2

IL BUON USO
DELLA
LOGICA
IN MATERIA DI RELIGIONE

DEL CANONICO
ALFONSO MUZZARELLI
TEOLOGO DELLA SAGRA PENITENZIARIA
CENSORE DELLA ACCAD. DI RELIGIONE CATTOLICA

QUARTA EDIZIONE
Con aggiunte dello stesso Autore
TOMO IX.

ROMA 1807.
Nella Stamperia dell' Accademia
a S. Marcello al Corso
Con Approvazione.

VALORE DELLE INDULGENZE.

OPUSCOLO TRIGESIMO.

Parte Prima Dogmatica.

Lutero fu forse il primo, che in termini espressi inventò, e sostenne la proposizione, che segue intorno alle Indulgenze: *Le Indulgenze per quelli, che veracemente le conseguiscono, non valgono a rimettere la pena dovuta alla divina Giustizia per i peccati attuali.* Questa proposizione di Lutero è la diciannovesima tra quelle, che furono da Leon X. (*Leon X. Bull. Exurge Domine*) condannate, e marcate o di eresìa, o di falsità, o di scandalo, e riprovate co-

me offensive delle pie orecchie, e seduttrici dei semplici Fedeli.

Un' altra proposizione di Lutero trovo pur condannata nella Bolla di Leone X., ed è la proposizione decima settima, che dice così: *I Tesori della Chiesa, con cui il Papa dà le Indulgenze, non sono i meriti di Cristo, e dei Santi.* Voi dovete avvertire, che la Bolla di Leone fu quasi la tromba Apostolica, ch' eccitò tutta la Milizia de' Cattolici Pastori a stringer le armi contra Lutero; essa fu accettata da tutta la Chiesa; e le proposizioni in essa condannate si ebbero sempre per condannate da tutti i sani, e sinceri Cattolici.

Ma quando il grido della tromba Apostolica per la lontananza di più di due Secoli arrivava alle nostre orecchie già infievolito: e quando si giudicò di aver già strappato di mano ai Papi le Chiavi del Cielo per sospenderle alla spada dei Laici; degli Uomini nè Cattolici di mente, nè Eretici di nome, alzano la voce, e gridano alle orecchie de' semplici contra le Indulgenze. E che cosa dicono? Rinovano in termini espressi le due stesse stessissime proposizioni di Lutero quì sopra mentovate. Ma che Uomini sono mai questi? Non son Papisti, perchè disprezzano le Bolle Papali. Non son Cattolici, perchè rifiutano quello, che da più di due Secoli ha sempre accettato la Cattolica Chiesa. Ma che? Saranno forse Luterani?

Guardatevi bene dal chiamarli con questo

nome. Essi si vergognerebbero di comparir Discepoli di qualunque Maestro. Sono Uomini divoti sì, ma insieme spregiudicati, i quali per un dolce istinto di tenera carità si son presi pensiere di scaricare i lor fratelli dal peso di tutte le superstizioni Papistiche. Uomini d' indole sì caritatevole, e di mente così sana, dove siete? Accostatevi, non abbiate timore, nè ribrezzo di noi. Siamo anche noi vostri simili, posseduti dallo stesso spirito di carità, stimolati dallo stesso desiderio di giovare altrui. Crediamo anche noi di essere spregiudicati. Ma se il vostro, e il nostro intelletto si sfuggono, cerchiamo dunque di riunirli sotto una sola insegna, sgombrando le tenebre, fra cui si perdono, col lume irresistibile di una sana, ed esatta dialettica. Venite quà una volta; eccovi la mano in segno di amistà; nò, non vi voglio anatematizzare: voglio con voi ragionare.

Sentite bene, che cosa far dobbiamo per giugnere al nostro scopo. Dobbiam prendere queste due proposizioni, e con la scorta del Vangelo, dei Padri, della Storia, e di tutti in somma i teologici ajuti, dobbiamo esaminare se siano vere, o se siano false. Non voglio, che facciam parlar Gesù Cristo, nè la Chiesa a modo nostro. Forse Gesù Cristo, e la Chiesa non sono più Filosofi di noi? Forse non hanno detto da se soli la verità? E non voglio nè meno, che dissimuliamo alcun fatto più importante della Storia, alcun passo più autorevole dei

Concilj, alcun detto più istruttivo de' Padri. Bisogna mostrarsi sincero; sì se si vuole, che le persone spregiudicate ci prestino intiera fede.

Prendo dunque la prima vostra proposizione, e in faccia a lei ne pianto un' altra direttamente contraria; e dico così: *Le Indulgenze rimettono non solo la penitenza canonica, ma anche la pena temporale dovuta alla divina Giustizia per i peccati attuali.* Vedete bene, che in un secolo, in cui si conta tanto la vita, sarebbe certo inumanità venire a spada nuda a ferir da vicino il nemico. Mi contento dunque di provare la mia proposizione. Provata ch' io l' abbia, voi siete così ragionevole, chè senza una stilla di sangue spontaneamente deporrete le armi, e faremo alleanza contra i comuni nemici della Chiesa. Se io ho ragione, necessariamente voi avete il torto. Che serve adunque ingiuriarci, e spremerci il sangue, mentre voi, ed io cerchiamo soltanto la verità?

Mi domanderà forse alcuno: ma perchè prendervi sì gran noja di quella prima proposizione? Essa non riprova le Indulgenze; anzi le afferma. Essa non distrugge tutto l' effetto delle Indulgenze; anzi ne difende una parte. Lo sò ancor io, che i miei Avversarj non negano, che la Chiesa (*Tratt. delle Indulgenze ec. Prato 1787. Parte prim.*) abbia autorità di concedere le Indulgenze, sò che accordano alle Indulgenze la remissione della penitenza canonica dovuta alla

Chiesa . Ma negano ad esse la remissione della pena temporale dovuta a Dio . E questo basta per annullare praticamente tra i Fedeli l'uso salutare delle Indulgenze . Imperocchè ditemi ,, chi vi sarà ,, che voglia assoggettarsi alle divote pratiche prescritte per acquistare una Indulgenza ,, quando si perda la speranza di scontar con essa qualche parte della pena per l'altra vita ? Ripiglierete : a buon conto col prendere l'Indulgenza il Cristiano soddisferà al suo debito colla Chiesa . Vi nego questo debito del Cristiano colla Chiesa . Ma il Concilio di Trento ha pur rinnovato (*Sess.* 24. *c.* 8.) il precetto della pubblica penitenza . Concedo ; ma per quali peccati ? Per i peccati pubblici ; cioè per quelli , per i quali fuori di alcune particolari circostanze è di precetto non solo Ecclesiastico , ma Divino , e si può dir anche Naturale il far pubblica penitenza ad effetto di riparare il pubblico scandalo . Ma per i peccati occulti il Concilio di Trento non ha ingiunto , e non dovea ingiungere pubblica penitenza , ma solo quella , che vien data dal Sacerdote nel Sacramento della Confessione . E di questa penitenza Sacramentale il Cristiano a chi è debitore ? A Dio sì ,, ma alla Chiesa nò ; perchè la Chiesa non domanda conto di ciò, che si dispone in quel secreto Tribunale . Sicchè ordinariamente il Cristiano non ha nessun debito di pubblica soddisfazione alla Chiesa . Dunque ordinariamente le Indulgenze spiegate a vostro modo sono inutili

per i Cristiani. Dunque i Cristiani della vostra opinione ordinariamente si asterranno dal guadagnar le Indulgenze.

Vedete perciò, che interessa assaissimo al ben de' Cristiani, e all' uso delle Indulgenze, il mantener salda la Cattolica dottrina, che le Indulgenze rimettono anche la pena temporale nel foro interno, cioè dinanzi a Dio. Onde è, che bisogna senza ritardo venirne alle prove, alle quali protesto, che io darò quel peso, ch' esse meritano da un Cattolico ragionevole, e nulla più. Non dirò, che questo sia espressamente di Fede, mentre espressamente non è stato definito dalla Chiesa come dogma. Ma dirò, che è una proposizione certa, e dimostrata; una proposizione assai vicina alla Fede; una proposizione, che un Cristiano dialettico non può rifiutare senza scandalo, e senza ostinazione.

Come lo provo? Col Vangelo interpretato secondo una retta ragione, e secondo una pratica spiegazion della Chiesa. Sentite: Disse un giorno Gesù Cristo a San Pietro, essendo presenti gli altri Apostoli, queste precise parole: *A te io darò le Chiavi del Regno de' Cieli, e tutto ciò, che legherai sopra la Terra, sarà legato anche in Cielo: e tutto ciò, che scioglierai sopra la Terra, sarà sciolto anche in Cielo. Tibi dabo claves* (*Matt.* 16. 19.) *regni Cœlorum, et quodcumque ligaveris super Terram, erit ligatum et in Cœlis, et quodcumque solveris super Terram, erit solutum et in Cœlis.*

Ragioniamo adesso su questo passo per un qualche momento. Quì Gesù Cristo promette a S. Pietro di dargli le chiavi del regno dei Cieli. E' vero sì o nò? Non lo potete negare: stà scritto in termini espressi: *Tibi dabo claves regni Cœlorum*. Ma bene domando io a voi: che autorità ottiene un Ministro, a cui siano date dal Principe le chiavi del suo palazzo? Di aprirne, e di chiuderne le porte a suo arbitrio; di introdurvi chi vuole, e di escluderne chi da lui se ne reputa indegno; non basta: di aprir più presto, o di aprir più tardi le porte a chiunque vi si presenta. Tutto stà in sua mano, perchè sono in sua mano le chiavi. E' eccettuato niente in questa autorità? Niente, se il Principe non l'esprime: perchè nel dargli le chiavi ha consegnato tutto il suo palazzo all' arbitrio del Ministro, e solo resta al Principe l'autorità di non approvare ciò, che in questo punto si operasse dal Ministro contro le regole della giustizia, e della prudenza. Ma quando il Ministro non trapassa queste regole, dico, che non è quasi più in arbitrio del Principe l' escludere dal palazzo chi vi è introdotto dal suo Ministro, a cui ne ha consegnate senza limitazione le chiavi. Se il Principe non vuol mancar di parola, deve stare al fatto del prudente Ministro. Questo non è chiarissimo?

E bene: sarà egualmente chiarissimo quello, che son per dire. Gesù Cristo ha promesso di dare, e ha dato in fatti le chia-

vi del Regno de' Cieli a S. Pietro : *tibi dabo claves regni Cœlorum*. Domando, che autorità è mai questa delle Chiavi date a Pietro? Di aprire, e di chiudere le porte del Cielo; d'introdurvi i meritevoli, e di escluderne chi se ne è fatto indegno; non basta: di aprir più presto, o di aprir più tardi le porte del Cielo a chiunque vi si presenta. Ma in Cielo non vi si può entrare senza avere scontata tutta la pena dovuta alla Giustizia divina. Dunque per conseguenza di perdonare più presto o più tardi la pena temporale, che ritarda l'ingresso nel regno de' Cieli. Non va bene? Nò, non va bene; perchè questa autorità di aprir più presto o più tardi le porte del Cielo voi la vorreste eccettuare. E pur conviene, che reprimiate i vostri desideri, perchè voi la vorreste eccettuare, ma Gesù Cristo non l'ha eccettuata. Chi ha in mano le Chiavi delle porte del Cielo, ha in mano la facoltà di aprirle più presto, o più tardi, se lo stesso Re del Cielo non si riserva espressamente una tale autorità. S. Pietro ha avuto quelle Chiavi; Gesù Cristo non si è riservato espressamente alcun diritto esclusivo; dunque S. Pietro ha conseguita questa illimitata podestà. E che cosa potremo fare per levargli una podestà, che non vi piace? Fate così: trovatemi un qualche altro passo del Vangelo, in cui Gesù Cristo intimi espressamente una tale limitazione a S. Pietro. O pure potete anche far così: mostratemi, che la Chiesa o decisivamente, o pra-

ticamente abbia interpretata la volontà di Gesù Cristo con questa limitazione. Ma finchè non arrivate a questo punto, io terrò sempre saldo quel principio comune, che i privilegi piuttosto si devono ampliare, che ristringere, e che dove la legge non distingue, nè pur noi distinguer dobbiamo: *Nihil excipitur, ubi* (*Bern. de Consid. l. 2. c. 8.*) *distinguitur nihil*.

Passiamo pur innanzi all'altra parte del testo: *Tutto ciò, che legherai su la Terra, sarà legato anche in Cielo; e tutto ciò, che scioglierai su la Terra, sarà sciolto anche in Cielo*. Dice dunque il Divin Legislatore, ch'egli conferisce a S. Pietro l'autorità di legare, e di sciogliere. E di qual legame egli parla? Parla di un legame universale, che si stende a tutte le cose: *quodcumque ligaveris super terram*. In virtù di questa universale autorità S. Pietro, e i suoi Successori possono legare il peccato col non assolverlo, col riservarlo, col negare l'assoluzione Sacramentale, e gli altri Sacramenti a chiunque ne sia indegno; e la colpa così da loro legata in terra sarà legata ancora dinanzi a Dio. Possono legare, e innodare il colpevole colla scomunica, e colle altre censure ecclesiastiche; e il colpevole resterà in questo caso legato ancora in cielo, e reo diverrà di peccato e di pena presso la divina giustizia, se disprezza questo legame. Possono legare i Fedeli con nuove leggi e precetti positivi, per esempio di feste, di digiuni, e di decime; e i Fedeli saranno re-

sponsabili dell' osservanza di queste leggi non solo al tribunale ecclesiastico, ma anche al divino. Possono ancora legarli colla proibizione di alcune particolari azioni; e la trasgressione di tal divieto renderà debitore il Cristiano di pena anche presso alla divina giustizia. Possono in fine obbligar gli uomini ad assoggettare l'intelletto alle loro deffinizioni dogmatiche, che riguardano la fede; e l'intelletto umano così vincolato da Pietro in terra sarà vincolato ancora da Dio in cielo. In conseguenza possono legare gli uomini innanzi a Dio quanto alla colpa e alla pena, e l'autorità del legame si stende universalmente alle persone, alle azioni, e alla fede. Non vedo adunque, come voi abbiate limitato l' autorità del legame alla sola pena ecclesiastica, e canonica. Ciò non è stato per altro motivo, se non per concludere al vostro intento così. L' autorità dello scioglimento è relativa a quella del legame. Ma l' autorità del legame riguarda soltanto la pena ecclesiastica e canonica del foro esterno. Dunque eziandio l' autorità dello scioglimento è limitata alla sola pena ecclesiastica del foro esterno, e non si stende alla pena del foro interno dovuta da Dio.

Ma dopo le cose già dette io instituisco un argomento simile al vostro in quanto alla forma, ma totalmente contrario in quanto alla sostanza; e discorro così. L' autorità dello scioglimento data da Gesù Cristo a S. Pietro, e a' suoi Successori è relativa all' autorità del legame. Ma l' autorità del

legame, come abbiamo osservato, è universale in quanto alle cose, e alle persone de' Fedeli. Dunque universale parimenti è l' autorità dello scioglimento.

Se non che voi avete voluto arbitrariamente limitare quel *Quodcumque* al solo peccato; e avete inteso di ragionare nel modo seguente. Gesù Cristo ha data alla Chiesa l' autorità di legare qualunque peccato con pena temporale del foro esterno. Dunque le ha conferito altresì l' autorità di assolvere qualunque peccato dalla pena temporale del foro esterno, e niente più. A buon conto è affatto arbitrario il limitare quel *Quodcumque* al solo peccato, perchè il *Quodcumque* per se stesso senz' altro aggiunto significa *Qualunque cosa*; e non vedo, che diritto abbiate di violare le regole grammaticali per tirare un testo al vostro scopo contro la commune interpretazione de' Padri, e de' Dottori. Ma volendo anche per un momento amettere la vostra spiegazione, e applicando il *Quodcumque* al solo peccato, non trovo, che ne discenda la conseguenza, che vorreste dedurne, ma piuttosto l' opposta. Imperocchè diciamo pur così. *Qualunque peccato legherai in terra, sarà legato anche in cielo; e qualunque peccato scioglierai in terra, sarà sciolto anche in cielo.* E bene che ne discende la questo? Eccolo. Che qualunque peccato legato, e non assoluto da Pietro in terra si riguardo alla colpa, che alla pena, non nemeno prosciolto e assoluto in cielo nè

da colpa, nè da pena. Quindi in virtù dell' autorità del legame resta legato il peccatore della colpa, e del debito della pena dovuta a Dio, e di quella dovuta nel foro esterno alla Chiesa; e se voi pretendeste di limitare il legame al solo debito colla Chiesa, vi prendereste un arbitrio insussistente, irragionevole, e falso, perchè in realtà il peccatore, che resta legato dalla Chiesa in quanto alla colpa, rimane ancora conseguentemente legato in quanto alla pena dovuta a Dio, la quale da lui non si rimette, se non è rimessa la colpa. Dunque anche ogni peccato, che sarà assoluto in terra da Pietro si riguardo alla colpa, che alla pena, resterà prosciolto anche in cielo e da colpa, e da pena. Così esige la relazione dello scioglimento col legame, della quale voi fate si gran fondamento. In fine benchè l' autorità dello scioglimento sia relativa all' autorità del legame, non v' ha per altro ragion sufficente, per cui debba presumersi questa relazione così esatta, minuta, e precisa, onde l'autorità dello scioglimento non possa stendersi a qualche cosa, che non sia soggetta all' autorità del legame. E in fatti benchè il Sommo Pontefice non possa legare un Fedele a Dio col voto, e col giuramento, può per altro (*Suarez de Pœnitent. disp. 49. sect. 5.*) in certi casi assolverlo e dal giuramento, e dal voto. Che però se per isfuggire la forza del confronto, voi direte, che l' autorità del legame in quanto alla pena dovuta a Dio è soltanto indiretta,

e mediata, là dove quella dello scioglimento sarebbe immediata e diretta; a fine di non entrare in una seconda questione io replico, che il confronto, e la relazione non deve supporsi adequata affatto in tutte le parti, e in tutti i significati, e che il sostenerla per tale è una gratuita supposizione destituita di sodo fondamento. E sarà sempre vero, che anche per parte della pena del foro interno vi è una qualche relazione dell' autorità dello scioglimento con quella del legame. E' dunque il mio sentimento preciso quello, che vi ho esposto sin da principio, cioè che l' autorità del legame e dello scioglimento è universalissima in tutte le cose, le quali respettivamente ponno esserle soggette, e che perciò non v'ha ragion sufficiente per escludere dall' autorità dello scioglimento il potere di assolvere il peccatore dalla pena temporale del foro interno dovuta a Dio. *Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil.*

Io mi son fatto carico di riportare, e dichiarare estesamente questo passo delle Chiavi date a S. Pietro, perchè voi l' avevate omesso intieramente. Sapevate, che vi era un altro testo parimente in S. Matteo (*c.* 18. *v.* 18.) analogo a quello, che vi ho riportato. Ma il testo delle *Chiavi* sembrava quasi, che l' ignoraste. E pure a mio sentimento è il passo, che merita maggior osservazione per le ragioni, che vi ho indicate, e per le relazioni, che ha coll' altro posteriore da voi (*Tratt. cit. num.* 1. *et* 2.) recato. Quali sono queste relazioni? Ve le

mostro subitamente ; ma prima recitiamo il testo .

Essendo un giorno tutti i Discepoli di Gesù Cristo ristretti intorno al loro divin Maestro , egli prende a dare ad essi varj ammaestramenti ; e dopo questi rivolto a tutti , e non più come prima al solo Pietro , comunica a tutti la stessa podestà di legare , e di sciogliere , che avea già donata al solo Pietro . *In verità vi dico , che qualunque cosa legherete sopra la Terra , sarà legata anche in Cielo : e qualunque cosa scioglierete sopra la Terra , sarà sciolta anche in Cielo . Amen dico vobis* (*Matth.* 18. 18.) : *quæcumque alligaveritis super Terram , erunt ligata et in Cælo ; et quæcumque solveritis super Terram , erunt soluta et in Cælo* . Del senso delle parole non occorre quì far ricerca ; egli è il medesimo con quello dell' altro passo , perchè le parole sono le stesse , e non vi è notabile circostanza , che debba farne essenzialmente variare l' assegnata interpretazione .

Ma sapete piuttosto a che cosa occorre attentamente riflettere ? Vel dirò io : Gesù Cristo non parlava certamente a caso , nè per oziosità ; Voi me lo dovete concedere . Ma perchè dunque ripetere quì di nuovo le stesse parole di prima ? Forse non l' aveano intese i Discepoli la prima volta ? Sì l' aveano intese , ma come dette alla persona , a cui l' avea dette Gesù Cristo , cioè al solo S. Pietro . Anche la prima volta v' erano i Discepoli tutti (*Matth.* 16. 13.) presenti :

e Gesù Cristo non parla a tutti ; ma parla al solo Pietro , e solo a lui promette la podestà delle Chiavi : *tibi dabo Claves* . Dunque dovettero conchiuder gli Apostoli : del solo Pietro , e de' suoi Successori sono le Chiavi : egli solo ha la facoltà di legare , e di sciogliere ; perchè , se il nostro Maestro l' avesse voluta comunicare a tutti , mentre tutti siamo presenti , avrebbe rivolto il discorso a tutti ; e avrebbe detto *non tibi* , ma *vobis* , non *ligaveris* , ma *ligaveritis* , non *solveris* , ma *solveritis* . E in fatti il discorso degli Apostoli era troppo giusto , e ragionevole , mentre a Gesù Cristo non doveano mancare i vocaboli del più , e del meno per dichiarare i suoi sentimenti . Si capiva chiaramente , che in quel luogo Gesù Cristo avea promesso a Pietro di crearlo Capo della sua Chiesa , e di comunicare a lui la pienezza della podestà indipendentemente dagli altri . Parola , ch' egli poi mantenne dopo la sua risurrezione , quando di nuovo al solo Pietro disse il divin Redentore : pasci i miei Agnelli , e le mie Pecore ; *pasce Agnos meos* ; *pasce* (*Joan.* 21. 15. , *et sequ.*) *Oves meas* .

Ora Gesù Cristo , che volea Pietro per Capo della sua Chiesa colla facoltà di legare , e di sciogliere indipendente dagli altri , voleva altresì comunicare questa autorità a tutta la sua Chiesa unita al Capo . Aspetta dunque un' altra simile occasione , in cui di bel nuovo sieno adunati i suoi Discepoli insieme con Pietro , e a tutti loro uniti a Pie-

tro, cioè a tutta la Chiesa unita al Capo, partecipa la stessa plenaria podestà di legare, e di sciogliere: *quæcumque alligaveritis: quæcumque solveritis*. Avete voi qualche difficoltà intorno a questa interpretazione? Volete voi forse dire, che in amendue i passi colle stesse parole Gesù Cristo abbia preteso di comunicare la stessa facoltà a tutta unitamente la Chiesa, senza mai usare nessuna distinzione con Pietro? Si vede bene, che non vi spiace punto di mettere in cattiva vista il linguaggio di Gesù Cristo, mentre a dir vero senza questa diversa intenzione non si sà, perchè Gesù Cristo, quando tutti gli Apostoli sono presenti, una volta parli a un solo, e un' altra parli a tutti; e non si vede d' altra maniera, perchè due volte abbia a ripetere le stesse parole colla varietà del numero del più, e del meno, se non volea dare alle sue parole due distinte relazioni. Io, che son geloso dell' onore del mio Maestro, non posso passare la vostra interpretazione: e voglio piuttosto attenermi all' altra, che vedo praticamente addítata anche dalla Chiesa.

Imperocchè così potrete capire quello, che voi non sapete capire, cioè come il solo Papa, e i soli Concilj generali uniti a lui abbiano creduto di avere la facoltà di accordar l' Indulgenza Plenaria ad esclusione dei singolari Pastori, e dei particolari Concilj. Che questa sia stata la pratica della Chiesa, dacchè si è preso costume di concedere l' Indulgenza Plenaria, voi certamente non

lo negherete, e se si trova ancor data in qualche Concilio particolare, ciò è stato, perchè vi presedeva il Papa, che ne aveva da se solo la facoltà. E perchè dunque il solo Papa, e i soli Concilj generali uniti al Papa? Perchè al solo Pietro, e a' suoi Successori, e alla sola Chiesa universale unita al Papa Gesù Cristo ne ha concesso la plenaria podestà, e non ai singolari Pastori delle particolari Chiese. Sono è vero anch' essi i singoli Pastori partecipanti di questa giurisdizione, e perciò possono accordare alcuni giorni, e alcuni anni d' Indulgenza; ma la pienezza della podestà risiede nel solo Papa, e nel Concilio universale.

A questo, credo io indubitatamente, alluse il quarto Concilio Laterānense Ecumenico tenuto sotto Innocenzo III., dove si moderarono alcuni disordini relativi appunto alle Indulgenze. Ristringe il Concilio il numero degli anni, e dei giorni d' Indulgenza, che si concedevano da alcuni Prelati per certe opere pie; ma a chi? ai Vescovi, che le concedevano. E del Papa ne parla? ne parla, ma distinguendo appunto la sua podestà da quella de' Vescovi, e portando il suo esempio per regola della conveniente moderatezza: *Cum Romanus Pontifex*, (*Concil. Labbè Tom. 13.*) *qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc in talibus moderamen consueverit observare*. Se del Papa è detto a distinzione degli altri Vescovi, che ha *la pienezza della podestà* circa le Indulgenze, in che consiste questa

distinzione, se non appunto di potere il Papa accordare la Plenaria Indulgenza, e i Vescovi la sola parziale.

Io penso di avere a quest' ora saldamente stabiliti i fondamenti del valore della Indulgenza su l' autorità del Vangelo; e di aver mostrato, che l' Indulgenza si stende a condonare anche la pena temporale dovuta alla Divina Giustizia, che è il punto precipuo della nostra controversia. Ma voi, che ne dite? E' impossibile, che ne siate contento. E pure io voglio mostrarvi, che dovete divenirlo, se oltre l' esser Cattolico, siete niente niente dialettico. Ma perchè? perchè voi medesimo ne gettate i fondamenti, e solo vi manca il dedurne le legittime conseguenze.

Io prendo l' analisi, che voi fate della vostra Dottrina su le Indulgenze, e in questa analisi trovo i semi di tutta la Dottrina, che vi ho dato, e della interpretazione, che ho fatta del Vangelo. In un vostro libro intitolato: *Trattato Storico Dogmatico Critico delle Indulgenze* (*Prato* 1787.) al Num. 151. io leggo così: *Analizziamo il fin quì detto per istruzione dei Cristiani lettori, ai quali è consecrata questa Istruzione. La Indulgenza dunque non è, che una remissione di una parte della penitenza dovuta per divino precetto alla colpa, e stabilita, ed ordinata nella sua forma dalla Chiesa. Questa remissione si fa in virtù della autorità conferita da Cristo alla Chiesa medesima, ma questa remissione non può esser tanta,*

che dispensi onninamente del precetto Divino della Penitenza. Dio diede alla Chiesa la facoltà di sminuirla alquanto, e per conseguenza di prosciogliere il Peccatore dalla obbligazione rigorosa di una porzione di essa; ma non le diede giammai la facoltà di dispensarlo del tutto.

Qui voi fissate due punti importantissimi: il primo, che la penitenza da cui dispensa colle Indulgenze la Chiesa, è una *penitenza dovuta per Divino precetto alla colpa, e solo in quanto alla forma ordinata dalla Chiesa*; il secondo, che *questa remissione si fa in virtù dell' autorità conferita da Cristo alla Chiesa medesima*. Con queste due vostre proposizioni io vi voglio o per amore, o per forza, come con due lacci tirare al mio partito. Sentitemi:

Di che precetto Divino parlate voi qui? Non certamente del precetto Divino della Penitenza in genere, che abbraccia secondo il Concilio di Trento (*Sess. 14. can. 4.*) tre parti, cioè Contrizione, Confessione, e Soddisfazione; perchè dalla Penitenza in genere non può dispensare la Chiesa contro quello, che ha intimato lo stesso Gesù Cristo: *Si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis* (*Luc. 13. 5.*). Voi dunque intendete parlare del precetto Divino di una parte della Penitenza, che è la Soddisfazione, e senz' altro volete dire, che la Chiesa può rimettere una porzione della *Soddisfazione dovuta per Divino precetto alla colpa*. Adesso vi domando io: che cosa importa

questo precetto Divino di soddisfare per la colpa commessa ? Ecco o : di far penitenza della colpa commessa o in questa vita , o nell' altra ; obbligo , che rimane al Peccatore anche dopo la Contrizione , la Confessione , e l' Assoluzione , per cui condonata la pena eterna , resta per lo più il reato della pena temporale da pagare o in questa vita , o nell' altra in Purgatorio : *Reatus (Concil. Trident. Sess. 6. can. 30.) pœnæ temporalis exsolvendæ vel in hoc sæculo , vel in futuro in Purgatorio* . Questa è la sola parte del precetto Divino della Penitenza , da cui può la Chiesa conceder qualche dispensa , perchè certo voi dovete convenire , che dalla Contrizione , e dalla Confessione , parti essenziali della penitenza , non può nè totalmente , nè in parte dispensare la Chiesa .

Svolgiamo adesso tutte queste cose , e riduciamole a uno stretto argomento . La Chiesa per vostra confessione può dispensare *da una parte della Penitenza dovuta alla colpa per Divino precetto* . Ma il precetto Divino è di far penitenza per la colpa o in questa vita , o in Purgatorio . Dunque la Chiesa può dispensare in parte dal far la penitenza dovuta per Divino precetto o in questa vita , o nel Purgatorio . Vorrei vedere , che cosa potete replicare a questo argomento ? Ma concesso questo , tutto il vostro sistema ruina . Perchè dunque non è più vero , che la Chiesa possa rimettere la sola penitenza imposta per soddisfazione del suo Tribunale ; ma può liberare anche dal-

la pena imposta da Dio, e dovuta alla Divina Giustizia. Non è più vero, che la Chiesa rimetta solo la pena dovuta nel foro esterno; ma condona anche quella, che devesi a Dio nel foro interno. Quindi anche secondo voi, chi acquista questa Indulgenza della Chiesa, è liberato almeno in parte al Tribunale di Dio dalla penitenza di questa vita, e in conseguenza da quella del Purgatorio. E se non fosse così liberato, voi vedete, che sarebbe ben cosa oltremodo ridicola, che la Chiesa potesse dispensare il Peccatore *da una parte della penitenza dovuta per precetto Divino alla colpa*, e che tanto e tanto il Peccatore restasse obbligato nel foro interno ad eseguire interamente *la penitenza dovuta per precetto Divino*. Questa sarebbe un' autorità contradditoria nella Chiesa, perchè sarebbe un'autorità di dispensare, e non dispensare al medesimo tempo.

La seconda proposizione, che voi assicurate nella vostra analisi, si è, che *questa remissione si fa in virtù dell' autorità conferita da Cristo alla Chiesa medesima*. Teniamo ben a mente, che la remissione accennata è secondo voi la *remissione di una parte della penitenza dovuta per Divino precetto alla colpa*. Questa autorità di dispensare in parte dalla penitenza dovuta per Divino precetto, voi dunque dite, che è stata conferita da Cristo alla Chiesa medesima. In che luogo lo leggete voi? Oh bella interrogazione! In che luogo? In San Mat-

teo al capo 18. : *Quæcumque alligaveritis super Terram, erunt ligata et in Cælo, et quæcumque solveritis super Terram, erunt soluta et in Cælo.* (*Ved. il Trattato citato num.* 1. 2. 3.). Va bene : non ho che replicare contro di voi. Ma bisogna adesso, che mi accordiate un altro punto, da cui voi vorreste sfuggire, perchè vi dà un colpo mortale. Ecco il punto, che io voglio da voi per accordo. Il *quæcumque solveritis* di questo passo non ha solamente relazione a ciò, che è legato dalla Chiesa, ma anche a ciò, che è stato legato da Dio. Lo provo con quello, che voi stesso mi avete dato in mano. La pena, con cui può legare la Chiesa, è la pena di precetto Ecclesiastico; e in conseguenza la facoltà espressa in quell' *alligaveritis* è facoltà secondo voi d'imporre al Peccatore pena Ecclesiastica, che veramente lo leghi anche dinanzi a Dio. Dunque la Chiesa ha autorità di sciogliere dalla pena, ch' essa medesima ha imposto al Peccatore; e il *solveritis* esprime questa stessa autorità. Egregiamente, ma non basta. Perchè secondo voi la Chiesa non ha solo facoltà di dispensare dalla pena dovuta per puro precetto Ecclesiastico, ma anche dalla pena *dovuta per precetto Divino*. Dunque il *solveritis* non si riferisce solo a ciò, che è legato per precetto Ecclesiastico; ma anche a ciò, che è legato per precetto Divino. Dunque bisogna, che conveniate con me, che il *solveritis* và inteso più ampiamente del precedente *alligaveritis*; e ora-

mai comincereste a parere ostinato, se non voleste accettare i patti d' alleanza, che io son pronto a fare con voi. Non ci sarebbe altro, che dire, che vi mancasse o la dialettica, o la volontà di farne buon uso. Ma io per certo non voglio credere nè l' uno, nè l' altro.

Un' altra piccola cosa vi manca per ridurvi alla totale ubbidienza del mio ragionevole partito; e bisognerà, che mi accordiate ancor questa. Abbiam veduto, che per vostra stessa concessione l' autorità di sciogliere data da Cristo alla Chiesa non è di scioglier solo dalla pena dovuta per precetto Ecclesiastico, ma anche dalla pena *dovuta per precetto Divino*; che questa autorità è espressa nel *quæcumque solveritis* del capo diciottesimo di San Matteo. Ma perchè poi volete sostenere, che la facoltà della Chiesa non si stende a dispensare del tutto da questa pena, ma bensì a disobbligare il Peccatore da una sola porzione di essa? La facoltà stà espressa nel *quæcumque solveritis*. Il *quæcumque solveritis* non esclude nè peccato alcuno, nè alcuna pena. Con che diritto adunque vorrete voi escludere, o ristringere? *Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil*; è un detto di San Bernardo, che (*Bern. de Consider. l. 2. c. 8.*) vi ho riportato di sopra, scritto da lui a proposito della universale autorità data da Cristo a San Pietro in quel celebre *pasce Oves meas*; e questo detto lo possiamo esattamente applicare a proposito del *quæcumque sol-*

veritis, che abbiam per le mani. Su via siate un pò più umano co' peccatori, posto che Gesù Cristo ve ne dà l'esempio. Se egli diffonde tutta la sua misericordia per loro dando un'ampia autorità per lor vantaggio alla Chiesa, non siate voi così crudele, che vogliate studiare una severa non fondata interpretazione per togliere e alla Chiesa questa autorità, e ai Penitenti questo conforto.

Ma io non capisco, come a voi possa parer eccessiva la facoltà della Chiesa di rimettere coll' Indulgenza la pena del foro interno, mentre voi gliene volete dare una assai maggiore, che ella non ha avuto, e non ha mai esercitato in tanti Secoli, dacchè sussiste. Voi le donate facoltà di dispensare i Peccatori dalla pratica de' mezzi necessarj alla conversione. Che stramba indulgenza è mai questa coniata nei Secoli della più fosca ignoranza! *Che fa dunque l'indulgenza (Trattat. cit. num. 240.) conceduta a chi è ancora in peccato? Rispondo brevemente: condona benignamente, in forza dell' autorità da Cristo accordata alla Chiesa, una parte di quella penitenza, che dovrebbe farsi per ottenere da Dio la grazia della conversione. In ciò che vi ha d'assurdo, e d' irregolare?*

Rispondo brevemente un assurdo sommo, e una irregolarità stravagante. Quando ha mai la Chiesa avuta da Cristo questa autorità di dispensare da quella penitenza, che è necessaria per convertirsi a Dio? Ci-

tatemi un testo del Vangelo, un' autorità di un Padre, di un Concilio, di un Papa, un esempio della Storia Ecclesiastica; citatelo, se potete. La giustificazione del Peccatore è gratuita, dice il Concilio (*Sess.* 6. *cap.* 8.) di Trento, perchè nè la fede, nè le opere, che la precedono, meritano di giustizia questa grazia. Ma per altro le opere di penitenza, che si fanno innanzi la giustificazione, sono una disposizione necessaria per ottenerla, quantunque anche queste dipendono dalla eccitazione, e dall' ajuto della grazia medesima. Tali opere di penitenza sono massimamente l' odio, e la detestazione del peccato; così di nuovo il Concilio di Trento: *Disponuntur* (*Sess.* 6. *c.* 6.) *autem ad ipsam justitiam, dum excitati Divina gratia, et adjuti . . . moventur adversus peccata per odium aliquod, et detestationem, hoc est per eam pœnitentiam, quam ante baptismum agi oportet.* Sicchè secondo voi la Chiesa ha avuta da Cristo l' autorità di dispensare da una parte dell' odio, e della detestazion del peccato, che è la penitenza necessaria per convertirsi. Che c' è qui d' assurdo, e d' irregolare? Niente, niente. Solo mi fa meraviglia, che voi abbiate scoperta una tale autorità nel Vangelo; e io ho concepito una somma curiosità di vedere dove è registrata questa nuova dottrina, perchè in tutte le somme degli Arabi non la trovo. Compiacetemi poi ancora di un' altra risposta. Questa penitenza, quest' odio del peccato, da cui può

in parte dispensare la Chiesa, è per il foro interno, o per l' esterno ? Voglio dire : la Chiesa può dispensare dal far l' atto di contrizione colla bocca, o col cuore ? Saprei pur volentieri da voi, fino a che termine si stenda questa autorità. Ma intanto non capite, che per forza, e senza dimora dovete venire al nostro partito. Se voi accordate alla Chiesa l' autorità di assolvere da una parte della penitenza necessaria alla conversione per il foro interno ; come potete trovar difficoltà in consentirle di assolvere da una parte della penitenza del foro interno necessaria dopo la conversione ?

Ma quì voi risponderete, che non avete inteso, che la Chiesa possa dispensare il peccatore dalla penitenza del cuore, ma soltanto dalla penitenza esterna, e dalle opere penali, *che dovrebbero farsi per ottenere da Dio la grazia della conversione*. E pure anche quì scuopro una somma irregolarità. Voi ci date una assai nuova dottrina delle Indulgenze, che nessuno degli arabi ha mai sognata. Quando mai la Chiesa ha esercitata questa autorità, o quando ha mai creduto di averla ? Essa concede le Indulgenze al peccator convertito, e questo è proficuo per supplire alla somma difficoltà di soddisfare intieramente alla pena temporale dovuta alle sue colpe, e anche per animare gli altri peccatori a convertirsi. E pur nondimeno voi, e i vostri maestri accusate tali Indulgenze come una delle precipue cagioni del rilassamento nella disciplina,

Ma non sarebbe poi una sorgente più vera di rilassamento, e di falsa confidenza nei peccatori, se la Chiesa gli dispensasse *da una parte di quella penitenza, che dovrebbe farsi per ottenere da Dio la conversione*? Protesto, che saprei da voi volentieri, dove abbiate letto, che Gesù Cristo abbia accordata alla Chiesa questa autorità.

Ho da darvi adesso un' altra nuova, che vi riuscirà alquanto strana. Posto che avete dovuto venire al mio partito intorno alla prima proposizione, vi fo sapere, che non potete più dispensarvi dal condiscendermi eziandio intorno alla seconda. Rinunziate dunque a Lutero, il quale asseriva, come abbiam veduto, che i *Tesori della Chiesa, con cui il Papa dà le Indulgenze, non sono i meriti di Cristo, e dei Santi*. Passate di quà sotto lo stendardo della Chiesa Romana, di S. Tommaso, di S. Bonaventura, e di tutti oramai i Teologi Ortodossi, e confessate anche voi, che i *Tesori della Chiesa, con cui il Papa dà le Indulgenze, sono i meriti di Cristo, e dei Santi*. Con tutto ciò badate bene, che questa proposizione per un Cattolico basta; ma per un Filosofo io credo, che non basti. Il Cattolico dice abbastanza col confessare, che *sono*; il Filosofo raziocinando và più innanzi, e dice, che *devono essere*. Ve lo provo.

Gesù Cristo ha donato a S. Pietro, e alla Chiesa la facoltà di condonare la pena temporale del peccato anche nel foro interno. Questa è stata le proposizione, che abbiam

provato sin ora . E da questa prima proposizione io sostengo , che quasi per necessità ne discende la seconda . Imperocchè sentitemi : E' ben vero , che Gesù Cristo ha donato alla sua Chiesa la facoltà di rimettere e la colpa , e la pena ; ma come ? senza nessun detrimento della divina Giustizia . Imperocchè noi sappiamo , che Dio avrebbe potuto , assolutamente parlando , rimettere (*S. Thom. part. 3. qu. 46. art. 2. ad tert.*) all' Uomo l'ingiuria da lui ricevuta per mille maniere a lui note , anche senza una completa soddisfazione . Ma sappiamo altresì , che in fatti , e di legge ordinaria Iddio non ha voluto salvar l' Uomo senza un' adequata soddisfazione ai diritti della sua offesa Giustizia . Sappiamo , che a questo effetto egli ha mandato in Terra il suo divin Figliuolo , affinchè co'suoi meriti , e colle sue soddisfazioni di un valore infinito divenisse una vera propiziazione per i nostri peccati . Quindi ogni facoltà data alla (*S. Thom. part. 3. qu. 48. art. 1. et 2. et 4. , et qu. 62. art. 5. Concil. Trid. Sess. 6. c. 3. , et Sess. 14. cap. 1.*) Chiesa , quindi ogni remissione di peccato prende il suo valore , e la sua efficacia dai meriti , e dalle soddisfazioni di Gesù Cristo . Non v' è nessun dubbio di questa verità nè presso i Teologi , nè presso i Cattolici , e voi , che volete essere l' uno e l' altro , non potete farmi su questo punto alcuna difficoltà . Ma io adesso su questa verità stabilisco un argomento , che per le cose dette , e da voi accordate , mi sembra af-

fatto inespugnabile. Non si condona all' uomo nessuna pena senza intiera soddisfazione alla giustizia divina. Ma le opere ingiunte nelle Indulgenze non sono per se medesime ordinariamente di intiera soddisfazione alla divina Giustizia. Dunque per ottenere il loro effetto hanno bisogno di un tesoro, che dia loro il complemento; e questo non può esser altro, che il tesoro dei meriti, e delle soddisfazioni di Cristo, alle quali possono unirsi anche quelle dei Santi. Io credo, che la cosa per un Teologo, che ragiona coerentemente ai suoi principj, sia ridotta quasi a un lume di evidenza.

Diamogli anche un maggior grado di forza con una opportunissima riflessione del Cardinal Gaetano, che avrem luogo di riportar per disteso nella seconda parte di questo Opuscolo. Per ottenere la remissione dei peccati, siccome abbiam già detto, e in quanto alla colpa, e in quanto alla pena nei Sacramenti, si esige un qualche tesoro, come per esempio dei meriti della Passione di Gesù Cristo accettati dalla divina Giustizia. Dunque molto più si esige un qualche simil tesoro per conseguire la remissione della sola pena temporale col mezzo delle Indulgenze. Questa conseguenza diviene per se medesima evidente, poichè ogni ragion persuade, che se la Divina provvidenza ha voluto, che si computino le pene di Gesù Cristo per rimettere la pena di quei peccatori, i quali si sottomettono al peso dei

Sacramenti, molto più avrà voluto, che si computino queste pene per il perdono, che si dà nelle Indulgenze; mentre il sottomettersi agli obblighi delle Indulgenze importa molto minor difficoltà, che il sottomettersi agli obblighi dei Sacramenti. E' dunque necessario per l' efficacia delle Indulgenze un qualche Tesoro, non meno che per l'efficacia dei Sacramenti.

Ma dopo ciò ne vien subito per conseguenza, che la facoltà di dispensare pienamente questo tesoro è in mano del Capo della Chiesa, e della Chiesa medesima unita al Capo. Eccovi un altro argomento. Gesù Cristo ha data a Pietro, e alla Chiesa la facoltà plenaria di condonare la pena temporale nel foro interno. L' abbiam provato. La pena temporale del foro interno non si rimette nelle Indulgenze senza l'applicazione delle soddisfazioni di Gesù Cristo. Anche questo è già provato. Dunque Gesù Cristo deve aver dato anche a Pietro, e alla Chiesa l' autorità di applicare nelle Indulgenze le sue soddisfazioni. E questo lo provo.

Se Gesù Cristo non avesse dato a Pietro, e alla Chiesa l' autorità di applicare le sue soddisfazioni, ne verrebbe, che nelle Indulgenze si condonasse al Peccatore la pena senza un'adequata soddisfazione della Giustizia Divina. Ma questo, come abbiam mostrato, è un assurdo contra la legge ordinaria della presente provvidenza. Dunque per evitar questo assurdo, bisogna necessa-

riamente concedere, che Gesù Cristo ha dato a Pietro, e alla Chiesa il tesoro delle sue soddisfazioni, con cui pagare nelle Indulgenze tutti i diritti dovuti alla Divina Giustizia. Non vedete, come il Filosofo incatena una verità con l' altra, e senza ostentazione, ma con fermezza imprigiona il suo Avversario?

Resta nondimeno un' altro anello da unire a questa catena: osservatelo. Perchè da tutto il sin quì detto ne discende, che l'Indulgenza è un atto di giurisdizione, per cui e si paga, e si assolve. Si pagano alla Divina Giustizia tutti i suoi diritti colle soddisfazioni di Gesù Cristo, di cui è universale dispensatore il Papa, e la Chiesa unita al Papa. E pagati questi diritti si assolve il reo dalla pena nel foro interno in virtù della podestà conferita da Gesù Cristo a Pietro, e alla Chiesa: *Quodcumque solveris super Terram, erit solutum et in Cœlis: quæcumque solveritis super Terram, erunt soluta et in Cœlis.* E quindi finalmente l' Indulgenza diventa un atto di Giustizia insieme, e di Misericordia. Di Giustizia per lo sborso adequato, che si fa a Dio per i suoi diritti. Di Misericordia per l' applicazione gratuita, che si fa al Penitente delle soddisfazioni di Cristo. Che cosa volete di più ragionevole, e di più connesso di questa connessa, e ragionevole Dottrina?

Tutto l' ordine, e la progressione del perdono della pena dato da Dio al Peccatore è troppo meraviglioso in questa serie di

cose, ed io ve lo voglio mettere brevemente sotto degli occhj. Condona Iddio da prima la pena eterna in virtù degli atti del Penitente uniti alla soddisfazione di Cristo; ma riserbandosi il credito contro il peccatore di una lunga, e piena penitenza temporale. Di questa lunga, e piena penitenza (*San. Thom. suppl. tert. part. qu.* 10. *art.* 3. *et qu.* 18. *art.* 2.) temporale ne rimette Dio una parte colla Sacramental soddisfazione, e colla assoluzione Sacerdotale in virtù della podestà dell' Ordine accordata a tutti i Sacerdoti. Finalmente la parte, che rimane, si riduce anche ad una minore colle opere ingiunte nelle Indulgenze; e per il residuo soddisfanno i meriti di Cristo, e dei Santi applicati in virtù della podestà di giurisdizione concessa al Papa, e alla Chiesa. Tutti i diritti di Dio sono salvi. La Misericordia divina vi adopra tutti i suoi sforzi. Il Penitente vi porta il peso de' suoi peccati, ma proporzionato alle sue spalle. Gesù Cristo vede impiegato in più maniere il prezzo del suo Sangue a prò dell' Uomo, per cui lo sparse. E la Chiesa vi esercita tutta la sua podestà in sollievo, e in salute de' suoi figliuoli. Oimè! perchè mai quelli, che pur si chiaman Filosofi, non conoscono quest' ammirabile catena della Divina Sapienza, e s'avvolgono in un caliginoso abisso d' incertezze, e di oscurità?

E pure io vi sento sin di qua mormorar sotto voce: Belle Dottrine! queste sono il midollo della Dottrina di tre Arabi, e uno

peggior dell' altro ; un San Tommaso , un San Bonaventura , e un Suarez . Sì : ma benedetti quelli Arabi , che ragionavan sì bene ! Sciaurati quei Filosofi , che pensan sì male ! Avvicinate a questa Dottrina così esatta , e connessa uno squarcio della vostra . Ho paura , che ne prenderete rossore voi medesimo .

I meriti (*Trattato storico ec. delle Indulgenze num.* 82.) *infiniti di Cristo , e la copiosa soddisfazione , ch' egli offerì per le nostre colpe , sono un immenso tesoro , che donò alla sua Chiesa , ed in virtù di cui meritò ad essa la rinnovazione , e la liberazione : questo è un domma certissimo . Le Grazie , i Sacramenti sono parte , ed effetto di questo tesoro , ed in forza di questo fu altresì conferita ad essa la facoltà di legare , e di sciorre ; e fu a lei promesso , che sarebbesi confermata in Cielo la giusta sentenza , che avesse proferito qui in Terra . . . . . La sola soddisfazione di Cristo è il tesoro , che dispensa la Chiesa in tutti i suoi Riti , Facoltà , Sacramenti .*

Possibile , che non conosciate voi stesso l' ambiguità , l' inesattezza , l' oscurità di questo parlare ? Vi dico sicuramente , che gli Arabi vi avrebbon dato il titolo di Dottore *indeffinibile* , se vi toccava la sorte di nascere a' loro giorni . *I meriti infiniti di Cristo , e la copiosa soddisfazione* . Dove si vuol dar dottrina in volgare per gl' idioti , come fate voi , non bisogna crear alcun dubbio nella lor mente . Si meraviglia dunque

l' idiota , perchè voi chiamate nello stesso contesto i meriti di Cristo *infiniti* , e la sua soddisfazione soltanto *copiosa* . Ma come ? Le soddisfazioni di Cristo non sono anch' esse di un valore infinito ? Lo sono . Perchè dunque questo contrapposto d' infinito , e copioso ? Almeno almeno chiamatela *sovrabbondante* : *questo è un domma certissimo* . *Ubi autem abundavit delictum , superabundavit gratia* (*Rom.* 5. 20.) . E poco avanti . *Non sicut delictum , ita et donum ; si enim unius delicto multi mortui sunt ; MULTO MAGIS Gratia Dei , et donum in gratia unius hominis Jesu Christi in plures abundavit* (*Ibid. v.* 15.) .

Le Grazie , e i Sacramenti sono parte , ed effetto di questo tesoro . Io non intendo bene un sì fatto linguaggio . Sò , che Gesù Cristo è stato l' istitutore , e il perfezionatore (*Concil. Trident. Sess.* 7. *can.* 1. *Sess.* 24. *de Sacr. Matrim.*) dei sette Sacramenti . Sò , che Gesù Cristo colla sua Passione (*Concil. Trident. Sess.* 6. *cap.* 7. *et cap.* 16. *et Sess.* 24. *de Sacr. Matrim.*) ci ha meritata la grazia, che si conferisce nei Sacramenti ; che colla sua redenzione ha (*Ibidem Sess.* 6. *cap.* 6.) meritata la giustificazione dell' empio , e in somma , che egli è la causa meritoria (*Ibidem Sess.* 6. *cap.* 7.) della grazia , avendo soddisfatto per noi al divin Padre sopra la Croce . So , che questi meriti di Gesù Cristo nei Sacramenti rettamente amministrati (*Ibidem Sess.* 5. *decr. de Peccat. orig.*) si applicano a quelli , che

hanno le necessarie disposizioni per riceverne il frutto . Quindi i meriti , e le soddisfazioni di Gesù Cristo si chiamano causa meritoria della grazia data nei Sacramenti , e la grazia dei Sacramenti si può giustamente dire effetto dei meriti di Gesù Cristo . Ma sarà poi sempre una maniera impropria, inesatta, e indefinita il chiamare anche *le grazie , e i Sacramenti parte del tesoro dei meriti , e delle soddisfazioni di Gesù Cristo* , come se le Grazie , e i Sacramenti fossero una tal data porzione del tesoro , che si trasmette nell'anima del Cristiano , confondendo così tutte le giuste idee , che abbiamo della Grazia , e de' Sacramenti , o almeno tutti i termini , che sono acconcj ad esporre con chiarezza ai dotti , e agli idioti i punti più necessarj del nostro domma .

Mi fa ben più colpo quello , che voi soggiungete da ultimo . *La sola soddisfazione di Cristo è il tesoro , che dispensa la Chiesa in tutti i suoi Riti , Facoltà , Sacramenti* . Voi avete detto poco innanzi , che i meriti , e le soddisfazioni di Cristo sono la causa meritoria della facoltà conferita alla Chiesa di legare , e di sciogliere . Ma siccome questa podestà di legare , e di sciogliere voi la intendete soltanto pel foro esterno , e non per l' interno , non capisco adesso , come diciate , che la Chiesa dispensa la soddisfazione di Cristo in tutte le sue facoltà . A buon conto per parlare con più proprietà dovevate dire , non in tutte le sue facoltà , ma nell' esercizio di tutte le sue facoltà .

Quello, che mi premerebbe d' intendere è ciò, che adesso soggiungo. Che bisogno vi è mai, che la Chiesa dispensi il tesoro della soddisfazione di Cristo nell' esercitare la facoltà di sciogliere dalla penitenza canonica, e nel concedere l' Indulgenza, se per voi questa n' è un' Indulgenza puramente esterna se per voi questa è una acoltà meramente politica? L' applicazione delle soddisfazioni di Cristo si fa per pagare i debiti dovuti alla Divina Giustizia, la quale non può dall' Uomo ricevere una condegna, e proporzionata compensazione, come abbiam veduto, senza lo sborso di queste soddisfazioni. Ma per pagare i debiti dovuti puramente alla Giustizia Ecclesiastica non v' è certamente bisogno dell'applicazione di soddisfazioni, che abbiano un' valore infinito, e voi non mi proverete mai questa necessità. Inoltre è ben conveniente, che le soddisfazioni di Cristo si offrano al Divin Padre, a cui egli medesimo si è immolato, qual vittima sull' Altare della Croce. Ma non ho mai udito, che le soddisfazioni di Cristo si debbano offerire alla Chiesa, o che Gesù Cristo sia morto per soddisfare alla Giustizia Ecclesiastica. Dunque per qual motivo nel vostro sistema concedete alla Chiesa la dispensa del tesoro nell' esercizio delle sue facoltà, e segnatamente per le Indulgenze? Ma il vero è, che qui voi combattete con voi medesimo. Imperocchè se *la Chiesa dispensa il tesoro delle soddisfazioni di Cristo in tutti i suoi Riti, e Facoltà*, dunque può

applicare il tesoro delle soddisfazioni di Cristo a chi vuole ; se può applicarlo , dunque può dare a un Cristiano la maniera di pagare i suoi debiti con Dio , e di scontare così la pena temporale a lui dovuta ; dunque può concedere l'Indulgenza anche per il foro interno . In somma io non capisco più nulla : ora negate , ora concedete ; piantate alcune giuste proposizioni , e poi rifiutate le conseguenze , che necessariamente ne discendono . Perdonatemi ; questo è tutto effetto del non aver praticato alla scuola degli Arabi . Ora sentite ; se vi piegate alla verità , come spero , voglio , che facciate a modo mio . Dovete passare almeno quattro anni su le panche di una qualche scuola Araba per raddrizzare il vostro intelletto , perchè bisogna confessare , che le scuole illuminate ve l' hanno guasto intieramente .

Provato ora , che il tesoro della Chiesa , con cui il Papa dà le Indulgenze , dev' essere il tesoro dei meriti , e delle soddisfazioni di Cristo ; provato , che voi medesimo dovete ragionevolmente acconsentirvi ; passo a mostrarvi , come di fatti è così . E per far viaggio con ordine , e con chiarezza stabilisco queste due proposizioni : primo , che vi è nella Chiesa un tesoro composto delle soddisfazioni di Cristo , e dei Santi ; secondo , che la facoltà di dispensare pienamente un tal tesoro è in mano del Capo della Chiesa , e della Chiesa unita al Capo . Nello svolgere queste due proposizioni , e dopo averle già svolte , io dovrò per necessità ri-

battere alcune vostre dottrine, e dileguare alcune vostre obbjezioni. Incominciamo adesso dalla prima, cioè dalla esistenza di questo tesoro nella Chiesa rispetto alle soddisfazioni di Cristo. Ognun sa queste due incontrastabili verità, cioè che Gesù Cristo assunse l'umana natura a fine di redimer l'Uomo, e di soddisfare per lui di perfetta giustizia al suo Divin Padre. Inoltre, che tutte le pene tollerate da Gesù Cristo, per l'unione ipostatica del Verbo, furono di un valore infinito, e in conseguenza capaci di soddisfare per i peccati non solo di tutto il mondo, ma di mille altri mondi, se esistessero. E' poi anche certo, che (*Concil. Trident. sess. 6. cap. 3.*) quantunque Gesù Cristo abbia soddisfatto per i peccati di tutti gli Uomini con un prezzo di valore infinito, nondimeno le sue soddisfazioni non si applicano a tutti, perchè non tutti usano di que' mezzi, che sono stati da Gesù Cristo istituiti a fine di ottener l'applicazione, e il frutto delle sue soddisfazioni. Quindi è chiaro, che e per il valore infinito delle sue soddisfazioni, il quale non può mai esaurirsi, e per quel numero, di cui non si è fatta applicazione agli Uomini ribelli, rimane a Gesù Cristo un cumulo, o un tesoro, che vogliam dire, di soddisfazioni di un valore infinito, capaci di redimere per se sole un nuovo mondo. Ora questo cumulo, e questo tesoro di Gesù Cristo è poi anche della Chiesa, il che è la mia seconda asserzione. Lo provo: Gesù

Cristo rispetto alla Chiesa porta queste tre relazioni di Padre, di Sposo, e di Capo; e per tutte e tre queste relazioni il tesoro di Gesù Cristo è anche tesoro della Chiesa. Come Padre egli è quasi in debito di accumulare ricchezze non per se, ma per i suoi figlj, perchè, dice San Paolo, non i figlj devono acquistar tesori per i padri, ma bensì i padri per i figliuoli: *Non enim debent filii* (2. *Cor.* 12. 14.) *parentibus thasaurizare, sed parentes filiis.* Come sposo egli ha amato la sua Chiesa, e ha dato se stesso in prezzo per lei: *Viri diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam,* (*ad Ephes.* 5. 25.) *et se ipsum tradidit pro ea*; e anche al presente la pasce, e la conserva: *Nemo enim* (*ad Ephes.* 5. 29.) *unquam carnem suam odio habuit; sed nutrit et fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam*: e in conseguenza per quella comunicazione di beni, che passa tra sposo e sposa, che si amano, ciò, che è di Cristo, è anche della Chiesa. Ma molto più tutto questo si verifica, considerando Gesù Cristo come Capo della Chiesa, e la Chiesa come Corpo di Gesù Cristo. Riscontriamo tutto questo confronto in San Paolo.

L'Eterno Padre, dice l'Apostolo, ha dato il suo Divin Figliuolo per Capo di tutta la Chiesa, e ha fatto, che la Chiesa diventi Corpo di Cristo, e come il compimento di lui, che opera tutto in tutti: *Et ipsum* (*ad Ephes* 1. 22. *et* 23.) *dedit Caput supra omnem Ecclesiam, quæ est Corpus ipsius*;

et plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur. Ora questa relazione di capo e di membra, e questa unione di molte membra nel corpo di Gesù Cristo, importa, come soggiunge in altro luogo lo stesso Apostolo, che quello, che è pena di un membro, lo sia anche di tutti, e che quello, che è gloria di un membro, lo diventi pur anche degli altri: *Et si quid* (1. *ad Corinth.* 12. 26. *et* 27.) *patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra; sive gloriatur unum membrum, congaudent omnia membra. Vos autem estis Corpus Christi, et membra de membro*. Quindi ciò, che è del capo, è anche degli altri membri, perchè tutti i membri formano un corpo solo, quantunque essi sieno molti: *Sicut enim* (1. *ad Corinth.* 12. 12.) *corpus unum est, et membra habet multa; omnia autem membra corporis cum sint multa; unum tamen corpus sunt: ita, et Christus*. In conseguenza, dico io, il tesoro del Capo cioè di Gesù Cristo, diventa anche tesoro del Corpo cioè della Chiesa; sicchè può dirsi realmente, che il tesoro delle soddisfazioni di Cristo è un tesoro della Chiesa per l'unione di questo Corpo a questo Capo. Non vi può esser cosa più chiara, e più dimostrata dopo la Dottrina già accennata dell' Apostolo S. Paolo.

Ma bisogna aggiungere adesso a questo tesoro anche le soddisfazioni de' Santi, che è quello, che a voi dà più noja, e pure non ne vedo il perchè. Tutto dipende dal fissa-

re un punto, che a mio parere è incontrastabile. Ed ecco il punto di cui parlo. In ogni opera penale fatta dall' Uomo giusto vi sono due relazioni, una di merito, e l' altra di soddisfazione, di modo che l' Uomo giusto digiunando per esempio in isconto dei suoi peccati e soddisfa realmente per la pena, e merita un aumento di gloria nell' altra vita. Come volete negare questa proposizione? Volete negare, che ogni opera penale fatta in grazia soddisfi a Dio per la pena temporale? No; perchè togliereste tutto l' effetto della penitenza, e poi abbiamo espressamente deciso (*Concil. Trid. sess.* 14. *cap.* 8., *et* 9. *et can.* 13.) dal sacro Concilio di Trento, che per le opere penali si ottiene la remissione della pena nel foro interno. Volete dunque negare, che quest' opera penale al tempo istesso possa essere meritoria di vita eterna? Ma no, nè pur questo; perchè ogni opera buona informata dalla carità, e volontariamente (*Concil. Trid. sess.* 6. *cap.* 16. *et can.* 23. *et* 26. *et* 32.) eseguita merita aumento di grazia, e di gloria. Ora l' opera penale, di cui parliamo, è opera buona, libera, e che ha per radice la carità. Per qual motivo dunque quest' opera non può essere al tempo istesso e soddisfattoria, e meritoria? Che contraddizione, che assurdo trovate voi in questa società di merito, e di soddisfazione?

Ne abbiamo un esempio innegabile in Gesù Cristo, il quale secondo il dogma di nostra Fede colla sua Passione ha soddis-

fatto per noi, e ha meritato per se medesimo l' esaltazione nel Regno (*ad Philipp.* 2. 9.) de' cieli: Mi direte: Gesù Cristo era Gesù Cristo, era il Figliuolo di Dio. Che paragone tra lui, e noi? Il paragone non si può fare tra lui, e noi per il valore dell' opere, che furono e di un merito, e di una soddisfazione infinita, per esser opere di una Persona Divina; laddove le nostre non possono avere che un valore finito, e limitato per esser opere puramente umane. Ma l'essere un' opera insieme meritoria, e soddisfattoria non esige un supposto Divino; perchè questo non dipende da altro, che dalle diverse condizioni dell' opera; questo non importa altro, che due diversi effetti; tutte cose, che si possono combinare anche nell' opera di una persona umana.

Pare, che a questo alludesse ancora il Concilio di Trento, là dove si spiega così: *Si aggiunge a questo, che mentre* (*Concil. Trid. sess.* 14. *cap.* 8.) *soddisfacendo soffriamo per i peccati, diventiamo conformi a Gesù Cristo, il quale soddisfece per i nostri peccati, da cui abbiamo tutta la nostra sufficienza, avendo ancora di là una certissima caparra, che se patiamo con lui, saremo glorificati con lui. Accedit ad hæc, quod, dum satisfaciendo patimur pro peccatis, Christo Jesu, qui pro peccatis nostris satisfecit, ex quo omnis nostra sufficientia est, conformes efficimur, certissimam quoque inde arrham habentes, quod, si compatimur, et conglorificabimur.* Ora Gesù

Cristo colla sua Passione non solo soddisfece per i nostri peccati, ma meritò altresì a se stesso l' esaltazione nel Cielo. Dunque similmente meritiamo anche noi e il perdono delle colpe, e un aumento di gloria colle nostre soddisfazioni. E in fatti, se avete osservato, conchiude il Concilio, che se patiremo con lui, saremo glorificati con lui. Ora la gloria è riserbata non alla soddisfazione ' ma al merito dell' opera. Dunque i nostri parimenti ci sono insieme di soddisfazione, e di merito.

Anzi aggiungo di più, che viceversa anche le opere buone, e meritorie hanno sempre, o quasi sempre congiunta (*Suarez de Sacr. disp. 37. sect. 6. n. 8.*) qualche soddisfazione. Imperocchè qual è quell' opera buona, che non porti unita con se qualche ragione di penalità? Siccome ogni opera buona è per se stessa contraria alle passioni, quindi quasi naturalmente esige contrasto, e pena nel combattimento, e fatica nella vittoria. In conseguenza siccome essa è meritoria per l' intrinseca sua bontà, così diviene soddisfattoria per l' accidentale penalità, che vi si mescola nella esecuzione. Nè importa, che l' Uomo virtuoso talvolta non vi esperimenti quasi nessuna ripugnanza, perchè la diminuzion della pena originata dalla prontezza della volontà non diminuisce la soddisfazione, la quale deve assumersi dalla natura dell' atto medesimo; altrimenti i più virtuosi sarebbono i meno

atti a soddisfare, e Gesù Cristo lo sarebbe stato meno degli altri.

A me questa opinione non solo par probabile, come la chiamano alcuni, ma certissima, specialmente per l'appoggio del Sacro Concilio di Trento. Imperocchè il Concilio dopo aver detto, che si soddisfa a Dio colle opere penali, dopo averne enumerate le tre specie, cioè il digiuno, l'orazione, e la limosina, aggiunge, che questa soddisfazione si ottiene anche *colle altre opere di pietà*: per le quali ha inteso una cosa distinta dalle opere penali, e quello in somma, che suol intendersi sotto nome di opere pie, vale a dire le opere buone: *Si quis dixerit, pro peccatis quoad pœnam temporalem (Concil. Trid. Sess. 14. can. 13.) minime Deo per Christi merita satisfieri pœnis ab eo inflictis, et patienter toleratis, vel a Sacerdote injunctis, sed neque sponte susceptis, ut jejuniis, orationibus, elemosynis, vel aliis etiam Pietatis Operibus.... anathema sit.*

Piantato, e fortificato questo fondamento, mi sollevo più in alto, e dico; Tutte le opere buone de' Santi, e particolarmente le opere penali hanno avuto queste due diverse relazioni, e devono aver ottenuto questi due diversi effetti, cioè di soddisfazione, e di merito. Questa proposizione non è altro, che una immediata conseguenza di quello, che abbiam provato sin quì, e che perciò non abbisogna di particolar dimostrazione. Ora aggiungo: E' certo, che

molti Santi non hanno avuto bisogno di tutte le soddisfazioni, che han dato a Dio per la pena temporale dovuta ai loro peccati. A chi dunque, e a che effetto sono state destinate queste loro superflue soddisfazioni?

Voi vi scandalezzate di me al sentire, che molti Santi hanno soddisfatto per la pena temporale più di quello, che esigevano i loro peccati, e io mi scandalezzo di voi. Imperocchè sò benissimo, che nessuno di propria potenza può condegnamente soddisfare per la pena dovuta ai proprj peccati. Ma sò altresì, che le opere penali di un Uomo giusto senza dubbio soddisfanno condegnamente, e di tutta giustizia a Dio e per la dignità dell'operante, e per la proporzione dell'opera, e per le soddisfazioni di Cristo, da cui prendon valore, e per l'accettazione promessa da Dio medesimo. Insegna espressamente il Concilio di Trento, che *non potendo noi da noi cosa alcuna, cooperando Gesù Cristo, che ci conforta, possiamo ogni cosa, che perciò in lui soddisfacciamo facendo frutti degni di penitenza, che da lui prendon valore, da lui si offeriscono al Padre, e per lui si accettano dal Padre. Nam qui ex nobis* (*Concil. Trident. Sess. 14. cap. 8.*) *tamquam ex nobis, nihil possumus, eo cooperante, qui nos confortat, omnia possumus. Ita non habet homo, unde glorietur: sed omnis gloriatio nostra in Christo est: in quo vivimus, in quo meremur, in quo satisfacimus facientes fructus dignos pœnitentiæ; qui ex*

illo vim habent; ab illo offeruntur Patri; et per illum acceptantur a Patre. Posta questa verità da credere, v' accoppio adesso un' altra verità di fatto, ed è, che i Santi hanno veramente operato frutti degni di penitenza, e hanno praticate moltissime opere di pietà. Dunque hanno condegnamente, e di tutta giustizia pagato a Dio il debito delle loro colpe. Ma i loro frutti di penitenza, ma le loro opere di pietà sono state ordinariamente sovrabbondanti al loro debito. Dunque oltre il debito saldato con Dio, rimane ad essi una somma di soddisfazioni da poter anche donare agli altri. Di nuovo vi prego a non scandalezzarvi, che immediatamente lo provo.

Il debito di pena temporale per ogni colpa è dinanzi a Dio un debito limitato, e finito. Parimenti il valore delle penitenze, e delle opere di pietà unite ai meriti, e alle soddisfazioni di Gesù Cristo è anch' esso dinanzi a Dio di un tal prezzo determinato. Questa è una verità incontrastabile, si perchè la pena temporale è solo temporale, dunque solo di una tal data quantità: si perchè il peso dei meriti, e delle soddisfazioni di Gesù Cristo basta ad elevare il valore delle nostre opere soddisfattorie a qualunque misura necessaria per pagare a Dio i nostri debiti. Ma da questo che ne viene in conseguenza? Ne viene, che per ogni colpa v' è dinanzi a Dio una pena temporale tassata per esempio come due, come sei, come dieci; e così pure ogni penitenza, e

ogni opera di pietà ha dinanzi a lui il suo valore determinato per esempio come due, come sei, come dieci. Dunque, se io ho nel foro interno un debito di pena come due, e fo una penitenza del valore di sei, è manifestissimo, che oltre l'aver pagato il mio debito di due mi resta un valore di quattro, per cui sono in qualche modo creditore al Tribunale di Dio. Ora dico io: è certo per l'una parte, che le colpe de' Santi sono state ordinariamente piccolissime; dunque anche il loro debito dev' essere stato piccolissimo, e sarà stato per esempio un debito come dieci. E' certo per l'altra parte, che le penitenze, e le opere buone dei Santi sono state ordinariamente moltissime di numero, e gravissime di peso; dunque anche il prezzo pagato per le loro piccolissime colpe è stato a proporzione grandissimo; e sarà stato per esempio un prezzo di cinquanta, di cento, di mille. Dunque (ecco l'ultima conseguenza) dunque ai Santi, oltre l'aver pagato il proprio debito come dieci, è rimasto eziandio quasi a loro credito tutto il di più, sino ad arrivare ai cinquanta, ai cento, ai mille. Oramai questa Dottrina è diventata così evidente, e popolare, che ci vuole della soda ostinazione per volervi ancor muovere un qualche dubbio.

Tutto questo si verifica molto più parlando delle soddisfazioni della gran Madre di Dio, cioè di Maria Santissima. E' certo, anzi è di fede (*Concil. Trid. sess. 6. can.*

23.), che questa privilegiatissima Vergine non solo non ha mai commesso verun peccato grave; ma nè pur menomo peccato veniale. Dunque Essa realmente non ha contratto nessun debito di pena temporale con Dio. Dall' altra parte è pur certissimo, che Maria oltre le opere innumerabili di pietà è stata martire di dolore, e di afflizione. Dunque e per le opere meritorie, e per le opere penali ha accumulato un gran tesoro di soddisfazioni, con cui pagare dei debiti alla Divina Giustizia. Di queste soddisfazioni Ella non avea necessità. A chi dunque sono restate? Saranno forse rimaste inutili?

Nò; perchè, se c' è questo cumulo, come alle prove, che abbiam recate, diventa innegabile, v' è anche a chi appartiene, e v' è chi ha diritto di dispensarle; e questo è il Papa, e la Chiesa. La ragione è quasi la medesima con quella, che abbiam portato a proposito delle soddisfazioni di Gesù Cristo. La Chiesa è un corpo; i Cristiani sono le sue membra; Gesù Cristo ne è il Capo, e il Papa ne fa in terra le sue veci; quello, che è del corpo, è delle membra, e quello, che è delle membra, è del corpo. Vi sono delle soddisfazioni superflue dei Santi, cioè delle membra? Dunque queste restano al corpo, cioè alla Chiesa. Di nuovo: quello, che è del corpo, tocca a disporne al Capo, e al corpo medesimo. Dunque le soddisfazioni superflue de' Santi sono alla disposizione del Capo visibile, che è il Papa, e del corpo medesimo, che è la Chie-

sa . Tutto questo è concatenato , e tutto è appoggiato a delle proposizioni già provate, o accennate , e incontrastabili presso un Cristiano .

La Chiesa è un corpo , i Cristiani sono le sue membra . Lo insegna espressamente S. Paolo : *Sicut enim corpus* (1. *Corinth.* 12. 12.) *unum est , et membra habet multa , omnia autem membra corporis cum sint multa , unum tamen corpus sunt : ita et Christus . . . Vos autem* (*Ibid. v.* 27.) *estis corpus Christi , et membra de membro* . E altrove : *Sicut enim in uno corpore multa membra habemus* (*ad Rom.* 12. 4. *et* 5.) *omnia autem membra non eundem actum habent : ita multi unum corpus sumus in Christo , singuli autem alter alterius membra* .

Gesù Cristo ne è il Capo , e il Papa ne fa in terra le sue veci . Per la prima parte la conferma lo stesso Apostolo , *Et ipse est caput corporis* (*ad Coloss.* 1. 18.) *Ecclesiæ* . Per la seconda la troviamo definita in termini dall' Ecumenico Concilio Fiorentino : *Definimus . . . ipsum Pontificem Romanum Successorem esse Beati Petri Principis Apostolorum , et verum Christi Vicarium , totiusque Ecclesiæ CAPUT* .

Quello , che è del corpo , è delle membra; e quello , che è delle membra , è del corpo . Da per tutto troviamo l' appoggio dell' autorità dell' Apostolo : *Si quid patitur unum membrum , compatiuntur omnia membra : sive* (1. *ad Corint.* 12.26.) *gloriatur unum membrum , congaudent omnia membra* . E

poi l' articolo della *Comunion de' Santi* che cosa altro propone a credere, se non se la partecipazione, che hanno tutti i Fedeli nei beni della Chiesa medesima?

Le applicazioni, e le conseguenze, che poi seguono, sono troppo naturali, e legittime; e se voi dubitaste ancora della podestà del Capo visibile sul corpo, cioè del Papa su la Chiesa, leggete il rimanente della definizione del Fiorentino Concilio, il quale decide di più: *Ipsi in Beato Petro pascendi, regendi, et gubernandi Universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam Potestatem traditam esse*. Già il latino lo capite, onde non occorre, che ve lo spieghi. Ma quello, che dovete in oltre capire, si è, che un Capo, che ha la piena podestà di pascere, di reggere, e di governare un corpo, ha in conseguenza la podestà di disporre dei beni superflui delle membra unite al corpo medesimo. Il Papa è il Capo della Chiesa, ed ha su la Chiesa la piena podestà di pascerla, di reggerla, e di governarla. Dunque in conseguenza ha la podestà di disporre delle soddisfazioni superflue dei Santi, che sono membri di questa Chiesa. Vorrei trovare pur volentieri qualche conseguenza, che per un Cattolico dovesse essere più chiara di questa.

Ma sento, che mi interrogate con qualche dispetto. A che servono queste soddisfazioni de' Santi? Forse non bastano quelle di Gesù Cristo? Aspettate, che ancor io voglio farvi una simile interrogazione. A che

serve tutto il Sangue sparso da Gesù Cristo per la salute degli Uomini? Forse non bastava a questo effetto anche una sola stilla di quel Sangue prezioso? Sì bastava; ma se egli per sua liberalità ha voluto sovrabbondare nella nostra Redenzione, chi v'è che possa riprenderlo della sua generosità? Bastano dunque, e più che bastano le soddisfazioni di Cristo per pagare i nostri debiti di pena temporale con Dio. Ma se nel tesoro della Chiesa vi sono anche le soddisfazioni de' Santi, c'è nessuna inconvenienza, che la Chiesa offerisca anche queste a Dio in pagamento de' nostri debiti?

La Dottrina Cattolica dunque si è, che il tesoro della (*Suarez. de Pœnit. disp. 51. Sect. 3. concl. 3. num. 14.*) Chiesa, come composto delle soddisfazioni de' Santi, non è semplicemente necessario per la concessione delle Indulgenze, e per il loro pieno effetto; che bastano a questo fine le soddisfazioni di Cristo; ma posto che nel tesoro si trovino anche le soddisfazioni de' Santi, in virtù di queste ancora si fa la concessione delle Indulgenze, e la remission della pena, affinchè non restino inutili. Imperocchè ciò non solo è onorevolissimo ai Santi medesimi, ma di somma gloria altresì per Gesù Cristo, da cui le soddisfazioni dei Santi prendono il loro valore.

Oh venite adesso a farmi delle obbjezioni quanto volete. A buon conto, voi dite, io non ho ancora capita quella dottrina del doppio valore, che hanno tutte (*Trat. cit.*

num. 88.) le buone azioni fatte in grazia. Queste sono tutte belle invenzioni dell'Araba Filosofia. In qual Padre, o in qual Concilio si leggono queste sottigliezze? Possibile, che non l'abbiate ancor capita! Mi vorreste provocare alla colera: lo vedo, ma ho fissato di starmi saldo nel mio proponimento. Pazienza, se non l'avete capita. Venite quà, che mi spiegherò con una parità anche più intelligibile, e popolare. Volete dunque vedere, come un Santo abbia potuto con un'opera sola nello stesso tempo e meritar per se, e soddisfar per gli altri? Sentite:

Vi sia un Principe, che in occasion di guerra, o in qualunque altra circostanza abbia contratto debiti per il suo Stato con una Nazione straniera. Supponete, ch'egli non abbia nel suo erario, come farne una piena, e compita soddisfazione. Che fa egli pertanto? Propone in pubblico uno scritto, con cui invita tutti i suoi Sudditi facoltosi a portare nel suo tesoro qualche somma di denaro a proporzione delle loro forze per pagare i debiti suoi, e dello Stato. Quel Suddito, che ve lo porta non fa che un atto solo, cioè di mettere nell'erario del Principe il suo denaro. E pur è chiaro, che con questo solo atto e contribuisce a pagare i debiti del Principe, e nel medesimo tempo si merita la sua grazia e la sua protezione. Questo non è chiaro? Inoltre quanto più vi porta un Suddito, tanto più contribuisce per pagare i debiti del Principe, e tanto

più si acquista la sua grazia . E questo non è chiaro ? Un altro passo . Con quanta maggior prontezza di volontà il Suddito porta all' erario il suo denaro , tanto più si concilia il favore , e la gratitudine del Principe. Nè la corrispondenza del Principe al Suddito scema il valore del suo pagamento ; ma bensì il maggiore sborzo del Suddito provoca maggiormente la benevolenza del suo Signore . E questo non è chiarissimo ?

Ma mi pare , che debba anche esser chiarissima l' applicazione . Ho da farvi anche questa ? Gran sofferenza , che fa di mestieri con voi ! Il Principe è Gesù Cristo , che spontaneamente ha contratto debiti per i nostri peccati colla Divina Giustizia . Egli potrebbe pagarli tutti del suo ; ma desidera , che per il precetto della carità anche i Giusti , anche i Santi contribuiscano all'erario della Chiesa qualche opera penale , a fine di soddisfare a questi debiti : *Alter alterius onera* (*Galat. 6. 2.*) *portate , et sic adimplebitis legem vestram* . Quel Giusto , quel Santo , che ha delle penitenze di più del suo bisogno le mette nel tesoro della Chiesa ; fa un atto solo , ma con quel sol atto e contribuisce al pagamento dei debiti colla Divina Giustizia , e si merita insieme la grazia di Gesù Cristo per l' opera caritatevole , buona, e conforme alle insinuazioni del suo Signore . Questo non è chiaro ? Inoltre quante più penitenze egli fa superflue al suo bisogno , tanto più può contribuire al pagamento , e tanto più insieme

guadagna per crescer di posto nella Corte del suo Signore per la maggior condiscendenza alle sue insinuazioni. E questo non è chiaro? Finalmente con quanta maggior prontezza di volontà il Giusto, e il Santo reca all' erario della Chiesa le sue soddisfazioni, tanto più egli si concilia la benevolenza del suo Signore, e la di lui gratitudine per la sua stessa pronta volontà. Nè la maggior benevolenza di Gesù Cristo verso di lui, nè la maggior altezza di posto, che perciò gli prepara nel suo Regno, diminuisce punto il prezzo delle sue penali soddisfazioni; ma bensì il maggior prezzo delle sue penitenze soddisfa insieme di più per i debiti della Chiesa, ed ottiene insieme a lui più gloria dinanzi a Gesù Cristo. Oh sentite: se non l' avete capita ancora, vuol dire, che o non sapete, o non volete capirla.

Ma io non capisco, dite voi, non vi è rimedio. Bene; sentiamo dunque la vostra dottrina. Sì, ripigliate voi, parlerò, (*Ivi num.* 88.), e parlerò *con più naturalezza. Un'opera buona fatta in grazia da chi aveva peccato saddisfa a Dio per la colpa, e perciò merita il Cielo: un'opera buona fatta da chi non aveva peccato non soddisfa a Dio per il peccato, ma serve di merito per accrescere un nuovo grado di gloria su in Cielo. Non è dunque vero, che ogni opera buona rinchiuda il valore di soddisfazione: soddisfazione è un termine relativo, che suppone un debito; ma quì non è luogo per*

discutere tal cosa : basta l' averla accennata. Non si può negare, che quando voi date dottrina, parlate *naturalmente*, ma naturalmente male.

Un' opera buona fatta in grazia da chi aveva peccato, soddisfa a Dio per la colpa, e perciò merita il Cielo. Nò: la dottrina Cristiana non insegna così. L' opera buona fatta in grazia suppone la colpa già cancellata, perchè grazia, e colpa non possono stare insieme. Dunque l' opera buona fatta in grazia, non soddisfà a Dio per la colpa, ma soddisfa per la pena temporale rimasta in debito dopo cancellata la colpa. Nè pur è vero, che l' opera buona *meriti perciò il Cielo*, cioè per aver soddisfatto a Dio per la colpa. L' Uomo, che ha fatto in grazia l' opera buona, avea già diritto al Cielo in virtù dello stato di grazia, in cui trovavasi; onde non merita con essa il Cielo, ma l' accrescimento di gloria in Cielo. E poi non acquista nè pur questo accrescimento precisamente per la soddisfazione in se, ma per la radice della carità, da cui proviene quell' opera buona, e per la prontezza della volontà, con cui l' accompagna. La penalità, che trovasi nell' opera buona, ha di sua natura il valore di soddisfare, ma non di meritare; e per questo noi diciamo, che la soddisfazione è un effetto dell' opera buona, e il merito ne è un altro, perchè nell' opera buona distinguiamo due principj, cioè la carità, e la penalità, che producono questi due diversi effetti. Là dove

voi fate la soddisfazione l' effetto immediato dell' opera buona, e il merito l' effetto della soddisfazione medesima, o sia l' effetto dell' effetto; con qual confusione di principj, e d' idee, non saprei nè pur spiegarvelo; tanto è caliginosa, e straordinaria.

Un' opera buona fatta da chi non avea peccato non soddisfa a Dio per il peccato, ma serve di merito per accrescere un nuovo grado di gloria in Cielo. Per il peccato proprio, lo concedo. Ma ditemi non soddisfa almeno per i peccati altrui? Oh nò sicuramente, dite voi. Mi dispiace dunque, che S. Paolo non abbia potuto imparare da voi il Catechismo; perchè avrebbe risparmiato tante penitenze, con cui si affliggeva per gli altri, e secondo voi le ha fatte inutilmente. E il peggio è, che questo buon Apostolo per il desiderio, e per la speranza di soddisfar per gli altri si consolava, e gioiva oltremodo. Guardate, che danno per non sapere il vostro Catechismo! *Ora io godo*, dice S. Paolo scrivendo ai Colossensi, *ora io godo nei patimenti per voi; e nella mia carne compio ciò, che manca ai patimenti di Cristo per il di lui Corpo, che è la Chiesa. Qui nunc gaudeo in passionibus (ad Coloss. 1. 24.) pro vobis; et adimpleo ea, quæ desunt passionum Christi, in carne mea, pro corpore ejus, quod est Ecclesia.* Godo per voi? Male, o Santo Apostolo, perchè i vostri patimenti non giovano ai Colossensi. Dovete dire soltanto: *godo per me*; perchè voi solo siete quello,

che ne cavate un qualche frutto, col meritarvi un nuovo grado di gloria in Cielo. E per qual cosa unite (*Crysost. in ep. ad Coloss. cap. 1. homil. 4.*) i vostri patimenti a quelli di Cristo? *Per il di lui corpo, cioè per la Chiesa*. Piano piano, Santo Apostolo, andiamo troppo innanzi. *Questa* (*Tratt. cit. num. 88. nella Nota pag. 110.*) *sarebbe bestemmia. Qual paragone in fatti più temerario! Cristo venuto a bella posta per essere il Redentore, in cui pose il Divin Padre, secondo la frase delle Scritture* iniquitates omnium nostrum, *e di cui è scritto* peccata nostra ipse portavit, *avea bene un debito rigoroso di soddisfazione, dopo che avea accettato il grave peso delle nostre colpe, e si era esibito di soddisfare per esse . . . . Ma riguardo agli Uomini vorrei pur sapere come, e quando, e da chi siano stati addossati loro gli altrui peccati, o se pure eglino stessi possano realmente, e con validità addossarseli, contraendo un obbligo rigoroso di soddisfare per essi. Sarei pur curioso di ammirare questi nuovi redentori, che abbiano un giusto titolo di partecipare questa gloria una volta riservata a Gesù Cristo*. Se voi stamperete una qualche Bibbia in volgare per riformare la latina, voglio senz' altro, che al primo capo dell' epistola ai Colossensi ci sottoponiate questa nota, e che emendiate lo scandalo di una bestemmia, che a vostro giudizio è stata proferita da S. Paolo. Ma crediatemi, che questo Santo Apostolo è degno di

scusa. Anche al suo tempo avea invase le scuole l'Araba Filosofia; i Dottori della Chiesa hanno voluto imitarlo, e seguire le sue pedate; eccoli diventati tutti Arabi; S. Giovanni Grisostomo, San Tommaso, S. Bonaventura, e poi tutti, perchè non ne troverete nessuno di contrario parere.

E non vi arrossite ancora dello sproposito scandaloso, in cui siete caduto con tanta naturalezza? Pare a voi di poter mettere la lingua in Cielo, e di voler tacitamente riprendere un Apostolo ispirato dallo Spirito Santo? Ma io non sapeva, che San Paolo fosse di sentimento contrario. Ma tacete dunque in nome del Signore, studiate, consultate, e allora poi con molta umiltà aprite le labbra dogmatiche. *Soddisfazione è un termine relativo, che suppone un debito*: concedo; un debito o proprio, o altrui. Se San Paolo non avea più quasi nessun debito proprio, poteva dunque soddisfare per i debiti altrui. *Ma da chi gli erano stati addossati gli altrui peccati*? Dallo spirito di carità, conforme alla legge di Gesù Cristo, per cui insegnava egli medesimo: *Alter* (*Galat.* 6. 2.) *alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi. Dunque S. Paolo sarà stato un nuovo redentore*? Non un nuovo redentore, perchè Gesù Cristo avea patito abbastanza per tutti, e San Paolo benchè Santo non avrebbe potuto da se solo soddisfare condegnamente alla Divina Giustizia per i peccati del mondo. Ma un cooperatore, ma un ministro di Gesù Cri-

sto : *Cujus factus sum* (*ad Coloss.* 1. 23.) *ego Paulus minister* : per il qual carico egli vuole , che le sue afflizioni sieno di Gesù Cristo , (*Chrysost. in ep. ad Coloss. cap.* 1. *hom.* 4.) ed appropriarle a lui , e quindi al suo corpo , che è la Chiesa ; come , dice il Grisostomo , quando un esercito si trova in battaglia , e un primario Generale lo regola , lo difende , ed espone la propria vita per esso , ma se poi egli si parte , sottentra un suo Capitano , che fa le di lui veci , e riceve in se gli altri colpi , che sopravvengono dai nemici , sinchè si dia termine alla battaglia ; così Gesù Cristo , come primario Capitano , ha esposta la propria vita , ha versato tutto il suo Sangue per le sue milizie , che formano la sua Chiesa . Ma nel partir egli , sono sottentrati altri suoi Ministri , i quali in sua vece sostengono le ferite , che vengono dall'esercito nemico ; soffrono quei patimenti , ch' egli non avea sofferti ; gli uniscono a quelli del lor Capitano ; e mancando gli uni , sottentrano gli altri per la difesa del suo esercito sino alla consumazione de' secoli . Osservate , come gli Arabi spiegano esattamente , e naturalmente ogni punto più astruso , e sublime . E voi trattandosi della quistione più importante , da cui dipende la dottrina del tesoro , e delle Indulgenze , vi contentate *di averla accennata* ? Dove siam noi ?

Non aggiungo qui nulla circa la Indulgenza Plenaria . Essa non è che un corollario dell' autorità già stabilita nella Chiesa .

Se il Papa, e la Chiesa hanno autorità di rimetter parte della pena temporale nel foro interno, l' hanno anche per rimetterla totalmente, quando usino sobriamente, e prudentemente delle loro facoltà. Gesù Cristo non l'ha ristretta: egli ha detto precisamente; *Quæcumque solveritis super Terram, erunt soluta et in Cælis*. Il tesoro delle soddisfazioni di Cristo, con cui si fa il dovuto pagamento alla Divina Giustizia, è immenso. Non può dunque esaurirsi per il pagamento di qualunque amplissimo debito. Assolutamente bisogna acciecarsi per entrare in qualche dubbio su questo punto.

Io credo di aver già distrutte le vostre principali obbjezioni su la dottrina della remissione della pena temporale nel foro interno, e circa il tesoro delle Indulgenze. Altre opposizioni di fatto, e di autorità, che voi spargete per tutta la storia del vostro libro, avrò il contento di dileguarle nella seconda Parte, che succede in appresso, e a cui ho riserbata la discussione storica di questo punto. Chiudo adunque questa prima Parte dogmatica con pregarvi a riflettere diligentemente su la proprietà, su la coerenza, e sull' ordine della Filosofia degli Arabi. Dopo di che non dico, che assolutamente parlando la vostra dottrina sopra il valore delle Indulgenze, e sul tesoro sia Eretica, perchè non la trovo finora espressamente condannata dalla Chiesa. Ma dico bene, che la vostra dottrina è contraria alla schietta interpretazion del Vangelo,

a tutti i principj Teologici, e al buon discernimento di un Filosofo. Questo l' ho già provato. Aggiungo adesso prima di passare alla seconda Parte, che quantunque questa sia per essere una Parte Istorica, tuttavia sul fine ne raccoglieremo un grandissimo lume, e vantaggio per la Parte Dogmatica, a cui adesso mettiamo il termine. Così quello, che segue, servirà di schiarimento, e d'appoggio a ciò, che precede; e spero finalmente, che avrò edificato un forte inespugnabile a favore delle Indulgenze, e a conforto dei sani, e divoti Cattolici.

VALORE
DELLE
INDULGENZE.

Seconda Parte Storica.

Il Papa, e la Chiesa hanno facoltà di rimettere colle Indulgenze la pena temporale nel foro interno; e questa facoltà l' han sempre goduta, perchè a loro concessa da Gesù Cristo medesimo. A questo effetto il Papa, e la Chiesa hanno sempre avuta l'autorità di applicare il tesoro delle soddisfazioni di Gesù Cristo, e dei Santi. Queste

sono due proposizioni di diritto, che abbiamo lungamente provate nella prima Parte. Ma si domanda adesso: il Papa, e la Chiesa hanno poi anche sempre usato di queste loro facoltà? Ecco due proposizioni di fatto, che dobbiamo discutere in questa Parte Istorica. Ricordiamoci sempre per altro, che siam Filosofi.

Il dire: *il Papa, e la Chiesa ebbero questa facoltà da Gesù Cristo; dunque sempre ne usarono*; è un modo di parlare incoerente. *Il dire il Papa, e la Chiesa non sempre usarono di questa autorità: dunque non l'ebbero da Gesù Cristo*; è un altro modo di parlare egualmente irragionevole. Può stare il diritto senza l'esercizio; dunque non è fondata sul vero nessuna di queste due proposizioni. La prima è di quelli, che sono Cattolici ma non Filosofi; la seconda è di quelli, che non sono nè Filosofi, nè Cattolici.

Che cosa pensa adunque il Cattolico, che è insieme Filosofo? Ecco che cosa pensa: Sono certo, che il Papa, e la Chiesa godono le facoltà indicate per le Indulgenze, come osservo nella prima Parte. Ma di queste facoltà ne hanno sempre usato? Non lo so: potevano usarne, e non usarne senza pregiudizio della loro autorità; e ne avranno usato, e non usato, prudentemente secondo il bisogno, e le circostanze. Questa è quistione di fatto. Vogliamo dunque investigare il fatto? andiamo alla Storia. Ecco il fonte delle nostre ricerche, e

delle nostre scoperte. Io intanto vivo tranquillo, perchè o trovi continuo l' esercizio di questa autorità, o non lo trovi, sempre rimane inconcussa la mia prima Parte, cioè che questa autorità v' è sempre stata nella Chiesa.

Cominciamo pur dunque a scorrere sin dai primi secoli la Storia; andiamo esaminando tutti i monumenti; ma facciamolo sempre senza prevenzione, e dietro il saggio istinto della verità. Io non avvanzerò mai per certa una proposizione di fatto, che mi possa essere contrastata dai Cattolici medesimi, specialmente se questi sieno Dottori di molto credito fra i Teologi. Ho sempre in vista, che l' Avversario mi direbbe: io me la tengo con Suarez, e Suarez è del mio sentimento. A questo suo detto, che cosa potrei rispondere? come potrei convincerlo? Sarebbero certamente inconcludenti contro l' Avversario tutte le mie conseguenze, che fossero fondate sopra un fatto non ammesso da uno de' più accreditati Dottori.

Queste premesse erano necessarie, parte per mostrare la nostra sincerità, parte per prevenire lo scandalo delle menti più semplici. Entriamo adesso nella Storia delle Indulgenze. I nostri Avversarj (*Trattat. cit. in più luoghi*) in detta Storia tengono questo metodo. Mostrano, che vi furono anticamente certe penitenze canoniche istituite dai Padri soltanto per una pubblica soddisfazione al Tribunale Ecclesiastico. Queste penitenze, dicono essi, non cassavano

la pena temporale dovuta a Dio ; e quando la Chiesa rimetteva alquanto di queste penitenze , diminuiva il debito civile , ed esterno del Penitente , ma non il debito spirituale , ed interno . Leggete il Trattato , che abbiam preso ad esaminare , e troverete , che sino al paragrafo terzo è tutto diretto a convalidare questa asserzione . Provato poi questo fatto istorico , si accaniscono a provarne un altro ; ed è , che le Indulgenze moderne sono state sostituite alle penitenze canoniche antiche ; ovvero per parlare più propriamente , che le Indulgenze sono una semplice remissione delle antiche canoniche penitenze . Con questi due fatti in mano formano un argomento , che se non è dell' ultima evidenza matematica , a loro giudizio poco vi manca . Ma se fosser di quelli Arabi , ch' essi vilipendono , ci metterebbero in gran costernazione in questi termini : Le Indulgenze moderne sono una condonazione dell' antica penitenza canonica . Ma le penitenze canoniche antiche non rimettevano la pena nel foro interno . Dunque nè pure le Indulgenze rimettono la pena nel foro interno . Lode a Dio , ch' essi ignorano questa precisione dialettica ; per altro guadagnerebbero assai più gente al loro partito .

Ma quello , ch' essi non fanno , il fo io medesimo ; tanto è il coraggio di chi ha in mano la verità . E bene dunque , che cosa risponderemo a questo argomento ? Negheremo forse la maggiore ? No : veramente

voi vedrete in fine, che quella proposizione è troppo universale, e che le Indulgenze non sempre sono una condonazione dell'antica penitenza canonica: ma non ne facciamo nessun caso: concediamola. Si avvanza allora l'Avversario, e soggiunge: *Ma le penitenze canoniche antiche non rimettevano la pena nel foro interno.* Ecco il fatto storico degno della più attenta, e più esatta discussione; perchè da esso dipende la soluzione di questo punto. Vi sono su questo fatto due contrarie opinioni, l'una e l'altra a mio giudizio mal fondate, e certamente improbabili. Alcuni dicono assolutamente *non rimettevano*, altri dicono assolutamente: *rimettevano*. Non approvo questo assoluto parlare nè per l'una parte, nè per l'altra.

Io per contrario distinguo così: V'erano due sorte di penitenze canoniche, altre pubbliche, e solenni per i delitti pubblici; altre private, e Sacramentali per i delitti occulti. Colle prime si scontava la pena del foro interno *ex opere operantis*; colle seconde si scontava non solo *ex opere operantis*, ma eziandio *ex opere operato*. Con nessuna per altro delle due si può provare, che si scontasse la pena del foro interno, come si fa al presente colle Indulgenze, cioè per una liberale remissione di detta pena accordata per autorità del Papa, e della Chiesa, col pagamento alla Divina Giustizia delle soddisfazioni di Cristo, e dei Santi. Io dovrò provare tutti questi fatti colla

Storia alla mano, giacchè non basta asserirli per pretendere di averli provati.

Rischiarati questi fatti, io scenderò all' epoca delle moderne Indulgenze; mostrerò, che essendo state sostituite alle penitenze canoniche, doveano produrre gli stessi effetti, benchè d' altra maniera; altrimenti sarebbero inutili, e perniciose; mostrerò, che i Papi, i Concilj, i Teologi hanno sempre inteso, che colle Indulgenze si rimettesse la pena temporale anche nel foro interno, per i meriti di Cristo, e dei Santi; e concluderò provando, che questa autorità di Papi, di Concilj, di Teologi per tanti secoli forma una decisione quasi Dogmatica su questo punto. Io vi ho disegnato il piano di questa parte Storica, affinchè non abbiate più ad applicare ad altro, che all' esame delle mie prove.

Così potrò in fine formare anch' io il mio argomento in questi termini: Le Penitenze canoniche sacramentali rimettevano la pena temporale del foro interno dovuta a Dio. Ma le Indulgenze furono sostituite alle penitenze canoniche sacramentali. Dunque le Indulgenze rimettono la pena temporale del foro interno dovuta a Dio. Voi vedrete i nostri Avversarj cedere spontaneamente, e venir tutti necessariamente al nostro partito; perchè la maggiore è un verità insegnata dal Concilio di Trento; la minore è un fatto asserito, o supposto da loro medesimi; e la conseguenza è in termini compresa in quelle due premesse. Ma veniamo senza

maggior indugio alla dimostrazione de' nostri fatti storici.

Eranvi dunque anticamente nella Chiesa due sorte di penitenze canoniche. Altre erano penitenze pubbliche, altre erano penitenze private. Le penitenze pubbliche s'imponevano dalla Chiesa per peccati gravissimi, e singolarmente per questi tre, cioè per l'idolatria, per l'omicidio, per l'adulterio, e per le loro specie pubbliche, e manifeste. A questi peccati però ne furono in seguito aggiunti alcuni altri, ma variamente secondo i diversi tempi, e le diverse Chiese. Io trovo specialmente notato il peccato della rapina, e della fornicazione.

I Novatori hanno sempre cercato di oscurar questo punto di storia; hanno preteso, che ogni sorta di peccati, gravissimi e gravi, pubblici e occulti, esterni ed interni, fossero soggetti alla pubblica penitenza per escludere di questo modo la confessione auricolare, e rendere insopportabile ai Peccatori la penitenza. Ma la proposizione nei termini da me enunciati è così certa, e dimostrata, che non ne può dubitare, se non chi è determinato a negare le più chiare verità.

Imperocchè donde abbiamo a dedurre, che tutti i peccati indistintamente fossero soggetti alla pubblica penitenza? Dagli Storici antichi, dai Padri, che ne hanno parlato, dai Concilj, che l'hanno prescritta. Ma nè gli Storici, nè i Padri, nè i Concilj assegnano la pubblica penitenza a tutti in-

distintamente i peccati; l' assegnano solamente a quei tre, di cui abbiamo parlato, e ad alcuni altri gravissimi misfatti. Dunque non vi è nessuna autorità, che corrobori le maligne pretese dei Novatori.

Certamente Tertulliano, S.Cipriano, ed Origene, che fiorirono nel terzo secolo, non individuano altro, che quei tre peccati, e le loro specie manifeste. Leggete attentamente i quindici Canoni di S. Pietro Alessandrino nel suo Sermone sopra la penitenza, troverete, che tutti riguardano quelli infelici, che erano caduti nell' idolatria in tempo di persecuzione. Osservate i dodici Canoni di S. Gregorio Taumaturgo: essi versano sopra quelli, che nella schiavitù aveano mangiato dei cibi apposti agl'Idoli, o che nella incursione dei Barbari si erano dati alla rapina su le sostanze de' loro Fratelli. Scorrete in fine tutti gli ottantacinque Canoni delle lettere di S. Basilio ad Amfilochio, vi troverete voi segnati altro, che quei tre peccati già mentovati, ed alcuni altri gravissimi delitti?

E' facile convincersi di questo stesso anche nei Concilj. Gli ottantun Canoni del Concilio Eliberitano, i ventisette dell' Ancirano, i quattordici del Neocessariense, tutti Concilj celebrati sul principio del quarto secolo, certamente non parlano d'altro, che di quei tre peccati. E il Concilio Toletano primo celebrato l'anno 442. al Canone secondo dice espressamente: *Noi chiamiamo Penitente colui, il quale dopo il Batte-*

simo, o per l' omicidio, o per diversi delitti, e gravissimi peccati facendo pubblica penitenza nel cilicio, è poi riconciliato al Divino Altare.

Anzi v' è anche di più. Non solamente i Padri, e i Concilj non parlano indistintamente di tutti i peccati, ma espressamente dividono quelli, che erano soggetti alla pubblica penitenza, e quelli, che non lo erano. San Basilio al Canone decimoquarto dice, che gli Usuraj possono essere ammessi al Sacerdozio senza far menzione alcuna della pubblica penitenza. *Colui (Basil. ad Amphil. can. 14.) che riceve le usure, se vorrà distribuir nei poveri l' ingiusto guadagno, e da indi in poi liberarsi dal morbo dell' avarizia, deve ammettersi al Sacerdozio.* In altro Canone dice, che non devono condannarsi alla pubblica penitenza le donne adultere, e ne assegna la ragione: *I nostri Maggiori (Basil. ad Amphiloc. can. 34.) hanno proibito di pubblicare le donne macchiate d' adulterio, e che confessano il loro delitto per ispirito di religione, o che in qualunque modo ne sono convinte, affinchè non diveniamo loro cagion di morte; ma comandarono loro di star lontane dalla Comunione, finchè si compia il tempo della penitenza.*

San Gregorio Nisseno osservava, che i Canoni non aveano decretata nessuna pena contro gli avari: *L' altra (Gregor. Nissen. epist. ad Letoj. can. 6.) specie di idolatria (imperocchè il divino Apostolo con*

tal nome chiama l' avarizia) *non sò come si è tasciata dai Padri senza alcuna pena medicinale* . San Leone espressamente distingue alcuni peccati , che doveano espiarsi colla penitenza privata , da quelli , che abbisognavano della penitenza pubblica : *Coloro, i quali* (*S. Leon. ep.* 92.*cap.*1.*edit. Venet.* 1741.) *hanno usato del solo convito de' Gentili , e delle carni immolatizie , possono mondarsi coi digiuni , e colla imposizion delle mani ; sicchè astenendosi di poi dalle offerte idolatriche possano partecipare ai Sacramenti di Cristo . Che se poi o adorarono gl' Idoli , o si contaminarono cogli omicidj , e colle fornicazioni , non bisogna ammetterli alla comunione , se non per mezzo della pubblica penitenza* .

Sant' Agostino si lamentava con Aurelio Vescovo , che (*Aug. ep.* 22.) l' intemperanze , e l' ubbriachezze commesse sopra i sepolcri de' Martiri non fossero castigate con pubbliche pene , come gli adulterj , e le fornicazioni . Lo stesso Dottore distingueva tra l' adulterio pubblico , e occulto degli Uomini , volendo che il primo fosse soggetto alla pubblica penitenza , e il secondo alla privata : *Si astengano dalla* (*Aug. serm.* 195.) *comunione quelli , che sanno , che io ho notizia dei loro peccati , affinchè non sieno allontanati dai cancelli . Quelli poi , che mi sono ignoti , io gli riconvengo dinanzi a Dio . Facciano anch' essi penitenza , e da lì innanzi si astengano dalle immonde fornicazioni* .

Più espressamente S. Paciano : *Nessuno* (*in Paræn. ad pœnitent. Bibl. PP. tom.4.*) *creda, che io condanni a una indiscreta legge di penitenza tutto il genere degli Uomini per gl' innumerabili delitti, dalle cui frodi niuno và esente*. Indi espone i tre peccati della idolatria, dell' omicidio, e dell' adulterio da espiarsi colla pubblica penitenza, degli altri soggiunge : *gli altri poi convien sanarli con buone opere a loro contrarie*.

Così pure il Concilio Laodiceno al Canone settimo riceve gli Eretici senza penitenza colla sola promessa della Fede, e colla unzione del Crisma ; il Sinodo Niceno al Canone ottavo ammette i Novaziani colla sola imposizione delle mani, e accorda loro il mantenersi nel grado, che aveano prima di cader nell' eresìa.

Provato questo punto, potrei coll' istessa facilità mostrare, che dalla pubblica penitenza restavano esclusi non solo i delitti men gravi, ma anche i gravissimi, purchè fossero occulti. Ma ciò non è punto necessario al mio intento, e voi potete assicurarvene in alcuni Autori (*Tournelly de Sacr. Pœnit. qu.* 8. *art.* 3. *concl.* 2., *Antoin. de Sacr. Pœnit. cap.* 4. *artic.* 7. *par.* 8., *Biner Part.* 4. *Concil. Sæc.* 3. *cap.* 3. *artic.* 4. *part.* 3.) esatti, e più sinceri ad esclusione di altri meno critici, e meno imparziali.

Quello, che noi dobbiam cercare adesso, si è, se la pubblica canonica penitenza rimettesse la pena temporale anche nel foro interno ; se la Chiesa concedesse sin d' al-

lora nessuna indulgenza da questa sorte di pena; e se l'Indulgenza accordata dalla Chiesa in terra ottenesse anche l'Indulgenze da Dio in Cielo. Decisi questi tre punti, avremo già fatto un gran passo per la risoluzione della nostra principal quistione.

Dico adunque intorno al primo punto, che colla pubblica penitenza si rimetteva o tutta, o in parte la pena temporale anche nel foro interno, ma non si rimetteva direttamente dalla Chiesa in virtù delle Chiavi; non perchè la Chiesa non potesse farlo anche allora, ma perchè la Chiesa allora non intendeva di farlo. Badate bene a tutte le espressioni, perchè tutte son necessarie per l'esattezza della mia proposizione.

Si rimetteva dunque colla pubblica penitenza la pena temporale anche nel foro interno? Sì certamente: e il credere il contrario mi pare un errore già condannato dalla Chiesa. Ma come si rimetteva? In virtù dell'opera penale del Penitente, prescindendo dall'uso delle Chiavi o nel sacramento, o fuori del sacramento; in somma, direbbero i Teologi *ex opere operantis*.

Imperocchè convengo benissimo col Suarez, che la pubblica solenne penitenza, di cui principalmente quì parlo, non era probabilmente una penitenza sacramentale. Quello, che più mi determina a questa opinione, si è l'osservare i riti della solenne penitenza, e l'espressioni de' Padri, che ne parlano. Imperocchè tanto gli uni, quanto le altre, pare piuttosto, che dinotino

pena di separazion dalla Chiesa, o sia di scomunica, che non quella pena del sacramento, che s' impone dai Confessori. Diciamo pur dunque col Suarez, che questa era una penitenza tassata dai Prelati (*Suarez in tert. part. D. Thom. de Sacr. Pœnit. qu. 90. disp. 49. sect. 2. n. 7.*) per legge Ecclesiastica fuori del sacramento della Penitenza. E questa penitenza s' imponeva non solo per medicina al Peccatore, ma eziandio per pubblica soddisfazione da darsi al tribunale della Chiesa, per riparare allo scandalo, e per terrore degli altri. Sentite S. Agostino: *Giustamente si stabiliscono da quelli, che presiedono alla Chiesa i tempi della penitenza, affinchè si soddisfaccia anche* (*Aug. hom. de Pœnit.*) *alla Chiesa*. Secondo questi due fini la Chiesa regolava le sue intenzioni nell' assoluzione dalla pubblica penitenza. Una di lei intenzione era, che fosse abbastanza proveduto il Peccatore di preservativi per non ricader nel peccato; l' altra intenzione era, che si intendesse liberato il Peccatore dalla soddisfazione dovuta al tribunale della Chiesa. Ma l' intenzione di assolvere il Peccatore anche dal debito della pena temporale nel foro interno dinanzi a Dio non apparisce manifesta in alcun documento dell' Antichità.

Leggete Tertulliano, leggete molto più S. Cipriano, e tutti gli altri Padri, che insinuano, e persuadono, e ingiungono questa sorta di penitenza, non troverete mai nè pur accennato il motivo d' ottenere il

perdono da Dio della pena temporale del Purgatorio . Quello , che troverete non solo accennato , ma ripetuto , e inculcato mille volte , si è la necessità di questa penitenza per conseguire la remissione della pena eterna . Nè ciò deve farvi meraviglia . Perchè dato , che questa pubblica penitenza non fosse una penitenza sacramentale , era per altro una penitenza ingiunta dal tribunale della Chiesa avente legittima podestà da Gesù Cristo di legare ; era una penitenza a riparare lo scandalo del pubblico peccato ; era finalmente quella penitenza , che intimava Gesù Cristo nel suo Santo Vangelo : *Se non farete penitenza , perirete tutti egualmente* (*Luc.* 13. 5.) . Quindi diveniva una penitenza di precetto , la cui soddisfazione era di obbligo gravissimo , e senza cui non poteva il pubblico Peccatore conseguir la propria salute .

Voglio convincervi totalmente di questo punto con alcuni passi chiarissimi di Santi Padri . Tertulliano insegnava al Penitente quello (*Vedi il Morini de administr. Sacram. Pœnitent. l.* 3. *cap.* 12. *per totum*) , che dovea rispondere a chi l' avesse interrogato sul sacco , che portava , e sul digiuno , con cui si affliggeva . *Voi dovete dirgli : ho peccato contro Dio* , (*Tert. de pœnitent. c.* 11.) *e sono in rischio di perire eternamente : per tanto adesso pago la pena , mi macero , mi crucio , a fine di riconciliarmi quel Dio , che peccando offesi* . S. Cipriano scriveva , che quelli , i quali negavano di far peniten-

za pubblicamente per i pubblici peccati, erano come contumaci, e rei di grave delitto separati dalla speranza della pace, e della comunion della Chiesa. *Coloro* (*Cypr. ad Antonian. ep. 52.*), *che non fanno penitenza, e non protestano il dolore de' lor delitti con tutto il cuore, e con manifesta professione del loro pianto, abbiam giudicato bene di allontanarli affatto dalla speranza della comunicazione, e della pace, se posti in malattia, o in pericolo cominceranno a supplicare; perchè si veggon costretti a pregare non dal pentimento del peccato, ma dall' avviso della vicina morte.* Sant' Ambrogio ne' suoi libri della Penitenza oltre più altri sentimenti dice anche questo: *Aspetta Iddio i* (*Ambr. de Pœnitent. l. 1. c. 5. n. 22.*) *nostri gemiti, ma temporali, per condonarci gli eterni: aspetta le nostre lagrime per profondere la sua misericordia.* Voi vedete adunque, che gli antichi Padri parlavano di una penitenza, che imponeva grave obbligazione, di una penitenza necessaria a scampar la pena eterna; ma della remissione della pena del Purgatorio non ne parlavano.

E perchè non ne parlavano? Forse non ne aveano notizia? Sì, che l'aveano; ma non ne faceano quell' uso così frequente, che facciam noi; tanto più che questa verità, quantunque rivelata, non era stata ancor proposta come dogma dalla Chiesa. Tutto questo prova, che non apparisce abbastanza manifesto, che la Chiesa nella ri-

conciliazione del Penitente intendesse di assolverlo dalla pena temporale dovuta a Dio nel foro interno.

Se voleste anche qualche altra prova di questo, leggete la formula deprecatoria, che usavasi innanzi alla solenne assoluzione dei Penitenti nella Feria quinta in Cœna Domini. Ivi il Prelato prega Iddio a perdonare al Penitente la sentenza di eterna dannazione nel giorno del suo tremendo giudizio. *Tu parce confitenti* (*Sacramentar. Gregor. inter oper. S. Gregor. edit. Venet.* 1773. *t.* 10. *pag.* 237.) *ut sic in hac mortalitate peccata sua, te adjuvante, defleat, qualiter in tremendi Judicii die sententiam damnationis æternæ evadat, et nesciat, quod terret in tenebris, quod stridet in flammis.* Stefano V. Papa nella lettera diretta ad Astolfo, che avea ucciso sua moglie, gli prescrive la forma della pubblica penitenza, che dovea praticare per quel peccato, e fra le altre cose si esprime così: *Observa cuncta* (*Decret. secund. part. caus.* 33. *qu.* 2. *c.* 8.) *simplici animo, quæ tibi fuerint imperata; si forte ignoscat infinita Dei bonitas peccatis tuis, et refrigeret animam tuam, priusquam crucieris in perpetuis flammis.* Questa lettera fu letta da Paolino Patriarca nel Sinodo d'Aquileja tenuto (*Concil. tom.* 4. *edit. Hard.*) all'anno settecento novantuno.

E pur tanto e tanto la pena temporale si rimetteva per mezzo della pubblica penitenza. Mi domanderete in che modo? non

dalla Chiesa, come ho detto, ma in virtù dell' opera stessa penale, come devo provare. Già nessun Cattolico mi negherà, che le opere penali spontaneamente adempiute dall' Uomo giusto vadano soddisfacendo a Dio per la pena temporale a misura del numero, e della intenzione, con cui si fanno. Piuttosto taluno pretenderà, che non possa dirsi lo stesso delle penitenze canoniche, perchè quantunque queste fossero opere penali, non erano per altro libere, ma necessarie, essendo ingiunte al Peccatore per precetto della Chiesa.

Ma si vorrà dunque dire, che le opere penali di precetto non sieno al tempo stesso opere soddisfattorie dinanzi a Dio? Bisognerà dunque dire altresì, che nè meno i Martiri con tutti i loro tormenti scontassero la minima pena nell' altra vita. Imperocchè il martirio benchè penosissimo, e pazientemente da essi tollerato, pur nondimeno conveniva sostenerlo di precetto, non essendovi altra maniera di protestare la Fede. Ma chi è capace di avvanzare una così assurda proposizione? Ora se i Martiri colle pene ad essi date dai violenti Tiranni soddisfacevano a Dio per la pena temporale, perchè poi non avran potuto soddisfare allo stesso modo i pubblici Penitenti colle pene ad essi ingiunte dalla Chiesa, e da loro fedelmente adempiute?

E in fatti se coll' eseguire i divini Comandamenti si merita la vita eterna, come è stato definito dal Tridentino (*Sess.* 6.

cap. 10. *et* 16.) ; perchè adempiendo i precetti della Chiesa non deve il Penitente meritarsi la remissione della pena temporale? Nè punto rileva a togliere la soddisfazione, che l' opera penale sia di precetto , perchè il precetto non toglie la libertà , nè la volontarietà dall' azione comandata . Se le penitenze canoniche erano di precetto , per questo non avrebbe potuto tanto e tanto il Penitente trasgredir il precetto , e omettere la penitenza? non avrebbe potuto il Penitente eseguir la penitenza , ma negligentemente , di mal animo , e con renitenza ? *Per imporre la penitenza*, dice il (*Cost. de' Crist. part.* 4. *c.* 1.) Signor Fleury , *era necessario , che il Peccatore la domandasse , o per lo meno , che vi si sottomettesse* . Che se egli è l'adempiva liberamente, e l'adempiva volonterosamente , torno a domandare : per qual motivo si vorrà alle opere sue penali togliere il pregio della soddisfazione nel foro interno ?

Nè si opponga , che il peccatore legato dalle pubbliche , e solenni canoniche penitenze non otteneva l' assoluzione sino ad aver compita l' assegnata misura , onde rimanendo sino al fine dell' imposta penitenza legato dalla colpa non poteva con la penitenza soddisfare a Dio per la pena . Imperocchè non è provato abbastanza , che la dilazione dell' assoluzione dei pubblici penitenti riguardasse l' assoluzione Sacramentale del foro interno , ma riguardava piuttosto l' assoluzione del foro esterno , o sia

la pubblica riconciliazione colla Chiesa, innanzi la quale il penitente non era ammesso alla partecipazione della Eucaristia. Così sentono gravissimi autori, fra i quali il Francolini (*Veter. Eccles. severitas a calumn. vindic. disp.* 11. *num.* 2.), e questa opinione è per dir vero più conforme allo spirito della benignità della Chiesa. Ma se anche si volesse sostenere il contrario, deve avvertirsi, che la colpa si rimette non solo per la Confessione *in re*, ma anche per la Confessione *in voto* colla prefetta Contrizione. Quindi ne segue, che il pubblico Penitente poteva colla contrizione perfetta rimettersi in grazia prima della assoluzione sacramentale a lui differita per legge della Chiesa, e non per propria colpa ed elezione; e rimesso così in grazia poteva colle penitenze canoniche scontare la pena temporale dovuta a Dio.

Quello, che più importa, si è una decisione dogmatica del sacro Concilio di Trento, a cui alludeva da prima, quando ho detto, che questo punto mi sembra dichiarato dalla Chiesa. Eccovi la decisione estesamente, di cui mi servirò tra non molto anche in altro luogo. *Se alcuno dirà* (*Concil. Trident. Sess.* 14. *can.* 13.), *che per i peccati, rispetto alla pena temporale, non si soddisfa a Dio per i meriti di Gesù Cristo, colle pene da lui date, e pazientemente tollerate, o con quelle, che sono dal Sacerdote ingiunte; ma nè pur con quelle, che spontaneamente si addossano, come sono*

digiuni, orazioni, limosine, o anche altre opere di pietà, e perciò l'ottima penitenza essere soltanto la nuove vita; sia anatema. Se le penitenze canoniche fossero state pene immediatamente ingiunte da Dio, voi ben conoscete, che la cosa sarebbe in termini decisa. Ma non vedete altresì, che non v'è quasi nessuna disparità tra le pene date da Dio, e quelle date dalla Chiesa, che tiene da Dio la sua autorità? Anzi v'è più libertà nelle penitenze canoniche ingiunte dalla Chiesa, che non nelle pene mandate da Dio, come sono infermità, povertà, ed altre simili, perchè quelle possono dal Penitente rifiutarsi, queste non possono in verun conto dall'Uomo sfuggirsi. E pure anche con queste si soddisfa a Dio per la pena temporale in riguardo della pazienza, con cui si soffrono. Dunque molto più si dovea soddisfare a Dio colle pubbliche canoniche penitenze umilmente adempiute, e liberamente eseguite. Un Uomo anche non molto dialettico bisogna, che resti convinto per forza da questo sì palpabile argomento.

Con ciò resta abbastanza provata la mia proposizione, cioè, che le pubbliche penitenze canoniche rimettevano la pena temporale anche nel foro interno in virtù dell'opera stessa penale, benchè ingiunta dalla Chiesa. Vedo bene, che a taluno sembrerà stravagante, che io mi sia presa tanta cura a provar questa proposizione. Ma in seguito voi vedrete, che anche da questo punto

molto dipende lo schiarimento di tutta la quistione.

Prima però di passar più oltre vi avverto, che il sin quì detto va inteso delle pubbliche canoniche penitenze, e specialmente delle solenni, le quali non erano sacramentali, ma venivano dal Prelato imposte quasi pene civili fuori del Sacramento, e immediatamente per soddisfazione alla Chiesa, e per terrore e correzione degli altri. Eranvi nondimeno ancora delle canoniche penitenze, le quali imponevansi dal Sacerdote nel foro sacramentale anche per i peccati occulti, e che si eseguivano in publico, come si conosce dagli antichi Penitenziali, e come dimostra il Morini nel libro 5. *cap.* 9. 10. *e segu.*, e Natale Alessandro (*dissert.*6. *in sæcul.* 3. *quæst.* 2.), e Gaspare Juenin (*le Sacram. dissert.* 6. *qu.* 6.*cap.*8.), delle quali deve parlarsi diversamente, poichè essendo sacramentali rimettevano la pena temporale dovuta a Dio anche *ex opere operato*, e in virtù della podestà delle Chiavi. Così pure dichiaro, che non intendo di entrare in quistioni minute intorno ai riti, e alle variazioni delle antiche ecclesiastiche penitenze. Questa materia è stata diligentemente trattata da molti gravi Autori, de' quali potete vedere una indicazione nella Bibliografia scelta, che va innanzi al primo tomo dell' Opera del Fleury intitolata *Disciplina Populi Dei*, arricchita di aggiunte dall' Abate Zaccaria, e nelle di lui Note al capo decimo della terza parte dell' Opera suddetta.

Col passare questa discussione sotto l'esame degli eruditi ha presa una non sò quale oscurità, e incertezza su varii punti, da cui lascio ad altri la cura di svilupparla; tanto più, che conviene sempre aver presente, che tali riti non erano adequatamente uniformi in tutti i luoghi, e che eravi qualche diversità di disciplina nelle diverse provincie.

Intanto io adesso sono in obbligo di cercare, se la Chiesa concedeva mai Indulgenza da queste pubbliche penitenze canoniche. Al che rispondo sicuramente di sì. Ma intendiamo bene questo nome d' Indulgenza, parlando dell' antichità. Quando dico, che la Chiesa concedeva Indulgenza dalle pubbliche penitenze canoniche, voglio dire, che la Chiesa ora diminuiva il numero, ora accorciava il tempo di queste penitenze.

Il primo esempio l' abbiamo sin dai tempi Apostolici, e lo additiamo in San Paolo. Aveva il Santo Apostolo condannato un incestuoso di Corinto alla pubblica penitenza, e separato dagli altri, affine di recar salute alla di lui anima, e di (1. *Corinth.* 5.) preservar gli altri da questa pericolosa infezione. Il Giovane ritornato in se stesso fece penitenza dell'errore, e i Corintii s'interposero presso il Santo, affinchè usasse qualche Indulgenza con lui. San Paolo giudicò bene di esaudirli, e rimise in grazia il Giovane, avendo pure riguardo a non ridurlo anche per la soverchia (2. *Corinth.* 2. 7.) durezza

a disperazione . Dov' è da notare , che San Paolo chiaramente esprime queste tre cose, cioè primo di aver usato indulgenza con questo Penitente ; secondo di averlo fatto per le preghiere de' Corintii ; terzo di essersi in ciò prevaluto della podestà comunicatagli da Gesù Cristo medesimo : *Nam et ego quod donavi* , (2. *Corinth.* 2. 10.) *si quid donavi* , *propter vos* , *in persona Christi* . Ecco dunque sin d' allora per mera indulgenza accorciato il tempo della penitenza .

Nè vorrei , che mi diceste , che la penitenza ingiunta da San Paolo non era penitenza canonica . Lo so ancor io , perchè allora non v' eran Canoni . Ma era per altro penitenza pubblica fuori del sacramento , ordinata per quella stessa autorità , che ha poi formato i Canoni Penitenziali . Che importa dunque , che la penitenza si chiamasse canonica , o no ? Niente rileva il nome , quando in sostanza la penitenza del giovane Corintio era della stessa natura con la canonica penitenza de' primi tempi .

Già sin dal secondo secolo si cominciò a concedere Indulgenza ai Cristiani penitenti , che eransi macchiati d' idolatria , per l' intercessione dei Martiri , i quali onoravano la Fede di Gesù Cristo chiusi nelle pubbliche carceri . Ne abbiamo una legittima testimonianza da Tertulliano nel suo libro diretto ai Martiri . Insinua egli da prima a loro di mantener nella carcere la pace , e la concordia scambievole ad onta di tutto l' Inferno . Tanto più , egli soggiun-

ge, che anche coloro, i quali non hanno potuto ottener la pace della Chiesa, sogliono domandarla ai Martiri nelle prigioni: *Quam pacem* (*Tertul. ad Martyr. cap.* 1.) *quidam in Ecclesia non habentes, a Martyribus in carcere exorare consueverunt. Et ideo eam etiam propterea in vobis habere, et fovere, et custodire debetis, ut si forte et aliis præstare possitis.* Si vede adunque, che sin d' allora i Cristiani condannati alla penitenza ottenevano per le preghiere dei Martiri la riconciliazione innanzi al tempo prefisso.

Molto più prevalse questo costume nel terzo secolo, tanto che i Novaziani, e i Montanisti presero quindi occasione di accusare la Chiesa di soverchia condiscendenza. Ma S. Cipriano regolò prudentemente questo affare, di modo che nè si togliesse l' Indulgenza, nè si abolisse la penitenza. Stabilì primieramente, che trovandosi alcuno impedito da qualche incomodo, o pure in pericolo di morte, senza aver compito la penitenza, si usasse con lui indulgenza, e si riconciliasse alla Chiesa, avendo riguardo alle lettere, o sia ai libelli supplichevoli mandati dai Martiri a favore di questi Penitenti. Così scrisse al suo Clero, essendo egli assente da Cartagine: *Occurrendum* (*S. Cypr. ep.* 12. *edit. Venet.* 1758.) *puto fratibus nostris; ut qui libellos a Martyribus acceperunt, et prærogativa eorum apud Deum adjuvari possunt, si incommodo aliquo, et infirmitatis periculo occupati*

fuerint, non expectata præsentia nostra, apud præsbyterum quemcumque præsentem, vel si præsbyter repertus non fuerit, et urgere exitus cœperit, apud diaconum quoque exomologesin facere delicti sui possint; ut manu eis in pœnitentiam imposita veniant ad Dominum cum pace, quam dari Martyres literis ad nos factis desideraverunt. Lo stesso si ripete dal Santo nelle due lettere seguenti. Questo suo Decreto fu poi anche confermato da un Concilio di Vescovi nell' Affrica, e da un' altro in Roma (*Cypr. ep. 52.*) sotto Papa Cornelio, dopo che fu terminata la persecuzione.

Ma tornando a destarsi la procella contro la Chiesa, ordinò il Santo un secondo temperamento d' Indulgenza per i caduti, e lo comunicò al Santo Papa Cornelio. Il temperamento si fu, che per apparecchiare i Cristiani a sostener l'impeto della persecuzione, si accordasse la pace, e l' Indulgenza a tutti coloro, che dopo il giorno della loro prevaricazione non aveano mai cessato dalla penitenza, benchè non ne avessero ancora compito il tempo: *Necessitate (Cipr. ep. 54.) cogente censuimus eis, qui de Ecclesia Domini non recesserunt, sed Pœnitentiam agere, et lamentari, ac Dominum deprecari a primo lapsus sui die non destiterunt, pacem dandam esse, et eos ad prælium, quod imminet, armari, et instrui oportere.*

Nel quarto secolo noi abbiam fra le altre cose la celebre lettera di S. Basilio ad Am-

filochio . Ivi dopo avere il Santo prescritto diversi tempi di penitenza accomodati alla varietà dei delitti , finalmente rimette tutta la cosa al prudente arbitrio del Prelato , sicchè fosse in sua libertà l' accorciare il tempo della penitenza secondo il fervore dei Penitenti : *Sin autem unusquisque* (*Basil. ad Amphiloch. can. 74.*) *eorum , qui in prædictis peccatis fuere , confessus bonus evaserit , et is , cui a Deo benignitate ligandi , et solvendi credita est potestas , si fiat clementior , videns summam ejus , qui peccavit , confessionem , ad diminuendum pœnarum tempus , non erit dignus damnatione , cumque est in Scripturis , nobis historia significet , quo l qui cum majori labore confitentur , Dei Misericordiam celeriter apprehendant .*

E' noto nell' istesso secolo il duodecimo canone del Concilio Niceno , da cui si può dire , che prendessero norma in appresso tutti gli altri Concilj . In esso i Padri dopo aver ordinato , che i Peccatori durino nel grado degli *Audienti* per tre anni , e poi dieci anni nel grado de' *Prostrati* , rimette ai Prelati il sollecitare la loro riconciliazione , se avranno dimostrato una vera penitenza : *Quotquot metu , et lacrymis , et pœnitentia , vel bonis* (*Concil. Nicen. can. 12.*) *operibus , qui conversionem suam non simulatione demonstrant; hi definitum tempus auditionis implentes , tum demum Fidelibus in oratione communicent ; postmodum vero licebit Episcopo in his aliquid humanius*

cogitare. Gli stessi furono i regolamenti dell' Ancirano al canone quarto, e quinto, del Neocesariense, del Laodiceno, e del quarto Cartaginese.

Ma questa Indulgenza della Chiesa otteneva poi altresì l'Indulgenza della pena temporale nel foro interno? Ecco il terzo quesito, che dobbiamo spianare in questa prima epoca delle penitenze. A buon conto torno a ripeter quello, che ho detto da prima, cioè che non consta abbastanza in tutta l'Antichità, che la Chiesa intendesse direttamente di rimettere colle Indulgenze, o colla solenne assoluzione la pena temporale dinanzi a Dio. L'espressioni dinotano sempre pena eterna, non mai ch' io sappia pena temporale (*Vedi il Suarez de Pœnit. qu.* 20. *disp.* 49. *sect.* 2. *per totam*). Per le soddisfazioni, e per le preghiere de' Martiri si concedeva a Penitenti innanzi tempo la riconciliazione Ecclesiastica; ma dinanzi a Dio (*Vedi Prælection. in prima part. Summ. Theologic. S. Antonin. prælec.* 3. *num.* 18.) queste soddisfazioni non contavano, che per modo di suffragio, e d' intercessione. Insomma se la Chiesa accordava l' Indulgenza esterna, lasciava poi a Dio il concedere o nò l' interna secondo le disposizioni del Penitente: *Noi non pregiudichiamo*, scriveva San Cipriano (*ep.* 52.) *a Dio, che deve giudicare, il quale se troverà piena, e giusta la penitenza del Peccatore, allora ratificherà quello, che qui da noi si sarà stabilito. Che se poi taluno con simulata*

penitenza ci avrà delusi, Dio, che non si deride, e che scuopre il cuor dell' Uomo, giudicherà di quello, che non abbiamo veduto, ed emenderà la sentenza de' suoi servi.

E' vero nondimeno, che se l' Indulgenza della Chiesa non rimetteva per se stessa la pena temporale nel foro interno, la supponeva però rimessa a motivo dello straordinario fervore del Penitente, che suppliva alla lunghezza, e al peso delle opere penali. Voi avrete potuto notarlo negli esempj delle Indulgenze, che vi ho recati, ed era certo fin d' allora, che non il tempo, ma il modo della penitenza è quello, che ottiene più o meno celeramente da Dio il perdono dei peccati. San Basilio dopo aver prescritto i canoni delle pubbliche penitenze, soggiunge: *Noi scriviamo* (*Basil. ad Amphiloch. can.* 84.) *tutte queste cose, affinchè si esperimenti il frutto della loro penitenza. Imperocchè non giudichiamo onninamente di questo per il tempo, ma badiamo al modo della penitenza.*

Quindi conchiude il dottissimo Suarez: *Non possiamo adunque* (*Suarez in tert. part. D. Thom. de Pœnit. qu.* 90. *disp.* 49. *sect.* 2. *num.* 10.) *con verun sufficiente fondamento affermare, che la remissione, la quale allora facevasi dai Prelati, fosse della stessa natura con quell' uso delle Indulgenze, che adesso cerchiamo, o che procedesse dalla podestà di rimettere liberalmente le pene dovute ai peccati presso a Dio, ma soltanto le pene dovute presso la Chiesa.* Spero

che l' autorità di un tal Teologo mi potrà garantire presso quelle persone, che forse potrebbono riguardare questa opinione come troppo condiscendente cogli Avversarj, avendo io sempre in mira di unire la sodezza alla pietà, e la verità alla religione.

Quello per altro, che io voglio quì diligentemente notare, si è, che se la Chiesa non intendeva di rimettere colla sua assoluzione la pena temporale nel foro interno; non ve n' era nè pur bisogno. L' assoluzione, o sia la riconciliazione non davasi se non quando il Peccatore avea già fatto una piena (*Cypr. ep.* 52.) penitenza de' suoi peccati, e in conseguenza quando si riputava, che tutta la pena nel foro interno *ex opere operantis* fosse già condonata. Se si accorciava la penitenza, non s' intendeva per questo di rimetterla liberalmente. O si supponeva, che il Peccatore colla contrizione ne avesse già compita la giusta misura, (*Cipr. ep.* 52.) o si lasciava a Dio l' esigerne l' intiero pagamento dal Peccatore. La Chiesa intendeva solo di non pregiudicare colla troppa severità, massime in punto di morte al Penitente, il quale se risanava, dovea compire (*Conc. Carthag.* 4. *can.* 76., *et* 78. *Concil. Arausican.* 1. *can.* 3.) la sua penitenza. Posto questo, non v' era dunque bisogno, che la Chiesa si servisse della sua autorità di applicare in particolar modo le soddisfazioni di Cristo, e dei Santi. Questo ha luogo, quando la Chiesa vuol usare di grazia, e di liberalità, non quando intende,

che il debito sia pagato a tutto rigor di giustizia.

Passiamo adesso al secondo genere di penitenze canoniche, e rinnoviamo sopra di queste gli stessi quesiti, che abbiam fatto su le prime. Oltre le pubbliche solenni penitenze per i pubblici peccati più gravi, eranvi delle penitenze per i men gravi, e per gli occulti peccati; e siccome v' erano canoni penitenziali per le prime, così di poi si formarono canoni penitenziali per le seconde. Non solo correva molta diversità tra queste penitenze nella solennità, e nella gravezza, ma è da notare tra loro un' altra assai rimarcabile distinzione. Le pubbliche solenni penitenze abbiam veduto, che o non erano, o non si può provar chiaramente, che fossero sacramentali. All' opposto le penitenze private prescritte dai canoni penitenziali erano sicuramente sacramentali, e in sostanza una parte integrale del sacramento della Penitenza.

L'origine di questo secondo genere di canoni Penitenziali si suol segnare nel settimo secolo, quando appunto la pubblica solenne penitenza era ita quasi in disuso insieme colla pubblica Confessione. E avvertite bene, che dico *la pubblica solenne*, perchè la pubblica penitenza si è sempre praticata anche nei secoli posteriori, e noi ne abbiamo delle istruzioni di Niccolò, di Pio, e di Stefano (*Decr. secun. par. caus. 33. qu. 2.*) Papi, e ci deve esser noto l' avvertimento del Sacro Concilio di Trento (*Sess. 24.*

cap. 8.) su questo particolare (*vedi anche Tomassin. de Benefic. part.* 1. *l.* 2. *c.* 19.) . Fu dunque Teodoro Arcivescovo , che governò la Chiesa di Cantorbery fino al 690. , il quale compilò un libro Penitenziale , dove annoverando una gran moltitudine di peccati , assegnò a ciascuno una proporzionata penitenza . Questo libro fu poi adottato da quasi tutte le Chiese , ed acquistò tanto credito , che nel secolo nono per attestato di Reginone (*l.* 1. *pag.* 30.) tutti i Confessori erano obbligati ad averlo per le mani .

Ma bisogna quì fare una importantissima osservazione . Quantunque la prima collezione di canoni Penitenziali , che abbiamo , sia quella dall' Arcivescovo Teodoro , tuttavia anche prima di Teodoro eranvi le penitenze private per i peccati men gravi , ed occulti . Imperocchè sempre v' è stata la Confessione auriculare dei peccati gravi, e secreti; dunque anche sempre v'è stata una penitenza sacramentale per tali peccati ; perchè oltre l' essere questa penitenza una parte integrale del sacramento della Confessione , non può immaginarsi , che la severità dell' antica Disciplina lasciasse impunito un qualunque grave peccato .

Che cosa fece dunque Teodoro ? Non fece altro , che radunare in iscritto quello , che doveva già essere in antico costume , con aggiungervi del suo ciò , che stimò più opportuno nelle circostanze di que' tempi . Nell' Occidente , dov' egli viveva , appunto in questo settimo secolo fu quasi del tut-

to abolita la pubblica solenne penitenza coi riti, che soleano per essa praticarsi. Dunque probabilmente Teodoro unì in un sol libro tutte e le pubbliche, e le private penitenze, che di lì innanzi doveano prescriversi dai Vescovi, o dai Confessori ai pubblici, o privati Peccatori.

Dall'istessa origine di queste penitenze si distingue abbastanza, come ho detto, ch'esse erano per la più parte sacramentali. Ma non mancano autorità, che dichiarano espressamente questa proposizione. Nel Capitolare di Teodulfo c. 30. si dice, che una settimana innanzi al principio di Quaresima si faccia la Confessione al Sacerdote, e si riceva la penitenza; *Hebdomada una ante initium Quadragesimæ Confessiones Sacerdotibus dandæ sunt, pœnitentia accipienda*. Si vede, che questa penitenza andava unita alla Confessione, e perciò era Sacramentale. Nel Concilio secondo di Reims all'anno 813. can. 12. s'intima ai Curati d'ascoltare le Confessioni, e d'imporre le Penitenze secondo i Canoni: *Quomodo Confessiones recipere, et pœnitentiam secundum Canonicam institutionem Pœnitentibus deberent indicare*. E al canone 16. *Episcopi, et Præsbyteri examinent, qualiter confitentibus peccata dijudicent, et tempus pœnitentiæ constituant*. Quindi il Parroco dovea sapere i canoni, e il Penitenziale: *Ut de Canonibus doctus sit, et suum Pœnitentiale bene sciat*; dice Carlo Magno (*Concil. Gallic. T.* 2.) nel suo Capitolare. E perchè?

Se non se appunto per ingiungere le penitenze canoniche (*vedi gli antich. Penitenziali aggiunti all' opera del Morini edit. Paris.* 1651. *pag.* 6. 40. , *e altrove*) anche per gli occulti peccati , che si scuoprivano nelle private Confessioni . Così il sesto Concilio di Parigi all' anno 829. can. 34. *Præsbyteri etiam imperiti solerti studio ab Episcopis suis instruendi sunt , qualiter , et pœnitentium peccata discrete inquirere , eisque congruum modum secundum Canonicam auctoritatem pœnitentiæ noverint imponere .* S. Bonaventura nel suo Confessionale (*cap.* 3. *partic.* 1.) porta anch' egli quest' obbligo de' Sacerdoti di sapere i Canoni penitenziali , come un precetto antico per imporre le convenienti penitenze . Reginone , come abbiam accennato , prescrive al Vescovo di interrogare i Parrochi nelle visite della Diocesi , se abbiano imposte le Penitenze a norma dei canoni penitenziali : *Non ex* (*Regin. l.* 1.) *corde suo , sed sicut in Pœnitentiali scriptum est .* Resta dunque abbastanza provato , senza accumulare altre autorità , che le penitenze canoniche praticate specialmente nei secoli di mezzo , erano penitenze sacramentali . Voi stordirete al vedere , che io voglio provar quello , che voi medesimo (*Trattat. cit. num.* 145. , *e* 181. , *e* 244.) supponete come certissimo ; ma abbiate ancora un poco di sofferenza .

Ora poi è da esaminare , se tali penitenze rimettevano la pena temporale nel foro interno . Teniamo presente di nuovo , ch'es-

se erano penitenze sacramentali, e risolviamo la quistione. Dico adunque primieramente, che ottenevano la condonazione della pena anche nel foro interno. Questo è già dichiarato dal Sacro Concilio di Trento, e la contraria opinione è condannata espressamente, e fulminata coll' anatema: *Si quis dixerit* (*Concil. Trident. Sess.* 14. *can.* 13.) *pro peccatis, quoad pœnam temporalem, minime Deo per Christi merita satisfieri pœnis .... a Sacerdote injunctis .... anathema sit.*

Dico in secondo luogo circa il modo, che conseguivano questa remissione non solo *ex opere operantis*, essendo opere di lor natura assai penali, ma eziandio *ex opere operato*, per essere opere ingiunte nel sacramento. Lo provo.

A che fine s' ingiunge la penitenza, o sia la soddisfazione sacramentale? Udiamolo dal sacro Concilio di Trento. Non già per rimettere la pena eterna, la quale o nel sacramento, o nel voto come dicesi del sacramento, si rimette insieme colla colpa, ma per rimettere la pena temporale, la quale non tutta si condona sempre nel sacramento della Penitenza: *Non quidem pro pœna* (*Concil. Trident. Sess.* 6. *c.* 14.) *æterna, quæ vel Sacramento, vel Sacramenti voto una cum culpa remittitur, sed pro pœna temporali, quæ, ut sacræ litteræ docent, non tota semper, ut in Baptismo fit, dimittitur illis, qui gratiæ Dei, quam acceperunt, ingrati, Spiritum Sanctum con-*

tristaverunt, et Templum Dei violare non sunt veriti. Ora se questa soddisfazione non avesse, dice il Suarez (*de Sacr. Pœnit. d sp. 38. sect. 2. n. 1.*) alcun effetto in virtù delle Chiavi, non sarebbe di maggior virtù, ed efficacia la Penitenza sacramentale, che la non sacramentale. In conseguenza a che fine ingiungerla? con qual ragione, e per qual motivo chiamarla, come la chiama il Concilio di Trento (*Sess. 14. cap. 3.*) parte del sacramento?

Inoltre essendo la soddisfazione parte sacramentale, conviene, che abbia una qualche significazion propria, e sacramentale, come hanno tutte le parti del sacramento. Dall' altro canto i segni sacramentali della nuova legge sono efficaci, cioè operano quello, che significano. La soddisfazione nel sacramento significa soddisfazione di pena temporale. Dunque opera remissione di pena temporale. Dunque la penitenza canonica sacramentale non solo rimetteva la pena nel foro interno *ex opere operantis*, ma eziandio *ex opere operato*.

Ma in virtù di che la rimetteva? In virtù degli stessi meriti, e soddisfazioni di Gesù Cristo, che in particolar modo si applicano nel sacramento della Penitenza, e per cui si condonano i peccati. Lo significa espressamente il sacro Concilio di Trento là dove parla della necessità, e del frutto della sacramental soddisfazione: *Neque vero* (*Concil. Trident. sess. 14. c. 8.*) *ita nostra est satisfactio hæc, quam pro peccatis*

nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Jesum. Nam qui ex nobis, tamquam ex nobis, nihil possumus: eo cooperante qui nos confortat, omnia possumus; ita non habet homo, unde glorietur: sed omnis gloriatio nostra in Christo est, in quo vivimus, in quo meremur, in quo satisfacimus; facientes fructus dignos pœnitentiæ, qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri, et per illum acceptantur a Patre. Non riputate inutile nessuna di queste riflessioni, perchè vedrete a suo luogo, come tutte concorrono a un solo scopo.

E quì voglio avvertirvi di una importante nota da aggiungersi alla prima epoca delle pubbliche, e solenni penitenze canoniche. Molti Teologi hanno preteso, dice (*de administr. sacram. Pœnit. l. 1. c. 10. num. 14. et 15.*) il Morini, che anche le pubbliche, e solenni penitenze fossero sacramentali contro quello, che noi più probabilmente pretendiamo col Suarez. Passata per vera l' opinione di tali Teologi, che al nostro intento non darebbe nessun disturbo, anzi piuttosto porterebbe gran lustro, ne viene poi per conseguenza ciò, che abbiam detto pur ora delle penitenze canoniche secrete; cioè, che anche le pubbliche solenni penitenze scontassero la pena del foro interno non solo *ex opere operantis*, ma anche *ex opere operato*. Torniamo a noi.

Un altro quesito sarebbe qui da farsi, cioè quanta pena temporale si rimettesse al Penitente per la canonica sacramental peni-

tenza. Al che rispondo, non potersi precisamente assegnare la quantità della pena temporale condonata per la soddisfazione sacramentale. Imperocchè primieramente non sappiamo, quanta pena abbia Iddio tassata per ciascun peccato. Non abbiamo dunque i termini per fissare, se la soddisfazione ecceda, o manchi di arrivare al segno della pena prefissa. Secondariamente la quantità della pena rimessa dee misurarsi dalle disposizioni del Penitente, e dalle soddisfazioni di Gesù Cristo applicate nel sacramento. Ma chi può conoscere l'intenzione delle (*vide Suarez de Pœniten. disp.* 38. *sect.* 2. *n.* 7. *et sect.* 5. *n.* 3.) une, e la quantità delle altre, a cui risponde il maggiore o minor frutto della penitenza? Dunque diciam pur francamente, che la quantità della pena temporale rimessa per la canonica sacramental penitenza non è assegnabile da umana misura.

Adesso potremo far passaggio all' altro punto delle nostre ricerche, cioè, se concedevasi anticamente nessuna Indulgenza dalla canonica sacramental penitenza. E dico, che certamente accordavasi una qualche Indulgenza, o sia remissione, o sia redenzione, anche anticamente dal debito infisso secondo i canoni Penitenziali. Chiamo primieramente remissione quella Indulgenza, che accordava ciascun Confessore al suo Penitente dal rigore dei canoni, ogni qual volta scuopriva nel medesimo qualche straordinario fervore, per cui poteva pruden-

temente giudicare, che il Peccatore supplisse colla penitenza del cuore alla penitenza del corpo. Questa Indulgenza, o remissione non solo la poteva concedere il Sacerdote, ma la doveva eziandio per distribuire a ciascuno la congrua soddisfazione, che non risulta solo dalle penitenze corporali, ma molto più dalla contrizione del cuore; espressamente l'ingiunge il sesto Concilio di Parigi all'anno 829. can. 46. *Pœnitentia vero non in multitudine annorum, sed potius in contritione cordis, et corporis est æstimanda.*

Erano queste istruzioni conformi a quello, che avea detto Sant' Agostino. *Nell' azione della* (*homil. de pœnitent.*) *penitenza*, riflette il Santo, *quando è stato commesso un tal delitto, per cui quegli, che il commise, si separi anche dal Corpo di Cristo: non tanto convien considerare la misura del tempo, quanto quello del dolore; perchè Iddio non disprezza il cuor contrito, ed umiliato.* Così pure scriveva Innocenzo IV. al Vescovo (*Decretal. l. 5. de pœnit. et remiss. tit. 38. cap. 8.*) Livonense. Anzi questo pure era l'avvertimento, che prefigevasi agli stessi canoni Penitenziali (*vide can. pœnitent. post 3. part. Decr.*) per regola dei discreti Confessori. Chi ne vuole restar sempre più persuaso, legga il Confessionale (*cap. 3. partic. 1.*) di S. Bonaventura, dove prova, *quod omnes pœnitentiæ arbitrariæ sunt, et arbitrio pœnitentialis judicis relinquendæ.*

Chiamo in secondo luogo redenzione quella sorte d' Indulgenza, che s' inventò fin dal secolo quarto nel Concilio Grangrense, che si praticò nei secoli di mezzo, e per la quale si riscattavano le canoniche penitenze con altre penitenze più brevi, e più facili, e particolarmente di limosine. Ebbe essa origine dalla moltiplicità dei delitti, dalla freddezza dei Penitenti, e dalla impossibilità di compire tutta la canonica penitenza. Sinchè per esempio la fornicazione, e l' omicidio era un caso stravagante, una penitenza continua di sette, e più anni non era nè soverchia, nè impraticabile. Ma quando si moltiplicarono questi peccati, volendo stare al rigore della penitenza canonica, due cose doveano domandarsi: la prima, che una buona parte de' Cristiani vivesse in continua penitenza; la seconda, (ed era più difficile ad ottenersi), che molti campassero l' età di Noè, o di Melchisedecco per aver tempo, onde soddisfare a tutta la canonica penitenza. Aggiungete, che gli Uomini rilassati nei vizj non aveano nè animo nè fianco per correre in cerca di una troppo lunga, e troppo dura penitenza. Bisognò dunque, che la Chiesa, come pietosa Madre adattandosi alla debolezza de' suoi Figlj, accordasse ai Peccatori una penitenza più mite, e più breve. Quindi ai Penitenziali si aggiunse il metodo di redimere le penitenze da chi non poteva compirle col rigore indicato dallo stesso Penitenziale.

Ma non si sarebbe potuto abolire il Peni. tenziale antico, e farne un altro nuovo più mite? Si sarebbe potuto; ma i Pastori pensarono, che fosse ben fatto lasciare ancor viva la memoria delle penitenze antiche, affinchè fosse un continuo rimprovero ai freddi Penitenti di que' tempi, e anche perchè, se alcuno poteva, praticasse le penitenze giusta l'antico costume. Del resto quando leggerete, che ciò fu fatto per tirare a' Monisterj pingui limosine, avvertite, che ciò potè accadere veramente alcuna volta per l'umana ingordigia, che contamina ogni istituzione più santa, ma che ciò non potè certamente accadere in tanti zelanti Pastori, e pii Ecclesiastici, che approvarono, (*Pet. Dam. Vit. SS. Rodul. et Domin. c.* 8. 10.) e convalidarono in que' secoli questa sorta d'Indulgenza.

Andiamo innanzi. Questo genere d'Indulgenza sotto il nome di remissione, e di redenzione, otteneva poi forse anche l'Indulgenza nel foro interno dalla pena temporale dovuta a Dio? Diamo una risposta, che non possa trovare alcun ragionevole contrasto. Dico adunque, che per se stessa non diminuiva il debito della pena temporale, ma bensì lo supponeva d'altra parte diminuito.

Non lo diminuiva per se medesima. Imperocchè chi accordava questa Indulgenza? Il Confessore medesimo per le particolari disposizioni, e circostanze del Penitente. Ma un semplice Sacerdote (*Suarez de Pœ-*

nitent. disp. 49. *sect.*1. *n.*12. *et sect.*2. *n.*6.) per l' autorità di rimettere i peccati nel foro della penitenza non ha certamente giurisdizione per condonare senza la dovuta soddisfazione il reato di pena temporale dinanzi a Dio; e nè meno ha egli particolar podestà di applicar più o meno a suo arbitrio le soddisfazioni di Gesù Cristo al Penitente, e così sgravarlo dal debito personale. Dunque per questo capo tale Indulgenza non rimetteva la pena temporale.

Alle volte poi il Penitente medesimo riscattava la penitenza canonica colle redenzioni assegnate nel penitenziale; e il Penitente molto meno avea autorità di assolver se stesso dinanzi a Dio dalla pena temporale. Affinchè dunque questa Indulgenza avesse valore nel foro interno, sarebbe stato mestiere, che la Chiesa medesima usando della sua giurisdizione fuori del Sacramento, l' avesse concessa, come al presente la concede. E questo è appunto quello, che non consta in quei tempi, di cui parliamo. Dunque non consta nè meno, che la remissione, o la redenzione di que' secoli fosse onninamente la stessa Indulgenza, che abbiamo goduto ne' secoli posteriori.

Ho detto per altro, che con tale Indulgenza si supponeva d' altra parte diminuito il debito dinanzi a Dio. Imperocchè, se parliamo della remissione usata dal Sacerdote, egli la concedeva in vista della particolar contrizione del Penitente; e niuno dubita, che la maggior intensione del do-

lore scemi molto anche il reato della pena temporale nel foro interno . Se poi parliamo della redenzione , questa si prendeva da quelli , che non potevano propriamente per le loro circostanze adempire alla lettera la penitenza canonica . *Chi non può digiunare* , dicevano quei Penitenziali , *faccia la tale , e tal limosina* . Ora niuno negherà , che la fisica , o la moral impotenza sia una legittima scusa dinanzi al Tribunal di Dio per esimersi dal debito , quando in altra maniera il Penitente vi supplisca con tutte le sue forze . Dunque tale Indulgenza supponeva d' ordinario diminuito il debito con Dio per le particolari circostanze del Penitente . Anche un' altra conseguenza . Dunque non v' era bisogno , che la Chiesa applicasse al Penitente fuori del sacramento il tesoro delle soddisfazioni di Cristo . Il Penitente procurava da se medesimo di soddisfare al suo debito , per quanto gli era possibile colla canonica sacramental penitenza .

Quì da ultimo voglio , che notiate , e che abbiate assai presente per quello , che poi dovremo dire in appresso , una importantissima riflessione . Le pubbliche solenni , e canoniche penitenze , come abbiam detto , si davano , e si compivano particolarmente per dare una pubblica soddisfazione alla Chiesa . Ma le secrete canoniche sacramentali penitenze , di cui finiamo adesso di parlare , non si davano propriamente per soddisfare alla Chiesa , perchè la Chiesa non domanda pubblica soddisfazione dei peccati

occulti . E a che fine dunque si davano ? Al fine , per cui sono istituite le penitenze sacramentali, cioè secondo il Concilio di Trento per medicina del Peccatore, e per iscontare dinanzi a Dio il reato della pena temporale , che rimane al Penitente dopo la remissione della pena eterna ottenuta nel foro sacramentale . E questo basti pel secondo genere di penitenze , e d' indulgenze , che noi troviamo nell' Antichità .

Entriamo dunque , dirò così , nella terza epoca delle Indulgenze , cioè di quelle , che al presente sono in uso nella Chiesa . Ed ecco sù quest' epoca la mia proposizione . Raffreddato ne' Fedeli lo spirito di penitenza , non adempiendosi più le penitenze canoniche, la Santa Chiesa con materno provvedimento , affinchè i Fedeli non restassero oppressi sotto il peso del loro debito , cominciò ad usare di quella autorità , di cui sino allora non avea quasi mai usato ; cioè cominciò a rimettere liberalmente le penitenze canoniche , ingiungendo in compenso qualche pia azione , e soddisfacendo per il di più col tesoro delle soddisfazioni di Cristo , e dei Santi . Tale è appunto la natura del tesoro , di non impiegarsi se non quando lo richiedono le straordinarie necessità, e le particolari circostanze dello Stato.

Questa mia opinione , che deve dirsi una legittima deduzione dei fatti , che abbiamo recati , e che siam per riferire in appresso , prende un sommo vigore dall' autorità del celebre Concilio di Milano tenuto dall' in-

comparabile S. Carlo Borromeo. Ivi coll' occasione di pubblicare il santo Giubileo, si esprime (*Acta Eccles. Mediolanens. t. 2. pag. 931. Actor. part. 7.*) il Cardinale in una sua Pastorale registrata negli Atti del Concilio in questi termini:

Questi mezzi (cioè di ottenere la remissione dei peccati) *sono i Santi Sacramenti, e specialmente il Battesimo, il quale riceviamo da principio; poi la Penitenza.*

Con questa differenza però, che nel Battesimo si dà la remissione plenaria di ogni colpa, e pena, essendo questo Sacramento una totale rappresentazione della Morte, e Risurrezione di Cristo, dove l' Uomo intieramente muore alla vita vecchia, e rinasce a una nuova vita spirituale. Ma nel Sacramento della Penitenza, quantunque ci sia concessa la remissione delle colpe, e pene eterne; nondimeno dopo le colpe rimesse restandoci il più delle volte il debito delle pene temporali, vi è la necessità della satisfazione, la quale si deve fare con opere penali, ed afflittive, contrarie al diletto, e piacere, che si è avuto nel peccato, dove che anticamente, quando la pietà Cristiana era in maggior fervore, s' usavano nella Chiesa quelle lunghe, e severe penitenze de' Canoni Penitenziali, e per satisfazione de' peccati, e per esser di grandissimo merito, ed ajuto l' esercitarsi nelle opere satisfattorie.

Or perchè sono pochi, che si sforzino a satisfare, e satisfaccino condegnamente

con opere penitenziali alle colpe commesse, il nostro clementissimo, e benignissimo Redentore con la sua immensa carità ha provveduto a questo bisogno, lasciando nella sua Chiesa un inestimabile Tesoro spirituale degli infiniti meriti della sua Morte, e Passione, e di quelli della sua Beatissima Madre sempre Vergine Maria, e di tutti gli Apostoli, Martiri, e Santi del Paradiso.

Del quale Tesoro, e ricchezze spirituali ha constituito universale dispensatore il Principe degli Apostoli S. Pietro, ed i suoi Successori i Pontefici Romani: quali ha lasciato Vicarj suoi in Terra, e datoli le Chiavi del Regno de' Cieli, e piena podestà di legare, e di sciogliere.

Con questa divina podestà hanno essi sempre aperto, e tuttavia aprono questo gran Tesoro, concedendo per ragionevoli cause in varie occasioni, ora limitata, e ristretta, ora pienissima remissione di tutte le pene, con le quali dovressimo per i peccati nostri satisfare o in questa Vita, o nel Purgatorio.

Voi vedete adunque, che non è una singolarità il pensare di questa maniera, e che così hanno pensato dei più Santi Pastori, e dei più saggi Teologi, e che niente perdono le Indulgenze in questo sistema del loro legittimo valore. Or bene, questo è il piano. Ma come mi provate, che i Concilj, i Papi, i Teologi abbiano inteso di rimettere colla Indulgenze la pena temporale nel foro interno col tesoro delle soddisfa-

zioni di Cristo, e dei Santi? Lo provo colle memorie, che ci restano di questa antica istituzione d' Indulgenze.

Non cerco memorie incerte; mi fermo in quelle, che sono irrefragabili. Il primo documento autentico, che io abbia sin ora potuto rinvenire, è un Indulgenza parziale concessa da Ponzio Arcivescovo d' Arles nella dedicazione della Basilica del Monistero di Monte Maggiore l' anno mille, e sedici, vale a dire sul principio dell' undecimo secolo. Ramberto Abate di quel Monistero avendo fatta ristabilire la detta Basilica, pensò di arricchirla, dice il Mabillon, col celeste tesoro delle Indulgenze: *Cœlesti Indulgentiarum thesauro*, le quali parole se fossero dello Scrittore medesimo di questa antica relazione ci darebbero molto da riflettere, e da esaminare. Il certo è, che l' Arcivescovo Ponzio condiscese alle istanze di Ramberto, e accordò l' Indulgenza in diverse maniere ai diversi Penitenti. Colui, che era condannato a maggior penitenza, dice l' Arcivescovo: *Hic si ad dictam* (*Mabill. Annal. Benedict. l. 54. num. 26. ad an. 1016.*) *Ecclesiam venerit in die dedicationis, aut semel in anno, et adjutorium dederit ad opera Ecclesiæ, ex parte Domini nostri Jesu Christi, et ex nostra sit absolutus de tertia parte majorum peccatorum, unde pœnitentiam habet susceptam, usque ad ipsum diem revertentis anni.* E colui, che è tenuto a minor penitenza; *Et si tres dies de septimana sunt ei vetati per*

pœnitentiam, unum reddimus ei, &c. E quelli, che si sono confessati di peccati più leggieri, e ne hanno avuta la penitenza: *Denique illos, qui de minoribus peccatis sunt confessi, et habent pœnitentiam acceptam, si venerint ad Dédicationem Ecclesiæ, aut semel in anno, cum adjutorio ad opera Ecclesiæ, absolvimus de una medietate acceptæ pœnitentiæ usque ad unum annum.* Questo è il documento; facciamovi adesso le nostre riflessioni.

I. Non si può dubitare, che questa sia una Indulgenza, quantunque non vi si trovi questa espressione, perchè il termine di *absolvimus de pœnitentia* vale lo stesso, che *Indulgentiam concedimus*.

II. Bisogna credere, che prima dell' undecimo secolo fossero in uso queste parziali Indulgenze, perchè un Arcivescovo di Arles non si sarebbe sognato d' introdurre una nuova pratica di suo capriccio, o se l' avesse fatto, gli altri Prelati vi si sarebbero opposti, come ad una pericolosa novità.

III. Questa Indulgenza si accorda per parte di Gesù Cristo, e per parte del Pastore. Dunque il Penitente resta assoluto dalla penitenza dovuta alla Chiesa, e a Gesù Cristo.

IV. Il Prelato sul principio dell'undecimo secolo condona nella Indulgenza la pena dovuta per i peccati già confessati, e imposta dal Sacerdote: *Illos, qui de minoribus peccatis sunt confessi, et habent pœnitentiam acceptam . . . . . absolvimus.* Dunque

nella Indulgenza si rimette la Penitenza sacramentale. Ma la Penitenza sacramentale è penitenza temporale del foro interno dovuta a Dio. Dunque sin dal principio dell' undecimo secolo colle Indulgenze si pretendeva di rilasciare la pena temporale dovuta per i peccati attuali alla Divina Giustizia.

Andiamo innanzi, e da voi stesso andate su ciascun passo rinovando le stesse riflessioni.

Ponzio Vescovo di Glandeves l'anno mille e ventinove, insieme con Frontone Vescovo, consecrò la Chiesa di Santa Maria nella Contèa di Sisteron; nella qual occasione *fecerunt absolutiones* (*Annal. Benedict. t. 56. num. 65. ad an. 1029.*) *de omnibus peccatis minimis, et majoribus, relaxando scilicet pœnitentibus, qui ad illam Ecclesiam convenirent, de tribus diebus unum, ita ut si quis intra quadraginta pœnitentiæ dies mortuus esset, censeretur absolutus de omni peccato, quod præsbytero confessus est*. Assoluto da ogni peccato? ma come? non già dalla colpa, perchè questa non si rimette per una assoluzione fuori del sacramento. Dunque dalla penitenza sacramentale ricevuta dal Sacerdote, a cui si erano confessati i peccati: *de omni peccato, quod presbytero confessus est*. Non basta: anche dalla penitenza per i più piccoli peccati: *de omnibus peccatis minimis*. Ma questa sicuramente è penitenza solo del foro interno. Dunque questi Vescovi intese-

ro di concedere Indulgenza dalle pene del foro interno . Può esser più chiaro ?

Niccolò II. l' anno mille , e sessanta consecrò alcuni Altari dell' Abbazia di Farfa : *Quo facto* (*Annal. Benedict. lib.* 61. *num.* 82. *ad an.* 1060.) *inter Missarum solemnia omnibus Pœnitentibus , qui ibi convenerant , et aderant , remissionem trium annorum fecit .*

Alessandro II. l' anno mille , e settanta concesse alla Chiesa di Lucca per la sua Dedicazione : *Ut octo dierum spatio* (*Conat. Chronic. Historic. ad catalog. Pontific. dissert.* 17. *n.* 8.) *Dedicationis memoria perageretur annis singulis , concessa Indulgentia pœnitentiæ .*

Ma uno de' più notabili antichi documenti è il seguente , che deve aver gran peso in questa materia . Abbiamo una Cronica manuscritta (*Histor. Dedicat. Ecclesiæ Cavens. ex Ms. Chronico Cavensi apud Bolland. die* 4. *Martii num.* 7. *pag.* 336. *edit. Antuerp.* 1668. *ad an.* 1092. *Annal. Benedict. l.* 68. *num.* 30. *ad an.* 1092.) del Monistero di Cava , in cui si racconta l' istoria della Dedicazione fatta da Urbano II. della sua Chiesa l' anno mille , e novantadue ; dove è rimarcabile l' Indulgenza concessa da questo Potefice in detta occasione : *Eo autem illustrior* , dice l' antico (*loc. cit.*) Scrittore , *Pontificis magnificentia fuit , quo sunt cælestes opes , divinaque munera terrenis , atque humanis illustriora . Etenim ad Ducem Rogerium , cæterosque Præla-*

tos, ac Principes, universumque populum obortis lacrymis conversus, Pontificia summa potestate utens, Christique Domini uberrimos Thesauros proferens, indulsit: ut quisquis divina ope in pœnitentiæ statu existens, sacrosanctas has ædes adierit ante diem consecrationis: et die ipsa, hoc est quarto, et quinto Septembris, nec non sacris diebus Cœnæ Dominicæ, et salutaris Passionis, eum Indulgentiam mereatur, quam mereretur, si pergeret, ac rediret ad Sanctum Jacobum Compostellanum. Cæteris vero anni diebus, qui istuc accesserit devotionis causa, contulit quatuor annorum, et totidem quadragenarum Indulgentiam. Qui due riflessioni dovete fare, e forse le avete fatte per voi medesimo. Primo l' espressione usata dallo Scrittore per significare il fondamento delle Indulgenze date da Urbano: *proferens Christi Domini uberrimos Thesauros.* Vedete voi quì Papa Urbano, che cava fuori i copiosissimi Tesori di Cristo, cioè delle sue soddisfazioni, per compartir l' Indulgenze? Ma dunque ai tempi di questo antico Scrittore correva già la dottrina del Tesoro, che voi fate nascere solo ai tempi di Alessandro d' Ales, cioè più d' un secolo dopo. Secondo, il Papa accordò alla Chiesa di Cava per la sua Dedicazione le stesse Indulgenze di San Giacomo di Compostella. Dunque anteriormente al mille e novantadue vi erano delle Indulgenze per i Pellegrini, che andavano, e tornavano dal sepolcro di S. Giacomo. Mi po-

treste adesso domandare: quali pene intende quì Papa Urbano di rilasciare con queste Indulgenze? le pene del foro interno, o pur soltanto dell' esterno? Vi rispondo: quella stessa qualità di pene, che intese di rilasciare colla Indulgenza Plenaria delle Crociate. Esaminamolo, che già è tempo di entrare nel Concilio di Chiaramonte, dove si concesse la prima Indulgenza Plenaria.

In questo Concilio tenuto l'anno 1095. fu dallo stesso Urbano II. compartita per la prima volta la Plenaria Indulgenza a quelli, che prendessero la Croce per ricuperar Terra Santa. E'da notare, che questo Concilio era composto di tredici Arcivescovi, di dugento venticinque Vescovi, e di novanta Abati. Ivi al canone trentesimo secondo si legge così: *Chiunque per sola divozione, non per acquisto d' onore, o di denaro, si porterà a liberare la Chiesa di Dio di Gerusalemme, gli si computi questo viaggio in isconto di tutta la penitenza: Iter illud pro omni pœnitentia ei imputetur.* Ivi pure nel Sermone, che fece Papa Urbano al Concilio si esprime così: *Nos autem de (Urbanus II. in concion. ad Synodum Claromontan. ann. 1095. Concil. Labbè tom. 12. pag. 837.) misericordia Dei, et Beati Petri, et Pauli Apostolorum auctoritate confisi, Fidelibus Christianis, qui contra eos (cioè i Saraceni) arma susceperint, et onus sibi hujus peregrinationis assumpserint, immensas pro suis delictis pœnitentias relaxamus. Qui autem ibi in vera pœnitentia decesserint,*

et peccatorum Indulgentiam, et fructum æternæ mercedis se non dubitent habituros. Ma quì, direte voi, non si fa menzione d' Indulgenza nel foro interno. Se vorrete con me ragionare, troverete, che appunto questa Indulgenza è quella, che principalmente s' intende dal Concilio, e dal Papa Urbano.

Quali penitenze rilasciano in questa Indulgenza il Concilio, e Papa Urbano? Tutte, e immense: *pro omni pœnitentia: immensas pœnitentias.* Dunque le penitenze pubbliche, e le penitenze occulte; le quali tutte, come abbiam veduto colla storia, erano di quel tempo sacramentali. Ma l'effetto delle penitenze sacramentali è principalmente di rimettere la pena temporale nel foro interno. Dunque il Concilio, e Papa Urbano col rilasciare queste penitenze doveano anche per necessità intendere di rilasciare la pena temporale dovuta nel foro interno. Provo questa conseguenza. Se così non intendevano il Concilio, e Papa Urbano, la loro Indulgenza non solo era inutile, ma inoltre diveniva perniciosa; e di più invece d' essere un benefizio ai Fedeli, era loro di un nuovo peso. Lo provo. Era inutile. A che cosa serviva l' Indulgenza? A scontare la pena del Purgatorio? Voi dite di nò. A soddisfare alla Chiesa? Ma se si trattava per la maggior parte di penitenze canoniche sacramentali non imposte dalla Chiesa, per le quali non v' era bisogno di soddisfare alla Chiesa medesima, ma solo a

Dio. Dunque torno a domandare, a che cosa serviva quest' Indulgenza? Era perniciosa. Con questa Indulgenza, e col marciare a Terra Santa il Cristiano credendosi assoluto da ogni altra penitenza, non pensava più ad eseguire le penitenze canoniche, che gli erano state ingiunte: moriva nella guerra di Terra Santa, e si portava all' altro Mondo tutta la sua penitenza da scontare nel Purgatorio. Anche questo è chiarissimo. Finalmente in vece d' essere un benefizio, dico che serviva al Penitente di un nuovo peso. Se egli voleva ottenere da Dio il perdono della pena temporale, per vostra sentenza bisognava, che eseguisse la penitenza canonica; e intanto in grazia di questa Indulgenza di nome si prendeva su le spalle un nuovo peso, cioè di passare a Terra Santa, di esporsi al pericolo della vita, e a tanti altri disagi, che necessariamente s' incontrano in una lontanissima guerra. Bella Indulgenza del Concilio di Chiaramonte, e di Papa Urbano! Ma volete voi rendere così ridicola, e mostruosa una grazia accordata da un Papa, e da un Concilio di trecento ventotto Prelati? Nò: non lo credo. Dunque convenite con me, che necessariamente il Concilio, e il Papa intesero con questa Indulgenza di rilasciare ai Crocesignati anche la pena temporale dovuta a Dio nel foro interno. Così l' Indulgenza è grazia; in altro modo è inutile, dannevole, e gravosa; l' ho già provato ad evidenza.

E in fatti tale era l' opinione dei Fedeli, che andavano a Terra Santa per acquistar l' Indulgenza. Voi medesimo (*Trat. cit. num.* 51.) portate un passo di Leone Cassinense, il quale riferisce, che i Fedeli si assicuravano con questa gita di soddisfare a Dio per la dovuta penitenza: *Certi omnino redditi, quidquid periculorum, incommodorumque subissent, a Domino pœnitentiæ loco suscipiendum.*

Voi troverete, che prima di Urbano San Gregorio VII. persuase a Matilde di prender le armi contra lo scomunicato Enrico, e glie lo ingiunse; sentite, a che fine: *In remissionem peccatorum.* Ora che cosa intendeva per questa *remission de' peccati*, che il Santo Pontefice accordava a Matilde? Non la remissione della colpa, perchè questa non si condona senza la Confessione *o in re, o in voto*. Non la remissione della penitenza pubblica nel foro esterno, perchè Matilde non avea commessi peccati pubblici, per cui fosse obbligata di soddisfare alla Chiesa. Dunque necessariamente intendeva la remissione della pena temporale nel foro interno dovuta a' peccati. Lo stesso ordine cogli stessi termini fece Pascale II. a Roberto (*Concil. Labbè tom.* 12.) Conte di Fiandra, perchè debellasse gli Scismatici di Liegi, fautori di Enrico.

Racconta il Mabillon all'anno mille, cento, e cinque, che avendo Grimoaldo Abate Casauriense edificato un Altare a S. Clemente Papa, e Martire, il Vescovo Gualterio

sotto detto Altare depose il Corpo del Santo Pontefice, e ne celebrò la Dedicazione ai quindici delle Calende di Novembre: *Quæ* (*Annal. Benedict. t. 70. num. 117. ad an. 1105.*) *dies deinceps festiva fuit; et advenientibus indulta unius anni remissio de pœnitentia criminalium, et quadraginta dies de venialibus.* Che cosa importi la remissione della pena dei peccati veniali, lo noteremo in altro luogo; e voi già capite, che questa non può esser pena, che del foro interno.

Così Goisfredo Abbate del (*Annal. Benedict. t. 71. num. 87. ad an. 1109.*) Monistero Crulandese, volendo riedificare il suo Monistero ottenne dai Vescovi d'Inghilterra un'Indulgenza della terza parte delle penitenze per tutti quelli, che avessero contribuito qualche cosa per detta fabbrica.

Sentiamo adesso uno squarcio di lettera di Gelasio II. diretta ai Cristiani, che assediavano la Città di Saragosa in Ispagna per discacciarne i Saraceni: *Si quis vestrum* (*Gelas. ep. 5. Concil. Labbè t. 12. pag. 1243.*) *accepta de peccatis suis pœnitentia, in expeditione hac mortuus fuerit, nos eum Sanctorum meritis, et totius Ecclesiæ Catholicæ precibus, a suorum vinculis peccatorum absolvimus. Cæterum, qui pro eodem Domini servitio vel laborant, vel laboraverint, etc. etc. pœnitentiarum suarum remissionem, et indulgentiam consequantur.* Quì Gelasio primieramente assolve que' Cristiani, che morissero nella sacra spedizione,

dai vincoli de' lor peccati. Ma da che vincoli ? di colpa, o di pena ? Di colpa no, perchè Papa Gelasio da Roma non poteva assolvere senza la Confessione i Cristiani di Spagna. Dunque dai vincoli della pena. E di qual pena ? della penitenza sacramentale ; perchè gli assolve dopo ricevuta la penitenza de' loro peccati : *Accepta de peccatis suis pœnitentia* : ma la penitenza sacramentale è fatta per pagare a Dio il debito della pena temporale, dunque Papa Gelasio intende di assolverli dal debito della pena contratta con Dio ; altrimenti la sua assoluzione sarebbe stata del tutto inutile per que' Cristiani.

Più : Gelasio concede anche remissione, e Indulgenza dalle penitenze a tutti quelli, che in qualche modo contribuissero a questa guerra di Divino servigio. Ma da quali penitenze ? Forse dalle sole pubbliche ? Da tutte ; non ne distingue nessuna : *Pœnitentiarum suarum remissionem, et indulgentiam consequantur*. Dunque anche dalle occulte. Ma queste non erano imposte per soddisfazion della Chiesa, ma per soddisfazione a Dio. Dunque Gelasio concede Indulgenza anche della pena del foro interno dovuta a Dio.

Avrete forse spontaneamente notato, su quale appoggio Papa Gelasio concede l' Indulgenza. Per le preghiere della Chiesa ? Sì : ma anche per i meriti de' Santi : *Sanctorum meritis*. Ed ecco già accennata, o più che accennata l' idea del tesoro, che si

va attribuendo ad Alessandro d' Ales posteriore a Gelasio II. di un buon Secolo ; perchè Gelasio morì del 1119. , e Alessandro del 1245. Ma è un Papa , che dà l' Indulgenza . Sì : un Papa dopo altri Papi , e con altri Papi , che di poi lo seguono . E poi dovete sapere , che in seguito di questo diploma Pietro Vescovo di Saragosa pubblicò l' Indulgenza (*Concil. ed. Labbè tom.* 12. *pag.* 1244.) a nome del Papa , e vi si sottoscrissero Bernardo Arcivescovo di Toledo , e tutti i Vescovi della Spagna .

Perdonatemi , se vi ho arrestato su l' esame di varie espressioni Pontificie risguardanti l' Indulgenze . Voi ne vedete il giusto motivo. Adesso non avremo più ad arrestarci sì spesso , perchè da per voi vi dovete far sopra simili riflessioni . Eugenio III. scrivendo a Ludovico Re di Francia per le Crociate accorda un' Indulgenza simile a quella di Urbano . Sentitene i termini : *Peccatorum remissionem* (*Eugen. III. ep.* 1. *Concil. Labbè tom.* 12. *pag.* 1577.), *et absolutionem , juxta præfati prædecessoris* (Urbani) *nostri institutionem , Omnipotentis Dei , et Beati Petri Apostolorum Principis auctoritate nobis a Deo concessa , talem concedimus , ut qui tam sanctum iter devote incœperit , et perfecerit , sive ibidem mortuus fuerit , de omnibus peccatis suis , de quibus corde contrito , et humiliato confessionem susceperit , absolutionem obtineat , et sempiternæ retributionis fructum ab omnium Remuneratore percipiat .* Quì non fa mestie-

ri di far nuova riflessione; mi basta, che osserviate sempre nuovi Papi, che s' accordano insieme nell' esercizio della stessa autorità.

Passo a una Chiesa particolare per non confondere l' ordine dei tempi. Essendosi portato l'Arcivescovo di Roven (*Synod. Rotomagens. tom. 1. pag.* 149.) insieme con altri Vescovi a venerare la Sacra Veste di Gesù Cristo in Argentevil l'anno 1156., rilasciarono ai rei di più gravi delitti un anno delle ingiunte penitenze, e ai rei delle più leggiere la metà della penitenza. Anche di Alessandro III. riferisce il Baronio, che (*apud. Baron. an.* 1177.) avendo consecrato l' Altar Maggiore della Chiesa di Ferrara, in quel giorno a tutti quelli, che contriti, e confessati il visitavano *annum unum de criminalibus, et septimam partem venialium relaxasse. Hæc ex antiquis Ecclesiæ monumentis.* Ora la penitenza de' peccati veniali, e leggieri, certamente non era pubblica, nè data per soddisfazion della Chiesa, ma secreta, e data per iscontare il Purgatorio. Dunque assolvendo da questa penitenza s' intendeva di assolvere dalla pena temporale del foro interno.

Questo Alessandro III. fu quel medesimo, che confermò quasi cogli stessi termini di Urbano, e d' Eugenio le Indulgenze (*Alex. III. ep.* 59. *Concil. Labbè tom.* 13. *pag.* 115.) per le Crociate. E' da notare, che questo Papa nel terzo Concilio Ecumenico di Laterano con approvazione del Con-

cilio medesimo accordò l'Indulgenza di due anni per quelli, che avessero prese le armi contro gli Eretici: *Biennium de pœnitentia injuncta relaxamus: aut si longiorem ibi* (*Concil. Labbè tom. 13. pag. 431.*) *moram habuerint, Episcoporum discretioni, quibus hujus rei causa fuerit injuncta, committimus, ut ad eorum arbitrium, secundum modum laboris, major eis indulgentia tribuatur.* Quì il Papa, cioè in un Concilio Ecumenico, commette ai Vescovi di poter ampliare l'Indulgenza a misura del travaglio dei combattenti. Dunque i Vescovi per farlo avean bisogno di una particolar commissione del Papa. Dunque non poteano farlo da se soli. E il Concilio Ecumenico non si oppone all'autorità del Papa? No: non vi si oppone un Concilio diretto dallo Spirito Santo. Ma chi vi si oppone, da chi dunque sarà diretto? Pensateci un momento, che la risposta è facilissima.

Gregorio VIII., che governò la Chiesa per pochi mesi del 1187. scrisse anch'egli a tutti i Fedeli per la spedizione di Terra Santa, e accordò le stesse Indulgenze dei suoi Predecessori. Ho fatto per altro una riflessione, che nella sua lettera da prima concede, (*Gregor. VIII. ep. 1. Concil. Labbè t. 13. pag. 664.*) *plenam criminum indulgentiam*. Indi poi soggiunge così: *Sive autem supervixerint, sive mortui fuerint, de omnibus peccatis suis, de quibus rectam confessionem fecerint, impositæ satisfactionis relaxationem de Omnipotentis Dei miseri-*

cordia , Apostolorum Petri , et Pauli auctoritate , et nostra , se noverint habituros . Di qui io deduco senza dubitazione alcuna , che il Papa ha voluto concedere due grazie distinte , perchè e nell' ordine , e nelle espressioni distingue due sorte di remissioni . Ha concesso plenaria remissione dei peccati , e plenaria Indulgenza della soddisfazione sacramentale per essi imposta : *Plenam criminum Indulgentiam : impositæ satisfactionis relaxationem* . Ma che cosa ha inteso per plenaria Indulgenza de' peccati ? Un' Indulgenza senza contrizione , e senza confessione ? No , non poteva intenderlo senza errore . Ha inteso dunque a mio parere di togliere ogni riserva anche Pontificia intorno ai peccati , di modo che ogni Confessore avesse piena autorità di assolvere da qualunque delitto i Penitenti . Questa riflessione è necessaria per ispiegare le Indulgenze *a culpa , et a pœna* , che s' incontrano in alcuni luoghi , e che senza motivo hanno dato dell' imbarazzo ad alcuni scolastici .

Passiamo pur sempre innanzi . Nel 1215. Innocenzo III. scrisse a tutti i Cristiani per le stesse Crociate , e rinnovò le Indulgenze de' suoi Predecessori , aggiungendovi queste formali parole : *Certi pariter (Concil. Labbè tom. 13. pag. 906.) et securi , quod si vere pœnitentes fueritis , per hunc temporalem laborem , quasi quodam compendio , ad vitam pervenietis æternam* . Dunque Innocenzo III. pretendeva , che con quest' opera pia , a cui era annessa l' Indulgenza ,

si acceler asse ai Fedeli l' ingresso nel Cielo . Ma questo ingresso non poteva accelerarsi senza pagare a Dio tutto il debito temporale . Dunque Innocenzo III. pretendeva , che colla Indulgenza delle Crociate i Fedeli saldassero i loro debiti con Dio . Concede indulgenza coi termini degli altri Papi : *Plenam suorum peccatorum , de quibus veraciter fuerint corde contriti , et ore confessi, veniam indulgemus , et in retributione justorum salutis æterne pollicemur augmentum* . Notate , che all' istessa opera pia il Papa e accorda l'Indulgenza della soddisfazione , e promette maggior gloria in Cielo . Pare , che Innocenzo copiasse questo sentimento da San Cipriano , dove al Penitente promette , che *Nec jam* (*Cypr. de lapsis edit. Venet.* 1758. *pag.* 458.) *solam Dei veniam merebitur , sed et coronam* . Dunque credeva , che un' opera pia potesse produrre questi due diversi effetti di soddisfazione , e di merito . Non devo omettere , che l' Indulgenza plenaria d' Innocenzo III. fu pubblicata nel quarto Concilio di Laterano Ecumenico (*Concil. Labbè tom.* 13. *pag.* 1018.) , e dal Concilio approvata .

Questa Indulgenza del Lateranense fu poi rinnovata anche da Gregorio IX. allo stesso effetto delle (*Gregor. ep.* 8. *Concil. Labbè tom.* 13. *pag.* 1141.) Crociate , e colle stesse espressioni . Fu questo Papa , che nella Canonizzazione di San Domenico (*ep.* 7. *Concil. Labbè tom.* 13. *pag.* 1140.) concesse a chi avesse visitato il suo sepolcro

l'Indulgenza di un anno delle penitenze imposte : *Annum unum de injuncta sibi pœnitentia misericorditer relaxamus* .

Potrei quì fare qualche quistione sull' Indulgenze della Porziuncola , contro la cui origine (*Trattat. cit. num.* 149. *et seq.*) vi scaldate sì lungamente . Ma ciò non serve al mio intento . Qualunque cosa sia della sua origine , se voi avete qualche tintura di critica , dovete conchiudere coi Bollandisti (*Tom.* 2. *Octobr. Analect. de S. Francisc. part.* 3. *num.* 87.) che l' Indulgenza Plenaria della Porziuncola esisteva fino dai tempi di San Francesco . Questa è la conclusione , che ne deducono questi eruditissimi critici dopo un lungo , e serio esame di tutti i documenti .

Quello , che fa al mio intento , è l' opinione tenuta da San Francesco , che l' Indulgenza Plenaria accordatagli da Onorio liberasse affatto dal Purgatorio , e mandasse di volo al Paradiso quelli , che l' avessero conseguita . Pietro Zalfano testimonio di vista , e d' udito lo depose veridicamente alla presenza di persone tutte degne di fede ; questa testimonianza fu poi legalmente autenticata dal Vescovo d'Assisi , e voi non avete avuto il privilegio di condannar alcuno per mentitore senza sode ragioni . I Bollandisti medesimi riconoscono per vera , e fedele questa testimonianza , e voi non avete nè pur quest' altro privilegio di condannar per ignoranti i Critici più accreditati del nostro Secolo . Eccovi dunque la testi-

monianza di Pietro Zalfano . *Coram Fratre Angelo* (*Bolland. t. 2. Octobr. Analect. de S. Francis. part. 3. num. 58.*) *Ministro, Fratre Guidone, Fratre Bartholo de Perusio, et aliis Fratribus in loco Portiunculæ, Petrus Zalfanus dixit; quod interfuit consecrationi, scilicet Ecclesiæ Sanctæ Mariæ de Portiuncula, et audivit tunc Beatum Franciscum prædicare populo coram septem Episcopis; et habebat quandam cedulam in manu, et dixit: Ego volo vos omnes mittere ad Paradisum; et adnuncio vobis Indulgentiam, quam habeo ab ore Summi Pontificis: et omnes vos, qui venistis hodie, et qui venerint annuatim tali die, bono corde, et contrito, habeant Indulgentiam omnium suorum peccatorum.* E'una gran cosa, che San Francesco volesse mandare in Paradiso quelli, che acquistavano l' Indulgenza Plenaria, e che voi gli vogliate mandare in Purgatorio! Perchè mai tanta crudeltà in voi, che non siete un Santo?

E' degna altresì di qualche osservazione la Bolla di Bonifazio VIII., in cui per l'anno mille, e trecento pubblicò la Indulgenza Plenaria per tutti quelli, che avessero divotamente visitato la Basilica di San Pietro in Roma. Ivi dopo le consuete formole degli altri Papi, *non solum plenam*, (*Extravagan. comun. l. 5. de pœnitent. et remiss. cap. 1.*) aggiunge Bonifacio, *et largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedemus, et concedimus veniam peccatorum.* Che cosa mai poteva intendere Boni-

fazio per questa *pienissima* Indulgenza, se non se una Indulgenza universale di qualunque pena per qualunque peccato dovuta a Dio? Si potrebbe mai dire, che fosse Indulgenza *pienissima di tutti i peccati* quella Indulgenza, in cui si condonasse soltanto la pena esterna dovuta per alcuni pochi peccati al tribunale della Chiesa? E la pena di tutti i peccati gravi, ma occulti? E la pena di tutti i peccati veniali? Questa è pur pena solo del loro interno. E questa non dev' esser condonata in una Indulgenza *pienissima di tutti i peccati*? Riflettete anche quì, che quando i Papi, e i Concilj hanno dato Indulgenze dei peccati, non hanno inteso della colpa, ma della pena dovuta ai medesimi. Così osserva in questo luogo la glossa: *Peccatorum; idest pœnarum pro peccatis debitarum*. In questo senso si adopera altresì la parola *peccato* nel secondo libro de'Maccabei 12. 46. *Sancta, et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur*.

Entriamo nel secolo decimoquarto, e troveremo la celebre Bolla di Clemente VI. per l'Indulgenza del Giubileo nell'an. 1350. Ivi egli non più allusivamente, non più di passaggio, ma espressamente, e formalmente insegna la Dottrina del Tesoro. Imperocchè dopo aver distesamente provato, quanto sia stata sovrabbondante la redenzione dell' Unigenito Figliuol di Dio per il genere umano, soggiunge così: *Quantum ergo (Extravag. comun. l. 5. de pœnitent. et re-*

miss. cap. 2.) exinde, ut nec supervacua, inanis, aut superflua tantæ effusionis miseratio redderetur, Thesaurum militanti Ecclesiæ acquisivit, volens suis thesaurizare filiis pius pater, ut sic sit infinitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt, Dei amicitiæ participes sunt effecti. Quem quidem Thesaurum non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per beatum Petrum Cæli clavigerum, ejusque Successores, suos in terris Vicarios commisit Fidelibus salubriter dispensandum, et propriis, et rationabilibus causis, nunc pro totali, nunc pro partiali remissione pœnæ temporalis pro peccatis debitæ tam generaliter, quam specialiter (prout cum Deo expedire cognoscerent) vere pœnitentibus, et confessis misericorditer applicandum. Ad cujus quidem Thesauri cumulum, Beatæ Dei Genitricis, omnium Electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum præstare noscuntur, de cujus consumptione, seu minutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi (ut prædictum est) merita; quam pro eo, quod quanto plures ex ejus adplicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum. Io non ho da notare per ora cosa alcuna su questa dottrina, se non che è dottrina proposta dal Papa, che secondo il Concilio Fiorentino è *Dottore dei Dottori: Doctor Doctorum*, proposta dico, come certa a tutti i Fedeli, e non mai più ritrattata nè da un Papa, nè da un

Concilio dopo quattro, e più secoli, anzi o tacitamente, o espressamente confermata dai Papi, e dai Concilj posteriori. Voglio bensì notare, che anche Clemente VI. intendeva, che per l' applicazion del Tesoro si rimettesse la pena temporale dovuta per il peccato dopo averne cancellata la colpa colla confessione; in conseguenza la pena temporale dovuta a Dio: *Nunc pro totali, nunc pro partiali remissione pœnæ temporalis pro peccatis debitæ tam generaliter, quam specialiter vere pœnitentibus, et confessis misericorditer applicandam.*

Non occorre quì più riportare tutte le Indulgenze de' Papi. Già anche i nostri Avversarj convengono, che da questo tempo in poi ebbe forza, e prevalse la nostra opinione sul valore delle Indulgenze, e sul Tesoro de' meriti di Cristo, e de' Santi. Ben è degna per altro di osservazione l' Indulgenza concessa da Martino V. l' anno 1418. a tutti quelli, che erano intervenuti al generale Concilio di Costanza. Questa Indulgenza fu pubblicata nella Sessione quadragesima quinta, che fu l' ultima, e una delle Sessioni ricevute da tutta la Chiesa: *Absolutionem plenariam*, disse il Papa, *semel in vita .... Similem concessionem facimus in mortis articulo.* A cui (*Concil. Labbè tom.* 16. *pag.* 746., *et* 747.) il Concilio rispose: *Placet.*

Così pure non voglio passare in silenzio l' Indulgenza accordata da Pio II. a quelli, che avessero combattuto contro i Turchi,

perchè in essa chiaramente si parla di remissione di ogni penitenza temporale dovuta a Dio nel foro interno; *Plenissimam omnium* (*Concil. Magn. Brittan. Volum. 3. pag. 592.*) *peccatorum suorum remissionem, et veniam elargimur; ita ut pro satisfactione delictorum, et pœnarum, quæ fuerant imponendæ, succedat labor itineris, atque militiæ: nec Sacerdos alium pœnitentiam confitentibus injungat, qui venturi sunt.*

E qui senza più ripetere quello, che abbiamo detto sin dà principio, vi rinnovo la memoria della Bolla di Leone X., in cui espressamente condanna le due proposizioni di Lutero circa la Indulgenza del foro interno, e circa il Tesoro, conformi alle vostre asserzioni, e contrarie in tutto alle nostre. Dove avete a riflettere, che la Bolla di Leone X. fu ricevuta da tutta la Chiesa Cattolica; e in conseguenza fu da tutta la Chiesa approvata. Lo stesso Papa scrisse al Cardinal Gaetano, esponendo chiaramente la dottrina del valore interno (*apud P. Theodor. a Spiritu S. de Indulgent. part. 1. pag. 96.*) delle Indulgenze, e quella del Tesoro, significando di più, questa essere la dottrina della Chiesa Romana, e dichiarando doversi così tenere, e predicare da tutti sotto pena ai contraventori della Scomunica di lata sentenza. Anche Sisto IV. condannò questa proposizione di Pietro de Osma: *Romanum Pontificem* (*Conc. tom. 19. col. 380.*) *Purgatorii pœnam remittere non posse.* Questa pure è un' altra condanna

da aver presente per un Cattolico, come vi chiamate voi.

Passiamo dunque senz' altra dimora al Sacro Concilio di Trento, che i nostri Avversarj non credono contrario, anzi favorevole alla loro opinione. Io per altro dico, che le poche espressioni usate dal Concilio sù le Indulgenze confermano abbastanza tutto quello, che hanno detto i Papi, e i Concilj, e che noi abbiamo sin ora dimostrato. Voi vedrete adesso, come era necessaria la Parte Istorica, che abbiam premesso per iscuoprire il sincero sentimento di questo Concilio, e per rilevare la forza delle sue espressioni.

Venite qua Sig. Trattatista, esaminiamo insieme il *Sacrosanto Concilio di Trento, che solo basta* (*Trattat. cit. num.* 114.) *ad autenticare gl' insegnamenti della Chiesa da esso rappresentata*. Eccovi il suo Decreto rapporto alle Indulgenze: *Cum potestas conferendi Indulgentias a Christo Ecclesiæ concessa sit; atque hujusmodi potestate, divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit: sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum, Christiano populo maxime salutarem, et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet, et præcipit; eosque anathemate damnat* (*Concil. Trident. Sess.* 25. *decret. de Indulgent.*), *qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant*. Facciamo due importanti osservazioni su questo Decreto.

I. Di quali Indulgenze parla il Concilio, e di quali dice, *che sono utili, che sono salutari, e che devono ritenersi*? Di quelle specialmente, che erano in uso al suo tempo. Volete che parlasse solo di quelle, che erano in uso dieci secoli prima? Avrebbe parlato poco a proposito. Ma colla Storia alla mano abbiamo veduto, che già da cinque e più secoli le Indulgenze usate nella Chiesa erano una vera remissione della pena temporale dovuta a Dio nel foro interno. Dunque di queste Indulgenze asserisce il Concilio, *che sono utili, che sono salutari, e che devono ritenersi*. Domando anche un' altra volta: di quali Indulgenze parla il Concilio? Di quelle, che erano controverse al suo tempo presso gli Eretici. Chi avea dato la spinta ad esaminar questo punto, se non Lutero, e i suoi seguaci? Ma Lutero asseriva contro il valore delle Indulgenze, che non potevano rimettere la pena dovuta alla Divina Giustizia per i peccati attuali, e quindi che erano inutili, e perniciose. Dunque delle Indulgenze, che *rimettono la pena dovuta alla Divina Giustizia per i peccati attuali*, di queste dice il Concilio per opporsi a Lutero, che *sono utili, che sono salutari, e che devono ritenersi*. Altrimenti contro chi è fatto il suo decreto? chi si condanna dal Concilio? Nessuno; perchè nè pur Lutero negava, che colle Indulgenze si rimettesse la pena canonica nel foro esterno.

II. Insegna quì il Concilio, che l' uso

delle Indulgenze è sommamente salutare al popolo Cristiano : *Christiano populo maxime salutarem*. E inoltre condanna il Concilio, e scomunica coloro, che dicono, che le Indulgenze sono inutili : *Eosque anathemate damnat, qui inutiles esse asserunt*. Atqui le Indulgenze intese nel vostro senso non sono salutari, ma perniciose. Dunque il Concilio non parla delle Indulgenze spiegate nel vostro senso, ma bensì nel nostro. Provo la minore. Le Indulgenze intese nel vostro senso sono una pura condonazione della pena canonica nel foro esterno ; tanto che con dieci mila Indulgenze resta al Penitente tutto intiero l' obbligo di soddisfare alla Divina Giustizia. Ed ecco il laccio teso al povero Penitente. Egli si affatica per acquistar l' Indulgenza, si crede assoluto dal suo debito dinanzi a Dio ; passa all' altro mondo, e vi trova registrato tutto intiero il suo debito da scontare nel Purgatorio. Dunque le Indulgenze intese nel vostro senso non sono salutari : dunque non sono quelle, di cui parla il Concilio. Al contrario le Indulgenze spiegate per una remissione di pena nel foro interno, queste sì sono utili, e salutari. Imperocchè, come dice San Carlo Borromeo nella citata Pastorale, essendo *pochi, che si sforzino a satisfare, e satisfacciano condegnamente con opere penitenziali alle colpe commesse*, pochi sconterebbero in questa vita la pena temporale dovuta alla Divina Giustizia. Quindi utilissima, e saluberrima è l' istituzione delle

Indulgenze, per cui si concede la remissione di quelle pene, *con le quali dovressimo per i peccati nostri soddisfare o in questa Vita, o nel Purgatorio*.

Voi mi fate per altro una obbjezione, che esige risposta: „ Dice (*Trat. cit. num.* 117.) adunque il Concilio, che questa autorità di conferire Indulgenze alla Chiesa è stata data da Cristo, e che la Chiesa ne usò nei tempi più antichi: *antiquissimis temporibus*. Dunque il Concilio non riconosce, che una specie sola d' Indulgenza, e questa specie è quella, di cui ne' tempi primieri fece uso la Chiesa. Queste poche parole escludono affatto tutte le novità, che vennero dappoi, le quali perciò niente hanno che fare colla dottrina della Chiesa. Or noi abbiamo veduto, che nei tempi antichissimi la Indulgenza era una caritatevole condonazione di una parte di penitenza, fatta in grazia di coloro, che con fervore straordinario aveano già adempita gran parte della soddisfazione canonica .... Dunque il Concilio, quando stabilisce la Dottrina della Chiesa su le Indulgenze, non si ferma in queste nuove aggiunte, ma vuole, che si risalga a quella prima semplicissima Indulgenza. Questa è dunque la pura Dottrina della Chiesa sopra di questo articolo, vale a dire quella, che si ebbe nei tempi Apostolici „.

Io comincio a rispondere col negarvi a buon conto, che quell' *antiquissimis temporibus* voglia dire ne' tempi Apostolici. Il Concilio si è astenuto a bella posta dalle es-

pressioni deffinitive, e se avesse voluto alludere ai tempi Apostolici, cioè alla Indulgenza di S. Paolo coll' incestuoso di Corinto, avrebbe detto chiaramente *Apostolorum temporibus*, come ha fatto altrove parlando (*Concil. Trident. sess. 24. Doct. de Sacr. Matrim.*) del Sacramento del Matrimonio. Nè men direi con sicurezza, che il Concilio abbia voluto indicare i tempi del Concilio Niceno, perchè ci voleva poco a individuarlo, e pur non l' ha fatto; e nelle citazioni apposte a questo Decreto, e dedicate coll' edizione (*Venetiis ex Officin. Ziletti* 1575.) del Concilio al Cardinal Morone, che v' ebbe tanta parte, non si trovano accennati i canoni dei primi Concilj, ma bensì le Decretali de' Papi. Deve anche a tutti recar meraviglia, che il celebre Cardinal Gaetano, il quale fu uno de' primi ad opporsi agli errori di Lutero, parlando della antichità delle Indulgenze, per cui ha composto più Trattati, conviene anch' egli, che non v' è monumento sicuro della loro origine. *De ortu Indulgentiarum* (*Cajetan. Opuscul., tom. 1. tract. 15. cap. 1. edit. Lugdun. 1562. pag. 90.*) *si certitudo haberi posset, veritati indagandæ opem ferret; verum nulla Sacræ Scripturæ, nulla priscorum Doctorum Græcorum, aut Latinorum auctoritas scripta hunc ad nostram deduxit notitiam: sed hoc solum a trecentis annis Scripturæ commendatum est de vetustis Patribus, quod Beatus Gregorius Indulgentias stationum instituit.*

Che se per quell' *antiquissimis temporibus* si vogliano intendere i tempi del Concilio Niceno, allora dirò col Suarez (*De Sacram. Pœnitent. disp.* 49. *sect.* 2. *n.* 1. *et* 11.), che di là il Concilio di Trento non ha voluto prendere,, al più, che una certa conghiettura per le presenti Indulgenze, o sia una probabil ragione fondata a simili nella podestà delle Chiavi. Imperocchè siccome i Vescovi rimettevano le pene tassate dalla Chiesa, quando giudicavano essere espediente al bene delle anime: così è verissimile, che rimettessero anche le pene tassate presso a Dio, quando era mestieri di farlo; giacchè la podestà di legare, e di sciogliere per se stessa abbraccia ogni cosa. Inoltre perchè essendo imposte quelle pene non solo per soddisfazion della Chiesa, ma eziandio per compenso dei delitti, è verissimile, che non si rimettessero quelle pene senza compensare per altra strada alla soddisfazione, o remission della pena appresso Dio,,. Così il Suarez concludendo sempre, che non si può assegnare alcun certo documento in quei primi tempi per la gratuita remissione della pena temporale del foro interno.

Il mio sentimento si è, che con quell'*antiquissimis temporibus* il Concilio abbia voluto dire *ab immemorabili*; cioè da antichissimi tempi, di cui non si può assegnare il principio. E questo per la Storia da me descritta è certissimo, che con tutta ragione si può dire, e si deve dire delle In-

dulgenze dalla pena temporale del foro interno. Fin dal principio dell' undecimo secolo noi troviamo una Indulgenza di questa natura concessa dall' Arcivescovo di Arles. Ma se tali Indulgenze non erano in uso molto prima, l' Arcivescovo di Arles si sarebbe egli sognata questa novità? Trovo ancora, che nell' anno ottocento settantotto i Prelati della Francia nell' occasione (*Mabillon Anal. Benedict. l. 38. n. 7. ad an. 878.*) della guerra co' Normanni interrogarono il Papa Giovanni, se quelli, che morivano per difesa della Chiesa in questa guerra, potevano ottenere *Indulgentiam peccatorum*, l' Indulgenza dei peccati. Ai quali il Papa rispose di sì; *eosque Apostolica auctoritate absolvit*, e con Apostolica autorità gli assolvè. Ma da che cosa? dalla colpa nò, perchè da Roma il Papa non poteva assolvere i Soldati, che morivano in Francia; dunque dalla pena temporale de' loro peccati. Più: quegli stessi documenti apocrifi delle Stazioni di Roma, delle Indulgenze di Leone III. a S. Suiberto, e altre simili avrebbero ottenuto fede anticamente, se non vi fosse stato l' uso già radicato delle Indulgenze? In Roma si credeva, che vi fossero grandi Indulgenze a chi visitava la Basilica di S. Pietro. Antichi Autori lo riferivano, dice Bonifacio. Ma questi Autori se lo erano forse inventato? Nò; riferivano anch' essi l' opinione comune del loro tempo. E questa opinione quando era nata? Non si sà. E come era nata, e come cor-

reva ? e come si lasciava correre , se questo genere d' Indulgenze non era conosciuto dagli antichi ? Ecco dunque l' uso delle Indulgenze presenti stabilito *ab immemorabili , antiquissimis temporibus* , dei quai tempi non si può assegnare il principio . Ecco dunque chiaramente spiegato quell'*antiquissimis temporibus* , a favore delle Indulgenze dalla pena temporale nel foro interno senza necessità *di risalire a quella prima semplicissima Indulgenza della penitenza canonica del foro esterno* .

Che se poi fosse vera l' opinione del Morini da me altrove accennata , cioè che anche la pubblica solenne penitenza de' primi secoli era sacramentale , la nostra causa prenderebbe allora maggior lustro . Imperocchè in tal supposizione quelle penitenze non erano solo del foro esterno , erano anche del foro interno ; erano anch' esse penitenze fatte secondo il Concilio di Trento ad effetto di scontare il rimanente della pena temporale , che resta al Peccatore dopo la sacramentale assoluzione . Dunque, quando la Chiesa rimetteva quelle pubbliche solenni penitenze,questa remissione abbracciava la pena del foro esterno insieme , e dell' interno . Altrimenti la remissione sarebbe stata perniciosa per le ragioni allegate di sopra , e ripetute sovente . Quindi diamo pure , che l' *antiquissimis temporibus* si riferisca non solo ai primi secoli , ma persino ai tempi Apostolici , in tal caso sarebbe vero verissimo , che sin dai tempi Apostolici

la Chiesa usava della facoltà datale da Cristo di concedere l' Indulgenza anche per la pena temporale dovuta a Dio . Io non avrei poi tanta difficoltà a concedere , che le antiche solenni penitenze fossero anch' esse sacramentali , quando mi si provasse chiaramente . Se mi son attenuto alla opinione contraria , io l' ho fatto , perchè nella mancanza di sicuri documenti mi è sembrata la più probabile , e dall'altro canto non ho voluto abbracciarmi ad una opinione troppo favorevole , che potesse facilmente essermi contrastata dagli Avversarj . Ma se a voi piacesse così , non differisco un momento a sottoscrivermi a una opinione , che alla mia causa donerebbe tanto splendore , e alla vostra porterebbe l' ultimo esterminio .

Da tutto questo voi vedete esser falsissimo , che il Concilio riconosca la sola Indulgenza della pena Ecclesiastica . O il Concilio parla della podestà in genere , e allora ne comprende amendue le specie , perchè amendue discendono dalla sola podestà delle Chiavi . O ha voluto parlare di una sola , ed è manifestissimo , che ha inteso parlare della Indulgenza del foro interno . Torniamo a ripeterlo . E perchè fare un Decreto così esteso a favore della Indulgenza dalle pene Ecclesiastiche , se nessuno contrastava in quei tempi alla Chiesa questa autorità ? Perchè supporre queste inezie in un Concilio universale ?

Io vi ho lungamente soddisfatto nella spiegazione di una sola frase del Concilio .

Adesso credo bene di aver diritto anch' io di interrogarvi, per sentir da voi la dichiarazione di un'altra frase del Concilio a proposito delle Indulgenze. Egli dunque alla Sessione vigesima prima, capo nono, abolendo i Questori delle Indulgenze, protesta di abolirli: *Ut tandem Cœlestes hos ab Ecclesia Thesauros non ad quæstum, sed ad pietatem exerceri, omnes vere intelligant.* Sicchè il Concilio chiama le Indulgenze *Celeste Tesoro*, che si dispensa della Chiesa. Nella vostra sentenza vorrei dunque, che mi spiegaste in grazia, con qual proprietà si possano le Indulgenze chiamare un *Celeste Tesoro*. Pensateci; perchè mentre voi ci pensate, io vi mostro, come con tutta proprietà si dicano un *Celeste Tesoro* nella nostra.

Quali sono le cose, che individuano la natura di un Tesoro Reale? L' esser quel cumulo, dove si radunano tutte le ricchezze superflue del Principe; l' essere custodito dai più fedeli Ministri, e dispensato solo con ordine, e intelligerza del Monarca; in fine l' essere riserbato ai più pressanti, e più straordinarj bisogni del Regno. Ora tutte queste cose appunto convengono al Tesoro dell' Indulgenze spiegate conforme alla nostra opinione. Osservatelo attentamente. Egli è quel cumulo, dove si radunano le soddisfazioni sovrabbondanti di Cristo, e de' Santi; egli è custodito dai primi Pastori della Chiesa, e non si dispensa senza ordine, e intelligenza del Vicario

di Gesù Cristo ; e finalmente di questo Tesoro si serve la Chiesa ne' più pressanti bisogni de' suoi Sudditi per pagare i loro debiti alla Divina Giustizia . Se il Concilio ha usato questa frase nel nostro senso , non vi è dubbio , che ha parlato con tutta esattezza , e proprietà ; e non v' è dubbio , che al tempo stesso ha confermato l' antica dottrina del Tesoro dell' Indulgenze .

Sentiamo adesso come spiegate voi questa frase di *Tesoro Celeste* nella vostra opinione . Dite , parlate . Ma che ! Vi vedo imbarazzato senza saper di dove incominciare la vostra dimostrazione . E in fatti non sò nè pur io , come ne possiate uscir fuori con qualche plauso . Imperocchè nelle vostre Indulgenze voi non avete nessun cumulo di ricchezze : dunque propriamente parlando voi non avete *Tesoro* . Voi non avete , che una facoltà di rimettere la pena canonica esterna : ma una facoltà non è *Tesoro* : ma il condonare una pena non è *Tesoro* ; io cerco nelle vostre Indulgenze questo *Tesoro Celeste* , ma non lo trovo . E poi se fosse *Tesoro* , appena veggo , come potesse chiamarsi *Celeste* , se non affatto rimotamente , perchè la facoltà di condonare la pena canonica esterna è stata data alla Chiesa per autorità *Celeste* , cioè da Gesù Cristo . All' opposto noi lo chiamiamo *Celeste* per tutti i rispetti possibili . *Celeste* per la celeste autorità, che lo ha istituito ; *Celeste* per i meriti celesti di Cristo , e dei Santi , che in esso si radunano ; *Celeste* in fine per

il celeste valore, che ha di pagare anche la pena dovuta in Cielo, e di aprir più presto le porte del Cielo medesimo. Questa sì, che è proprietà di parlare; questa sì, che è perfetta conformità di vocaboli colle frasi usate dalla Chiesa; questo sì, che è uno spiegare il Concilio naturalmente senza contorsioni, e senza violenze. Adesso capisco, perchè nelle quistioni proposte intorno alle Indulgenze dal Vescovo di Modena, e da voi (*Trat. cit. n.* 116.) citate col buon Padre Sarpi, non si fece nessuna menzione nè del valore nel foro interno, nè del fondamento del Tesoro. Nè il Vescovo di Modena, nè il Concilio pensarono, che questi due punti potessero nè pur agitarsi in quistione. Anzi il Tesoro si suppose per vero, dubitandosi solo della necessità di una parte, cioè dei meriti dei Santi. E si tenne per certissima la remissione delle pene imposte dal Confessore, e quindi delle pene del foro interno; dubitandosi solo della remissione delle altre pene non ingiunte nel sacramento. Sono tenuto a voi, e al Padre Sarpi di questa notizia, che fa moltissimo, come vedete, al mio intento; e sempre più mi meraviglio, come abbiate potuto credere il Concilio di Trento o favorevole, o indifferente per voi.

Dovreste certo sapere, che il dottissimo Cardinale Stanislao Osio fu uno de' Legati Pontificii assistenti al Tridentino Concilio; laonde era in obbligo di sapere, che cosa intendeva il Concilio per quella frase del

Celeste Tesoro, e non avrebbe spacciata una dottrina diversa da quella dello stesso Concilio. Udite dunque, com' egli si spiega su questo particolare in una sua opera intitolata *Confessio Catholicæ Fidei Christianæ* scritta da lui a nome del Sinodo Petricoviense, al capo 48. *de satisfactione. Ex hac itaque superabundantia meritorum et satisfactionum Christi, et Sanctorum ejus, hoc est capitis et corporis, pendet et constat Indulgentiarum Thesaurus, cujus dispensatio cum ad alios Episcopos, tum ad summum Pontificem præcipue pertinet, qui totius Ecclesiæ sub Christo capite caput est, cui Christus ipse peculiariter claves regni cœlorum commisit . . . . . Effectus ergo sive fructus Indulgentiarum hic est, quod per eas illius, quæ fit per opera pœnitentiæ, et per Sacerdotem alicui in Sacramento Pœnitentiæ injungitur et præcipitur, satisfactionis fit remissio sive condonatio. Quoniam vero per injunctam satisfactionem, quam vere pœnitens exequitur, solvitur et aufertur pœna temporalis, quæ peccato, quod patratum est, ex justitia divina debetur; consequens est, per Indulgentias veluti satisfactorias pœnas (tantum enim valent, modo digne ac recte administrentur et acquirantur) tantumdem remitti pœnæ temporalis apud justitiam divinam, quantum apud eam ipsæ, quas aliquis accipit, valent Indulgentiæ.* Si poteva esprimere più chiaramente la dottrina del Tesoro, e della remissione della pena temporale del foro in-

terno in virtù delle Indulgenze, come ha fatto questo celebre Legato del Papa, che fece tanta figura nel Concilio di Trento, e che dovea sapere il sentimento dei Padri di quel Concilio intorno alle Indulgenze? E se que' Padri non fossero stati dello stesso parere, avrebbe ardito il Cardinal Osio di pubblicare questa dottrina a nome d' un Sinodo, e di dedicarne l' Opera, che la contiene, al sommo Pontefice Gregorio XIII., come apparisce dalla edizion Veneta del 1573. per Domenico Nicolini?

Dopo il Concilio di Trento è superfluo riportare altre spiegazioni di Papi, e di Concilj sul valore delle Indulgenze, e del Tesoro. Voi troverete sempre le stesse frasi, la stessa dottrina, lo stesso uso; sicchè possiamo con verità asserire, che o espressamente, o implicitamente da otto, e forse più secoli la dottrina de' Papi, e de' Concilj rapporto alle Indulgenze è stata sempre conforme alla nostra. Aggiungo solo alcune poche autorità, e sono le seguenti. Pio V. condannò questa sentenza di Bajo, e di alcuni Dottori di Lovanio: *Solius Christi satisfactionibus remitti pœnam temporalem, Sanctorum autem passionibus offerri Deo, ut Deus illarum intuitu applicet nobis merita Christi.* Questa condanna (*apud Bellarmin. de Indulgent. l. 1. cap. 4.*) fu poi anche confermata, e rinnovata da Gregorio XIII. sommo Pontefice.

Qual fosse il sentimento di S. Carlo Borromeo, e del suo celebre Concilio di Mila-

no ordinato coerentemente ai Decreti del Tridentino Concilio, avete potuto osservarlo nel lungo tratto della sua Pastorale riportata più sopra; onde non occorre qui ripeterne le parole.

Uno degli ultimi Papi, e de' più dotti, è stato certamente per comune consenso Benedetto XIV. E pure leggete le sue Costituzioni. Voi ne troverete una, che è la sessagesima prima (*Bened. XIV. Const. sel.* 61.), dove coll' occasione di ampliare ai Vescovi la facoltà di compartire l'Indulgenza Plenaria *in articulo mortis*, ripete la dottrina di Clemente VI. relativamente al Tesoro. Eccovi le sue parole: *Quum in Ecclesia immensus, et inæstimabilis existat Thesaurus spiritualis, ex infinitis constans satisfactionibus Passionis, et Mortis Domini Jesu Christi, ac præterea ex meritis, et satisfactionibus gloriosæ Virginis Genitricis Dei Mariæ, omniumque Sanctorum, et Electorum, cujus Thesauri dispensationem Salvator noster B. Petro Apostolorum Principi ejusque in perpetuum Successoribus tradidit.*

Di qui io conchiudo con tutta giustizia, che da Clemente VI., sino ai nostri tempi, la dottrina del Tesoro è stata una dottrina adottata universalmente dai Papi, non rifiutata mai da nessun Concilio, anzi da alcuni o insegnata, o supposta, o almeno accennata.

Ivi poi anche, cioè nella detta Costituzione, voi troverete (*edit. Venet.* 1767. *pag.*

340.) il modo prescritto dallo stesso Pontefice per compartire l'Indulgenza Plenaria *in articulo mortis*, dove fra le altre Preci da dirsi sull' Infermo si legge la seguente : *Per sacrosancta humanæ Reparationis mysteria remittat tibi omnipotens Deus omnes præsentis, et futuræ vitæ pœnas, Paradisi portas aperiat, et ad gaudia sempiterna perducat*. Eccovi poi dunque anche confermato il valore delle Indulgenze per rimettere qualunque pena temporale dovuta a Dio, e confermato da un Pontefice, che ne prescrive a tutti i Vescovi la pratica per comune vantaggio delle anime. Così dal principio dell' undecimo secolo sino ai nostri tempi troviamo costante nella Chiesa l' opinione, e la intenzione di condonare colle Indulgenze la pena temporale dovuta per i peccati attuali alla Divina Giustizia. Dovrebbe questo bastare per convincervi intieramente ; ma pure a questa autorità mi piace per maggior lustro aggiungere anche quella de' Teologi.

Se non che prima di venire a questa conferma, io voglio su due piedi sciogliervi un punto, in cui e voi, e alcuni Scolastici si sono imbarazzati senza ragionevol motivo. Si domanda : le Indulgenze sono una pura remissione della penitenza ingiunta nel foro sagramentale, ovvero un' ampia condonazione di qualunque pena temporale dovuta a Dio ? Prima di rispondere, che cosa sono, stabilisco, che cosa possono essere, e dico, che posson essere un' ampia condonazione

di qualunque pena temporale in qualunque modo dovuta alla Divina Giustizia. Dopo i principj stabiliti nella prima Parte, la risposta non ha replica. Il Papa, e la Chiesa in virtù della podestà delle Chiavi hanno giurisdizione fuori del sacramento sopra le pene del foro interno. Dunque possono rimetterle tutte e in tutti i casi, e in tutti i modi. Anzi se possono condonare le pene dovute a Dio, e tassate nel tribunale della Penitenza da un legittimo Giudice, qual è il Confessore, molto più hanno a poter rimetter quelle, che sono bensì dovute a Dio, ma non tassate in altro giuridico tribunale. Più: il Tesoro dei meriti infiniti di Gesù Cristo è indefficiente per poter soddisfare a qualunque debito di pena temporale contratto colla Divina Giustizia. Dunque il Papa, e la Chiesa hanno in questo Tesoro con che poter compensare qualunque diritto della sovrana Giustizia, per qualunque modo acquistato sopra le persone de'loro Sudditi. Dopo i principj già dimostrati queste conseguenze sono innegabili.

Ora il Papa, e la Chiesa colle Indulgenze assolvono veramente il Penitente da qualunque pena temporale, o pure da quella sola, che fu a lui ingiunta nel foro sacramentale? Questa è quistione di fatto, e per risolverla è chiaro, che convien tenersi alla intenzione del Papa, e della Chiesa, che concedono le Indulgenze. Dunque la risoluzione è facilissima: basta esaminare l'espressioni delle Indulgenze, e interpretarle

secondo i comuni principj. Quindi allor quando l'Indulto apertamente esprime Indulgenze *de injunctis pœnitentiis*, *delle ingiunte penitenze*, è manifesto (*Bellarm. de Indulgent. l. 1. c. 7.*), che l'Indulgenza non si stende alle penitenze non ingiunte, perchè dove il concedente distingue, anche noi dobbiamo distinguere. Quando l'Indulto apertamente esprime Indulgenza *de injunctis, aut injungendis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis*, *delle penitenze ingiunte o da ingiungersi, o in qualunque altra maniera dovute*, è manifesto, che la Indulgenza abbraccia qualunque pena temporale; perchè dove il concedente allarga la concessione, noi non la possiamo ristringere. Quando l'Indulto assegna una Indulgenza *omnium peccatorum*, di tutti i peccati, è manifesto, che (*Bellarm. de Indulgent. l. 1. cap. 7.*) anche questa comprende qualunque pena temporale di qualunque peccato o ingiunta, o da ingiungersi; perchè dove il concedente non distingue, nè pur noi dobbiamo distinguere. Finalmente, quando l'espressioni delle Indulgenze fossero dubbie, e soggette a più interpretazioni, è manifesto, che devono interpretarsi ampiamente; perchè i dubbj devono risolversi per la parte migliore, e i privilegj interpretarsi per il senso più favorevole. Torno a ripetere, che la decisione è si palpabile a motivo dei comuni assiomi, che mi reca meraviglia, come alcuni Scolastici abbiano impiegato molte pagine in

trattare una quistione, in cui la prolissità non può far altro, che oscurar la sua nativa chiarezza. Così ognun può sciogliere la quistione, che si fa, se le Indulgenze presenti liberano da qualunque pena, o dalla sola pena ingiunta. Non v' ha dubbio, che da prima i Papi, e i Concilj intesero di liberare dalla sola pena ingiunta. Le loro espressioni lo mostrano ad evidenza. Siccome le Indulgenze furono sostituite alle penitenze canoniche, come abbiam mostrato colla Storia, quindi allora la frase ordinaria degl' Indulti era *de injunctis pœnitentiis*. In seguito dimenticate le penitenze canoniche, i Papi hanno o dimenticata a bella posta, o mutata questa frase, usando espressioni generiche, e universali. Dunque al presente le Indulgenze assolvono da qualunque pena temporale per qualunque titolo dovuta alla Divina Giustizia.

Veniamo adesso all' autorità dei Teologi favorevole al nostro partito. Non importa, che vi rechi il sentimento di Alessandro d' Ales, e di Alberto Magno. Voi (*Tratt. cit. num. 73. e seg.*) non dubitate della loro opinione; ma solo ve ne abusate per deriderla. Alessandro, voi dite, cominciò a dubitare, e gli Scolastici del suo dubbio formarono una tesi. Per il mio intento debbo dirvi a buon conto, che il dubbio di Alessandro non cadeva sul valore delle Indulgenze nel foro interno. Egli anzi supponeva (*Alexand. Hallens. 4. part. summæ qu. 23. memb. 3., et 6.*) questo valore; ma

andava investigando il fonte di una tale condonazione. Trovava anche il fonte delle Indulgenze, cioè il Tesoro delle soddisfazioni della Chiesa. Ma come fa il Papa ad applicarle? Ecco dove comincia il dubbio di Alessandro, perchè il peccato, diceva egli, si ha da punire o da Dio, o dall' Uomo. A questo dubbio rispondeva così: *Si può dire, che il Papa quando dà plenaria Indulgenza, egli è quello, che punisce obbligando la Chiesa, o un qualche membro della Chiesa a soddisfare.* Sicchè tutto il suo dubbio si aggirava intorno al modo di esprimere l'applicazione del Tesoro, volendo conservare inviolabile questa formalità: *Aut Deus punit, aut Homo.*

Quello, che dovete notare, si è, che Alessandro, e Alberto erano quasi contemporanei, capi amendue di due Scuole famose in que' tempi; e pur tutti e due aveano queste idee del valore delle Indulgenze, e del Tesoro. Erano essi entrati casualmente in questa concordia di sentimenti, o pure gli aveano amendue appresi dai loro Precettori? Questa è una quistione, che voi potete sciogliere per vostro trattenimento, non perchè io ne faccia molto caso al mio intento.

Ma dove lasciamo S. Bernardo, che ha preceduto di un intiero secolo questi due celebri Dottori? E che! S. Bernardo ha forse sostenuta la dottrina del Tesoro? Non dico questo; ma dico solo, che ha chiaramente indicato il valore delle Indulgenze per il

foro interno. Leggete la sua lettera ai Crocesignati per la spedizione di Terra Santa: „ Iddio è benigno „ scrive il Santo „ vuol (*Bernar. epist. 363. n. 4. et 5.*) „ esser tenuto qual debitore per rendere a' suoi Guerrieri lo stipendio, l' Indulgenza dei peccati, e la gloria eterna. Beata dunque chiamerò la generazione, che vien sopraggiunta da un tempo così copioso d' Indulgenza, e che si trova superstite in quest' anno di pace col Signore, e di vero Giubileo „. Qui non può nè meno cadere in dubbio, che il Santo parli di altra Indulgenza, fuorchè di quella del foro interno, mentre parla di una Indulgenza dinanzi a Dio, e non nomina nè pur la Chiesa. Andiamo innanzi: *Se sei prudente mercatante*, soggiunge il Santo, *se sei sollecito dei beni di questo secolo, io ti mostro l' occasione di un tal quale gran traffico; guarda di non perderla. Prendi il segno della Croce, ed otterrai ancora l' Indulgenza di tutti i peccati, di cui con cuor contrito ti sarai confessato.* Quì il Santo promette l' Indulgenza di tutti i peccati; ma come? della colpa, o della pena? della colpa nò; perchè vuole, che sia prima cancellata colla Confessione. Dunque della pena, e di quella pena, che resta dopo cancellata la colpa nel sacramento, cioè della pena temporale del foro interno.

A questo santo Dottore facciamone succedere un' altro, cioè l' incomparabile San Tommaso, che voi compassionevolmente

chiamerete Arabo, e io divotamente chiamerò Santo, e Dottor della Chiesa. Tanto più ne dobbiamo far conto, quanto meglio conferma una buona parte delle ragioni, che io ho recato altrove a favore delle Indulgenze. Ecco i sentimenti del Santo: „ Alcuni dicono (*S. Thom. in 4. Sentent. dist.* 20. *qu.* 1. *art.* 3. *quæstiuncul.* 2.), che le Indulgenze non valgono ad assolvere dal reato di pena, che taluno merita in Purgatorio secondo il giudizio di Dio; ma valgono ad assolvere dall' obbligo, con cui il Sacerdote legò il Penitente a qualunque pena, o da quella, a cui è tenuto per gli statuti de' canoni. Ma questa opinione non par vera; primo, perchè espressamente contraria al privilegio dato a Pietro, che ciò, ch' egli rimettesse in Terra, fosse anche rimesso in Cielo: onde la remissione, che si fa in quanto al foro della Chiesa, vale anche in quanto al foro di Dio. E inoltre la Chiesa dando sì fatte Indulgenze, recherebbe piuttosto danno, che utile; perchè rimetterebbe a pene più gravi, cioè a quelle del Purgatorio, assolvendo dalle ingiunte penitenze. E perciò deve dirsi altrimenti, che valgono e quanto al foro della Chiesa, e quanto al giudizio di Dio, in remissione della pena rimasta dopo la Contrizione, la Confessione, e l' Assoluzione, sia o non sia ingiunta „.

„ La ragione poi, *replica il Santo* (*Supplem. 3. part. qu.* 25. *art.* 1.) *Dottore*, per cui ponno valere, è l' unità del corpo mi-

stico, nella quale molti fecero più penitenze, che non portava la misura de' loro debiti; ed anche molte ingiuste tribolazioni pazientemente sostennero, per le quali potea espiarsi la moltitudine delle pene, se fosse stata loro dovuta: de' quali meriti è tanta la copia, che eccede tutta la pena dovuta a quelli, che ora vivono: e principalmente per il merito di Cristo, il quale, quantunque operi ne' sacramenti, nondimeno non chiude ne' sacramenti la sua efficacia, ma colla sua infinità eccede l' efficacia de' sacramenti. Ora abbiam detto di sopra, che uno può soddisfare per l' altro. I Santi poi, ne' quali trovasi la sovrabbondanza delle opere di soddisfazione, non fecero tali opere determinatamente per quegli, che abbisogna di remissione; altrimenti senza nessuna Indulgenza conseguirebbe il perdono; ma le fecero in comune per tutta la Chiesa; come l' Apostolo dice di compire *ea, quæ desunt passionum Christi in corpore suo pro Ecclesia*, a cui scrive *Coloss.* 1. E così i predetti meriti sono comuni a tutta la Chiesa. Ora quelle cose, che sono di tutta la moltitudine, si distribuiscono a ciascuno della moltitudine secondo l' arbitrio di quegli, che alla moltitudine presiede. Onde siccome taluno conseguirebbe la remissione della pena, se un altro avesse soddisfatto per lui; così parimenti, se la soddisfazione di un altro a lui si comparta da chi ne ha il potere „.

Un altro insigne Dottor della Chiesa è

stato S. Bonaventura. Ma per non annojarvi ripetendo sempre gli stessi sentimenti, anzi le stesse parole, vi rimetto a lui medesimo, là dove (*l. 4. sentent. dist. 20. part. 2. art. 1. qu. 2.*) parla di questo punto. Mi basta d' indicarvi la sua tesi: voi se vi piace ne leggerete le prove. La sua tesi dice così: *Pœnæ relaxatio fieri potest, non modo in foro Ecclesiæ, sed etiam in foro Dei: ita ut major taxetur in minorem, cujus residuum merita Ecclesiæ satisfaciunt.* Voglio soltanto avvertirvi, che anch' egli protesta, che le Indulgenze, intese della sola pena del foro esterno, non sarebbero una grazia, ma un vero inganno: *Si relaxant, ita quod Deus non relaxet, potius deceptio, quam relaxatio vera judicanda est: et potius crudelitas, quam pietas dici potest, dum minuendo hic pœnitentiam in futuro ad graviora trahit supplicia.* Eccovi spiegata la grazia delle vostre Indulgenze.

Passo a S. Antonino, giacchè non pretendo di accumulare l' autorità di tutti i Teologi, ma solo de' più celebri, e de' più dotti. Voi osserverete di passaggio, che anche questo Santo era d' opinione non esistere memoria sicura ne' primi secoli delle presenti Indulgenze: *De Indulgentiis nihil expresse habemus in Sacra Scriptura (S. Antonin. Summ. Part. 1. titul. 10. cap. 3. de Indulgent.) quamvis ad hoc inducatur illud Apostoli 2. Corinth. 2. Si quid donavi propter vos in persona Christi: nec etiam ex dictis antiquorum Doctorum, sed moder-*

norum . Dicitur tamen Gregorius imposuisse Indulgentias septennes in Stationibus Romæ . Et quia Ecclesia facit hoc , et servat , non est credendum , quod erret . Sciendum autem , quod non valent ad remissionem culpæ , quam solus Deus remittit auctoritative ; sed valent ad remissionem pœnæ debitæ pro peccatis , seu solutionem , quæ fit de Thesauro Ecclesiæ .

Mirabile secondo il mio sistema è la dottrina del Cardinal Gaetano ; ed è più mirabile , che anche voi la contiate per favorevole alla vostra . Egli , voi (*Trattat. cit. n.* 120.) dite , insieme col Soto stabilisce , che le Indulgenze altro non sono , se non che una remissione delle pene canoniche ingiunte . Che cosa v' è di falso in questa vostra asserzione ? Quella parola *altro* ; perchè il dottissimo Gaetano sostiene veramente , che le Indulgenze sono una sostituzione delle penitenze ingiunte ; ma prova allo stesso tempo , che appunto per questo diventano una remissione della pena temporale dovuta alla Divina Giustizia . Egli è dunque d' opinione direttamente opposta alla vostra . Ma come mai lo citate a favor del vostro partito ? Perchè voi non avete letto il Cardinal Gaetano . Leggetelo dunque adesso , e andate osservando , come questo celeberrimo Domenicano va toccando tutti i punti dottrinali , che noi abbiamo fissati nella prima Parte e per l' Indulgenza del foro interno , e per il fondamento del celeste Tesoro : *Quoniam certum est , omni*

hoc attestante Ecclesia, indulgentias succedere loco injunctarum pœnitentiarum: consequens est, quod idem est effectus indulgentiæ, qui erat futurus effectus injunctæ satisfactionis Pœnitentialis. Constat autem, quod per injunctam satisfactionem pœnitentialem digne exequutam solvitur pœna temporalis pro actuali peccato debita apud Divinam Justitiam (hoc enim universalis credit Ecclesia). Igitur per Indulgentiam loco satisfactionis succedentem, si veraciter ac digne acquisita fuerit, solvetur quoque tantum de pœna temporali pro actuali peccato debita apud Divinam Justitiam, quantum apud eandem æquivalet Indulgentia acquisita. Et hæc ratio non eget ampliori confirmatione: quum jam determinatum sit per Ecclesiam Romanam id, quod communis Doctorum opinio sentiebat, scilicet effectum Indulgentiarum esse remissionem pœnæ temporalis pro peccato actuali debitæ apud Divinam Justitiam: sed hinc sumenda est necessitas quæsiti thesauri. Unde considerandum est, quod remissio peccatorum, ut tota clamat Scriptura, effectus est passionis Christi: ita quod cuicumque remittitur peccatum, sive quoad culpam, sive quoad pœnam, ex virtute Passionis Christi remittitur. Credimus autem in hujusmodi remissione, sicut et in universis viis Domini, non solum misericordiam, sed et justitiam inveniri: misericordiam quidem in hoc, quod miseriam peccatoris Christus computat quasi suam, justitiam vero in hoc, quod meri-

tum ac passio Christi communicatur peccatori, quasi peccator ipse pateretur: ut sic peccator debitum Deo solvat de suo, non per seipsum, sed per Christi communionem acquisito, ut patet in Baptismo; in quo propterea fit plenaria peccatorum remissio, quia plenissime commoritur, et consepelitur Christo baptizatus. Ex quibus formatur talis ratio: Ad remissionem peccatorum, sive quoad culpam, sive quoad pœnam per sacramenta habendam, exigitur thesaurus aliquis, puta meritorum Passionis Christi remanentium in Divina acceptatione: ergo a fortiori ad remissionem peccatorum quoad pœnam tantum per indulgentiam, exigitur aliquis similis thesaurus. Antecedens patet discurrendo per Sacramenta, et Ecclesiæ doctrinam, quam diximus. Consequentia verò ex se satis evidens est, quoniam omnis ratio exposcit, quod Divina Providentia si subijcentibus se Sacramentis ordinavit, non remitti pœnam peccatorum nisi computando pœnam Christi pro his, quibus remittitur, multo magis ordinavit, non remitti pœnas peccatorum per Indulgentias nisi computando alienas pœnas pro acquirentibus Indulgentias: quandoquidem submittere se Indulgentiis multo minus est; quam submittere se Sacramentis. Est igitur ad efficaciam Indulgentiarum thesaurus aliquis necessarius, non minus quam ad efficaciam Sacramentorum. Così dunque il Cardinal Gaetano (*Opuscul. tom. 1. tract. 8. de Indulgent. qu. 1. Edit. Lugdun. 1562. p. 81.*),

Nella quistione terza dello stesso trattato stabilisce poi anche, e prova questa conclusione: *Indulgentiarum thesaurus, satisfactionum, et meritorum Christi, et Sanctorum Thesaurus est*. Così pure al trattato 16. qu. prima.

Tutto quello adunque, che voi avete tolto dal suo trattato 15. su l'Indulgenze, non è punto a favor vostro; perchè l'essere l'Indulgenza una assoluzione della penitenza ingiunta nel foro sacramentale non solo non toglie la condonazione del foro interno, anzi secondo il Cardinal Gaetano la esige per una necessaria, e immediata conseguenza. Adesso debbo pregarvi di un favore cioè, che non vogliate più scrivere senza leggere. Non vedete, che cimentate la colera de' vostri Lettori, e per lo meno vi fate compatire come un misero copista, che ha ricuciti insieme alcuni ritagli di diversi colori senza ordine, e senza armonia?

Un altro celebre Domenicano è stato Domenico Soto, il quale fu scelto da Carlo V. per suo Teologo al Concilio di Trento. Per non attediarvi, leggete nel suo libro sopra il quarto delle Sentenze la distinzione vigesima prima. Ivi troverete data la definizione dell' Indulgenza in questi termini; *Relaxatio pœnæ peccato debitæ, quæ extra sacramentum fit*. In seguito stabilisce la dottrina del tesoro conforme affatto alla nostra opinione. Questi due punti gli dichiara poi sempre meglio all' articolo primo, e secondo della prima quistione. Finalmente

nell' articolo primo della quistione seconda stabilisce espressamente, e prova questa conclusione: *Indulgentia, si modo causa pia adsit, tantum valet non solum in foro Ecclesiæ, sed apud Deum quantum sonat.*

Io non ho potuto leggere, che un' opera di Pietro Soto; ed è appunto quella, che non avete letta voi. Già sapete, che Pietro Soto fu scelto (*Trattat. cit. num.* 120.), *dal Concilio di Trento a sostenere la dottrina delle Indulgenze*. Ma egli, voi dite, stabilisce insieme col Gaetano, *che le Indulgenze non sono, che una remissione delle pene canoniche ingiunte*. Io ho letto un' Opera di questo illustre Domenicano intitolata *Institutiones Christianæ*. Ivi al libro terzo va scorrendo tutti gli articoli del Simbolo degli Apostoli, ed entrando a spiegare la Comunione dei Santi, trovo, che dichiara tre punti intorno all' Indulgenze. Primo, che esiste un tesoro composto delle soddisfazioni di Gesù Cristo, e dei Santi. Secondo, che questo tesoro vien distribuito dalla Chiesa per mezzo dell'Indulgenze. Terzo, che ai Ministri della Chiesa è stata conferita la podestà di potere sciogliere tutto ciò, che appartiene al reato dei peccati, con quelle parole: *Quidquid solveris super Terram, erit solutum, et in Cœlis*. Di quì discende evidentemente, che il Soto vuol ammettere anch' egli il valore dell' Indulgenze per il foro interno. Primo perchè il tesoro non può applicarsi ad altro effetto, che a questo, come abbiam

altre volte mostrato ; giacchè a condonar la sola pena Ecclesiastica non fa mestieri nè poco , nè punto del tesoro . Secondo perchè se i Ministri della Chiesa hanno podestà di sciogliere tutto ciò , che appartiene al reato de' peccati , possono dunque assolvere anche dalla pena temporale dovuta a Dio , giacchè anche questa appartiene al reato . Ma bisogna leggere tutto per esteso il passo citato , per rilevar con sicurezza il suo sentimento . Leggetelo adunque , e osservatelo attentamente .

Justi porro , uti membra viventia recipiunt a Spiritu Sancto influxum , vitam , et illius augumentum : ac recipiunt quoque a Sacrificiis , Satisfactionibus , et Sacramentis etiam Satisfactionem pro suis debitis , quibus sunt obligati : idque juxta dispensationem eorum , quibus Christus id dispensandum commisit . . . . Quemadmodum ergo Sacramenta , per quæ Meritorum , et Satisfactionum Christi participes fimus , tradidit suis ministris distribuenda non auferens sibi, cum vellet, potestatem ea communicandi sine ministris , vel Sacramentis : ita et Thesaurum Ecclesiæ , qui Satisfactiones et Merita Sanctorum continet , tradidit illis dividendum , habens etiam eum ipse in manu sua , cum per se sine ministris voluerit , illum dispensare . Nec enim fas est credere verbo illo , quidquid solveris super Terram , erit solutum et in Cœlis, aliquid eorum , per quæ a reatibus peccatorum solvi possumus , non commissum fuisse Ecclesiarum mi-

nistris . Est autem hic , de quo loquimur , thesaurus Satisfactionum Sanctorum valde ad hujusmodi absolutionem conducens post Christi merita . Hinc Paulus : quæ desunt (ait) passionum Christi , adimpleo in carne mea pro corpore ejus , quod est Ecclesia . Quare merito Ecclesia , quæ hujus thesauri constituta est distributrix , illum per Indulgentias distribuit : quem non ipse Christus solum , sed reliqui etiam Sancti , singulari tamen Christi dono , et gratia congregarunt . . . . Hæc est ergo perfecta Sanctorum communio (Petrus Soto Inst. Christ. l. 3. cap. 16. edit. Aug. Vindelic. an. 1548. pag. 90. et 91.) .

Che se il Soto in qualche luogo sostiene , che l' Indulgenze sono una remissione delle pene canoniche ingiunte , questo non distrugge , anzi prova la remissione anche pel foro interno , come abbiam veduto lungamente , parlando del celebre Cardinal Gaetano . E' per altro un gran fatto , che sino ad ora non troviamo un Teologo di grido a favor vostro ; e vi vedo molto smarrito per la perdita , che andate facendo di tutti quelli , che credevate del vostro partito .

Non servirebbe quasi . che vi citassi l'autorità del Bellarmino , e del Suarez . Questi sono due Teologi , che vi danno una ferita mortale ; e non potete ripararvi , fuorchè dicendo , ch' erano due Scolastici : ma l' essere Scolastico vuol dire esser dialettico . E poi come farete a togliere la stima a questi due grand' Uomini , mentre vivono

le loro pregiatissime Opere ? Ora il primo espressamente stabilisce queste due proposizioni . *Indulgentiæ liberant* (*Bellarm. de Indulgent. l. 1. cap. 7.*) *homines a reatu pœnæ non solum coram Ecclesia , sed etiam coram Deo* . E poi : *Satisfactiones* (*Ibid. cap. 3.*) *Christo , et Sanctis supervacaneæ applicari possunt aliis , qui rei sunt luendæ pœnæ temporalis* . Il secondo , cioè il Suarez , prova anch' egli ; primo *per Indulgentias* (*Suarez de Sacr. disp. 50. sect. 3. concl. 1.*) *quæ sunt in usu Ecclesiæ , remitti pœnam peccatis debitam in foro Dei* : secondo *Thesaurus Ecclesiæ , ut* (*Ibid. disp. 51. sect. 3. concl. 2.*) *constans ex Satisfactionibus Christi , ut sic , est simpliciter necessarius ad valorem , et efficaciam Indulgentiarum* ; terzo *Thesaurus Ecclesiæ prout constans ex satisfactionibus Sanctorum , non est simpliciter necessarius , ut Indulgentiæ* (*Ibid. concl. 3.*) *concedantur , suumque habeant effectum : post quam tamen in hoc thesauro hujusmodi satisfactiones etiam inveniuntur , ex illis quoque fit Indulgentiarum concessio , ac remissio* .

Voi fate molto caso dell' autorità (*Tr. cit. num. 124.*) del Maldonato . E come nò ? Ne faceva molta stima (*Trat. cit. num. 123.*) il celebre Arnaldo , che voi meritamente chiamate *grande* , perchè era un *gran Giansenista* . Ma io sostengo , che il Maldonato non era nella sostanza , e non poteva essere contrario al mio sentimento . Il Maldonato dice così , secondo che voi rife-

rite : *Indulgentias esse tantum relaxationes pœnæ aut injunctæ in sacramento Pœnitentiæ aut decretæ a jure Ecclesiastico* . Egli dunque concede, che le Indulgenze sono anche una remissione della pena ingiunta nel sacramento della Penitenza . Ma come abbiam detto tante volte, la pena ingiunta nel sacramento della Penitenza è pena del foro interno . Dunque anche secondo il Maldonato l'Indulgenze sono una rilassazione della pena temporale dovuta alla Divina Giustizia .

Solo è diversa l'opinione del Maldonato dalla mia in questo, che egli dice, che le Indulgenze non si stendono alle pene da ingiungersi, ma solo alle ingiunte ; e io sostengo, come ho provato, che devono stendersi a qualunque pena temporale, quando espressamente non sono ristrette alle sole penitenze ingiunte . Ecco tutta la diversità, che versa solo intorno alla mente del concedente, ma non intorno alla sua podestà . In conseguenza anche il grande Arnaldo, se nella sua grandezza era qualche poco dialettico, abbracciando l'opinione del Maldonato, abbracciava in sostanza anche la nostra . E voi seguace del grande Arnaldo non farete lo stesso ?

Sì lo farete senza altro, se vi mostro da ultimo, che altri tre grand' Uomini a voi cari, cioè il Papebrochio, il Bossuet, e il Morini, che voi adducete per testimonj irrefragabili nella vostra causa, sono totalmente, ed espressamente favorevoli alla no-

stra . Questa sarà una bellissima dimostrazione di fatto, dopo cui voi non potrete più fuggirmi dalle mani . Veniamo dunque alla dimostrazione .

Il Papebrochio (*Trat. cit. n.* 125.) non ammette le Indulgenze di San Silvestro , di San Gregorio , di Leone III. , e altre simili . Va bene . Ma per questo il Papebrochio è del vostro sentimento ? Nò certamente . Leggete tutta la sua risposta al Padre Sebastiano ; voi vedrete , che egli è solo intento a provare , che le Indulgenze presenti sono diverse nel modo , e nella forma dalle antiche ; e tra le antiche non vuol appunto contare nè quelle di San Silvestro , nè quelle di Leone . Del resto rispetto al loro valore per il foro interno , e al fondamento del Tesoro , non solo non lo nega , ma espressamente lo sostiene , come opinione *conforme al senso comune della Chiesa* . Non mi credete ? Leggetelo : *Quamvis Indulgentia olim (Papebroch. Apologetic. Respons. ad exhibition. errorum artic. 14. accus. 2. num. 43. edit. Antuerp. 1758. pag. 450.) passim implorabatur , et concedebatur occasione talium (scilicet canonicarum) pœnitentiarum , cum eadem Indulgentia tamen non tantum pœnas a Sacerdote , vel a Canone injunctas , sed quascumque etiam in Purgatorio solvendas veraciter remittat ; rectius ab aliis sic definiri censeo . Indulgentia est remissio pœnæ temporalis , quæ post remissionem peccatorum luenda superest , extra Sacramentum facta ab eo , qui spiritualem*

jurisdictionem habet cœlestem Ecclesiæ Thesaurum dispensandi. Hæc definitio, uti conformis est communi Ecclesiæ sensui, ita a S. Thoma non modo asseritur, sed solide etiam probatur. Sicchè il vostro Papebrochio lo vedete adesso diventato Tomista. Intanto diremo: e uno.

Passiamo subito al celebre Monsignor Bossuet. Lo stimate voi? Assaissimo; perchè (*Trat. cit. num.* 28.) „ con quella sua penetrante dolcezza, ed ammirabile eloquenza ci dà ammirabili lezioni sopra questo argomento in molti luoghi delle immortali sue Opere „. Posto questo avreste voi difficoltà di andare a sentire il suo Catechismo? Nessuna: non è vero? Or bene; udite dunque, che cosa insegna nel Catechismo intorno al valore delle Indulgenze: „ *Dom.* Che cosa (*Catech. part.* 6. *lez.* 9.) la fede c'insegna sopra le Indulgenze? *Risp.* Che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo il potere di accordarle, e che l' uso n' è salutevolissimo al Popolo Cristiano. *Seguitando a domandare*: perchè le Indulgenze debbono riputarsi così salutevoli? *Risponde*: Perchè sono stabilite a fine di mitigare il rigore delle pene temporali dovute al peccato. *Innanzi*; E' necessario sapere, precisamente, come questo rigore venga mitigato? *Risponde*: Nò; basta credere, che una buona Madre, come la Chiesa, non dà niente a suoi figliuoli, che non serva veramente a sollevarli e in questa, e NELL' ALTRA VITA. *Più*: Qual è dunque in

una parola lo spirito della Chiesa nella dispensa dell' Indulgenze ? *Risponde*: di ajutare gli Uomini di buona volontà a soddisfare a Dio , e di supplire alla loro debolezza . *Osservate bene , che non dice*: a soddisfare alla Chiesa: ma a Dio . *Capite bene*? A Dio . *Seguitiamo un' altro poco* . Sopra di che sono fondate l' Indulgenze ? *Risponde* : sopra le soddisfazioni di Cristo , e dei Santi . *Sicchè nel Catechismo di Bossuet , di quel Uomo immortale , abbiamo persino* la solita mercanzia del Tesoro . *Oh misero voi ! Anzi lo stesso passo , che voi (Trat. cit. n.* 28.) *citate prova mirabilmente a favor nostro . Ivi egli dice , che quando la Chiesa* rimette ai Peccatori qualche cosa della pena , che loro è dovuta , questo si chiama Indulgenza . *E questa pena , che si rimette qual è* ? Quella pena temporale , che Dio rimettendoci il peccato colla pena eterna , che noi abbiam meritata , esige da noi per tenerci in dovere „ . Questa è la pena , di cui parla in tutto quel passo . Dunque la pena del foro interno , dunque la pena dovuta a Dio . Si può parlare più chiaramente ? Sicchè , se siete contento , diremo : e due .

In fine il Morini è quel tal Uomo , che vi ha illuminato ; egli è quel Uomo , di cui fate tanta stima , che in ogni angolo del vostro libro ne citate l' autorità . Ma non ci avete poi detto , che cosa egli pensi circa la dottrina del Tesoro? Vel dirò io , e supplirò alla vostra mancanza . Dice dunque ,

che dopo Alessandro d' Ales, Alberto Magno, e San Tommaso, tutti i Teologi hanno insegnato, che questo Tesoro è il fondamento delle Indulgenze, a riserva di Francesco Mairone; ma nota il Morini, che le ragioni del Mairone gli pajono poco *Cattoliche*: capite questa espressione? *poco Cattoliche*. Eccovi le sue parole: *Post istos Scholasticæ* (*Morin. de administr. Penit. l.* 10. *cap.* 21. *n.* 15.) *Doctrinæ principes, posteriores omnes hunc Ecclesiæ thesaurum non modo concesserunt, sed etiam Indulgentiæ faciendæ fundamentum esse docuerunt, unum si forte excipias Franciscum Mayronis; sed rationes, quibus agit in thesaurum illum, non mihi videntur satis Catholicæ*. Vogliate o non vogliate, adesso diremo: e tre. Anzi col Morini diremo: e tutti: *omnes posteriores*.

E avvertite bene, che il Morini se non parla del valore dell' Indulgenze per il foro interno, dovea nondimeno per necessità tenere anch' egli questa opinione. Non ammetteva egli il Tesoro, come abbiamo veduto? Ma a che serve il Tesoro, se non si applica a pagare il debito dovuto alla Divina Giustizia? Il Morini era un grand' Uomo; dovea essere un bravo Dialettico. Dunque ammettendo la dottrina del Tesoro, dovea ammettere il valore dell' Indulgenze per il foro interno. Qui non v' è scampo.

Dopo questa storia di fatti, dopo questa serie di autorità, io raccolgo tutte le fila, che ho distese quà, e là, in un sol punto

di vista, e discorro così: Gesù Cristo fondando la Chiesa ha avuto in mira insieme il bene delle Anime, e insieme i diritti del suo divin Padre. Quindi ha voluto e che i Fedeli abbiano il mezzo di scontare in questa vita la pena temporale de' loro peccati, e che sia rigorosamente pagata la Divina Giustizia. Ora in tre modi poteano ottenersi questi due fini: primo con le lunghe, e afflittive opere penali del Penitente, che scontassero per se stesse la pena temporale *ex opere operantis*: secondo colle penitenze sacramentali più miti delle prime, che la scontassero non solo *ex opere operantis*, ma eziandio *ex opere operato*: terzo finalmente colle opere pie ingiunte nell' Indulgenze, che unite alle soddisfazioni dello stesso Redentore, supplissero all' intiero pagamento del debito temporale al tribunale di Dio. Il primo modo era il più rigoroso, il secondo più mite, il terzo oltre modo liberale. Ora che ha fatto Gesù Cristo, che assiste la sua Chiesa sino alla fine de' secoli? Ha voluto, ch' ella usi di tutti e tre questi modi, ma con ordine, con successione, e con providenza a tre diversi suoi stati. Quindi ne' primi tempi, in cui la carità era più vigorosa, ha usato la Chiesa del modo di tutta giustizia: nei tempi di mezzo, in cui la carità cominciava a intiepidirsi, ha praticato il mezzo più mite: nei tempi posteriori, in cui la carità era quasi del tutto raffreddata, si è prevaluta quasi intieramente della sua liberalità. In tutti per

altro questi tre tempi si sono salvati i diritti della Divina Giustizia, perchè dove è andato mancando il valore delle opere penali del Penitente, di mano in mano, e grado per grado la Chiesa vi ha supplito coll'applicazione delle opere penali di Gesù Cristo. Così anche nella Storia dell' Indulgenze io trovo quell' intreccio, quel nodo, quelle relazioni, che mi fanno distinguere una Sapienza divina regolatrice da ogni debole umana provvidenza.

Questo discorso è un nuovo conforto per me, conoscendo per esso, che nella sola Cattolica Religione si trova quella vera, e consolante dialettica, che divide il Filosofo dal volgo. Ma in mezzo a questo diletto non crediate già, che mi sia dimenticato di voi. Se il mio raziocinio ancora non vi convince, venite qua, che voglio dunque condurvi in una maestosa, e capace Basilica. Non abbiate alcuna tema. Alzate pure lo sguardo alla sommità della porta. Quì non v' è appeso il cartello, che voi odiate, colle parole: *Indulgenza Plenaria*; ve n' è sospeso un' altro, che tiene scritto: *Chiesa Cattolica*. Questo non credo, che avrete coraggio di strapparlo colle vostre mani, nè d' invitar Principi Cristiani a batterlo collo scettro giu dalle porte delle Chiese. Entrate pur dentro. Vedete voi questo gran Popolo? Non è Plebe, non son Arabi. Sono i Papi, sono i Vescovi, sono i Teologi, che da otto secoli incirca hanno fiorito nella Chiesa Cattolica. I Papi conferiscono

Indulgenze per il foro interno, e usano a quest'effetto la dispensa del Celeste Tesoro. I Vescovi ora dispersi, ora uniti ne' Concilj accettano, e approvano Indulgenze di questa forma. I Teologi tutti i più celebri, e i più santi sostengono la stessa opinione circa il valore delle Indulgenze, e intorno al lor fondamento. E voi, che dite? o consentire ai Papi, ai Pastori, ai Concilj, ai Teologi di otto secoli; o pure uscire di questa Chiesa. Io vi dò questa sentenza, e mi par troppo giusta, perchè come volete vivere in una Chiesa, dove tutto il popolo di otto secoli è d' opinione contraria alla vostra? Non conviene certamente. Scegliete adunque. Volete uscire di questa Basilica? Uscite pure, che troverete fuor della porta Lutero, Calvino, Kemnizio, che vi daranno un bacio in fronte, e vi diranno: ben venuto il nostro Fratello, che ha calpestata anch' esso la Bolla di Leone X., e le Somme degli Arabi Tomaso, Bonaventura, e Bellarmino. Volete restare nella Basilica? Ma torno a dire: possibile, che voi solo vogliate far fronte alle voci di questo immenso Popolo di Pastori, e di Teologi? Possibile, che vi persuadiate, che per otto secoli la Chiesa universale abbia praticamente errato, o pazientemente sofferto, e approvato un errore così rilevante in materia di fede, e di costume? Possibile, che lo Spirito Santo abbia dettato a tanti Papi una dottrina così perniciosa, e che nessun Vescovo, e che nessun Concilio per otto se-

coli l' abbia riprovata ? Dov' è la promessa assistenza di Gesù Cristo alla sua Chiesa, se permette, che errori di questo genere per tanti secoli signoreggino ne' suoi Pastori, e se non eccita nessuno a disingannarli, fuorchè Uomini Eretici, un Lutero, un Calvino, un Kemnizio ? Se i Papi, se i Pastori, se i Teologi hanno errato in questo punto, gli Eretici hanno ragione, essi hanno detto la verità, essi hanno insegnato la sana dottrina. Dunque hanno diritto i Protestanti di tener per vera la loro Chiesa, e disprezzare come falsa la nostra. Queste conseguenze le vedete voi, o non le vedete? Se non le vedete, ritiratevi in un angolo della Chiesa ad imparare i principj della dialettica. Se le vedete, e pure state fermo nella vostra opinione, disfatevi di Frate, di Prete, e dichiaratevi Luterano.

Questa intima voi la prevedeste, e intendeste di preoccuparla con una peggior risposta „ E' però certo altresì, *dite* (*Trat. num.* 109.) *voi* „ che si danno talvolta riguardo a certi punti particolari tali oscuramenti, onde sembra, che l' antica dottrina siasi affatto perduta. Siano d' esempio l'antico insegnamento della Chiesa, che condanna al fuoco eterno i Bambini non battezzati, la necessità dell' amore di Dio nel sacramento della Penitenza, la dipendenza totale dell' Uomo dalla grazia non ostante il suo libero arbitrio, che sempre sussiste, e simili altre massime rimirate per più secoli, come altrettanti dogmi certissimi del-

la Religione Cattolica . Dopo l' insegnamento Scolastico , che fece nascere un Limbo per collocarvi i Bambini ; dopo l' invasione Molinistica , che pretese di togliere a Dio il suo dominio sulla creatura per dividerlo con essa; dopo l' innovazione Casistica , che volle rimettere il Peccatore in grazia di Dio , senza che lo ami ; chi crede più di esser Eretico sostenendo tali dottrine falsissime ? Sono , è vero , sempre errori gravissimi ; ma la moltitudine dei seguaci , e più il pericolo di rompere la carità,e l'unione , pericolo sempre tanto temuto dai Padri , fa sì , che si soffrano nella Chiesa simili errori , e il tempo si aspetti da Dio stabilito , in cui ritornino alla sua luce primiera . Lo stesso dee dirsi delle Indulgenze ,, .

Ma questo si chiama difendere un errore con altri errori , e per soprappiù imbellettarlo colla menzogna , e colla calunnia .

E'un errore , che *diansi talvolta riguardo a certi punti particolari tali oscuramenti , onde sembri , che l'antica dottrina siasi affatto perduta* . Se ciò fosse vero , sapete che cosa sarebbe perduta ? la promessa assistenza dello Spirito Santo alla sua Chiesa . Sarebbe perduta la Chiesa visibile , e Cattolica , e resterebbe solo la Chiesa invisibile , e Luterana .

E' un errore il dire , che la Chiesa abbia anticamente condannati al fuoco eterno i Bambini . Alcuni Dottori dissero di nò , altri dissero di sì .

I Concilj, che formano la Chiesa non hanno mai dichiarata (*Bolgeni stato de' Bambini morti senza Battesimo. Macerata* 1787.) la loro opinione nè per il sì, nè per il nò. Dov'è dunque registrato quest' antico insegnamento della Chiesa ?

Vorrei anche sapere, dove sia dichiarata nell'antica Chiesa la necessità di un atto espresso, e formale di amor perfetto di Dio nel sacramento della Penitenza. Se non me lo mostrate, dirò, che anche questa è una vostra invenzione.

E' poi una calunnia, che l' opinione Molinistica abbia preteso di togliere a Dio il suo Dominio sulla creatura per dividerlo con essa. Studiate l' opinione (*Thes. Teologic. dissert. P. Daniel.*) Molinistica; capitela, e poi parlate.

Un altro errore è il dire, *che la moltitudine de' seguaci, e il pericolo di rompere la carità, e l'unione, debbano far soffrire errori gravissimi nella Chiesa.* Se questa pratica fosse giusta, non si distinguerebbe mai la vera Chiesa dalla falsa. I Padri ordinariamente hanno parlato di sopportar i Peccatori, ma non gli Eretici. Se un qualche errore si è dissimulato, ciò si è fatto per cortissimo tempo, e non mai potea farsi per otto, e più secoli.

E' un altro errore il conchiudere, che *lo stesso dee dirsi delle Indulgenze*. La dottrina sul valore delle Indulgenze, e sul fondamento del Tesoro, non è stata sofferta dalla Chiesa. E' stata insegnata, e pratica-

ta dai Papi, e nei Concilj per otto secoli. E' stata difesa, e sostenuta da tutti i più dotti, e più santi Teologi. Dunque, se anche fosse vero, che si possono soffrir nella Chiesa dei gravissimi errori, questo non val nulla per le Indulgenze, le quali non sono state sofferte, ma insegnate nella Chiesa, e dalla Chiesa, in una maniera totalmente contraria alla vostra dottrina.

In somma la conclusione è simile al principio. O volete restare in Chiesa, o ve ne volete partire. Io desidero, che restiate per il bene dell' anima vostra, la quale perduta che abbiate, non otterrà più Indulgenza dalla Divina Gistizia per tutta l' Eternità. Ma se partirete, pazienza: avremo nella Chiesa un Arabo di meno, errori di meno, ignoranza di meno. Pensateci.

GREGORIO VII.

OPUSCOLO TRIGESIMO PRIMO.

Gregorio VII.? Chi è questo superstizioso Papista, che rimette in campo un nome esigliato per sempre dal portico dei Filosofi, e dissimulato per rossore persino da molti Cattolici?

Gregorio VII.? Chi è questo nemico della pace, e del trono, che torna a diseppellire le ossa, e ad animare lo scheletro di un Papa sedizioso, capo di ribelli, di usurpatori, e di assassini?

Gregorio VII.? E ancor io Cattolico, temente Iddio, e ubbidiente alla Chiesa, mi farò lecito per viltà di animo di servire ai figliuoli delle tenebre, e strappare dal capo di Gregorio il titolo, e la corona di Santo?

Dunque non di Gregorio VII., ma di San Gregorio VII. prendo a far la causa in quest' Opuscolo. Perdonatemi Pensatori; non mi abbandonate Cattolici; scrivo l' apologia di

un santo Pontefice, ma con divozion da Filosofo, e con filosofia da Cristiano. Perchè non si può essere Filosofo, e Cristiano ad un tempo?

Il nome di San Gregorio VII. ha già messa in tumulto la vostra colera; ma soffrite per un momento, e osservate prima, in che aspetto io voglio prendere le sue difese. Voi sapete, che questo santo Pontefice è stato assalito principalmente per due capi. Primo per aver fulminate le censure con impeto, e con frequenza. Secondo per avere sbalzato dal soglio i Regnanti. Ecco i due singolari delitti del Santo.

E bene che cosa è quello, che io dico? Non difendo l' impeto, e la frequenza delle censure. Non sostengo l' opinione del dominio temporale dei Papi su i Regni. Difendo la prudenza di San Gregorio VII. in questi due articoli; sostengo, che il Santo Pontefice non è stato imprudente nella sua condotta per nessuno di questi due capi. Nello svolgimento di questi articoli voi conoscerete sempre meglio la mia distinzione, e il punto essenziale delle mie difese.

Censure di S. Gregorio VII.

San Gregorio VII. è stato un Papa precipitoso nelle sue censure. Questa è la prima accusa de' suoi avversarj. Udiamo fra gli altri il Signor Fleury ne' suoi discorsi sopra la Storia Ecclesiastica: *Gregorio VII.* (*Fleury discors. 3. n. 17.*) *portò il rigore delle*

censure più in là di quello, che si era veduto sin allora. Ecco subito un' accusa di fatto, che molti Cattolici passeranno per buona, e per vera; e pure io voglio esaminarla.

Nei primi secoli non si fulminavano le censure colla frequenza dei tempi di S. Gregorio VII.: sia pur vero. Ma vi era uno spirito di rigore universale nella Chiesa, di cui si faceva un uso continuo, e che in pratica equivaleva alle censure. Questo rigore era quello delle Penitenze canoniche. Notate bene due particolarità intorno a queste Penitenze: La prima si è, che tali Penitenze erano una specie di scomunica, o sia di separazione dalla Chiesa, come ha riflettuto il (*de Sacr. Pœnit. qu.* 90. *disp.* 49. *sect.* 2.) dottissimo Suarez. Eccovi in fatti ciò, che ne dice S. Basilio al canone cinquantesimo sesto: *Colui, che spontaneamente ha ucciso alcuno, e di poi si è pentito del fallo, per vent' anni non deve comunicare ai Sacramenti. Per quattro anni deve piangere stando fuori delle porte della Chiesa, pregando i Fedeli, ch' entrano a far orazione per lui, e confessando il suo delitto. Dopo quattro anni sarà ricevuto tra gli Audienti, e per anni cinque se ne uscirà dalla Chiesa con loro. Poi per sette anni uscirà con quelli, che sono nella stazione dei Sostratti. Solo poi per quattro anni starà co' Fedeli, ma senza esser partecipe del Sacrifizio; dopo i quali finalmente comunicherà ai Sacramenti*. Voi ben vede-

te di quì, che le canoniche Penitenze equivalevano nel foro esterno quasi alla scomunica, poichè il penitente restava non solo privo dell' Eucarestìa, ma per molti anni senza poter entrare in Chiesa, nè assistere alla Messa, e in somma esternamente trattato come un Giudeo, un Gentile, un Eretico, o uno Scismatico; quantunque nel foro interno unito al corpo della Chiesa partecipasse come suo membro al frutto delle buone opere de' Fedeli.

La seconda particolarità da osservarsi intorno alle canoniche Penitenze, si è, che a queste doveano sottomettersi non solo gli Apostati, o gli Eretici, ma anche i Rei di alcuni pubblici più atroci delitti, come sono l' omicidio, la fornicazione, e l' adulterio; e se costoro rifiutavano la Penitenza, erano senza fallo con solenne anatema separati dalla Chiesa. Udiamo lo stesso Signor Claudio Fleury: *Quelli, che in tempo della persecuzione* (*Fleury Costum. de Crist. part. 2. cap. 17. Constit. Apost. l. 5. cap. 4.*) *avean rinegato la Fede, o l' avesser fatto per debolezza d' animo, o pure per intolleranza de' tormenti, se non si sottomettevano alla pubblica penitenza, erano dalla Chiesa scomunicati. Questi tali restavano totalmente esclusi non solo dall' uso de' Sacramenti, ma eziandio dall' ingresso nella Chiesa, e dal conversare co' Fedeli. Con essi non potevano i Cristiani nè prender cibo, nè parlare, ma gli fuggivano come infetti di peste, anzi l' Apostolo* (1. Cor. 1.

9.) *comanda ai Fedeli di evitare il loro consorzio con più cautela, che non dei Gentili .... Di questo modo si trattavano non solo gli Apostati, ma eziandio gli Eretici, e gli Scismatici, e i pubblici peccatori ... Così erano trattati quelli, che ricusavano di sottomettersi alle pene Ecclesiastiche.*

Di quì nascono subito spontaneamente anche due conseguenze. Prima conseguenza: anticamente, se non erano frequenti le censure, erano per altro frequentissime le Penitenze canoniche, che quasi quasi equivalevano alle censure; frequentissime dico, perchè queste si davano non solo *agli Apostati, ed agli Eretici, ma anche ai pubblici peccatori*; e i soli Apostoli, ed Eretici erano moltissimi, come può argomentarsi dalle opere di S. Cipriano, e da quelle di Sant' Ireneo. Seconda conseguenza: se allora le vere censure non erano sì frequenti, ciò avveniva, perchè frequentemente i rei si addossavano spontaneamente la pubblica penitenza per soddisfare alla Chiesa; del resto sarebbero state frequentissime, se i rei avessero rifiutato di sottomettersi alle pene ecclesiastiche, perchè i contumaci erano irremissibilmente scomunicati.

Dunque veniamo adesso a S. Gregorio; dunque non è vero, che S. Gregorio VII. abbia portato le censure più oltre di quello, che praticasse l' Antichità. Non le ha portate più oltre nella massima, perchè anche l'Antichità voleva, che restassero scomunicati persino i pubblici peccatori, se

non si arrendevano alla Chiesa. Non le ha portate più oltre nell' uso, perchè l' Antichità usava una pena quasi equivalente alle censure, la quale non si poteva usare ai tempi di S. Gregorio, come vedremo. Ecco subito la prima accusa di fatto contro S. Gregorio VII. non solamente indebolita, ma dissipata totalmente, e distrutta.

Seguita il Signor Fleury, e con lui si accordano i nemici di S. Gregorio: *Questo Papa* (ivi) *nato con un gran coraggio, ed allevato nella più rigorosa monastica Disciplina, aveva uno zelo ardente di purgare la Chiesa dai vizj, di cui la vedeva infetta, particolarmente dalla Simonia, e dalla incontinenza del Clero.* Sin quì siamo d' accordo; andate innanzi, e notate: *Ma in un secolo sì poco illuminato, egli non aveva tutti i lumi necessarj per regolare il suo zelo; e prendendo alcune volte delle false apparenze per sode verità, egli ne deduceva senza esitazione le più pericolose conseguenze.* Chi vi ha detto, che il secolo di S. Gregorio fosse un secolo poco illuminato? Voi lo asserite, ma senza alcun fondamento, solamente perchè in quel secolo non si pensava, come pensate voi. Bisogna dunque provarlo. Chi vi ha detto, che S. Gregorio prendesse talvolta delle false apparenze per sode verità, e che ne deducesse delle pericolose conseguenze? Voi lo asserite, ma senza nessuna prova, solamente perchè non operava, come voi avreste voluto. Bisogna dunque provare anche que-

sta seconda asserzione. Del rimanente io non dubito punto, che S. Gregorio uomo di molta dottrina, come mostrano le sue lettere, e di molti maneggi, come si rileva dalla sua vita, non avesse la necessaria prudenza per governare la Chiesa. E poi torno a dire: provatemi il contrario.

Ma quand' anche fosse mancata a S. Gregorio l' umana prudenza, egli era poi fornito a dovizia di quella soprannatural prudenza, che è dono dello Spirito Santo, e ch' era oltremodo necessaria in que' difficilissimi tempi della Chiesa. Mi domanderete: come lo provo? Eccovi le mie prove: fatti prodigiosi, ma incontrastabili, perchè attestati da uno Scrittore della sua Vita sommamente accurato, e degno di Fede, cioè Paolo Benriedense Canonico Regolare, la cui esattezza può riconoscersi (*Bolland. die 25. Maii de S. Gregor. VII. par. 1. num. 3.*) confrontando i suoi racconti con quelli degli altri Autori, colle lettere dello stesso S. Gregorio, e co' Sinodi tenuti in quel tempo.

Racconta dunque questo Scrittore primieramente un fatto accaduto (*Vit. S. Gregor. c. 1. n. 4.*) innanzi il Pontificato allo stesso Santo, e fu, che dormendo gli parve veder in sogno un gran fuoco, che usciva dalla sua bocca, e incendiava tutto il mondo; mirabile vaticinio della sua Pontifical dignità, e robustezza; fiamma, che i bestemmiatori chiamaron dipoi tizzone d'Inferno, e i sani Cattolici fuoco dello Spiri-

to Santo. Un altro fatto vi aggiunge (*Ibid.*) avvenuto nel tempo del suo Pontificato, e fu, che ritrovandosi di passaggio nell' Abbazia di Nonantola il giorno della Cena del Signore, stando per terminare la consecrazione del sacro Crisma, repentinamente apparve una celeste fiamma, che accese il liquore da lui santificato.

Più oltre racconta, come allo stesso San Gregorio innanzi il Pontificato (*Vit. cap.* 2. *n.* 20.) apparve Simon Mago tripudiando, ed esultando sopra una nave; e sembrava al Santo di porgli le mani addosso, e dopo una breve zuffa di metterselo sotto i piedi, e di stringerlo con indissolubili legami. Presso allo stesso tempo (*ibidem*) alcuni di Pisa pernottavano nella Basilica di San Pietro in orazione, ed ecco videro lo stesso Principe degli Apostoli, che passeggiava per la sua Chiesa con Gregorio, e gli comandava di raccogliere in un sacco lo sterco dei giumenti, che vedevasi sparso per la Chiesa, e di portarnelo fuori sopra le spalle.

E' anche assai più rimarchevole il seguente fatto accadutogli dopo la sua elezione alla S. Sede. Imperocchè celebrandosi un giorno la Messa da S. Gregorio, un Agricoltore (*Vit. cap.* 3. *n.* 24. *et sequ.*) ivi presente rapito in estasi vide una Colomba scender dal Cielo, che posandosi su la destra spalla di S. Gregorio, gli adombrava coll' ali distese il capo. Compito il Canone, la Colomba allungando il collo, immerse il rostro nel calice, e poi se ne rivolò al Cie-

lo, di dove era venuta. L'Agricoltore stupefatto della visione, e ritornato a casa celava nel suo cuore il veduto prodigio; ma per tre volte con celeste avviso ammonito si vide costretto a manifestarlo allo stesso S. Gregorio. Un simil prodigio narra Leone Ostiense (*Chronic. Casinens. l. 3. c. 54.*) accaduto allo stesso santo Pontefice in Monte Casino.

Tutto questo prova, che un lume superiore governava, e dirigeva la prudenza del Santo Pontefice, e che perciò con troppa presunzione si attacca la sua stima tanti secoli dopo da alcuni piccoli uomini di gabinetto.

Sentiamo ancora il Signor Fleury, e i suoi partigiani. *Il gran principio di Gregorio VII. era questo, che* (ivi) *un Superiore è obbligato a punire tutti i delitti, che vengono a sua cognizione, sotto pena di farsene complice, ed egli ripete senza fine nelle sue lettere queste parole del Profeta*: Maledetto colui, che non insanguina (*Jerem.* 48.) la sua spada; *cioè, che non eseguisce gli ordini di Dio per punire i suoi nemici*. Osservate in pochi tratti quanti equivoci, e quante falsità.

Voi dite adunque, ch' egli aveva fissato per massima sicura, che un Superiore è obbligato a punire tutti i delitti, che vengono a sua cognizione, sotto pena di farsene complice. Qui voi riportate la massima di S. Gregorio, ma tronca, e mutilata. Imperocchè S. Gregorio non diceva, che ciò

dovesse farsi assolutamente, ma solamente quando il reo non udiva la correzione, e non voleva assoggettarsi spontaneamente alla penitenza, come vedremo in seguito riportando, e citando varj squarcj delle sue lettere. Ma questa non era massima sua: era massima di Gesù Cristo: *Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, et Publicanus*. Matth. 18. 17. Era massima di S. Paolo: *Si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, et ne commisceamini cum illo, ut confundatur* (2. *ad Thessalon.* 3. 14.). *Hæreticum hominem post unam, et secundam correptionem devita* (*ad Tit.* 3. 10.). Era massima della Antichità, come voi stesso avete notato, e come abbiam veduto, là dove parlando della scomunica aggiungete; *Così erano trattati quelli, che ricusavano di sottomettersi alle pene Ecclesiastiche*.

In secondo luogo pare dalle vostre parole, che S. Gregorio volesse punito indistintamente ogni delitto, e ciò è falso. Voleva puniti i delitti più atroci, e pubblici, quali correvano al suo tempo di Simonia, di Incontinenza del Clero, di Usurpazione dei Beni Ecclesiastici, e di Eresia; questi erano i delitti, per cui ammoniva, per cui sgridava, per cui se i rei non si arrendevano, fulminava finalmente contro loro la deposizione, e la scommunica. E nè pur questa era massima di S. Gregorio, ma di San Paolo, e dell'Antichità. Di S. Paolo, che scrivendo ai Corintj vieta loro di comuni-

care con que' Cristiani, che cadevano in qualche più atroce delitto (1. *Corinth.* 5. 11.): *Nunc autem scripsi vobis non commisceri: si is, qui frater nominatur, est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax: cum ejusmodi nec cibum sumere.* Dell'Antichità, come abbiamo veduto dietro la vostra scorta, dove parlate delle antiche Censure: *Di questo modo si trattavano non solo gli Apostati, ma eziandio gli Eretici, gli Scismatici, e i pubblici Peccatori.*

In terzo luogo voi fate interpretare a San Gregorio quel passo di Geremia: *Maledetto colui, che non insanguina la sua spada*; con queste parole: *cioè colui, che non eseguisce l'ordine di Dio per punire i suoi nemici.* Spiegazione, che lascia in dubbio, qual sorte di pena intenda S. Gregorio, se corporale, o spirituale: e pure S. Gregorio intende ordinariamente la sola spiritual correzione. In fatti la prima volta, che io la trovo, si è nella lettera ai Fedeli di Lombardia per la scomunica (*S. Greg. VII. l.* 1. *ep.* 15. *Labbè t.* 12. *edit. Venet. col.* 245.) fulminata contro Goffredo, che simoniacamente si era intruso nell'Arcivescovato di Milano, vivendo ancora il suo legittimo Pastore. Bisogna trascrivere il principio di questa lettera per discoprire l'artificiosa calunnia dei nemici di S. Gregorio: *Scire vos volo, fratres carissimi, quod et multi vestrum sciunt, quia in eo loco positi sumus, ut velimus, nolimus, omnibus gentibus, ma-*

xime Christianis , veritatem , et justitiam annuntiare compellamur , dicente Domino : Isai. 58. *Clama , ne cesses : quasi tuba exalta vocem tuam , et annuntia populo meo scelera eorum : et alibi .* Ezech. 33. *Si non annuntiaveris iniquo iniquitatem suam, animam ejus de manu tua requiram . Item Propheta .* Jer. 48. *Maledictus , inquit , homo , qui prohibet gladium suum a sanguine , idest verbum prædicationis a carnalium increpatione .* Ditemi la verità : quando leggevate nei nemici di S. Gregorio quelle parole del Profeta : *Maledetto quell' uomo , che tien lontana la sua spada dal sangue* , non vi pareva vedere un capo di malandrini , che alzando la spada sguainata invita i suoi compagni a scannare quanti vengon loro alle mani ? E perchè ? perchè costoro portano le parole del Profeta , ma d' ordinario non portano la genuina spiegazione , che ne dà S. Gregorio , che per spada , e per sangue intende la parola della predicazione , e la correzione degli uomini carnali : *idest verbum prædicationis a carnalium increpatione .* Ma quì v' è nulla , che significhi , e domandi strage , e macello ? Così pure spiega quella frase nella sua lettera ai Vescovi di Francia , là dove gli rimprovera , perchè (*S. Gregor. l. 2. ep. 5. Labbè t. 12. col. 303.*) dissimulavano i delitti enormi del loro Sovrano : *Maledictus homo , qui prohibet gladium suum a sanguine ; hoc est , sicut ipsi bene intelligitis , qui verbum prædicationis a carnalium ho-*

minum retinet increpatione. Così nella lettera (*l.* 1. *ep.* 17.) ad Uratislao Duca di Boemia. Così parimente nella lettera (*l.* 2. *ep.* 66. *Labbè tom.* 12. *col.* 347.) al Vescovo Burcardo; così nell' altra a (*l.* 3. *ep.* 4. *ibid. col.* 361.) Sigefrido Arcivescovo; così in quella, che è diretta (*l.* 4. *ep.* 1. *ibid. col.* 378.) a tutti i Cristiani contro la perfidia d' Enrico; e così finalmente scrivendo (*l.* 7. *ep.* 23. *ibid. col.* 474.) al Re d' Inghilterra. Che se nella lettera (*l.* 1. *ep.* 9. *ibid. col.* 241.) a Gottifredo inculca la stessa massima del Profeta parlando del Re Enrico, nè pur allora per altro parla di spada materiale, ma in genere protesta, che non lascierà indursi da alcun favore personale a deviare dalla retta strada della giustizia.

In quarto luogo voi dite, che S. Gregorio ripete nelle sue lettere quelle parole del Profeta (*sans cesse*) senza fine. Io ho scorso tutto il Registro delle lettere di S. Gregorio, e non ve le trovo ripetute fuorchè otto volte, che in forse trecento lettere sono quasi un nulla. Può darsi, che leggendo abbia trascorso un qualche passo di questa natura; supponiamo, che non otto volte, ma dodici volte vi sia inculcata quella massima. Per questo si può forse dire, che vi è ripetuta senza fine? Dunque? dunque probabilmente il Signor Fleury non ha lette le lettere di S. Gregorio, ma si è lasciato ingannare da qualche nemico di questo Papa. Così bisogna scusarlo per non dire, che egli è stato un vero impostore: cosa,

che di lui non può affermarsi senza qualche animosità contra il suo nome .

Andiamo seguendo la traccie del Signor Fleury : *Sopra questo fondamento appena un Vescovo gli era denunziato come colpevole di Simonia , o di qualche altro delitto , egli lo citava a Roma ; e s' egli mancava di comparirvi , per la prima volta egli lo sospendeva dalle sue funzioni , per la seconda lo scomunicava . Se il Vescovo persisteva nella sua contumacia , il Papa lo deponeva , proibiva al suo Clero . e al suo popolo di ubbidirgli sotto pena di scomunica ; comandava loro di eleggere un altro Vescovo , e se essi trascuravano , il faceva da se medesimo .*

Eccoci sempre alla solita inesattezza nelle accuse date a questo Santo Pontefice . E' molto equivoco il dire , che San Gregorio procedesse nella maniera indicata contro i Vescovi per il reato *di Simonia , o di qualche altro delitto* . Voi non troverete quasi mai in tutte le sue lettere punito ne' Vescovi altro delitto , che quello di Simonia , di usurpazione de' Beni Ecclesiastici , e di Scisma ; delitti enormissimi , e dagli antichi Concilj fulminati appunto colla deposizione , e colla scomunica . Ma chi stasse ai termini della vostra proposizione , di leggieri verrebbe a credere , che per ogni piccol delitto San Gregorio deponesse , e scomunicasse i Pastori della Chiesa . Per questo dico , che le vostre accuse sono piene di equivoci , e d'inesattezza , che levano il cre-

dito al vostro sapere, e al vostro discorso.

Intanto io per mostrare ad evidenza il prudente procedere di San Gregorio nell'uso delle censure, stabilisco, e provo queste tre proposizioni. Primo, che egli si regolò sempre su le massime, e sopra i decreti dell' Antichità. Secondo, che sempre usò somma circospezione per non restare ingannato nella cognizione dei delitti. Terzo, che mantenne sempre la massima di accordare il perdono a chiunque si prestasse pentito del suo errore. In conseguenza non si può attaccare il suo procedere, senza attaccare tutte le leggi della prudenza, e senza condannare le pratiche dell' antica Chiesa. Io vengo dimostrando queste tre proposizioni di fatto con una prova parimente di fatto, vale a dire colle sue stesse lettere.

Primieramente adunque S. Gregorio nella deposizione, e nelle censure dei Vescovi si regolò su le massime, e sopra i decreti dell'Antichità. Scrivendo ai Fedeli di Lombardia su la scomunica del Simoniaco (*l. 1. ep. 15.*) Goffredo, ecco come si esprime: *Quam excommunicationem, quod etiam inimici sanctæ Ecclesiæ negare non possunt, Sancti Patres Antiquitus censuere, et per omnes Sanctas Ecclesias totius orbis Catholici viri confirmant, et confirmaverunt.* Così pure protesta il Santo Pontefice in più altre lettere in occasione di simili censure. Ma questo era veramente lo stile dell' Antichità? Sì veramente era così. Un Vescovo, un Sacerdote, un Diacono simoniacamente

intruso, era subito deposto, e persistendo contumacemente nell' usurpata dignità si separava irremissibilmente dalla Chiesa. Eccone alcuni irretragabili documenti non tratti dalle Decretali d' Isidoro, ma dagli Atti legittimi dell' antiche ecclesiastiche costituzioni. I canoni Apostolici ricevuti in quanto al loro vigore da tutta la Chiesa udite, come stabiliscono chiaramente la pena di deposizione, e di scomunica ai Simoniaci: *Si quis Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus, juste ob manifesta crimina depositus, sibi aliquando creditum ministerium attingere audeat, ab Ecclesia omnino abscindatur.* (*Can.* 27.). *Si quis Episcopus per pecunias hanc sit dignitatem assecutus, vel Presbyter, vel Diaconus, deponatur, et ipse, et qui eum ordinavit, et a Communione omnino exscindatur, ut Simon Magnus a Petro* (*Canon.* 28. *Concil. Labbè edit. Venet. tom.* 1. *col.* 30.).

Segue poi il Concilio Niceno così: *Ut nullus audeat ordinare Episcopum, aut Sacerdotem, aut Diaconum pro quavis re data, sive ante ordinationem, sive post, et qui secus fecerit, deponatur; et quicumque contradixerit, Sinodus eum excommunicat* (*Concil. Nicæn. Canon. Arabic. c.* 49. *Lab. tom.* 2. *col.* 315.).

Le stesse pene furono decretate contro i Simoniaci dal Concilio Calcedonese (*can.* 2. *Labbè tom.* 4. *col.* 1682.), e dal Concilio di Costantinopoli all' anno 549. (*Labbè t.* 5. *col.* 47.). Queste medesime si ricor-

dano da Gelasio I. nella sua lettera ai Vescovi della Lucania (*ep.* 9. *c.* 24. *Labbè t.* 5. *col.* 320.); da Tarasio nella sua lettera ad Adriano recitata nel secondo Concilio Niceno (*Act.* 8. *Labbè t.* 8. *col.* 1278. , *et sequ.*), dove anche riporta alcuni statuti de' Padri ; e da Niccolò I. (*decret. de sacris ordin. Labbè t.* 9. *col.* 1374.) colle seguenti parole : *Simoniaci simoniace ordinati , vel ordinatores , secundum Ecclesiasticos canones a proprio gradu decidant* .

Io non voglio accumulare soverchie autorità oltre a queste , che abbastanza provano quali erano i statuti dell' Antichità contro i Simoniaci . E tali pur erano i decreti contro i Sacerdoti incontinenti , come rilevasi (*Labbè tom.* 3. *col.* 13.) e dalla lettera di Siricio ad Imerio , e da un' altra (*ep.* 3. *c.* 1.) d'Innocenzo I. , e dal canone 9. del Concilio Agatense ; e tali ancora contro gl' invasori de' beni Ecclesiastici , come riconoscer potete da quello , che stabilì Niccolò I. (*Labbè tom.* 9. 1534.) nella sua lettera a Frotario ; e il terzo Concilio di Parigi (*Labbè tom.* 6. *col.* 492.) all' anno 557. canone primo ; e il quinto parimente di Parigi (*Labbè tom.* 6. *col.* 1389. , *et sequ.*) all' anno 615. con varj canoni , e il Concilio Valentino (*Labbè tom.* 5. *col.* 760.) all'anno 524. canone terzo .

Premesse queste verità , ne vien subito per legittima conseguenza , che San Gregorio VII. decretando la deposizione contro i Simoniaci, gl' Incontinenti , e gl' Invasori

de' beni Ecclesiastici, e la scomunica contro i medesimi, se persistevano contumaci nel loro delitti, non fece altro, che uniformarsi ai canoni dell' Antichità. Dunque a torto si riprende questo santo Pontefice di aver portate all' eccesso il rigore delle censure contro i sentimenti dell' antica Chiesa. Questo non diventa evidente?

Ma potrete rispondere: se San Gregorio non sbagliò nella massima, errò per altro nell' esercizio, non adoprando la dovuta circospezione, e correndo precipitosamente al castigo. E bene eccomi a provarvi la mia seconda proposizione, cioè che San Gregorio fu oltremodo circospetto nell' uso delle censure. Per verificare questo fatto basta tornare alle sue lettere. Ivi potete vedere, quali esami, e quante dilazioni faceva precedere all' intima dell' Ecclesiastica pena; di modo che qualche volta piuttosto di lentezza accusar si potrebbe, che di trasporto. Io non farò, che accennarne alcune, sfidandovi per il rimanente a mostrarne un qualche fatto, che indichi quella marzial collera, o quella zelante imprudenza, che vanno imputando a questo santo Pontefice i suoi nemici.

Egli denunzia scomunicato il Simoniaco Goffredo, il quale aveva occupata la Chiesa di Milano (*l.* 1. *ep.* 15.) vivente ancora il suo legittimo Pastore, ma con qual precauzione? *congregato e diversis partibus Concilio multorum Sacerdotum, et diversorum Ordinum Consensu*, scrive lo stesso Grego-

rio ; non di suo capriccio ; ma avendo radunato un Concilio di molti Sacerdoti da diverse parti , e col consenso di varj Ordini di persone Ecclesiastiche .

Anzi a questo passo sapete , chi lo avea stimolato? Enrico Imperatore, il quale dopo aver confessato gli enormi suoi delitti di simonia (*ep. Henric. post ep.* 29. *l.* 1. *ep. Greg.* 7.) sollecita il Papa a mettere in moto la sua apostolica autorità per porger rimedio ai disordini nati per sua colpa , incominciando dalla Chiesa di Milano : *Et nunc in primis pro Ecclesia Mediolanensi , quæ nostra culpa est in errore , rogamus , ut vestra Apostolica districtione canonice corrigatur ; et exinde ad cæteras corrigendas auctoritatis vestræ sententia progrediatur .*

E' da notare , come anzi lo stesso Pontefice riprendeva Geboardo Vescovo di Praga (*l.* 2. *ep.* 6.),perchè senza canonica colpa , e senza legal esame fulminava le scomuniche : *Quod quidem tibi maxime periculosum est* , gli scrive il Santo , *quoniam , sicut beatus Gregorius dicit , qui insontes ligat , sibi ipsi potestatem ligandi , atque solvendi corrumpit . Unde te admonemus , ut anathematis gladium nunquam subito , neque temere in aliquem vibrare præsumas , sed culpam unius cujusque diligenti prius examinatione discutias : et si quid est , quod inter te , et homines sæpefati fratris tui emerserit , cum eo in primis , ut suos ad justitiam compellat fraterne , et amicabili-*

ter agas , &c. Ora chi sapeva prescrivere sì prudenti regole agli altri , non le avrà usate per se medesimo ? Con qual fondamento direte voi questo ?

Minaccia altrove San Gregorio la scomunica (*l.* 2. *ep.* 18.) a Filippo Re di Francia , ma quando ? Dopo aver lungamente sopportato , e dissimulato le sue sceleratezze : ma perchè ? per aver quasi superato nell' empietà non solo i Principi Cristiani , ma eziandio i Pagani ; ma come ? volendo , che sia avvisato de' suoi delitti dai più Nobili del regno , e differendo la pena sino a vedere , se il suo cuore si ammolliva alle paterne ammonizioni .

Altrove comanda al Vescovo di Sennes di scomunicare un certo Enzelino ; ma (*l.* 2. *ep.* 20.) per avere assalito , e maltrattato Ridolfo Arcivescovo , spogliati i suoi famigliari , ed uccisogli sotto gli occhj un suo congiunto di sangue ; ma certificandosi prima bene del fatto ; ma procurando innanzi di ridurre Enzelino ad una spontanea penitenza per non venire alla scomunica .

Anche ad Ugone minaccia la scomunica , ma per avere invaso (*l.* 2. *ep.* 22.) i beni Ecclesiastici dell' Arcivescovo di Turon ; liberandolo per altro , se vorrà farne la restituzione , e dandogli campo di discolparsi per mezzo di un qualche suo Legato in Concilio a confronto dell' Arcivescovo .

Conferma contro il Vescovo di Poitiers l' interdetto del suo Legato , e lo separa per un dato termine dall' Altare , ma perchè ?

per (*l.* 2. *ep.* 23.) avere sprezzato l' interdetto del Legato , per avere colla violenza messo sossopra un Concilio , e per avere disubbidito al Papa medesimo .

Non sono forse tutti questi delitti enormissimi , meritevoli di ogni castigo , e pur trattati da S. Gregorio con somma circospezione prima di venire all' anatema ? Andiamo innanzi .

Scrive il santo Pontefice ai Piacentini (*l.* 2. *ep.* 54.) di aver deposto Dionigio lor Vescovo , e gli assolve dal giuramento di fedeltà a lui prestato . Ma S. Gregorio l' avea prima lungamente aspettato a penitenza; ma questo era un Pastore sacrilego , già privato altra volta di ogni dignità , poi riconciliato in parte colla Chiesa , e pur di nuovo disubbidiente , e contumace , e nondimeno il santo Pontefice non lo depose senza sentire il parere di un Concilio .

Stabilisce contra i Chierici concubinarj (*l.* 2. *ep.* 62.) la deposizione , ma per altro dando prima lor tempo di lasciare il peccato . Ordina parimenti la deposizione dei Simoniaci , ma un Concilio è quello , che lo assiste in questa sua ordinazione . V' è nulla di precipitoso in quello,che prescrive a Burcardo Vescovo (*l.* 2. *ep.* 66.) contro i Chierici incontinenti ? *Lubricos , et incontinentes aut paterne corrigas , aut incorrigibiles a sacris altaribus arceas* . Per operare diversamente non vi sarebbe altro ripiego , che dissimulare , tacere , e lasciar crescere la zizania in mezzo al grano sino a distrug-

gere tutto il buon seme . Ma questa sarebbe prudenza ?

Abbiamo tre lettere di S. Gregorio (*l.* 3. *ep.* 1. *et* 2. , *et* 3.) intorno alla deposizione , e alla scomunica di Erimanno Vescovo di Bamberga . Ma convien sapere , che questo era un Vescovo Simoniaco , resistente alla Sede Apostolica , e che sotto colore di pentimento intruso in quella Chiesa , ne avea dilapidati , e quasi messi a sacco tutti i beni .

Che sofferenza non fu mai quella , che il santo Pontefice esercitò con Rainerio Vescovo d' Orleans ! Quanto tempo sofferse la sua disubbidienza ! Quante dilazioni (*l.* 5. *ep.* 8. *et* 9. *et* 20.) gli accordò per discolparsi dalle accuse , che per altro erano gravissime ; cioè di aver occupata quella Chiesa senza l'età legittima , e senza il suffragio di coloro , ai quali apparteneva quell' elezione ; di aver messe in vendita le promozioni del Clero , gli Arcidiaconati , e le Abazie ; di aver celebrato pubblicamente non ostante la sospensione Apostolica , e di aver cooperato alla prigionia di un Chierico mandato con lettere dal Papa medesimo ! E pure S. Gregorio lo tollera , differisce la pena, gli assegna tempo , e luogo opportuno per discolparsi . Questo modo di procedere non parrebbe , che si accostasse alla lentezza piuttosto , che al trasporto ?

Perchè devo io ancor seguitare in una difesa , che già per i monumenti recati diventa inespugnabile ? Leggete le sue lettere , e

osservate la sua mansuetudine, e sofferenza coi Chierici di Lucca (*l.* 7. *ep.* 2.) rivoltosi al loro Vescovo; col Conte Arnolfo (*l.* 7. *ep.* 13.), che avea spogliato, e violentato il Vescovo di Liegi; con Uberto Vescovo Tarvannese pubblicamente (*l.* 7. *ep.* 16.) convinto di eresìa, e per sopra più simoniacamente intruso nella Chiesa. Osservate inoltre, come (*l.* 9. *ep.* 15. *et* 16.) procura, e comanda, che sia rimesso in posto il Vescovo di Carnuto non canonicamente deposto, e falsamente di simonìa accusato. Osservate finalmente la sua circospezione co' Soldati Tervannesi, i quali (*l.* 9. *ep.* 30.) spezzate le porte della Chiesa aveano rubbati i sacri vasi, gli ornamenti, e le croci, e con inaudita barbarie troncata al Vescovo la lingua, mentre faceva orazione dinanzi all' altare. E pure S. Gregorio prima di fulminar contra loro la scomunica, gli avvisa, gli corregge, ed offre loro la penitenza.

Io non passo più oltre in questo articolo, perchè non debbo abusare della sofferenza de' miei Lettori. Ma voi, ditemi, siete ancora convinto della somma circospezione di San Gregorio nell' uso delle censure? Nei primi sei secoli si sarebbe nè pur usata tanta lentezza, quando si teneva per massima inviolabile di separare i lupi dalle pecore, e la zizania dal grano, ogni qualvolta il lupo, e la zizania erano per tali riconosciuti dalla Chiesa? Ma negli antichi secoli non si trovano tante deposizioni, tante scomuni-

che, tante minaccie. Dovete aggiungere, che non vi s'incontran nè pur tanti delitti. Che colpa ha San Gregorio, se governò in un tempo, in cui moltiplicati a dismisura i disordini, e cresciuta sino al labbro degli argini la piena de' vizj, una di queste due cose conveniva necessariamente eleggere, o lasciare che la piena traboccasse sormontando le sponde, o pure opporvi tutta l' Ecclesiastica resistenza. Infonde compassione insieme, ed orrore quello, che scriveva lo stesso San Gregorio intorno alle calamità della Chiesa al suo tempo ad Ugone (*l. 2. ep. 49.*) Abate di Clugnì: *Circumvallat enim me dolor immanis, et tristitia universalis, quia Orientalis ecclesia instinctu diaboli a Catholica Fide deficit, et per sua membra ipse antiquus hostis Christianos passim occidit, ut quos caput spiritualiter interficit, ejus membra carnaliter puniant, ne quando divina gratia resipiscant. Iterum eum mentis intuitu partes Occidentis sive Meridiei, aut Septemtrionis video, vix Legales Episcopos introitu, et vita, qui Christianum populum Christi amore, et non sæculari ambitione regant, invenio; et inter omnes Sæculares Principes, qui præponant Dei honorem suo, et Justitiam lucro, non cognosco. Eos autem, inter quos habito, Romanos videlicet, Longobardos, et Normannos, sicut sæpe illis dico, Judæis, et Paganis quodammodo pejores esse redarguo.*

In questo stato cose, in questa congiura

quasi universale di Principi, di Pastori, e di Popolo contro la Chiesa non avea forse ragione S. Gregorio di rimostrare a se medesimo quell'avviso dato da Dio ad Ezechiele ? (33. 7.) *Figliuolo dell' uomo, io ti ho collocato per guardiano della Casa d' Istraele ; dunque annuncierai al popolo da mia parte tutto ciò, che ascolterai dalle mie labbra . Se io dirò all' empio : empio, tu perirai di morte ; e se tu non lo avviserai, affinchè si guardi dalla morte, l' empio se ne morrà nel suo peccato, ma io domanderò conto alle tue mani del suo sangue.* Un Papa santo poteva in quei tempi sapere i doveri del suo impiego, vedere sì gran torrente di vizj, e tacere ?

Ma San Gregorio sapeva tutto questo, e sapeva ancora, quanto desideri Iddio il ravvedimento del peccatore. Aveva letto nello stesso Ezechiele, e nello stesso capo (33. 11.) . *Dite a loro : in fede mia, dice il Signore Iddio : non voglio la morte dell' empio, ma che l'empio torni indietro dalla sua strada, e viva .* Quindi dopo aver praticato tanta circospezione prima di fulminar le censure usava, e voleva, che da tutti si adoperasse somma mansuetudine nell' accogliere i peccator ravveduti a penitenza . Ed eccoci al terzo articolo, che io debbo dimostrarvi per intiera discolpa della zelante prudenza di San Gregorio .

In fatti a Giraldo Vescovo di Ostia dopo averlo rimproverato, perchè avea deposti, scomunicati, e interdetti alcuni Pastori sen-

za notificargli i loro delitti, scrive (*l.* 1. *ep.* 16.) di aver assoluto il Vescovo di Osimo reo di aver comunicato con uno scomunicato, e gli comanda di far anch' egli lo stesso col Vescovo Bigorritano, se non lo trova colpevole di altro fallo; segno, che il santo Pontefice compativa sommamente le trasgressioni commesse senza malignità, e senza contumacia.

I Cartaginesi aveano accusato (*l.* 1. *ep.* 22.) il loro Vescovo appresso i Saracini, e calunniato in modo, che que' barbari spogliatolo ignudo lo aveano colle verghe battuto come un malfattore. Questa crudeltà de' Cartaginesi Cristiani non meritava tutte l' Ecclesiastiche censure? E pure il santo Pontefice apre loro le viscere della paterna misericordia per accoglierli a penitenza, non volendo arrischiare in tanta lontananza alcuna pena senza perfetta cognizion della causa.

Abbiamo già notato, come il Santo avea scomunicato Goffredo simoniacamente intruso nella Chiesa di Milano. In seguito vediamo, quanta clemenza voleva, che si usasse con coloro, i quali dal suo partito domandavano di tornare al seno della Chiesa. Ecco dunque come (*l.* 1. *ep.* 26.) ne scrive ad Erlembaldo: *Quicunque autem horum erroris sui pœnitentes ad vos venire remedii gratia desideraverint, benigne se suscipi, atque misericorditer tractari noverint.*

Stabilisce è vero, che un' omicida (*l.* 1. *ep.* 34.) secondo i canoni non possa più ser-

vire ai sacri Altari; ma nello stesso tempo scrive al suo Vescovo di usare con esso lui misericordia, e di alimentarlo colle rendite della Chiesa, se lo trova disposto a far penitenza. Conferma è vero la scomunica (*l.* 1. *ep.* 64.) data dal suo Legato contra Manione simoniacamente intruso nel Vescovato di Osca, ma per altro rivocandola, se l'intruso si ritira dalla sacrilega invasione. Minaccia è vero la scomunica ai Ragusei (*l.* 1. *ep.* 65.) per avere incarcerato il legittimo lor Vescovo, elegendone un altro in luogo suo, ma da prima lor tempo, e luogo di penitenza, e di discolpa.

Scomunica i Belvacensi per aver maltrattato Guglielmo lor Vescovo. Ma appena lo stesso Guglielmo (*l.* 1. *ep.* 74.) scrive al Papa per intercedere il perdono alle sue pecorelle, che il Papa condiscende alle istanze del Pastore, ed assolve il suo popolo.

Che bell' elogio è mai quello, che fa il santo Pontefice a Guarnerio Vescovo per aver mostrato pentimento de'suoi trascorsi, e insieme con quanta soddisfazione (*l.* 1. *ep.* 77.) accetta la sua penitenza, come ne scrive a Beatrice, e a Matilde sua figlia! *Cum Propheta testetur, quod omnipotens Deus, quem imitari jubemur, cor contritum, et humiliatum non spernat, nos quidem, qui peccatores sumus, et si contritionem cordium in aliis non satis plene respicimus, cognitam tamen dissimulare, et quasi pro nihilo computare non debemus.* Sono questi sentimenti di un collerico, o non piuttosto di

un pietoso Pastore, che avrebbe risparmiato ogni castigo, se avesse in tutti ritrovato il necessario pentimento?

Ad Ugone Vescovo Diense in Borgogna comanda (*l.* 2. *ep.* 43.) di accettare da suoi sudditi quello, che vorranno restituire, e di assolverli, e notate bene la ragione: *Melius enim nobis placet, ut pro pietate interdum reprehendaris, quam pro nimia severitate in odium Ecclesiæ tuæ venias. Debes quidem filios tuos, quia rudes sunt et indocti, conspicere, et ad meliora paulatim provocare, quia nemo repente fit summus, et alta ædificia paulatim ædificantur.* Ora chi nudriva questi prudentissimi sentimenti, che voleva perdonare anche senza tutta intiera la soddisfazione, se poi talvolta ha messo mano alla verga, non è segno, che lo ha fatto per estrema necessità, non per volontaria elezione?

In altra lettera comanda al Vescovo Arnaldo di assolvere (*lib.* 3. *ep.* 11.) il Conte Ruggiero dalla scomunica, e di rimettere nella sua sede Pastorale il Vescovo Balduino, perchè amendue gli aveva trovati penitenti de' lor falli.

Con quanta mansuetudine non scrive a Guiberto Arcivescovo di Ravenna, e ai suoi aderenti, offerendo a tutti il (*l.* 5. *ep.* 13.) perdono? *Quoniam humanum est peccare, Deique peccantibus conversis veniam tribuere: ipsa, quæ ejusdem Dei, et Domini Sanguine fundata est Ecclesia, ad gremium suum redire vos adhuc, ut mater expectat,*

nequaquam in vestra grassari desiderat nece , imo vestræ cupit saluti occurrere . . . . Sciatis etiam , quod apud nos nullius unquam odium aut preces , seu turpis jactantia locum obtinere poterit, quo contra vos in aliquo injustitiam exercere posse , immo rigorem justitiæ (pro ut possimus) temperantes indulgere vobis , quantum sine detrimento animarum vestrarum , et nostro periculo poterimus , parati sumus . Desideramus enim potius , Deo teste , vestræ saluti , et populi vobis crediti consulere , quam nostro sæculari comodo in aliquo providere . Un Papa santo , che giura (*Deo teste*) di voler piuttosto la salute de'suoi nemici , che il suo temporal vantaggio , si chiamerà poi un fanatico , o uno spergiuro ?

Perchè ebbe notizia il santo Pontefice , che Roberto Conte di Fiandra era stato non canonicamente scomunicato da Uberto Legato della Sede Apostolica , e da Ugone Vescovo Lingonense , scrive , ed ordina ad un altro Ugone (*l. 6. ep. 7.*) Vescovo Diense, di assolverlo , se lo trova scomunicato senza le canoniche prescrizioni ; o pure di riconciliarlo senza dilazione alla Chiesa , se lo trova legittimamente scomunicato , ma bramoso di penitenza : e perchè ? *Quia ipse summus Pastor ovem perditam propriis humeris voluit ad gregem reportare .*

A Manasse Arcivescovo di Reims quanti indugj , e quante dilazioni non accordò , come abbiam veduto , e tutto inutilmente ! E pure anche dopo la sentenza di deposizione

confermata nel Concilio di Lion, gli offre (*l. 7. ep.* 20.) tempo, e comodo per purgarsi dalle accuse de' suoi avversarj. Così pure con quanta clemenza comanda al Vescovo di Benevento, che dimetta senza nessun castigo un Eretico (*l. 7. ep.* 28.), se può scoprire, che sia tornato di buona fede al seno della Chiesa Cattolica!

Terminiamo una volta questa serie di documenti, che abbastanza già mostrano la mansuetudine di S. Gregorio co' Penitenti, ricordando soltanto l'ordine da lui dato (*l.* 9. *ep.* 10.) al Vescovo Bataviense di riconciliare alla Chiesa quanti volevano tornarvi, abbandonando il partito di Enrico. Ora dopo questa dimostrazione di fatto un uomo, che non sia di partito, non è costretto ad assolvere S. Gregorio della taccia di fanatismo, e d'imprudenza? Se ai tempi di S. Gregorio fosse vissuto un qualche Papa dell'antica Chiesa, avrebbe forse usato più mansuetudine, e circospezione nell'uso delle censure?

Io stordisco, quando leggo la Vita di San Giovanni Grisostomo, cioè di un dotto, di un santo, di un antico Patriarca di Costantinopoli, e veggo nella sua condotta quasi le istesse traccie di S. Gregorio VII. Imperocchè nel principio del suo Vescovato (*Pallad. Vit. Chrisost.*) egli tenne due orazioni contro i Chierici, e contro le Vergini, che sotto il pretesto di necessità, e di carità coabitavano nella stessa casa; per le quali una parte del Clero gravemente si commos-

se contro di lui . Direbbero i prudenti del secolo : non era meglio dissimulare questi disordini , che per volerli rescindere con troppo zelo dar occasione di scandali , e di disordine ? Ma i dotti , i santi , gli antichi Vescovi non pensavan così , perchè avevan presente anch' essi il detto (*c. 3. v.* 18.) di Ezechiele , e la gran massima di San Gregorio .

Più a proposito è anche quello , ch' ei fece con sei Vescovi dell'Asia . Furono questi accusati dinanzi a lui (*Pallad. Vit. Chrisost. apud Mansi Concil. t. 3. col.* 995. *et sequ.*) in un Sinodo di settanta Vescovi di aver comprata per via di regali la Pastoral dignità da Antonino Vescovo di Efeso già defonto . Si esaminò il fatto , si ascoltarono i testimonj , si procurò la confessione de' rei ; e scoperta la verità i Vescovi Simoniaci furono deposti , e privati del Sacerdozio . Non si può negare , che questo procedere così analogo a quello di Gregorio VII. accrebbe l' odio dei malcontenti contro Giovanni ; ma Giovanni dotto , santo , antico Vescovo della Chiesa proseguiva ad onta di tutte le contraddizioni nell' esercizio della sua Pastoral vigilanza .

Più oltre và il Santo ; si scaglia acerbamente e in privato , e in pubblico contra Eudossia Imperatrice , per aver subornato Epifanio contra di lui ; è iniquamente , e ingiustamente deposto dalla Sede Episcopale per opera di Teofilo Alessandrino ; vi è riposto di nuovo dall' Imperatore ; e Gio-

vanni? Giovanni per le passate disgrazie non raffredda il suo zelo. Giudicando ingiuriosa alla Religione una statua di Eudossia innalzata vicino alla Chiesa di Santa Soffia; inveisce nuovamente contro l' Imperatrice, chiamandola persino un' altra Erodiade; si tenta perciò di deporlo per la seconda volta; si eccitano quindi partiti, dissensioni, risse, violenze; si attacca fuoco persino ad una Chiesa; il Patriarca è mandato in esiglio; e Giovanni? Giovanni considerando tutti questi disordini accaduti contro la sua intenzione, ma volendo nell' istesso tempo mantenere i diritti alla dignità, alla libertà, e alla giustizia Ecclesiastica, sollecita dal suo esiglio il Papa Innocenzo, affinchè sottometta alle censure Ecclesiastiche i suoi persecutori; e perchè? perchè dissimulando si correva gran pericolo di aprir la strada ad ogni sorta d' illegalità, e di violazione dei sacri canoni. Rimarcate bene le sue parole: *Domini mei (Labbè Concil. tom. 3. col. 59.) maxime venerandi, et pii, cum hæc ita se habere didiceritis, studium vestrum, et magnam diligentiam adhibete, quo retundatur hæc, quæ in Ecclesiam irrupit, iniquitas: Quippe si mos hic invaluerit, et si fas erit cuique in alienam parochiam irrumpere, idque ex tantis intervallis, et eijcere quos voluerit, et authoritate propria quæque pro libidine sua facere: scitote, quod brevi transibunt omnia, et totus orbis premetur, bello non indicto, omnibus ab omnibus ejectis, et omnes eijcien-*

tibus . Qua propter ne tanta confusio hanc omnem , quæ sub cælo est , nationem invadat , rogo ut scribatis , quod hæc tam inique facta , et absentibus nobis , et non declinantibus judicium , non habeant robur , sicut et ex sua natura nullum habent ; illi autem , qui inique egerunt , pœnæ Ecclesiasticarum legum subjaceant .

Ora io discorro così : Collocate un Giovanni Grisostomo con queste massime , con questo zelo , con questa condotta nel secolo di Gregorio VII. , e poi sappiatemi dire , se Giovanni non avrebbe operato anche più coraggiosamente del nostro Pontefice . Vedo bene , che per difendervi voi siete pronto a riprovare anche la condotta di S. Giovanni Grisostomo . Ma il male si è , che Giovanni Grisostomo è stato un Vescovo dotto , e santo dell' antica Chiesa ; e voi probabilmente siete un piccol discepolo di qualche Chiesa novella .

E pur v' è di peggio , perchè si pretenderebbe da San Gregorio VII. anche più di quello , che apertamente si dice . Che cosa in realtà da lui vorrebbero i nemici della Chiesa ? Volete dunque saperlo ? Eccolo in due parole : il silenzio , e la dissimulazione ; perchè s' accorgono , che le tenebre sono le più favorevoli alle loro insidie , e alla loro diramazione . *Omnis enim , qui male agit , odit lucem : et non venit ad lucem , ut non arguantur opera ejus* (*Joan.* 3. 20.) . Quantunque egli fosse così circospetto co' trasgressori , e così benigno co'

penitenti, come abbiam veduto, tuttavia non ha mai taciuto, non ha mai dissimulato i disordini del suo tempo; e dove non ha steso la verga, ha però sempre creduto di dover spingere la voce, e le grida di Pastore. Questo dovere egli avea imparato dai Profeti: lo riconosceva nella natura stessa del suo pastorale uffizio; lo leggeva nella pratica dell' antica Chiesa; lo esigeva non solo da se medesimo, ma anche dai Vescovi suoi confratelli. Rimarcate quello, che (*l.* 2. *ep.* 61.) scrive su questo proposito a Dietvino Vescovo Leodinense: „ Vi comandiamo altresì ad avvisare, ed a costringere tutti i sacri Ministri a castamente vivere, e a lasciare onninamente le Concubine; e a distruggere secondo la tradizione de' Padri questa malvagità, che al dì d' oggi ha preso piede per la taciturnità de' Pastori, affinchè non siate condannato coi malvagi operatori a motivo del silenzio, e non incorriate la pena dell' eterna morte „.

Più terribili sono le espressioni, con cui scrive a Sigefrido (*l.* 3. *ep.* 4.) Arcivescovo di Magonza: „ Nelle vostre lettere, o fratello, voi avete prodotto moltissime ragioni di scusa, e anche di qualche valore per quanto spetta al giudizio degli uomini. E nè meno a noi parrebbon deboli, se queste scusar ci potessero nel divino giudizio. Imperocchè hanno aspetto di una buona scusa la commozione del Regno, lo sconvolgimento, le guerre, le sedizioni, le invasioni de' nemici, e la perdita delle cose

vostre, e inoltre il timor della morte, la quale, voi dite, che sovrasta ai nostri fratelli per l'odio del Principe; o pure il pericolo di una sanguinosa strage, se i nemici sparsi in diverse parti si adunino insieme. Le quali cose per verità sembrano sufficienti per iscusare chiunque. Ma se poi consideriamo, quanto sieno diversi i giudizj di Dio da quelli degli uomini, non troviam quasi nulla, che ci possa scusare al divin Tribunale per ritirarci senza pericolo dall' acquisto delle anime; non la perdita degli averi, non l' odio dei malvagj, o l'ira dei potenti, e nè pure lo scapito della nostra salute, e della vita stessa. Imperocchè quì stà la differenza del Mercenario dal Pastore, che il Mercenario all'arrivare del Lupo, temendo non per le Pecore, ma per se stesso, e non curando il saccheggio, e la dispersion della greggia, l' abbandona, e si dà alla fuga: là dove il Pastore, che ama le sue Pecore, non le lascia per l' imminente pericolo, anzi non dubita di morire anche per loro ..... Imperocchè se vediamo i nostri fratelli delinquenti, e taciamo; se finalmente gli vediamo errare, e non ci affatichiamo colle nostre ammonizioni di richiamarli al retto sentiero, allora forse non pecchiamo ancor noi, e non siamo meritamente giudicati colpevoli,, ?

Oh qui sì torno a ripetere, che S. Gregorio era inesorabile, nè si è mai creduto sicuro in coscienza colla dissimulazione, e col silenzio. Ma anche in questo si regola-

va colle massime inalterabili dell'Antichità. Imperocchè se gli antichi Pastori hanno talvolta per prudenza sospesa la verga, non hanno però mai chiuse le labbra, e in faccia a tutto il mondo han sempre fatto udire la voce autorevole per pubblicare, per detestare, e per condannare i delitti del popolo, e del principato. Molto più se si trattava di errori dogmatici, o di abusi tendenti a sovvertire la Fede, e i buoni costumi. Io voglio quì riferire alcuni pezzi d' Antichità, che decidono non solo della pratica, ma anche delle ragioni insuperabili di questa condotta.

Eccovi subito ciò, che scriveva Innocenzo I. al Concilio di Cartagine su le persone di Pelagio, e di Celestio (*Labbè Concil. tom. 3. col. 46. Innoc. ep. 24.*) e de' loro aderenti: *Imperocchè coloro, che negano la Grazia di Dio, non agli altri, ma a se stessi la tolgono; i quali distaccar lontano si devono, e separare lungi dalle viscere della Chiesa, affinchè quest' errore lungamente occupando molto spazio, non diventi poi insanabile. Poichè se costoro godranno per molto tempo una tale impunità, devono necessariamente indur molti a questa loro perversa opinione, e ingannar gl' innocenti, o a dir meglio gl' imprudenti, che non seguono la Cattolica Fede. Si separi adunque dal corpo sano la malvagia piaga, e rimosso il fiato velenoso del pestilente morbo, più sicuramente si conservino le parti intatte, e la greggia più pura si espurghi*

da questo contagio delle pecore infette. Lo stesso inculca il vigilante Pontefice nel rescritto al Milevitano Concilio per la medesima causa (*Labbè t. 3. col. 47., et sequ.*), e v'aggiunge inoltre un'altra rispettabile ragione: *Addo et amplius: Plerumque dediscit errare, cui nemo consentit.... Prospiciendum est ergo, ne permittendo lupos, mercenarii magis videamur esse, quam pastores.*

Bisogna poi anche leggere la lettera vigesima (*Labbè t. 3. col. 30.*) dello stesso Innocenzo a Lorenzo Vescovo, che permetteva nella sua diocesi alcuni conventicoli dei seguaci di Fotino, nella quale troppo giustamente riprende la sua dissimulazione.

Simili a quelle d' Innocenzo sono le riflessioni di San Felice Papa, dove parla anche egli della necessità di separare gli empj dal consorzio (*Felic. Pap. 3. ep. 11. Labbè Concil. tom. 5. col. 180.*) dei Fedeli. Ecco che cosa egli scriveva in questo proposito: *Nisi a fidelibus perfidi sint remoti, rerum discretione sublata, laborabunt suspicionibus innocentes, ut ad vitia facilis est hominibus prolapsus. A probatorum consortio contagia repellenda sunt perditorum: quoniam mores bonos colloquia, sicut scriptum est, perversa corrumpunt.*

Anche a San Felice per altro si facevano le stesse obbjezioni, che si son poi fatte a San Gregorio VII., e ad altri santi Pontefici dai prudenti del Secolo. Si voleva, che rimettesse assolutamente Acacio alla comu-

nion della Chiesa, altrimenti, gli si diceva (*Felicis Pap. 3. tractat. Labbè tom. 5. col.* 196.) con questa vostra ostinazione mettete in pericolo tutta la Chiesa: *obstinatione vestra in periculum causam totius Ecclesiæ adducitis*. Ma come? rispondeva Papa Felice: *si fides, communioque catholica custoditur, in periculum religio venit, vel periclitatur religio? et si quod absit, fides, communioque catholica violatur, in periculum religio non adducitur, vel salva religio est? absit, ut hoc quisquam catholicus, et apostolicæ fidei filius dicat*. E pure replicavano i Politici, con questa ostinazione voi venite a diminuire la dignità della Sede Apostolica: *Sed Apostolicæ Sedis dignitatem ista obstinatione minuitis*. Ma come? ripigliava Papa Felice: *Si fides, communioque catholica servetur, dignitas Sedis Apostolicæ minuitur? si illa violatur, Sedis Apostolicæ dignitas manet? absit, ut hoc Christianus, Catholicusque depromat. Si fides catholica, et communio lædituir, respublica juvatur? et si illa salva sit, respublica lædituir? absit, ut hoc Christianus, et Catholicus profiteatur. Si Fides Catholica, et communio servetur, Imperator lædituir? et illis violatis Imperator non lædituir? absit, ut hoc Christianus, et Catholicus Imperator dicat, vel aliquis Catholicus Christianus dicat, debere fieri: hoc est lædi fidem, et communionem Catholicam deberi, ne Imperator lædatur, quia sit servetur Fides Catholica, atque communio.*

Imperator lœditur . Nos Imperatorum tantum amamus , ut velimus eum facere , quod pro salute ipsius sit , quod pro anima , pro conscientia ipsius est.

Che bei sentimenti contro il silenzio pastorale , e contro la falsa pace della Chiesa si trovano sparsi nella lettera di Gelasio Papa all' Imperatore Anastasio ! Era condannato dall' Apostolica Sede il nome di Acacio . Si voleva dai suoi fautori sotto il colore di pace sopire l' Ecclesiastica censura ; il mal accorto Imperatore era caduto in quest' inganno . Ma udite in qual maniera gli scrive su questo propo.ito (*Gelas.* 1. *ep.* 8. *Labbè t.* 5. *col.* 309. *et sequ.*) Papa Gelasio . *Una est Christiana Fides , quæ est Catholica . Catholica autem veraciter illa est , quæ ab omnium perfidorum , atque ab eorum successoribus , et consortibus sincera , pura, immaculata, communione divisa est . Alioquin non erit divinitus mandata discretio , sed miseranda confusio . . . . . Precor te , cujusmodi debeat esse Pax ipsa , non utcumque , sed veraciter Christiana mente libremus . Quomodo enim potest esse Pax vera , cui caritas intemerata defuerit ? Caritas autem qualiter esse debeat nobis evidenter Apostolus prædicat , qui ait* (1. *Tim.* 1.) : *Caritas de corde puro , et concientia bona , et fide non ficta . Quomodo quæso te de corde erit puro , si contagio inficiatur externo ? quomodo de conscientia bona , si pravis fuerit, malisque commixta ? quemadmodum fide non ficta , si maneat sociata*

cum perfidis ? Quæ cum a nobis sæpe jam dicta sint , necesse est tamen incessabiliter iterari , et tamdiu non taceri , quamdiu nomen Pacis obtenditur ; ut nostrum non sit , ut invidiose jactatur , facere Pacem , sed talem velle doceamus , qualis et sola Pax esse , et præter quam nulla esse monstratur . In somma non d' altro trattano tutte le lettere di Gelasio , se non se della giusta censura di Acacio , e della necessità di condannarlo insieme co' suoi fautori .

Anche Anastasio Imperatore erasi fortemente lagnato , ed esacerbato contra Papa Simmaco , perchè il Papa l' avea fulminato colla scomunica unicamente in grazia della sua comunion con Acacio . Ma udite altresì con qual (*Symmach. ep. 6. Labbè tom. 5. col. 428.*) vigore gli risponde il santo Papa Simmaco : *Fortassis dicturus es , scriptum esse* (*Rom. 13.*) : *Omni potestati nos subditos esse debere . Nos quidem potestates humanas suo loco suscipimus , donec contra Deum suas erigunt voluntates . Cæterum si omnis potestas a Deo est , magis ergo , quæ rebus est præstituta divinis . Defer Deo in nobis , et nos deferemus Deo in te . Cæterum si tu Deo non deferas , non potes ejus uti privilegio , cujus jura contemnis .*

Il suo successore Ormisda seguendo le stesse massime volle costantemente , che la memoria , e il partito d' Acacio pubblicamente si detestasse , e si cacciassero dalla comunione tutti i suoi complici ; aggiun-

gendo, che se così si fosse operato da prima, il veleno della sua eresia non avrebbe tant' oltre serpeggiato per la Chiesa. Ecco come ne scrive (*Hormisd. ep.* 11. *Labbè t.* 5. *col.* 587.) allo stesso Anastasio: *Utinam, invictissime Imperator, inter ipsa apostolicæ districtionis initia Orientales Ecclesiæ Acacii contagia nefanda vitassent: non per multos error ille noxia venena diffunderet; ipsa quoque erecta tunc fortassis Alexandrinæ Ecclesiæ colla cecidissent, dum perculsam perfidiam suam in damnatione imitatoris agnoscerent, et displicere in complicibus se viderent. Sed dum male nutriti foventur errores, et pravorum consensus inutilis æquitate corrigenda dissimulatur, per impunitatem sequacium mala dogmata multiplicavit auctorum .... Cogitandum est, clementissime Imperator, si ei apud Deum sufficiat errata culpasse, cui dedit posse corrigere.*

Di questo medesimo sentimento era Papa Vigilio nel suo Constituto sopra i tre Capitoli, rilevando la frode dei Nestoriani, che si spacciavano per discepoli di Teodoro Mompsuesteno, e procurando così la dissimulazione della Chiesa diffondevano largamente i loro errori: *Quorum* (*Labbè t.* 6. *col.* 308.) *venena diuturnis temporibus occulte serpentia, nunc aperta professione manantia, nostros, et Christianissimi Principis, omniumque orthodoxorum animos permoverunt attendentium, non esse ulterius differenda remedia, ubi per patientiam*

dissimulatione nutrita tam magni mali videtur srevisse pernicies .

Anche San Gregorio Magno scriveva ad Eusebio Arcivescovo di Tessalonica (*l.* 10. *ep.* 42.) di far perquisizione su la persona di due suoi sudditi , e se gli trovava ribelli e contumaci al Sinodo di Calcedonia , di separarli dalla Chiesa ; e perchè ? In primo luogo perchè *providi solicitudo pastoris est, ut ovem languidam , quæ curationem non recipit , ne alias languoris sui labe contaminet , a sanarum consortio non differat ejicere ; sciens cæterarum se sanitatem non aliter posse , nisi hujus ejectione , servare .* In secondo luogo perchè *qui non corrigit resecanda , committit .*

E in fatti qual fu il motivo della condanna di Onorio nel sesto Concilio Ecumenico , se non perchè *flammam haeretici dogmatis (Leon. Pap. 2. ep. 2. et. 5. Lab. t. 7. col. 1456. et 1462.) , non ut decuit apostolicam auctoritatem , incipientem oxtinxit , sed negligendo confovit* , coll' imporre silenzio su la quistione allora insorta , se una o due fossero le volontà in Gesù Cristo ? *Alienum est enim*, dice il quinto general Concilio (*Mansi tom.* 9. *col.* 182.) *cum recta fide impia suscipere , et non a malis recta discernere .*

Dall'altra parte rompendo il silenzio la prima Sede , i veri Cattolici si confermano nella Fede, e gli altri Pastori prendono coraggio a parlare con fiducia , e con libertà , che altrimenti o timidi , o dubbiosi tacereb-

bero. Per questo scrivevano i Vescovi delle Gallie a San Leone Papa, che la sua lettera a Flaviano contro gli errori di Eutiche gli avea riempiuti di sicurezza, e di libertà: *Multi itaque* (*Labbè t. 4. col. 578.*) *in ea gaudentes pariter, et exultantes, recognoverunt fidei suæ sensum, et ita se semper ex traditione paterna tenuisse, ut apostolatus exposuit, jure lætantur. Nonnulli sollicitiores facti, beatitudinis vestræ admonitione percepta, modis omnibus se gratulanter instructos, datamque sibi occasionem gaudent, qua libere, ac fiducialiter, suffragante etiam Apostolicæ Sedis auctoritate, eloquantur, et asserat unusquisque quod credit.*

All' opposto scrivendo San Bernardo (*ep.* 191.) in persona dell'Arcivescovo di Reims ad Innocenzo Papa intorno alla perfidia dell' Eretico Abaelardo, asseriva, che costui prendeva molto ardire, perchè il suo libro avea trovato in Roma, dove posare il capo: *Jam jam extendit palmites suos usque ad mare, et usque ad Romam propagines ejus. Hæc gloriatio hominis illius, quod liber suus in curia Romana habet, ubi caput suum reclinet. Hinc confirmatus, et confortatus est furor ejus.* Quindi sollecitava il sommo Pontefice a condannarlo: *Quia ergo homo ille multitudinem trahit post se, et populum, qui sibi credat, habet; necesse est, ut huic contagio celeri remedio occurratis. Sero enim medicina paratur, cum mala per longas invaluere moras.*

Io non credo di dover più oltre provare una verità, che per la natura stessa del pastorale officio sembra evidente a chiunque. Questo è pur quello, che in termini espressi ordina S. Paolo a Tito non solo contra i seduttori, ma eziandio contra i disubbidienti (*ad Tit.* 1. 10. *et sequ.*): *Sunt enim multi etiam inobedientes, vaniloqui, et seductores; maxime qui de circuncisione sunt; quos oportet redargui: qui universas domos subvertunt, docentes, quæ non oportet turpis lucri gratia .... Quam ob causam increpa illos dure, ut sani sint in fide.* E se voi volete altre autorità su questo proposito, leggete i libri di Sant' Ilario contra Costanzo, e contra Aussenzio, Sant' Atanagio nella sua Apologia, Sant' Agostino nella sua lettera a Gennaro, gli Atti di S. Massimo, e il Concilio di Laterano (*Mansi t.* 10. *col.* 1031., *et sequ.*) intorno al Tipo di Costante, il quale per amor della pace comandava, che nè i Cattolici, nè i Monoteliti avessero tra loro alcuna contesa.

Sò benissimo, che si recano in contrario alcuni pochi fatti, e alcune poche autorità. Ma nessuno di questi fatti, nessuna di tali autorità approva il silenzio pastorale in materia di Fede, se non se al più per cortissimo tempo, e con moltissime cautele, e l' istesso S. Gregorio Magno, se dissimulò qualche poco la questione de' tre Capitoli, lo fece colle persone semplici, com' era la Regina (*l.* 4. *ep.* 4. *et* 38.) Teodelinda, procurando insieme, che fosse (*l.* 4. *ep.* 2.)

illuminata, affinchè non si lasciasse sedurre dai malvagj.

Tutto bene, direte voi; ma al tempo di S. Gregorio VII. non si trattava di Fede. Rispondo: è vero, che dai Vescovi, e dai Sacerdoti da lui deposti, o scomunicati, non s' impugnavano apertamente articoli di Fede; ma per altro si combatteva praticamente la Fede coi perversi costumi, e con degli abusi connessi col dogma, o tendenti a rovinare universalmente la Fede; e questo basta, perchè S. Gregorio seguendo gl' insegnamenti dei Dottori, e dell' Antichità non dovesse, e non potesse dissimulare, e tacere. Si trattava di una quasi general Simonìa, per cui v' erano pochissimi Vescovi canonicamente ordinati. Ora la Simonìa è stata anticamente guardata, come la radice dell' eresìe, nata da un Eretico, cioè da Simon Mago, e fondata in una eresìa, cioè di potersi a prezzo d' oro mercanteggiare la grazia dello Spirito Santo. Udite, come ne parla il Vescovo Sofronio nella sua lettera a Sergio recitata (*Labbè t. 7. col.* 922.) nell' Azione seconda del terzo Concilio di Costantinopoli: *Anathema .... sint primum quidem Simon Magus, qui primus pessimis hæresibus pessimus principiavit.* E senza questo permettete nel Cristianesimo la Simonìa, e poi ditemi, che avverrà in breve della Fede posta in mano ai Pastori, che mercanteggiano la Grazia.

Si trattava di un vergognoso, e pubblico Concubinato molto diffuso nel Clero, per

cui potete immaginare, qual corruzione regnar doveva ne' costumi e de' Sacerdoti, e del Popolo.

Si trattava d' assassinj di Pastori, di saccheggiamenti di beni Ecclesiastici, e di Chiese, e di manifesta resistenza al Capo della Chiesa. Tuttociò l' abbiam pur notato nelle lettere di S. Gregorio.

Ora dissimulando questi disordini, non è evidente, che la Chiesa sarebbe in breve divenuta una piazza di traffico, e un campo di spine.

Ma volendoli correggere, direte voi, nascevano nella Chiesa molti scandali; e non volendoli correggere, rispondo io, nascevano degli scandali assai maggiori. Era uno scandalo il vedere dei Pastori rivoltosi al Capo della Chiesa inferocire contro i buoni, e gl' innocenti, e questi costretti a difendersi dalle loro usurpazioni. Ma uno scandalo assai maggiore sarebbe stato vedere dei Pastori simoniaci, e incontinenti salir impunemente sul trono del Santuario; trionfare il vizio dinanzi all'Altare; e i buoni condotti anch' essi all' estremo pericolo di contaminarsi per l' esempio, per la prepotenza, e per il timore. Questo nome di scandalo ha sempre fatto ribrezzo agli spiriti ingannati, ma non ai Santi, i quali sapevano, che non deve darsi col silenzio uno scandalo colpevole da chi presiede, per evitare uno scandalo procurato a bella posta da chi resiste.

E' oltremodo insigne a questo proposito

ciò, che scriveva San Bernardo (*ep.* 78. *n.* 10.) all'Abate Sugerio. Doleva al Santo il vedere i Diaconi della Chiesa avviliti a segno di servire alla mensa de' Principi. Non poteva tacere su questo disordine, e non ardiva parlare, per non sentirsi accusare di scandalo. Ma vinse al fine nel petto di un Santo, per altro così mansueto, la verità. Troppo son belle le sue parole: *Quam sane odiosam admodum novitatem et vereor proferre in medium, et prætermittere gravor. Urget quippe linguam in verba dolor, sed timor ligat. Timor dumtaxat, ne quem offendam, si palam fecero, quod me movet; quoniam veritas nonnunquam odium parit. Verumtamen de hujusmodi odio ipsam, quæ parit illud, ita me audio consolantem: Necesse est, ait, ut veniant scandala. Nec me, ut æstimo, tangit omnino quod sequitur. Væ autem homini illi, per quem scandalum venit; cum enim carpuntur vitia, et inde scandalum oritur, ipse sibi scandali causa est, qui fecit, quod argui debeat, non ille qui arguit. Denique nec cautior sum in verbo, nec circumspectior in sensu, illo, qui ait: Melius est* (*Gregor. hom. 7. in Ezech.*), *ut scandalum oriatur, quam veritas relinquatur. Quamquam nescio, quid prosit, si quod mundus clamat, ego tacuero, omniumque passim naribus injecto fœtore, solus dissimulo pestem, nec audeo nasum contra pessimum putorem propria munire manu.* A questo passo di S. Bernardo non manche-

rebbero altre autorità da aggiungere, e di Sant' Ilario (*contr. Const. Aug. et Aux.*), e di Lucifero di Cagliari (*de non parcend. in Deum delinq.*), e di S. Cipriano (*ep. 55. ad Cornel.*), e di S. Ambrogio (*ep. 51.*), e di S. Agostino (*ep. 185.*), e di S. Nilo Monaco (*ep. 309.*), e di Pietro Blesense (*ep. 110. et 112.*), e anche di Gersone (*l. 4. de consol. theolog. pros. 2.*); ma non mi piace accumulare soverchie autorità, dove il vero grida da se medesimo con voce troppo autorevole. Soltanto per corona di questo primo articolo metto in campo l' esempio di un altro S. Gregorio detto il Grande, e rispettato dai Protestanti medesimi. Servirà questo a dimostrare, che S. Gregorio VII. non ricopiò le massime della sua condotta dalle false Decretali, ma bensì dagli autentici documenti de' più insigni suoi Predecessori.

Anche al tempo di S. Gregorio Magno erasi in alcuni Paesi propagata la Simonia. E qual rimedio vi oppose il santo Pontefice? Forse il silenzio, o la dissimulazione? Nò: ma prima l' ammonizione, e poi la severità delle canoniche pene. Così ne scriveva egli medesimo (*l. 5. ep. 57.*) al Vescovo Giovanni: *Si quid tale deinceps fieri senserimus, jam non verbis, sed canonica hoc ultione corrigemus, et de vobis, quod oportet, aliud incipiemus habēre judicium.* Così pure ripeteva (*l. 5. ep. 58.*) scrivendo ai Vescovi dell' Illiria, e a quelli (*l. 6. ep. 8.*) dell' Epiro. E perchè? perchè anch' egli ri-

guardava i Simoniaci come infetti di eresia: *Cum prima Simoniaca* (*l.* 5. *ep.* 53.) *hæresis sit contra Sanctam Ecclesiam exorta, cur non perpenditur, cur non videtur, quia eum, quem quis cum pretio ordinat provehendo agit, ut hæreticus fiat* ?

Vediamo adesso ciò, che prescriveva contro i Chierici, non dico manifestamente incontinenti, ma che soltanto coabitavano con donne estranee fuor di quelle permesse dai canoni ; vuole, che sieno onninamente separati, e se resistono (*l.* 13. *ep.* 35. *et* 36.) contumaci, ordina al Vescovo di Spoleti, che *admonitione sacerdotali præmissa, et si res ita exegerit, etiam canonicam adhibens disciplinam, de cætero emendare festinet*. Ma trattandosi di Sacerdoti veramente incontinenti, non dubitava d' implorare anche il braccio secolare per reprimerli, e per correggerli, così scrivendone (*l.* 1. *ep.* 69.) a Brunichilde Regina di Francia : *Ardenter ad hæc debemus ulciscenda consurgere, ne paucorum facinus multorum possit esse perditio*. E contro i Chierici facinorosi ? Comanda a Crisanto Vescovo di Spoleti (*l.* 13. *ep.* 36.) di ammonire, o sgridare un suo Prete accusato di violenze : *Qui si te audire noluerit, a communione eum suspende, ut vel sic incipiat a pravis se actibus removere*.

Guai a San Gregorio VII., se avesse ordinato ciò, che scriveva San Gregorio il Grande a Sergio Difensore. Una nobil Vergine lasciato l' abito religioso avea ripiglia-

te le vesti secolaresche. Si meraviglia (*l.* 8. *ep.* 9.) San Gregorio con Sergio, che abbia lasciata giugnere alle sue orecchie la notizia di questo eccesso, senza averlo subito severamente corretto; vuole, che per forza la detta Vergine sia rimessa in Monistero, e minaccia Sergio di castigo, se lo trova ancor lento in questa esecuzione: *Si homo esses, aut districtionem aliquam habuisses, ita regularis disciplinæ debuisti custos existere, ut ea, quæ illicite illic committuntur, ante vindicta corrigeret, quam ad nos eorum nuntius perveniret.* Guai, torno a dire, a San Gregorio VII., se mai avesse dato simili lezioni a un qualche suo delegato!

Ma S. Gregorio il Grande, quando trattavasi di tali disordini, non temeva nè pure le Podestà del secolo. Era giunto a notizia del Santo, che alcune donne spontaneamente velate, deposto il velo monastico, eransi a lor mariti congiunte, e che in tal fatto aveano trovato il patrocinio di Romano Esarca d' Italia. Ne scrive dunque il Santo all' Esarca, mostrando (*l.* 5. *ep.* 24.) di non voler nè pur credere questo delitto per la gravezza della sua malvagità; e lo prega a desistere, a fine di non vedersi costretto a punirlo: *Nam hujusmodi iniquitatem impunitam propter Deum nullo modo patimur remanere.*

Ma che importa accumulare altri esempj della prudente severità di San Gregorio il Grande, mentre basta per questo solo osser-

vare le leggi, ch' egli medesimo (*l.* 14. *ep.* 17.) ne prescrive a Felice Vescovo di Messana. Conviene senza dubbio trascriverle, affinchè si veda, quanto erano conformi a quelle di San Gregorio VII., e di tutti i Papi suoi imitatori.„ Nè pur questo, egli scrive, dobbiamo lasciar da parte, cioè che tutti gl' Incestuosi devonsi separare dai limitari della santa Chiesa, sinchè colla soddisfazione per le preghiere de' Sacerdoti canonicamente si riconcilino alla stessa santa Cattolica Chiesa. Imperocchè si hanno i cattivi a segregare dai buoni, e gl' iniqui dai giusti, affinchè almeno per rossore conoscano la reità di lor coscienza, e si convertano dall' iniquo lor sentiero. Che se si dimostrano incorrigibili, sieno segregati dai Fedeli sino a dar soddisfazione conforme alla sentenza (*Luc.* 57. 3. *Matth.* 18. 15., *et sequ.*) del Salvatore Signor nostro .... Per questo dunque, e per molte altre autorità de' Santi Padri devonsi i cattivi segregare, affinchè non periscano i giusti per gl' iniqui, siccome sta scritto: *Periit justus pro impio* (*Isai.* 57. 1.). Imperocchè dee sempre farsi separazione fra i buoni, e i cattivi, come fra i capri, e le pecore. Oltre a ciò i pubblici peccati non si hanno ad emendare con secreta correzione: ma scopertamente devonsi correggere coloro, che scopertamente peccano; affinchè mentre con aperta riprensione si risanano, quelli, che sul loro esempio aveano errato, si correggano. Imperocchè quando uno si corregge,

moltissimi si emendano. Ed è meglio, che per la salute di molti un solo si condanni, di quel che molti corrano rischio per la licenza di un solo. Nè v' è da meravigliarsi se tra gli uomini si osserva questa regola, mentre sappiamo che ciò spesse volte si pratica eziandio cogli armenti, quando quelli, che sono attaccati di mal contagioso, si dividono dai sani, affinchè per il loro morbo non s' infettino, e non periscano gli altri, che son sani. E' meglio adunque, che i malvagj apertamente correggansi, di quel che i buoni per cagion loro periscano „.

Ora supponete, che San Gregorio VII. non avesse letto altro, che le lettere di San Gregorio il Grande, non avrebbe avuto un grand' esemplare di pradenza dinanzi agli occhj? E pure secondo le massime del suo Predecessore avrebbe dovuto severamente correggere i disordini del suo tempo, come ha praticato. Anzi per dir più chiaro, dalle lettere di San Gregorio VII. non si potrebbe a tutta giustizia conchiudere, ch' egli si è regolato anche con più circospezione di quel, che prescrivano le massime di San Gregorio il Grande? Quanti replicati avvisi, quante dilazioni, quanto maggior tempo di ravvedersi non accordava ai delinquenti il nostro Gregorio? Se San Gregorio il Grande avesse trovato tanti disordini, quanti ne ritrovò San Gregorio VII. ditemi in fede vostra: vi pare, che secondo le sue massime avrebbe proceduto con tanta moderazione? In somma a ben giudicare sembra

potersi decidere , che San Gregorio VII. fu violentato alla severità , perchè appunto i Pastori non usando delle massime di San Gregorio il Grande avean lasciato moltiplicare tra il grano l' iniqua zizania . Dove è dunque il nostro Gegorio benchè tardi , affinchè non perisse tutta la greggia , usar di quelle leggi , che secondo gli avvisi dell'altro Gregorio praticate per tempo l'avrebbero tutta preservata dal contagio .

Tutto il difetto dei censori della condotta di San Gregorio VII. ha origine dall'aver fissato per massima inalterabile , che la Chiesa debba sempre procedere con dissimulazione , con piacevolezza , e con sommissione contro i suoi perturbatori . Il che se è vero in alcune circostanze , ed è stato praticato in varie occasioni dai Prelati della Chiesa , non è sempre opportuno , anzi può riuscire sopramodo dannoso , e perciò si trova dagli stessi Prelati della Chiesa praticato l' opposto in altre occasioni , e circostanze . San Girolamo scrivendo sopra quel versetto del capo terzo d' Ezechiele : *Ecce dedi faciem tuam valentiorem faciebus eorum , et frontem tuam duriorem frontibus eorum* ; soggiunge così . *Ex quo discimus , interdum gratiæ Dei esse impudentiæ resistere , et cum res poposcerit , frontem fronte concutere . Hoc autem tribuitur , ne nostra verecundia , et humanus pudor pertimescat insidias malorum* . Io mi sono meravigliato da molto tempo , come fra tante raccolte di erudizion ecclesiastica non siasi pensato mai

a una collezione delle Lettere dei Papi, e degli insigni Pastori, e Dottori della Chiesa riguardanti gli affari della fede, e della disciplina. Da queste lettere particolarmente può rilevarsi lo spirito, l'economia, la prudenza della Chiesa adattata ai diversi tempi, e alla varietà delle circostanze; da esse potrebbero prendere i Prelati molti lumi, e un giudizioso indirizzo negli interessi spirituali; da loro potrebbero assaissime volte riportarsi intieri squarci nelle Pastorali, e nei Decreti, coi quali aggiungere ad essi gran peso di autorità, e di ragione. Questa sarebbe agevole impresa dopo l'edizioni corrette ed esatte, che ci hanno procurato degli antichi Padri gli eruditi critici degli ultimi due secoli; nè al perfetto vantaggio di una tal Collezione si richiederebbe altro, che un savio discerninemento, e una grave scelta degli affari più importanti, e in pratica più ardui, e più straordinarii, con un ragionato e copioso indice delle materie. Ma conchiudiamo questo primo esame della condotta di San Gregorio.

Io spero, che le persone, le quali non son di partito, debbano oramai esser convinte della prudenza di San Gregorio VII. nell' uso dell' Ecclesiastiche censure. Passiamo dunque al secondo articolo, cioè alla deposizione dei Re praticata dallo stesso Pontefice.

Deposizione del Re Enrico fatta da San Gregorio VII.

Nè qui è mia intenzione di sostenere la massima prevalente al tempo di San Gregorio, cioè che il Papa abbia autorità per il bene spirituale della Chiesa di togliere il regno temporale ai Principi Cristiani, quando essi se ne rendano indegni per la ribellione alla Chiesa medesima. Mettiamo pure questa quistione nella classe delle cose dubbie, oscure, pericolose, le quali non han luogo in quest' Opera, in cui si cerca di trovare sinceramente il vero, non di affaticare per vie tenebrose i passi di un Cristiano Filosofo. Non difendo dunque il diritto, difendo il fatto: non dico, che S. Gregorio avesse diritto per la sua spirituale podestà di deporre il ribelle, e scomunicato Enrico: dico, ch' egli così operando non precipitò in una azione di trasporto, o d'imprudenza. Benchè S. Gregorio non avesse autorità di deporre Enrico, egli nondimeno potè prudentemente credere di averla per l'esempio de' suoi Predecessori, e per l'opinione degli uomini prudenti del suo tempo. Il fatto di S. Gregorio VII. fu approvato dalle persone più autorevoli dei secoli susseguenti, fu anche imitato dai Concilj medesimi della Chiesa. Ora un uomo, che opera secondo l'esempio d' altri uomini probi; che non precipita un' azione di suo capriccio, ma col consiglio delle più illuminate persone; un uomo, la cui condotta

vien approvata dai dotti, e dai prudenti per molti secoli, e imitata persin dalla Chiesa, non è sicuramente un uomo imprudente, ma anzi cauto, e circospetto. Dunque temerariamente a S. Gregorio VII. si appone la taccia di collerico, d' imprudente, di fanatico. Per mettere in chiaro la mia difesa, io non devo far altro, che esaminare, e trarre in mezzo quei quattro capi d' autorità, che ho proposti, e che ora verrò partitamente, e successivamente svolgendo.

Dico dunque primieramente, che S. Gregorio VII. nella deposizione dell' Imperatore Enrico ebbe per originale uomini saggi, e prudenti, che lo avean preceduto nel governo della Chiesa. Ma quali sono questi uomini? Primieramente S. Gregorio II., che governò la Chiesa nell' ottavo secolo. Imperocchè questo santo Pontefice avendo scomunicato Leone Isaurico Imperatore per la persecuzione da lui mossa contro le sacre Immagini, lo privò dei tributi dell' Italia, e in conseguenza di parte dell' Impero. Questo fatto si racconta da Giovanni Zonara Autor Greco nella vita di Leone Isaurico (*Annal. tom. 3.*) con queste parole: *Gregorio, che di quel tempo governava la Chiesa dell' antica Roma, raccolto un Sinodo gli scomunicò insieme coll' Imperatore, e stretta alleanza coi Franchi, interdisse il tributo, che sin allora erasi in Italia pagato all' Impero.* Oltre a Zonara attestano questo fatto altri Scrittori Greci, cioè Gli-

ca , Teofane , e Cedreno , dove parlano di Leone Isaurico .

Sò benissimo , che alcuni Critici negano assolutamente il fatto . Dicono , che questa è stata una invenzione dei Greci per istillare l' avversione contro la Chiesa Romana ; ma quantunque i Greci sieno stati nemici di Roma , è una proposizione arbitraria il dire , che hanno inventato il tale , o il tal altro avvenimento per puro odio di Roma , senza altro documento della loro mala fede . Dicono , che Gregorio II. tanto era lontano dal levare l' Italia a Leone , che anzi si adoperò a conservargli la Città di Ravenna ; ma tutto questo può facilmente conciliarsi distinguendo i tempi , e le occasioni ; egli lo difese , sinchè sperò di ottenere il suo ravvedimento , e lo scomunicò quando il conobbe impenitente ; e noi vediamo lo stesso Gregorio VII. ora favorire , ed ora contrariare l' Imperatore Enrico . Dicono , che Gregorio II. era piuttosto di dottrina diversa , avendo scritto allo stesso Leone , che il Papa non (*Labbè tom.* 8. *col.* 670.) ha podestà d' invigilare sul Palazzo , e di conferire le regie dignità : *Pontifex introspiciendi in palatia potestatem non habet , ac dignitates regias conferendi* ; ma nondimeno poteva credere di avere autorità per dichiarare sciolto un giuramento , e decaduto un Regno Cristiano in caso di eresìa , come la Chiesa può dichiarare validi , o invalidi i matrimonj de' Sovrani , quantunque la Chie-

sa non entri nel Palazzo a trattare i loro sponsali.

Comunque ciò sia, io non pretendo di assicurare con tutta la morale certezza questo avvenimento; mi pare bensì, che possa annoverarsi nella classe dei dubbj; e dico, che San Gregorio VII. poteva benissimo regolarsi prudentemente anche su la traccia di questo fatto, ch' egli leggeva negli antichi Storici, e che dall'altra parte al suo tempo non era rivocato in dubbio. Un tale avvenimento al presente non può darci verun sodo fondamento per il diritto del Papa sul temporale de'Principi, perchè l'avvenimento stesso è molto incerto; ma poteva dar moto ad operare senza imprudenza, quando comunemente si teneva per vero.

Ecco un secondo fatto degli antecessori di San Gregorio VII.. San Zaccaria Papa depose Chilperico Re di Francia per sostituirvi Pipino. Rispondono, che propriamente il Papa non depose Chilperico, ma essendo consultato dai Grandi di Francia per sapere, se era più spediente accordare il titolo di Re a Pipino, il quale come Prefetto del Palazzo ne godeva l' autorità, o pure a Chilperico, il quale col titolo di Re non portava, che un vano fantasma di regalità, Zaccaria rispose, che doveva darsi il nome a quello, che ne godeva la realtà. Se questa risposta è giusta, vi si trova confermata l'opinione di quelli, i quali pretendono, che il Papa abbia solo l' autorità di dichiarare le legittimità di un Sovrano, gli obbli-

ghi di coscienza d' un Popolo Cristiano verso il Principe , e i confini di un giuramento di fedeltà . Anche con questa risposta sussiste dunque l' autorità del Papa su i Regni , benchè non assoluta , ma indiretta , e specialmente in caso di scisma , o di eresìa . Il vero per altro si è , che gli antichissimi Annali de' Franchi all' anno 751. dicono , che Papa Zaccaria non fece una pura dichiarazione a favor di Pipino , ma ordinò ai Franchi la sua elezione : *Data auctoritate sua jussit Pipinum Regem constitui* . Così pure Eginardo sul principio della vita di Carlo Magno : *Pipinus per auctoritatem Romani Pontificis ex Præfecto Palatii Rex constitutus est* . Così Aimoino(*de gestis Franc. l. 4. c.* 61., *Reginone Chronic. l.* 2., *an.* 749.) Lamberto Scafnaburgense (*hist. German.*) ; Sigeberto (*in Chronic.*) , ed altri antichi Storici . Dunque San Gregorio VII. su la fede di questi Autori poteva prudentemente tener per vera la deposizione di Chilperico , legittima l' autorità di un santo Pontefice , com' era Zaccaria , e in conseguenza senza temerarietà attribuire anche a se medesimo la stessa facoltà .

Terzo fatto . San Gregorio III. , Stefano II. , e San Leone III. trasferirono gli Stati d'Italia , e la Dignità Imperiale nella Corona di Francia . Udiamo a questo fatto la risposta di un moderno Autor Francese per altro Cattolico, e molto pregievole per l'insigne sua Opera intitolata : *l' Autorità delle due Podestà*: Scrive adunque (*Parte* 2. *c.* 1.

par. 1.) così: *Egli è vero, che Roma avendo inutilmente implorato il soccorso di Costantino Copronimo contro i Longobardi invocò la protezione dei Francesi. Questo ricorso era di diritto naturale. Gregorio III. inviò un decreto a Carlo Martello, pel quale i Principi Romani* (decreto Romanorum Principum) *dichiaravano, ch'essi abbandonavano il dominio dell' Imperatore per mettersi sotto la protezione dei Francesi*: Quod sese Populus Romanus relicta Imperatoris dominatione ad suam defensionem, & invictam clementiam confugeret (*Sup. Baron. c.* 18. *an.* 740. *p.* 131.). Se io volessi impugnare la Pontificia autorità temporale su i Re, non avrei data questa risposta. I sostenitori della Podestà indiretta del Papa sul temporale dei Principi diranno, che la deposizione di un Sovrano Eretico, e Banditore dell' eresìa *è di diritto naturale, ed umano*, in un Popolo Cristiano, il quale ha gius a conservarsi nella stabilità della sua vera Religione, e non ha prestato giuramento al suo Sovrano, se non con questo patto; che il Papa nella deposizione di un Re non fa altro, che dichiarare la giustizia di sciogliere nel tal caso, o nel tal altro il vincolo del prestato giuramento; e che San Gregorio III. operò appunto in questa maniera appoggiando il decreto del Popolo Romano contra gl' Imperatori d' Oriente. In conseguenza con la risposta del detto Autore non si distrugge nè il fatto di San Gregorio III., nè la ragione fondamentale del-

la Pontificia àutorità ; che anzi piuttosto col suo esempio si conferma , e si prova .

La stessa risposta presso a poco egli produce intorno alla condotta di Stefano II. , e di San Leone III. , i quali crearono nell' Occidente un Imperatore ad esclusione di quelli d' Oriente . Si aggiunge , che questa fu un' azione puramente civile per parte del Popolo Romano , e che il Sommo Pontefice vi ebbe la principal parte solamente a cagione del rango , ch' egli tenea nell' ordine politico . Sia stata pur questa un' azione civile per parte del Popolo Romano ; ma il Papa la dichiarò per legittima ; con che autorità ? con una autorità civile , dite voi , perchè aveva il primo posto tra il Popolo Romano . Questo è un indovinare arbitrario , e senza fondamento . Nella creazione dell' Imperatore non si trova , che il Papa agisca in questa forma . San Leone III. (*Anast. Eginh. in vita . Annal. Loisel.*) senza aver prima interpellato il Popolo Romano , nella Solennità del Santo Natale pose in capo a Carlo Magno la Corona Imperiale , e allora il Popolo gridò : viva l' Imperatore . Questa elezione fu fatta per avere un forte presidio in Occidente a favore della Chiesa Romana contra gli Eretici , e contra i Sediziosi ; il Popolo vi acconsentì ; ma il Papa vi operò come Papa , o pure come Capo del Popolo? Dall' altra parte al tempo di San Gregorio VII. il fatto era certo , e questa moderna interpretazione non era stata ancor inven-

tata dal gabinetto . Dunque egli non si regolava imprudentemente , interpretando questi fatti secondo l' opinion comune de' suoi tempi molto più vicini a questo memorabile avvenimento .

Passiamo ad un altro fatto . Gregorio IV. proscrisse il Decreto dei Franchi, con cui toglievano l' Impero a Ludovico il Pio , e lo restituì allo stesso Ludovico . Così racconta Mariano Scotto (*Chronic. lib. 3.*) : *Ludovicus Reginam Aquis obviam ei venientem , jubente Papa Gregorio , accepit : siquidem filii Ludovici non solum Imperium patri abrogaverant , sed etiam Juditham uxorem ei ademerant ; sed Utrumque , Jubente Gregorio , recepit* . Bisogna notare , che Mariano Scotto fu contemporaneo di San Gregorio VII. , e che salì nel suo secolo in altissima riputazione ; onde senza imprudenza potè il santo Pontefice prestar fede a questo Istorico intorno ad un tal fatto , benchè non tutti lo portino colle medesime circostanze .

Posteriore a Gregorio IV. è stato Adriano II. , il quale avendo udito , che Carlo Calvo tentava d' invadere l' Impero dovuto a Ludovico , gli scrisse autorevoli lettere , con cui lo minacciava della scomunica , se fosse venuto a questa ingiusta invasione . Così attesta Aimoino (*lib. 5. cap. 24.*) . Il certo è , che ci restano due lettere di Adriano , l' una ai Grandi del Regno di Lotario già defunto , l' altra a quelli di (*Hadr. 2. ep. 19. et 20.*) Carlo Calvo , in cui esprime

tali minaccie, e spiega l'Apostolica sua autorità. Ecco com' egli si dichiara; *Nam quem* (*Hadr.* 2. *ep.* 19. *Labbè tom.* 10. *c.* 422.) *ex vobis contraria tentare nitentem, atque Apostolicæ Sedis monitis in contemptum B. Petri spretis, ad aliam se partem conferre cognoverimus, velut infidelem a nostri Apostolatus communione non solum alienum habebimus, sed etiam anathematis vinculo jure alligare curabimus: et nos secundum Apostolicæ privilegium dignitatis, et potestatis, ipsum spiritualem filium nostrum Domnum Ludovicum Imperatorem Augustum, regni hujus provinciæ scilicet Galliæ totius regem, Dominum, et Imperatorem, sicuti jam olim a Deo præordinatum esse constat, et ab antecessoribus nostris Pontificibus statutum multis videtur indiciis, habemus.* Lo stesso scrisse (*Hadr. II. ep.* 21. *et* 22.) ai Vescovi del Regno di Carlo Calvo, e in ispecialità ad Incmaro Arcivescovo di Reims.

Più antico di tutti è il documento di San Gregorio il Grande nel privilegio accordato all' Ospitale, e Monistero di Autun ad istanza di Brunichilde Regina, che finisce così: *Si quis autem Regum, Antistitum, Judicum* (*l.* 11. *ep.* 10.), *vel quarumcumque sæcularium personarum hanc constitutionis nostræ paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. Et nisi vel ea, quæ ab illo male*

ablata sunt, restituerit, vel digna pœnitentia illicite acta defleverit, a sacratissimo Corpore, et Sanguine Dei, et Domini nostri Redemptoris Jesu Christi alienus fiat. Simili pur sono gli altri due privilegj dati (*l.* 11. *ep.* 11. *et* 12.) dallo stesso Gregorio il Grande, l' uno a Tessolia Abbadessa di Santa Maria, l'altro a Lupo Abbate di San Martino. Dell' autenticità del privilegio, e della clausula indicata non può venire alcun dubbio in buona critica (*Du Mens. l.* 30. *num.* 49.), mentre vi concorre la concorde autorità di tutti i manuscritti. Piuttosto ha qualche forza l' interpretazione, che danno alcuni a detta clausula, dicendo, che Papa Gregorio non dichiara decaduti dal suo grado gli usurpatori dei Beni del Monistero, ma fa contro di loro una semplice imprecazione. Ma per dire il vero questa interpretazione è affatto arbitraria. Nell' istesso luogo, e coll' istesse formole Gregorio dichiara i detti usurpatori rei di pena al divin Tribunale, e privati dei Sacramenti della Chiesa. E poi l' istessa formola nell' istesso contesto deve aver senso di una semplice imprecazione, quando esprime la decadenza dalla temporal dignità? Ma perchè? Perchè San Gregorio era alieno dal metter mano alle temporalità dei Principi per qualunque causa ecclesiastica; molto men poi l' avrebbe fatto per una causa così leggiera. Rispondo, che qui v' era una ragion particolare. Se San Gregorio avesse tentato di esercitare questa autorità

contro un Imperatore, questi gli avrebbe resistito, e San Gregorio potè credere, che in que' tempi fosse meglio tentar altre vie per difender la Chiesa. Ma qui era la stessa Brunichilde Regina di Francia fondatrice di quest' opera pia, che domandava il privilegio con queste cautele, come rilevasi dalla lettera di San Gregorio alla (*l.* 11. *ep.* 8.) Regina: *Privilegia locis ipsis pro quiete, ac munitione illic degentium sicut voluistis, indulsimus*. Dunque quì poteva il Papa liberamente esercitare la sua podestà senza contraddizione; cosa, che non avrebbe potuto fare coll' Imperatore; e quantunque la causa non fosse molto importante, tuttavia, concorrendovi la volontà della stessa Regina, era più che sufficiente per non offendere la giustizia. Potreste replicare: fu dunque Brunichilde, che diede quest' autorità a Papa Gregorio. Nò, rispondo; ma fu Brunichilde, che pregò Papa Gregorio ad usare della sua legittima autorità: altrimenti il priuilegio, e la pena non avrebbero avuto nessuna forza, perchè Gregorio vi agisce, non come commissionato di Brunichilde, ma come Papa, e con la sola Pontificia autorità.

Comunque sia, egli è certo, che la clausula è autentica, che nel suo proprio senso spiega l' autorità del Papa secondo l' opinione di S. Gregorio VII., che il prenderla in altro senso ha molto dell' arbitrio, e che sino ai tempi di S. Gregorio VII., e anche molto di poi non si era nè pur pensato a

queste miti interpretazioni; anzi nel suo secolo correva anche per vero un altro simil privilegio dato dallo stesso S. Gregorio il Grande all' Abate di S. Medardo, che i Critici più moderni rifiutano come spurio, e favoloso. Dunque S. Gregorio VII. poteva senza imprudenza interpretare la clausula del suo Antecessore nel senso ovvio, e letterale, e avrebbe piuttosto avuto un non so che di temerità il pensar egli solo diversamente dagli uomini più dotti del suo tempo. Dall' altra parte, data alla clausula l' interpretazion letterale, ecco il discorso facile, e concludente di S. Gregorio VII.: „ Il Beato Gregorio Papa decreta, che sieno (*Greg. 7. l. 8. ep. 21. Lab. t. 12. col.* 466.) decaduti dalla lor dignità i Re, i quali presumessero di violare i decreti della Sede Apostolica. Ora se il Beato Gregorio, che fu certamente un mansuetissimo Dottor della Chiesa, decretò, che i Re violatori degli statuti fossero non solamente deposti, ma eziandio scomunicati, e nel divin giudizio condannati; chi può riprender noi, se abbiamo deposto, e scomunicato un Enrico, il quale non solamente ha disprezzati i giudicj dell' Apostolica Sede, ma per quanto gli è stato possibile, ha conculcato la Chiesa sua Madre, e spogliato e devastato tirannicamente tutto il Regno, e tutte le Chiese? Chi, dico, ci può riprender di questo, se non un altro Enrico „? Così argomentava S. Gregorio, e il peggio è, che di que' tempi nessuno ardiva nè pur

fiatare contra quest'argomento, onde sempre più il Santo dovea confermarsi nella sua opinione. Bisogna confessare, dice lo (*disc. 3. num. 18.*) stesso Fleury, „ che si era allora talmente prevenuto per queste massime, che i difensori del Re Enrico si ristringevano a dire, che un Sovrano non può essere scomunicato. Ma egli era facile a Gregorio VII il mostrare, che la podestà di legare, e di sciogliere è stata data agli Apostoli generalmente senza eccezion di persone, e comprende i Principi, come tutti gli altri.

Mi pare sin quì, che le mie difese della prudenza di S. Gregorio VII. vadano di buon ordine, e con chiarezza, avendo già mostrato, ch' egli avea degli esempj ne' suoi Antecessori, su i quali secondo la scienza de' suoi tempi potea prudentemente regolarsi per procedere alla deposizione di Enrico. Passo ora a dimostrare, che in questo fatto egli ebbe inoltre per appoggio l' autorità più degna di fede, che potesse trovare nel suo secolo.

Mariano Scotto, siccome abbiam già notato, fu uno degli uomini più stimati in quel tempo. Ora quest'Autore nella sua Cronica all' anno 1075. parlando della scomunica data da S. Gregorio VII. ad Enrico, attesta, che questo fatto piacque assai ai buoni Cattolici, come all' opposto sommamente dispiacque ai Simoniaci, e ai favoritori d' Enrico.

Lamberto Scafnaburgense, che visse del-

lo stesso tempo, nella sua storia Germanica, dice, che i segni, e i prodigj, i quali spesso accadevano per le orazioni di Papa Gregorio, uniti al suo ferventissimo zelo per l' onore di Dio, e per le ecclesiastiche leggi, lo difendevano contro le velenose lingue de' suoi detrattori. Racconta di poi la spaventosa morte di Guglielmo Vescovo di Mastricht, il quale sorpreso da un improviso dolore confessava morendo di perdere la vita temporale, e l' eterna, per aver favorito in tutto il Re Enrico, e ingiuriato l' innocente Papa Gregorio.

Sant'Anselmo di Cantuaria dev' essere certamente presso i buoni Cattolici un testimonio fuor d' ogni eccezione. Ora questo Santo nel principio del suo libro Intitolato *de fermentato et azymo*, *diretto* a Waleramo, gli (*S. Anselm. Oper. edit. Paris.* 1721. *pag.* 135.) parla così: *Si certus essem, prudentiam vestram non favere successori Julii Cesaris, et Neronis, et Juliani contra successorem, et Vicarium Petri Apostoli, libentissime vos ut amicissimum et reverendum Episcopum salutarem*. Dunque Sant' Anselmo non salutava nè pure il Vescovo Waleramo, perchè comunicava collo scomunicato Enrico. Lo stesso Santo in una lettera all' Abate Guglielmo (*l.* 1. *ep.* 56.) difende l' autorità della Sede Apostolica, e apertamente protesta per la giustizia delle sentenze di S. Gregorio VII.

Un' altro Sant' Anselmo ha illustrato la Chiesa di quel tempo, ed è Sant' Anselmo

Vescovo di Lucca; ed egli pure scrisse una lettera all' Antipapa Giberto, in cui sopra modo si diffonde nelle lodi di Papa Gregorio. Inoltre scrisse un Apologetico in difesa dello stesso Papa, dove fra le altre cose rbatte l' argomento de' suoi avversarj, i quali dicevano, che il Santo Pontefice era stato cagione dei tumulti, e delle stragi della Sassonia. Prova il Santo, che tutti que' disordini non doveano attribuirsi a S. Gregorio, il quale avea procurato secondo il suo pastorale offizio di allontanare i Lupi dalla greggia; ma sì bene doveano imputarsi alla disubbidienza, e alla ostinazion di coloro, i quali in vece di umiliarsi secondo il loro debito, presero occasione di qua d' inferocire più crudelmente contra la greggia, e il Pastore: *Non adversus nos*, dice il Santo, *clamat sanguis Saxonum, sed contra vos cum universo mundo, qui sceleris vestri tabe inhorruit, clamat omnis Ecclesia justorum, et quæ adhuc peregrinatur, et quæ jam cum Christo regnat; clamat Christus, clamat Pater pro sponsa Filii sui, clamat Spiritus Sanctus, qui quotidie postulat pro ea gemitibus inenarrabilibus.*

Gebeardo Arcivescovo di Salisburgo, da alcuni annoverato fra i Santi, il quale morì tre anni dopo S. Gregorio, disputando con Wecilone Arcivescovo di Magonza, apertamente sostenne, che Enrico giustamente era stato spogliato e del Regno, e della comunione Ecclesiastica; la cui sentenza fu

in modo approvata da certo Concilio, che la contraria si chiamò l' eresìa di Wecilone, come può vedersi nella Cronica dell' Abate Uspergense all' anno 1085.

Stefano d' Alberstadt nella sua lettera a Walramo riferita da Dodechino continuatore di Mariano Scotto all'anno 1090., dopo aver rilevati gl' incredibili eccessi del Re Enrico, che vendeva le Abbazìe, e i Vescovàti sino a prezzo de' più nefandi peccati, conchiude, che i Cattolici del suo tempo non lo riconoscevano più per Re essendo stato scomunicato dalla Sede Apostolica.

Paolo Bernriedense nella sua vita di San Gregorio VII. (*apud Bolland. die 25. Maii cap.* 10.) pretende di mostrare la giustizia della sentenza di questo Pontefice contra Enrico; e mi ha fatto meraviglia il trovare in questo Autore accennata l' opinione del Bellarmino su la podestà indiretta del Papa intorno ai Principi, volendo provare, che i sudditi di Enrico non erano più tenuti ad osservare con lui il giuramento di fedeltà; di dove è poi facile l' inferire, che il Papa in quella occasione non fece altro, che dichiarare il diritto del popolo di sciogliere il giuramento prestato all' Imperatore. Eccovi (*ibid. n.* 10.) le sue parole: *Præterea liberi homines Henricum eo pacto sibi proposuerunt in Regem, ut electores suos judicare, et regali providentia gubernare satageret. Quod pactum ille postea prevaricari, et contemnere non cessavit; videlicet quoslibet innoxios tyrannica crudelitate op-*

primendo , et omnes quos potuit Christianæ religioni repugnare constrigendo . Ergo et absque Sedis Apostolicæ judicio , Principes eum pro Rege merito refutare possent , cum pactum adimplere contempserit , quod eis pro electione sua promiserat : quo non adimpleto nec Rex esse poterat . Nam Rex nullatenus esse potest , qui subditos suos non regere , sed in errorem mittere studuerit . Quid plura? Nonne quilibet miles Domino suo fidelitatis juramento subjicitur eo pacto , ut et ille sibi non deneget , quod Dominus militi debebat ? Si ergo Dominus militi debitum reddere contemnit ; numquid non libere miles eum pro Domino deinceps recusat habere ? Liberrime , inquam . Nec hujusmodi militem infidelitatis , vel perjurii merito quis accusabit , cum totum adimpleverit , quod promisit ; Domino suo , inquam , tam diu militando , quam diu ille fecit sibi , quod Dominus militi debebat .

Leone Ostiense nella sua Cronica Cassinense (*lib. 3. cap. 53.*) riferisce una celeste visione , per cui fu approvato il fatto di S. Gregorio VII. . Come pure Bertoldo Prete di Costanza narra nella sua Cronica il castigo divino dato al Vescovo di Augusta , che con una solenne imprecazione avea voluto difendere la causa di Enrico contra Ridolfo .

Questi son tutti Autori contemporanei a S. Gregorio VII. , eccetto Paolo Benriedense da lui distante di pochi anni , tra i quali abbiam veduto , che si contano i due Ansel-

mi, Santi de' più celebri del suo tempo. Facciamo conto, che S. Gregorio non avesse avuto per consiglieri altro che questi due Santi. Non avrebbe scelto anche in faccia al mondo Cattolico dei più saggj, e più prudenti consiglieri, che di quel tempo vi fossero? E pure eccoli tutti, e tre questi Santi, cioè i due Anselmi, e S. Gregorio VII. della stessa opinione sul fatto di Enrico. Dunque non bisogna più chiamare imprudente, e fanatico un Santo solo, cioè Gregorio VII.; bisogna chiamar imprudenti, e fanatici tutti e tre i Santi più luminosi di quel secolo. Prego ora il cortese Lettore a considerare, con quanta coerenza abbiano operato coloro, che han voluto cancellare Gregorio VII. dal ruolo de' Santi; convien cancellarne anche i due Anselmi, per mantenere la coerenza filosofica, e per giungere alle lor mire politiche.

Quello, che più di ogni altra cosa appoggia la prudenza di S. Gregorio VII., è il riflettere, ch' egli non venne a questo passo, senza il consiglio, e senza l' approvazione di un Concilio, anzi di più Concilj. La prima volta, ch' egli scomunicò, e depose Enrico, fu nel terzo Concilio Romano tenuto sotto il suo Pontificato (*Labbè tom. 12. col. 597. et sequ.*), a cui intervenne *molto numero di Vescovi, Abati, di Chierici, e di Laici*. La seconda volta fu nel settimo Concilio Romano, quando si trasferì il Regno di Germania nella persona di Rodulfo (*Labbè tom. 12. col. 635.*), e a questo

Sinodo furono presenti *Arcivescovi, e Vescovi di diverse Città, e inoltre una innumerabile moltitudine di Abati, di Chierici di varj ordini, e di Laici*. Di nuovo fu confermata la scomunica di Enrico (*Labbè t. 12. col.* 667.) nell' ottavo Concilio Romano, e poi (*ibid. col.* 677.) nel decimo. Domando adesso, che altra strada più sicura per non ingannarsi poteva tener Gregorio VII. quanto era quella di consultare un Concilio di Vescovi? Egli lo ha fatto, e lo ha replicato più volte, e i Concilj (*Vit. S. Gregor. VII. c.* 7. *n.* 62. *apud Bolland. die* 25. *Maii*.) sono convenuti nella stessa massima. Dunque ha osservato nella sua condotta tutte le leggi della prudenza; e se mai si fosse ingannato, il suo inganno deve rifondersi nei Concilj, che non han saputo illuminarlo; e non è più Gregorio VII. l' imprudente; imprudenti furono i Concilj, che appoggiarono le sue opinioni, e nei quali non si trovò nè pur uno, che movesse una sola obbiezione alla Pontificia autorità di deporre un Principe persecutore della Chiesa. Più: mettiamo il caso, che Gregorio VII. dopo aver proposta la sua risoluzione in Concilio, e dopo averla il Concilio approvata, si fosse poi pentito, e avesse detto: questi Preti, e questi Vescovi sono ignoranti, non posso fidarmi di loro, non voglio farne più nulla; se dopo dunque l' approvazion del Concilio Gregorio VII. si fosse mutato di sentimento, ditemi, non sarebbe comparso piuttosto allora un uomo

volubile, e imprudente, per aver disprezzato l' unanime parere degli altri Pastori ? O pure che altro mezzo gli restava per decidere, e risolvere questa quistione ? In qualunque aspetto adunque voi riguardiate questo fatto, sempre stà saldo, ed inconcusso, che S. Gregorio VII. nella deposizione di Enrico non operò nè con imprudenza, nè per frenesia, e che piuttosto questa taccia gli si potrebbe apporre, se in quelle circostanze avesse diversamente operato.

Andiamo innanzi. Sempre più risplende la prudenza di S. Gregorio VII. coll' osservare, che la sua opinione fu anche approvata dalle persone più autorevoli dei secoli seguenti. Sia il primo S. Tommaso d' Aquino, il quale sicuramente non era nè un fanatico, nè un ignorante, nè un uomo pregiudicato. E pure egli era d' opinione, che la Chiesa avesse diritto per alcune gravi cause di togliere il dominio non solo ai Principi Eretici, ma anche agli Infedeli: *Considerandum est* (2. 2. *q.* 10. *art.* 10.), *quod dominium, vel prælatio introducta sunt ex jure humano: distinctio autem fidelium, vel infidelium est de jure divino: jus autem divinum, quod est ex gratia, non tollit jus humanum, quod est ex naturali ratione: ideo distinctio fidelium, et infidelium secundum se considerata, non tollit dominium, et prælationem infidelium supra fideles. Potest tamen juste per sententiam, vel ordinationem Ecclesiæ, auctoritatem*

Dei habentis , tale jus dominii , vel prælationis tolli : quia infideles merito suæ infidelitatis merentur potestatem amittere super fideles , qui transferuntur in filios Dei ; sed hoc quidem Ecclesia quandoque facit , quandoque non facit . Lo stesso ripete alla quistione 12. articolo 2., e alla quistione 60. articolo 6. ad tertium aggiunge : *Potestas sæcularis subditur spirituali , sicut corpus animæ ; et ideo non est usurpatum judicium, si spiritualis Prælatus se intromittat de temporalibus .*

San Bonaventura egualmente dotto , che santo , ecco come si spiega (*Edit. Venet. 1754. tom. 5. pag. 215.*) nel suo libro della Ecclesiastica Gerarchia part. 2. c. 1. : *Jam vero possunt Sacerdotes , et Pontifices ex causa amovere Reges , et deponere Imperatores , sicut sæpius accidit , et visum est , quando scilicet eorum malitia hoc exigit , et Reipublicæ necessitas sic requirit .*

Sant'Antonino Arcivescovo di Firenze dichiara in poche parole la sua opinione su la Podestà del Papa (*Summ. part. 3. c. 3. p. 7. , et c. 5. p. 7.*) dicendo : *Potest ipsos Reges ex causa rationabili deponere .*

Pietro Bertrando Cardinale si uniforma in questa opinione (*de Origin. jurisd. qu. 4. n. 5.*) scrivendo : *Potestas spiritualis debet dominari omni humanæ creaturæ : et quemadmodum Jesus Christus , dum fuit in hoc mundo , et etiam ab æterno naturalis Dominus fuit , et de jure naturali in Imperatores , et quoscumque alios depositionis , et*

damnationis sententias ferre potuisset : ita eadem ratione ejus Vicarius .

San Raimondo di Pennafort (*in summa l. 1. tit. de Hæreticis part. 7.*) dichiara espressamente l' istesso sentimento , anzi stende l' autorità Ecclesiastica su i Principi anche più oltre , come potete comprendere dalle seguenti parole : *Ex præmissis inter alia collige notabiliter , quod judex , vel potestas sæcularis , non solum propter hæresim suam ; sed etiam propter negligentiam contra hæresim extirpandam potest non solum excommunicari ab Ecclesia , sed etiam deponi : et extende hanc pœnam , et Ecclesiæ potestatem quandocumque Princeps aliquis sæcularis fuerit inutilis , dissolutus , et negligens circa regimen , et justitiam observandam .*

Anche un' altro uomo celebre per dottrina , e santità è stato Dionigi Cartusiano . Osservate dunque come (*de regimin. polit. art.* 19.) anch'egli si spiega intorno a questo particolare : *In Ecclesia Dei est unus Pontifex summus , videlicet Dominus Papa , in quo est utriusque potestatis , atque dominii plenitudo, et apex, hoc est tam spiritualis , quam sæcularis potestatis : ideirco jurisdictionem , et dispositionem habet super omnia Regna , et Principatus Fidelium non solum in spiritualibus , sed etiam in temporalibus , dum rationabilis causa requirit . Nam et Imperatorem potest deponere , et Reges, si vita eorum id mereatur, Regnis suis privare .*

Io trapasso in silenzio molti altri celeberrimi Canonisti, e Teologi dei secoli posteriori a San Gregorio VII., i quali sono stati della medesima opinione, e che voi potete a vostro bell'agio esaminare; come sono Egidio Romano (*tract. de potest. Eccles. part.* 1. *cap.* 30.); Agostino Trionfo (*lib. de potest. Eccles. quæst.* 22. *art.* 3.); Gabriele Biel (*lect.* 23. *in canon. Missæ*); il Cardinal Tomaso Gaetano (*in apol. de compar. auctor, Papæ et Concil. par.* 2. *c.* 13. *ad octav.*): Pietro Ancarano (*in cap. canon. statut. n.* 6. *de constit.*); Silvestro Prierate (*in summ. Verb. Papa num.* 10.); l'Astense (*in summ. p.* 1. *l.* 2. *tit.* 64. *art.* 4.); Niccolò Abate Panormitano (*in c. solitæ de major. et obed. n.* 7.); Bartolo (*in l. si Imperat. de legib. n.* 4.); Baldo (*in proemio ff. vet.*); Pietro di Palude (*in tract. de caus. immed. Eccles. potest. art.* 4.); Durando Vescovo di Milano (*in l. de orig. jurisd. qu.* 3.); Giacomo Almaino (*in tract. de suprem. potest. Eccles. et tempor. qu.* 2. *c.* 5.); il Cardinale Enrico Ostiense (*in summ. tit. de Hæretic. par. qua pœna &c. n.* 11.); Guglielmo Durando (*in specul. l.* 1. *tit. de legat.*); Egidio Bellamera (*in cap. alius.* 15. *q.* 6. *n.* 2.); Pelagio Alvaro (*de planct. Eccles. lib.* 1. *art.* 21.); il Cardinal Giovanni di Torrecremata (*in summ. de Eccles. l.* 2. *c.* 114.); Domenico Soto (*in* 4. *sent. dist.* 25. *qu.* 2. *art.* 1. *Concl.* 5.); Alfonso Castro (*de just. Hæretic. punit. l. c.* 7.); Giacomo Simanca (*de Ca-*

tholic. instit. tit. 45. *n.* 25.); Didaco Covarruvia (*de restit. super. regul. peccat. p.* 2.); Martino Navarro (*in comment. ad cap. Novit. de Judicii. notab.* 3. *num.* 99.). Se ne voleste di più , leggete il Bellarmino (*in temporal. adv. Barclaium*) , e il Grestero (*defen. controvers. Bellarm. l.* 4.) ; il Padre Bianchi(*della podestà e polizia della Chiesa tom.* 1.), e il Padre Francesco d' Euglien (*Autorit. Sedis Apost. pro S. Gregorio VII. vindicat.*).Quello, che dee più sorprendere , si è , che il Signor Leibnizio , uomo così accreditato fra i genii sublimi del secolo filosofico , osserva su questo argomento una moderazione , e mostra una sospension di giudizio , la quale dopo i lumi della buona filosofia , come la chiamano , è troppo valutabile . Si può riscontrare il di lui sentimento nella nuova Raccolta dei *Pensieri di Leibnizio sopra la Religione e la Morale* impressa in Parigi l' anno 1803. (*tom.* 2. *pag.* 402. *e seg.*) . Ivi egli asserisce , che gli argomenti del Bellarmino intorno alla temporale indiretta giurisdizione del Papa *non parvero dispregievoli ad Hobbes medesimo* . Io non sostengo al presente l' opinione di Bellarmino in una quistione , che può riguardarsi oramai come antiquata , e meno anche ricopierei le ragioni ivi addotte dal Signor Leibnizio, le quali sono esposte con poca formalità ed esattezza , e colle quali mostra di voler concedere al Papa una podestà troppo illimitata , confondendo la pienezza della podestà spiritua-

le colla temporale . Ma i filosofi si guarderanno bene dal chiamar fanatici Hobbes e Leibnizio , e frattanto calunnieranno furiosamente di fanatismo Gregorio VII. , il quale, se si fosse consultato con questi due gran genii così fecondi di cognizioni e di lumi , gli avrebbe trovati piuttosto propensi , che contrarii a quella podestà , che egli pose in esercizio contro di Enrico .

Io vi domando adesso : Riconoscete voi per vera una opinione , che per tanti secoli è stata abbracciata da più famosi Teologi , e Canonisti , e dagli uomini più santi , che abbiano scritto su queste materie ? Voi mi risponderete di nò . E io non replico una parola su questo punto . Voglio darvi , che tutti si sieno lasciati ingannare da false ragioni , che tutti abbiano portata all' eccesso l' autorità spirituale , e che tutti si sieno per ignoranza sottoscritti ad una opinion falsa , che in sostanza era una massima di dispotismo , di tirannìa , e di ribellione . Ma per questo gli vorrete voi tutti chiamar fanatici ? Fanatico un Sant' Anselmo di Cantuaria ? fanatico un Sant' Anselmo di Lucca ? fanatico un San Tommaso ? fanatico un Sant' Antonino ? fanatico un San Bonaventura ? Io non credo per quanta bile abbiate nelle viscere di Filosofo , che arriverete a questo segno , se pur siete ancor Cattolico , e in conseguenza se rispettate ancor qualche poco quelli , che la Chiesa assistita dallo Spirito Santo ci propone per esemplari di santità , e per oracoli di dot-

trina. Ma perchè dunque chiamerete poi fanatico un San Gregorio VII., che alla fine non ha pensato diversamente da questi altri Santi, e da' più insigni Teologi de' tempi posteriori? O bisogna assolvere dalla taccia di fanatismo San Gregorio VII., o bisogna condannarli tutti egualmente. Qui non v' è scampo; o considerare San Gregorio come un capo di assassini, o pure come un Capitano di Dottori, e di Santi. Pensateci.

Intanto per determinarvi più ragionevolmente ad uno dei due partiti, vi suggerisco da ultimo alcune riflessioni su l' opinione della Chiesa medesima in questo particolare. Dico, che San Gregorio VII. non si può chiamar fanatico, nè imprudente, nè temerario, nè ignorante, senza chiamar ignorante, temeraria, imprudente, e fanatica tutta la Chiesa; e perchè? perchè anche la Chiesa o in particolari numerosi Concilj, o in Concilj Ecumenici radunata ha usato della stessa autorità su i Principi, come ha fatto S. Gregorio VII. Dunque o assolvere San Gregorio, ovvero insieme con lui condannare anche la Chiesa. Provatemi, che i Concilj hanno messa in campo la stessa podestà, che fu adoperata da San Gregorio. Avete ragione di farmi questa richiesta, ed ecco che subito ve lo provo.

L' Anno 1119. si tenne in Reims alla presenza di Callisto II. un Sinodo composto di quindici Arcivescovi, e di più di dugento

Vescovi, senza gli Abati radunati da tutti i Regni dell' Occidente. In questo Sinodo (*Labbè Concil. tom.* 12. *col.* 1306) racconta Essone Scolastico, come il Papa scomunicò il Re Enrico V. figlio dell' altro Enrico, e assolvè i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà: *Absolvit etiam Dominus Papa auctoritate Apostolica a fidelitate regis, quotquot ei juraverant, nisi forte resipisceret, et Ecclesiæ Dei satisfaceret . . . . . Quod vidi, et audivi fideliter, et quanto brevius potui, pedestri sermone descripsi.* E un Concilio così numeroso non si oppose a Callisto? nò non vi si oppose. Dunque pensava quel Concilio, che il Papa avesse veramente questa autorità, come lo avea prima pensato il Concilio Romano sotto Gregorio VII. Qui non v' è dubbio.

Nell' ecumenico Concilio Lateranense terzo tenuto l' anno 1179., dopo (*cap.* 27. *de hæretic. Labbè tom.* 13. *col.* 431.) avere scomunicati alcuni Eretici di quel tempo nomati Brabanzioni, ed altri di simil genere, furono assoluti, e liberati da ogni legame di fedeltà tutti quelli, che a loro fossero per qualche dovere astretti, sinchè perseverassero nella loro iniquità: *Relaxatos autem se noverint a debito fidelitatis, et dominii, ac totius obsequii: donec in tanta iniquitate permanserint, quicumque illis aliquo pacto tenentur annexi.*

Più chiaramente parla il quarto Concilio di Laterano anch' esso ecumenico tenuto l'anno 1215. (*c.* 3. *de hæret. Labbè t.* 13.

col. 934. et seq.) sotto Innocenzo III., dove contro i fautori degli Eretici si prescrive in questa forma : *Si vero dominus temporalis requisitus, et monitus ab Ecclesia, terram suam purgare neglexerit ab hac hæretica fœditate per Metropolitanum, et cæteros comprovinciales Episcopos excommunicationis vinculo innodetur. Et si satisfacere contempserit infra annum, significetur hoc summo Pontifici : ut ex tunc ipse vassallos ab ejus fidelitate denunciet absolutos, et terram exponat Catholicis occupandam, qui eam exterminatis hæreticis sine ulla contradictione possideant, et in fidei puritate conservent : salvo jure Domini principalis, dummodo super hoc ipse nullum præstet obstaculum, nec aliquod impedimentum opponat : eadem nihilo minus lege servata circa eos, qui non habent Dominos principales.* In questo medesimo Concilio fu (*Labbè tom. 13. col. 1017.* „ *et seq:*) spogliato il Conte di Tolosa del suo Dominio, come fautore degli Albigesi, e le sue terre si consegnarono a Simone di Monfort. Si trova una simile determinazione nel Concilio di Tolosa (*cap. 4. Labbè tom. 13. col. 1237.*) tenuto l' anno 1229.

Passiamo più innanzi. Nel generale Concilio di Lion l'anno 1245. Innocenzo IV *Sacro Præsente Concilio* fulminò (*Labbè tom. 14. col. 51. et 52.*) la scomunica, e la deposizione contro Federico Imperatore in questa forma : *Nos itaque super præmissis, et compluribus aliis ejus nefandis excessibus,*

cum Fratribus nostris, et Sacro Concilio deliberatione præhabita diligenti, cum Jesu Christi vices licet immeriti teneamus in terris, nobisque in Beati Petri Apostoli persona sit dictum: Quodcumque ligaveris super terram etc. memoratum Principem, qui se imperio, et regnis, omnique honore, ac dignitate reddidit tam indignum, quique propter suas iniquitates a Deo ne regnet, vel imperet est abiectus, suis ligatum peccatis, et abjectum, omnique honore, et dignitate privatum a Domino ostendimus, ac nihilominus sententiando privamus; omnes qui ei juramento fidelitatis tenentur adstricti a juramento hujusmodi perpetuo absolventes. Sentiamo anche l'apparato, con cui descrive questa scomunica, e deposizione dell' Imperatore l' Istorico Matteo Paris all' anno 1245. (*apud Labbè tom.* 14. *col.* 73.): *Dominus igitur Papa, et Prælati assistentes Concilio, candelis accensis in dictum Imperatorem Fridericum, qui jam jam Imperator non est nominandus, terribiliter, recedentibus et confusis ejus procuratoribus, fulgurarunt.*

Giulio II. nel quinto Concilio Lateranense ecumenico l' anno 1512. (*Sess.* 3.) trasferì la fiera solita (*Labbè tom.* 19. *col.* 734.) farsi in Lion nella città di Genevra in pena d' avere i Francesi di Lion favoriti gli Scismatici, e gli Eretici; dov'è da notare, che il Papa protesta esservi l' approvazione del Concilio: *Sacro Concilio prædicto de illis plenariam notitiam habente, ac approban-*

te. E che questo fosse veramente Concilio ecumenico benchè incominciato da Giulio II, e terminato da Leone X., lo dichiara questo medesimo Papa (*Labbè tom.* 19. *col.* 649.) nella sua Bolla alla Chiesa universale spedita l'anno 1521. su l'autorità, ed autenticità del suddetto Concilio.

Finalmente l'ecumenico Concilio di Trento (*sess.* 25. *de reform. cap.* 19.) decreta la scomunica, e la decadenza in ogni dominio, e da ogni giurisdizione per l'Imperatore, Re, Duchi, e Principi, che nelle terre, o città loro permetteranno il duello, e priva nel medesimo tempo di tutti i loro beni i particolari colpevoli del duello: *Imperator, Reges, Duces, Principes, Marchiones, Comites, et quocumque alio nomine, Domini temporales, qui locum ad monomachiam in terris suis inter Christianos concesserint; eo ipso sint excommunicati, ac jurisdictione, et dominio civitatis, castri, aut loci, in quo, vel apud quem duellum fieri permiserint, quod ab Ecclesia obtinent, privati intelligantur; et si feudalia sint, directis Dominis statim acquirantur. Qui vero pugnam commiserint, et qui eorum Patrini vocantur, excommunicationis, ac omnium bonorum suorum proscriptionis, ac perpetuæ infamiæ pœnam incurrant.*

Eccovi dunque provato, che anche la Chiesa ha creduto di poter usare la stessa autorità di San Gregorio VII. sul temporale de' Principi. Qui abbiamo indicati cinque

Concilj generali posteriori al Santo Pontefice, che sono stati della sua medesima opinione. Dunque se S. Gregorio VII. ha sbagliato, egli ha commesso quest'errore con cinque Concilj generali. E S. Gregorio VII. non è scusabile? e si vorrà ancora chiamar fanatico, e imprudente? Dunque bisognerà chiamar fanatica, e imprudente anche tutta la Chiesa.

Tanto ha di forza quest' esempio a favore della prudenza di San Gregorio, che i partitanti della temporale indiretta podestà del Papa hanno creduto di potere su questi fatti stabilire un inespugnabile argomento a favore del Papa. Essi hanno detto così: la Chiesa universale, o il Papa colla Chiesa universale ha messo mano nel temporale de' Principi Cristiani per cause spirituali, assolvendo anche i loro sudditi dal giuramento di fedeltà. Dunque la Chiesa universale ha creduto di aver da Dio in virtù della sua istituzione questa giurisdizione, e questa autorità. L' antecedente è un fatto storico; la conseguenza è troppo evidente. Dopo ciò procedon più oltre, e soggiungono: O la Chiesa si è ingannata in questa opinione, o non si è ingannata. Se non si è ingannata, ecco per vostra confessione stabilita l' autorità Ecclesiastica sul temporale de' Principi. Se poi si è ingannata, per tanto tempo, e con tanta costanza, mostratemi nella Chiesa la promessa permanente assistenza dello Spirito Santo. Come? lo Spirito Santo assiste perpetuamente la sua Chiesa, e

ha permesso in lei per tanti secoli una opinione falsa, dispotica, tirannica, sediziosa? E' vero, che la Chiesa non ha fatto sù questo punto decision formale, ma per altro si può dir che abbia fatto una decision pratica, quando ha prescritto su questo punto leggi da osservarsi in tutto il Cristianesimo. E una Chiesa assistita dallo Spirito Santo può prescriver leggi dispotiche, tirranniche, sediziose? Chi è più obbligato ad ubbidire a una Chiesa di questo genere? Questa non è più Chiesa, ma una società di fanatici, e di ribaldi.

Debbo confessare, che questo argomento mi ha fatto quasi impallidire, e tremare, perchè mi pareva, che a tutta forza questi Papisti mi volessero condurre alla loro opinione. Molto più, che leggendo ultimamente la risposta del Decano della moderna Facoltà di Lovanio data nel 1789. alla quinta interrogazion dottrinale del Cardinale Arcivescovo di Malines, ho veduto che anch' egli dice così: *In quanto poi alla disciplina generale non può essere, che la Chiesa universale prescriva una disciplina nociva, e illecita.* Come dunque, ho replicato io nel mio cuore, la Chiesa universale ha prescritto, che i Principi fautori degli Eretici sieno decaduti dalla loro dignità, se questa era una legge nociva, ed illecita? Confesso, che non so trovarvi una risposta chiara, e concludente, e dall'altra parte io non voglio violare la mia dichiarazione della neutralità. Ho voluto consulta-

re un moderno Autor Cattolico Francese, cioè l' Autor dell' Opera delle due Podestà, il quale (*part.* 2. *cap.* 1. *par.* 1.) intende di rispondere a queste obbjezioni. Ma per dir il vero le sue risposte mi hanno vie più imbarazzato, perchè sembrano appunto risposte di uno, che s' accorge di non poter chiaramente, e direttamente rispondere.

Egli dice primieramente, che (*ibid. num.* 4.) il terzo, e il quarto Concilio di Laterano non erano competenti per ispogliare gli Eretici dei loro beni; ma che i decreti di questi Concilj in tali materie erano autorizzati dal consenso dei Principj, che vi assistevano o in persona, o per mezzo dei loro Ambasciatori. Ma se questi Concilj non aveano una giurisdizione competente in questa causa, perchè dunque agivano in tal maniera? Questo è quello, che vi si domanda; e voi mi rispondete, perchè i Principi autorizzavano i loro decreti. Primieramente questa è una spiegazione arbitraria. Nei decreti dei due Concilj non si fa nessuna menzione dei Principi, e questi decreti sono mescolati con tutti gli altri, che versano sù materie Ecclesiastiche. Nel quarto di Laterano si vuole, che per punire i fautori degli Eretici si abbia ricorso al Papa, e non ai Principi: *Significetur hoc summo Pontifici, ut ex tunc ipse vassallos ab ejus fidelitate denunciet absolutos*. In secondo luogo non è verisimile, che i Principi prestassero il loro consenso a un decreto, che gli toccava nel più vivo, senza condizione al-

meno di aver ricorso alla loro autorità. Finalmente, se il Concilio non era competente per ispogliare gli Eretici de' loro beni, se il Papa non ha autorità di sciogliere in certi casi i vassalli dal giuramento dato a' lor Signori, molto meno è competente per questo l' autorità dei Principi, i quali non possono ingerirsi nella religione degli Stati de' loro eguali. Come dunque poteano comunicare alla Chiesa, o al Papa un' autorità, ch' essi medesimi non aveano?

Passando alla deposizione di Raimondo Conte di Tolosa, riflette questo Autore (*ibid. num. 5.*), che Filippo Augusto, da cui dipendeva la Contea, avea inviato al sovrano Pontefice il giudizio del suo vassallo. Che bisogno v' era d' inviare al Pontefice questo giudizio, s' egli non avea nessuna giurisdizione in quest' affare? In questo ricorso al Papa piuttosto si scuopre, che il Re di Francia lo riconosceva per giudice di questa causa.

Più innanzi (*ibid. n. 6.*) all'autorità del Concilio di Lion risponde così: La deposizione di Federico II. è un fatto, non un decreto dommatico: e questo fatto, che è ancora personale a Innocenzo IV., niente decide. La sentenza non fu pronunziata, che in suo nome, e in presenza solamente del Concilio, *præsente Concilio*, non col termine *approbante Concilio*, che si trova nei decreti, ne' quali il Concilio avea concorso col Papa. E' vero, che la deposizione di Federico è un fatto; ma se Papa Innocenzo non

avea il competente diritto, questo era un fatto dispotico, tirannico, sedizioso, appoggiato all' autorità del legame; non solo *præsente Concilio*, ma dopo diligente deliberazione avuta col Concilio, *cum Fratribus nostris, et Sacro Concilio deliberatione præhabita diligenti*; e accompagnato da una pubblica dimostrazione del Concilio, che non solo lo approva, ma vi concorre con tutte le formalità: *Candelis accensis in dictum Imperatorem Fridericum, qui jam jam Imperator non est nominandus, terribiliter fulgurarunt*. Queste circostanze son troppo considerabili per decidere dell'approvazion del Concilio nella deposizion di Federico. Dove è da notare, che quì certamente non vi concorse il consenso de' Principi; non di Federico, contro cui si operava; e nè meno degli altri, che non aveano nessuna giurisdizione contro l' Imperatore. Dunque il Papa fu quello, che agì in questa deposizione per autorità Ecclesiastica colla presenza, colla deliberazione, e col concorso di un Concilio ecumenico.

Rispetto a Giulio II., al Concilio di Laterano del 1512., e al Concilio di Trento, risponde il detto Autore (*ibid. n.* 9., *e* 10.) in questi termini: Noi disapproviamo la condotta di Giulio II., e non poniamo il Concilio di Laterano, ch' egli tenne nel 1512., nel numero de' Concilj ecumenici. Noi confessiamo, che i canoni del Concilio di Trento, quanto alle disposizioni, che concernono il temporale, passano i limiti

di lor giurisdizione. Ma è una massima generalmente ricevuta, che tali decreti dall' una, o dall' altra podestà emanati ricevono la loro validità dal consenso espresso, o tacito della podestà competente. Quand' anche non si volesse contare il Concilio di Laterano per ecumenico, come nondimeno è stato tenuto dalla più parte degli Autori Cattolici, bisogna per altro confessare, che questo fu un Concilio assai numeroso composto di 114. Vescovi, di 18. Cardinali, e di molti Abati, e Dottori; e che non basta disapprovare Giulio II., bisogna disapprovare tutto il Concilio, che approvò come abbiam veduto il decreto del Papa. La spiegazione dei decreti del Concilio di Trento, ne' quali si suppone il consenso della Secolar podestà, è affatto arbitraria, come abbiam notato. Il Concilio agisce sempre di sua autorità, e non sarebbe perdonabile a un Concilio Ecumenico il dissimulare la concessione de' Principi, s' egli ne avesse avuto necessità per i suoi decreti. Ma il vero si è, che un Principe non ha diritto di spogliare un altro Principe della sua giurisdizione per l' abuso del duello, e non direi nè meno, che possa farlo per detta causa con ogni Feudatario. Come dunque la Secolar podestà ha comunicata al Concilio di Trento quell' autorità, ch' essa medesima non aveva? Si reca col Bossuet la parità dei Principi Secolari, e si dice, che anch' essi si sono arrogati alcuni diritti (*Ibidem num.* 10.) Ecclesiastici, e che ciò

si è fatto, se non col consenso espresso, almeno col consenso tacito della Chiesa. Dunque, concludono, anche la Chiesa può essersi arrogati dei diritti temporali, se non col consenso espresso, almeno col consenso tacito della Secolar podestà. Ma questa parità non tiene. Perchè non v' è nessuna meraviglia, se qualche Principe si è presa una facoltà, che non avevá, e se la Chiesa per una certa prudenza ha talvolta dissimulato. Laddove sarebbe molto da meravigliare, se l' intiera Chiesa assistita dallo Spirito Santo avesse invaso i diritti della Secolar podestà; ed egualmente sarebbe da meravigliare, se la Secolare podestà vi avesse acconsentito senza credersi obbligata ad acconsentirvi. Siccome non vi sarebbe nessuna stravaganza nell' usurpazione dei Principi, e nel silenzio della Chiesa, così all' opposto ve ne sarebbe moltissima nell' usurpazione della Chiesa, e nel silenzio de' Principi. Dunque questa parità non ha nessuna forza nel caso nostro.

Io ho radunato qui sul fine tutte queste cose non per determinarmi per nessun partito, ma anzi per dimostrare la ragionevolezza della mia neutralità. Imperocchè voglio ben concedere, che si trovino degli ostacoli per assicurare il diritto della Chiesa su i Principi nel caso dell' eresia; ma pretendo altresì, che si attraversino grandi difficoltà a un Cattolico, che voglia negarlo. Dunque? dunque lasciamo per ora questa quistione nella classe delle quistioni indeffinite.

34. *et* 35.) si scuoprano gli occulti pensieri dei cuori (*Joan.* 2. 19.) ipocriti. Per questo Iddio permise la profanazione del Tempio (2. *Machab.* 5. 17. *et sequ.* 6. 12. *et sequ.*) sotto Antioco, e non la permise sotto Seleuco, cioè *propter peccata habitantium civitatem. . . . propter quod et accidit circa locum destructio . . . .* perchè *non propter locum gentem, sed propter gentem locum Deus elegit. Ideoque et ipse locus particeps factus est populi malorum.* La permise Iddio per correzione del suo popolo: *Reputent ea, quæ acciderunt, non ad interitum, sed ad correptionem esse generis nostri.* Per questo Iddio permise nella sua Chiesa la crudele persecuzione di Decio, e di Diocleziano, come osservano Eusebio, e S. Cipriano (*Euseb. hist. l.* 8. *c.* 1. *S. Cypri. ep.* 7. *et lib. de Lapsis edit. Venet.* 1758. *col.* 435.); rilevando specialmente la corrutela, la negligenza, e l' avarizia dei Pastori di quel tempo. Per questo ha permesso Iddio tant' altre (*Sanct. Bernardin. Senens. in Apoc. cap.* 2. *Edit. Venet.* 1745. *tom.* 5. *pag.* 18.) persecuzioni nella sua Chiesa; e ciò ben si conosce col riflettere, che le persecuzioni non sono ordinariamente cessate, se non con qualche riforma specialmente degli Ecclesiastici; e così avvenne dell' eresìa di Lutero, la quale non fece gran progressi dopo le Riforme del Concilio di Trento. Dunque ogni qual volta si vuole il termine di qualche atroce persecuzione: *Scrutemur vias nostras, et quæra-*

mus, et revertamur ad Dominum; altrimenti non avranno nessuna forza le nostre orazioni; *Opposuisti nubem tibi, ne transeat oratio*.

Secondo: non v' è cosa, che spaventi tanto la podestà secolare, quanto la sobrietà, l' umiltà, e il disinteresse d' un Vescovo. Dunque in tempo di persecuzione sono sommamente necessarie queste virtù in un Pastore per far argine alle invasioni della secolar podestà. La ragione è molto chiara, se si rifletta, che l' idolo del mondo è l' interesse, l' onore, e la grandezza, e che queste sono le cose, che nel mondo si stimano, e che questi sono i premj, che dà il mondo, e che la privazione di questi beni è uno de' maggiori castighi del mondo. Quando adunque il Mondo vede un Vescovo, che non cura nessuna di queste cose, si spaventa ne' suoi disegni, perchè non ha più come assalirlo, nè con speranza di premj, nè con minaccie di povertà, e d' esiglio, e in conseguenza resta molte volte avvilito nelle sue pretese. In fatti le prime mosse del mondo contro la Podestà Ecclesiastica incominciano d' ordinario dall' impadronirsi de' suoi Beni, per avere in mano il freno, con cui regolare a capriccio la sua giurisdizione, e la sua fede. Dunque non v' è un mezzo migliore in tempo di persecuzione per ressistere alle macchine del mondo, quanto un totale disprezzo de' suoi beni.

In fine il disinteresse è quello, che rende un Vescovo quasi affatto libero nell' eserci-

zio del suo ministero, e nella difesa del suo gregge. Dunque il disinteresse è sommamente necessario ad un Vescovo in tempo di battaglia. Anche questo si manifesta ad evidenza, riflettendo, che le maggiori tentazioni per tradire il proprio impiego nascono d' ordinario dalla cupidigia d' avere, o di conservare i beni del mondo; e quanto più uno è spogliato di questo attacco, tanto è più coraggioso per intraprendere qualunque affare di servigio di Dio, e della Chiesa; ma dei primi non è così. *Qui volunt divites fieri incidunt in tentationem, et in laqueum diaboli, et desideria multa inutilia, et nociva, quæ mergunt homines in interitum, et perditionem. Radix enim omnium malorum est cupiditas: quam quidam appetentes erraverunt a fide.* (1. *Timoth.* 6. 9.) E pure troppo è verissimo quello, che dice, e ripete l' Ecclesiastico (*Eccles.* 11. 10.): *Si fueris dives, non eris immunis a delicto.* (31. 5.) *Qui aurum diligit, non justificabitur*: Onde per evitare questi pericoli non v' è altro rimedio, che posseder le ricchezze, come se non si avessero, ed esser poveri di spirito in mezzo all' abbondanza. Per questo anche ha detto Gesù Cristo quella gran sentenza: (*Luc.* 14. 33.) *Qui non renuntiat omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus*; che chi non rinunzia coll' affetto a tutto ciò, che possiede, non può essere suo discepolo. Ora dico io, come può essere distaccato col cuore dai beni della Cheisa quel Vescovo, il quale se

ne serve per far buona comparsa nel mondo, e mette prima da parte tutti i suoi comodi, e tutta quella, che il mondo chiama decenza dello stato, superiore talvolta alla decenza dei ricchi, e dei più ricchi del secolo; e poi destina gli avvanzi, e le bricciole, che cascano dalla mensa, al sovvenimento dei poveri, i quali per altro sono quasi egualmente padroni dei beni della sua Chiesa? Come può un tal Vescovo aver le mani libere per esercitare la sua autorità, e per difendere la sua fede, quando il mondo lo minacci di spogliarlo di tutto quello, che sino allora amò con tanta sollecitudine? Non mancheranno pretesti, e dettami per acquietare insieme la propria cupidigia, e la propria coscienza; e si vorranno conciliare insieme questi due padroni, cioè Dio, e il Mondo; ma si perderà certamente Iddio, perchè servire a due padroni non si può; e questo è di fede.

Ma un Vescovo, che non abbia attacco nè ai suoi comodi, nè al proprio lustro, o a quello della famiglia, e che possa dire, che il mondo non trova in lui niente del suo, non ha nemmeno nessuna paura del mondo. Solo potrebbe spaventarlo il timor della morte. Ma un Cristiano frugale, e disinteressato non ha grande inimicizia colla morte, perchè la morte poco gli può togliere, e molto gli può dare col metterlo ai confini di quella eternità, dove sarà liberato di tutto il peso del suo ministero, e riceverà cento per uno di tutto quello, che fe-

delmente ha distribuito ai poveri. Oltre a che Dio è impegnato ad ajutare in tale circostanza quel servo fedele, che ha mostrato tanta cura della sua famiglia, e che ha vestito, e sfamato tante volte Lui medesimo nella persona de' suoi poverelli. Dunque la frugalità, e il disinteresse rendono un Vescovo libero, e coraggioso nell' esercizio della sua giurisdizione, e nell' insegnamento della Fede. Dunque la frugalità, e il disinteresse sonó oltremodo a lui necessarj in tempo di persecuzione, in cui si combatte la Fede, e l' Autorità della Chiesa.

E con ciò io credo di aver abbastanza soddisfatto a quei tre articoli, che mi proposi ad esaminar sin da principio scorrendo quei punti principali, che potrebbero esigere qualche esame in queste circostanze. Sarebbe stato facile il recare più esempj, o più autorità intorno ad ogni quesito. Ma questa non è un Opera; è un' Opuscolo, che può correre agevolmente per le mani di molti senza spaventare colla sua mole, e col suo peso chi si presenta a riguardarlo, e a leggerlo. Questo è stato il costume di molti Padri, come per esempio di Tertulliano, di Sant'Ambrogio, di San Cipriano, di San Bernardo, di San Pier Damiani, e di più altri. V' è la sua utilità nelle Opere grandi, e v' è nelle piccole. Ognuno segue il suo talento, il suo genio, e i suoi fini.

Fine del Tomo decimo, ed ultimo.

INDICE

GENERALE

DEGLI OPUSCOLI

CONTENUTI IN TUTTA L'OPERA

TOMO I.

OPUS.

Prefazione pag. 1.
I. Pensieri sul metodo da osservarsi al presente negli Scritti di Religione 13.
II. Abusi nella Chiesa 80.
III. Primato, ed Infallibilità del Papa 126.
IV. Teologia 282.

TOMO II.

V. Disciplina Ecclesiastica 3.
VI. Tolleranza 91.
VII. Metafisica 171.
VIII. Numero, e Qualità de' Miracoli 239.

TOMO III.

IX. Scomunica 5.
X. Istoria Ecclesiastica 63.
§. 1. *Riflessioni inopportune in una Istoria* 67.

§. 2. *Accuse date ai Papi dal Fleury* 71.
§. 3. *Decretali d' Isidoro Mercatore* 73.
§. 4. *Motivi della infrequenza de' Concilii particolari: e autorità del Papa su tali Concilii* 76.
§. 5. *Giudizi dei Vescovi a chi appartenevano* 88.
§. 6. *Appellazioni a Roma riprovate del Fleury* 104.
§. 7. *Innovazioni della Disciplina Ecclesiastica a che debbonsi attribuire* 148.
§. 8. *Penitenza pubblica, e sua Origine* 155.
§. 9. *Motivi della diminuzione delle canoniche, e pubbliche Penitenze* 159.
§. 10. *Penitenze forzate* 184.
§. 11. *Uso, ed abuso delle Censure* 191.
§. 12. *Natura, ed uso delle Indulgenze* 211.
XI. L' Infelice Avvocato del piccol numero 244.

TOMO IV.

XII. Claustrali 3.
XIII. Confessione Auriculare 64.
Testimonianze dei Dottori, e de' Padri sul precetto dell' auricular Confessione.
Del Secolo XII. 79.
Del Secolo XI. e X. 91.
Del Secolo IX. 97.

Del Secolo VIII. 105.
Del Secolo VII. 117.
Del Secolo VI. 124.
Del Secolo V. 132.
Del Secolo IV. 138.
Del Secolo III. 188.
Del Secolo II. 201.
Del Secolo I. 214.
XIV. Il Ragionatore senza raziocinio intorno al Pontificio Primato 239.

TOMO V.

XV. Ricchezze del Clero 3.
XVI. Inquisizione 87.
XVII. Dominio Temporale del Papa 181.
XVIII. Le Meditazioni del Filosofo
Prefazione 229.
Prima Parte, Religione 232.
Seconda Parte, Religione Cristiana 258.
Terza Parte, Religione Cattolica 289.

TOMO VI.

XIX. Immunità Ecclesiastica Reale
Lettera Prima
Si mostra il diritto dell'Immunità dalla natura de' Beni Ecclesiastici 3.
Lettera Seconda
L' Autorità della Scrittura, de' Padri, e de' Concilii favorisce il diritto dell' Immunità 52.
Lettera Terza
L'Immunità Ecclesiastica dei Beni del

Clero non pregiudica alla sussistenza dello Stato politico 89.

Immunità Personale

Lettera Quarta

L' Immunità personale del Clero fondata sul dettame della ragione, e della Fede 122.

Immunità Reale, e Personale

Lettera Quinta

Si esamina, se la Chiesa abbia podestà di far legge dell' Immunità di sua propria, e sola Autorità 159.

XX. L' Eresia dei due Capi ritorta contro i suoi Sostenitori 191.

XXI. Esame sull'Origine della Giurisdizione de' Vescovi nelle particolari Diocesi 232.

TOMO VII.

XXII. Esame delle Opinioni del Sig. Bonnet sopra i Miracoli, e la Risurrezione.

Prefazione 3.

Capo Primo

Esame dei fondamenti, su cui il Bonnet appoggia la fisica preordinazion de' Miracoli 16.

Capo Secondo

Incovenienza dell'opinione del Signor Bonnet colla Rivelazione 30.

Capo Terzo

Esame delle Profezie nel sistema del Sig. Bonnet 53.

Capo Quarto

Esame dei preliminari al sistema della Risurrezione 64.

Capo Quinto

Il Sig. Bonnet distrugge l'idea, e la verità della morte 79.

Capo Sesto

Nel sistema del Sig. Bonnet non vi è più Risurrezione 89.

Capo Settimo

Il sistema del Sig. Bonnet sconvolge la nostra fede 104.

Capo Ottavo

La diversità dell' organizzazione de' corpi dopo la Risurrezione si dimostra per falsa 114.

Capo Nono

L' opinione del Sig. Bonnet circa la Risurrezione non può essere addottata, e insegnata da veruno Professore Cattolico 124.

Capo Ultimo

Gli errori, e i fondamenti del Signor Bonnet su la Risurrezione sono in gran parte simili a quelli de' Platonici, e a quelli di Origene, e di Eutichio 133.

XXIII. I Sistemi di alcuni Filosofi contro l' esistenza, e la possibilità degli Spiriti puri provano la debolezza dell' umana ragione, e l' utilità della Rivelazione, e del Tribunale della Cattolica Chiesa 141.

XXIV. Se un fatto dommatico deciso dalla Chiesa sia oggetto di fede Teologica 164.
XXV. Peccato Originale 206.
XXVI. Della Salute dei Pagani 257.

TOMO VIII.

XXVII. Ricchezza, e Magnificenza delle Chiese 3.
XXVIII. Sepolture in Chiesa. Numero degli Altari. Immagini sugli Altari. Lumi nelle Chiese. Processioni ec. 111.
Sepolture delle Chiese 112.
Numero degli Altari nelle Chiese 181.
Immagini su gli Altari 209.
Lumi su gli Altari 217.
Processioni 236.
Pellegrinaggi ai Luoghi Santi 259.
XXIX. Del Contratto del Matrimonio in quanto Sacramento 280.

TOMO IX.

XXX. Valore delle Indulgenze
Parte Prima Dogmatica 3.
Parte Seconda Storica 63.
XXXI. Gregorio VII. 174.
XXXII. Invano si sforzano gl' increduli di smentire il prodigio del sovvertimento della Pentapoli col ricorrere alla satira, e a naturali spiegazioni 271.

XXXIII. Santità, e divinità della Chiesa Cattolica dimostrata dall' eroica virtù de' suoi Santi 297.

TOMO X.

XXXIV. Gian Jacopo Rousseau accusatore dei pretesi Filosofi del suo Secolo 3.
XXXV. Libertà Morale 65.
XXXVI. Riflessioni su le Tribolazioni della Chiesa 95.
XXXVII. Degli Obblighi di un Pastore nelle Tribolazioni della Chiesa 176.

INDICE

GENERALE

DELLE MATERIE PIU' NOTABILI

CONTENUTE IN QUEST'OPERA.

IL PRIMO NUMERO INDICA IL TOMO;
IL SECONDO LA PAGINA.

A

Abbondanza di prove diviene in molte materie o superflua, o nociva. I. 44. *e seg.*

Abusi nella Chiesa sono inevitabili I. 80. *e seg*; devono essere esaggerati 88. *e seg*; non distruggono la Santità della Chiesa. 93. *e seg*; false conseguenze, che ne deducono i suoi nemici. *ivi*, ve ne son sempre stati 104. *e seg.*

Abuso di potere, e imprudenza di governo spirituale calunniosamente attribuito ai Romani Pontefici da Claudio Fleury. III. 71. *e seg*; Nell' accettare le Appellazioni. 104. *e seg*; nei giudizii de' Vescovi 88. *e seg*; nell'uso delle Censure 191. *e seg.* 54. *e seg*; in quello delle Indulgenze. 232. *e seg*; e così pure da altri nel governo, e nella autorità temporale IX. 266. *e seg.*

Alfonso Salmerone; suoi Trattati intor-

no alla derivazione della giurisdizione Episcopale . IV. 249. *e seg.*

Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano; Opera di uno Scrittore, che combatte se stesso coi principii da lui addottati . III. 244. *e seg*; i passi di Tertulliano da lui recati contro i Luterani si ritorcono mirabilmente contro i Giansenisti, e Quesnellisti . 295. *e seg.*

Angeli Custodi deputati da Dio anche agl' Infedeli possono essere senza veruna ripugnanza i loro Maestri nelle verità principali della fede, se gl' Infedeli stessi non mettono ostacolo alla grazia di una tal istruzione. VII; 292. *e seg.*

Anima umana; sua immaterialità . I. 33. *e seg.* V. 282. *e seg*; sua immortalità I. 15. 29. *e seg.* V. 285. *e seg.* sue operazioni quanto difficili a spiegarsi dai più profondi Metafisici . II. 175 *e seg.*

Anima delle bestie; qual sia la sua natura . II. 183. *e seg.* Opera dell' Abate Spagni su questo argomento molto commendevole . I. 38.

Apologie della Religione; sono superflui in questo tempo i libri voluminosi su questa materia . I. 72. *e seg.*

Apostoli; in che consisteva la sostanza dell' Apostolato, e in quali prerogative gli Apostoli fossero eguali . VI. 199. *e seg.*

L'Apostolato personale di dignità con tutti i suoi privilegii è passato nel solo Successore di San Pietro il Romano Pontefice . VI. 213. *e seg.*

Appellazioni antiche da tutto il mondo al Romano Pontefice provate specialmente dalle lettere di San Leone, e di San Gregorio Magno. III. 104. *e seg.*

Attrizione; in qual modo debba provarsi la sua sufficienza. I. 62. *e seg.* IV. 231. *e seg.*

Autenticità delle Scritture. V. 248. *e seg.*

Azioni spirituali, e temporali; Leggi spirituali e politiche come, e in che si distinguano; e qual giurisdizione v'abbia la Chiesa. III. 14. *e seg.* VI. 160. *e seg.*

B

Bambini morti senza Battesimo non sono condannati da Dio alla pena del senso. VII. 270. *e seg.*

Beatitudine soprannaturale non è dovuta alla natura umana; e neppure è a lei dovuta una beatitudine naturale eterna. I. 24. *e seg.*

Beni Ecclesiastici da chi dipendano per la loro amministrazione. III. 32. *e seg.* alienazione di questi Beni proibita, ma non sempre, nè in qualunque circostanza 35. *e seg.* e V. 67. *e seg*; sono consecrati a Dio, e in qual senso debba intendersi una tale consecrazione. VI. 12. *e seg.* 20. *e seg*; sono non solamente utili, ma necessarii alla Chiesa in qualche abbondanza per i suoi Ministerii. V. 14. *e seg*; Apologo di Giovanni di Polemar a questo proposito. 53; e di Adriano quarto. 60 *e seg*; sentimento di Gennadio Scholario su le ricchezze della Chie-

sa Romana . 62; non sono dannosi allo Stato . 68. *e seg.* 74. *e seg*; sono dalla Chiesa impiegati in sussidio delle pubbliche necessità . VI. 94. *e seg.*

Bolla *Unigenitus* è stata confermata col consenso espresso , e moralmente unanime di tutti i Pastori della Chiesa Cattolica . III. 291. *e seg.*

Bollando ; sua critica nel giudicare della verità dei miracoli nella Chiesa . II. 312. *e seg.*

C

Carlo VII. Re di Francia riconosce nel Papa un Principato spirituale Monarchico , e riprova l' Aristocrazia promossa da alcuni Prelati del Concilio di Basilea . VI. 316. *e seg.*

Caratteri della vera Chiesa . V. 290. *e seg.* IX. 297. *e seg.*

Catena , e gradazione degli Esseri ci conduce a conoscere l' esistenza degli Spiriti puri. VII. 159. *e seg*; e la risurrezione dell' uomo . 162.

Centro di tutta l'Unità Cattolica è il Romano Pontefice per sentimento ancora del Clero Gallicano , e di Monsignor Bossuet ; e ciò non può con proprietà sostenersi senza ammettere l' Infallibilità del Papa . III. 279. *e seg*; la necessità del consenso moralmente unanime delle Chiese disperse alle decisioni del Papa non può conciliarsi colla giusta idea del Papa stesso considerato co-

me Centro dell' Unità della Fede Cattolica . 282. *e seg.*

Chiesa ; sua Santità IX. 297. *e seg.* sua propagazione tra gli ostacoli X. sua stabilità e vantaggi tra le persecuzioni 95. *e seg.* qual sia la di lei vera gloria . 97. *e seg.* la corruzion dei costumi cagione delle sue tribolazioni 102. *e seg*; compensi a lei dati nelle sue perdite dalla divina provvidenza .

Chiesa è nello Stato , e non lo Stato è nella Chiesa ; come debba spiegarsi questa proposizione III. 21. *e seg*; la Chiesa è sempre stata nel mondo , ed è anteriore agli stati. 25. *e seg.*

La Chiesa non fabbrica nuovi articoli di fede ; e come debba intendersi questa proposizione . VII. 195. *e seg.*

Chiesa Greca ; suo sentimento su la podestà ordinaria e universale del Papa professato nel Concilio di Lione , e anche posteriormente. VI. 309. *e seg.*

Chiesa Gallicana ; sue testimonianze contrarie e favorevoli alla Pontificia Infallibilità I. 247. *e seg.* IV. 316. *e seg.*

Chiese materiali nel Cristianesimo , e apologia della loro ricchezza e magnificenza. VIII. 3. *e seg*; questa non è superiore a quella dei Tempii degl' idolatri , onde si vede essere un' effetto naturale del rispetto alla Divinità . 101. *e seg*; fu commendata e praticata dalla Venerabile Antichità . 28. *e seg*; i Santi Padri non sono stati di sentimento contrario . 91. *e seg*; non è disapprovata nè meno dal Signor Claudio Fleury . 30. *e seg.*

Cimiterii sacri fuor di Città in qual maniera devono esser tenuti nei paesi Cattolici. VIII. 174. *e seg.*

Claustrali; donde nasca nei Cristiani il disprezzo verso di loro IV. 3. *e seg*; interesse, che prendono le passioni umane nell'esaggerare i loro difetti. 10. *e seg*; accuse contro di essi esaminate al tribunale del filosofo ragionevole 19. *e seg*; la decadenza della regolar osservanza non può destar meraviglia agli occhi dei ragionatori 49. *e seg*; qual metodo potrebbe tenersi per la loro Riforma 54. *e seg.*

Clero è sempre stato mal veduto dai Secolari. VI. 126; se sia inconveniente, che il Clero abbondi di beni temporali. V. 3. *e seg.*

Concilii particolari; autorità del Papa anticamente sopra di essi; la loro infrequenza non nacque dalla gelosia de' Romani Pontefici. III. 76. *e seg.*

Confessione Auricolare IV. 64. *e seg*; si prova il precetto divino colle autorità sacre, cominciando dal secolo duodecimo, e retrocedendo di secolo in secolo sino al primo. 79. *e seg*; qual sorta di Confessione fosse tolta da Nestorio in Costantinopoli. 138. *e seg*; sotto il nome di Confessione fatta a Dio l' antichità intendeva assai volte la Confessione fatta a Dio, ma dinanzi al di lui Ministro. 156. *e seg*; la Chiesa ha potuto variare il modo, e il rito accidentale del Sacramento della Penitenza secondo i tempi e le circostanze; e perciò poteva esigere

nei primi secoli la publica Confessione di alcuni peccati, che di poi ha rimesso ad esser totalmente secreta. 184. *e seg*; il religioso secreto osservato nei primi tempi circa i divini Misterii è stato probabilmente la cagione della scarsezza dei documenti, che ci sono rimasti circa la pratica della auricular Confessione. 208. *e seg*; autorità divina, e ragioni fondamentali del precetto della Confessione. 214. *e seg*; la Confessione non è un peso insopportabile, e dall' altra parte apporta al Cristiano sommi vantaggi. 227. *e seg*; la pratica fra i Cattolici della Confessione dimostra l' effetto di un ajuto soprannaturale, da cui si conferma la verità della sua divina istituzione V. 310. *e seg*; ragionevolezza di questo precetto, e suoi vantaggi per l' Uomo, e per la società. IV. 227. *e seg*;

Consenso moralmente unanime delle Chiese disperse insufficiente a provvedere ai bisogni della fede, e dei fedeli in molti casi, se non si ammetta l' Infallibilità del Papa. I. 207. *e seg*. III. 282. *e seg*; nella supposizione della sua necessità nessuno potrebbe prudentemente aderire alle decisioni Pontificie senza prima aver certezza di un tal consenso; il che è contrario alla pratica del Clero Gallicano, e di tutti i Pastori cattolici, i quali non l' hanno aspettato per sottoscriversi alle Costituzioni Ponteficie dommatiche. 284. *e seg*.

M. Corgne; sua opinione intorno alla derivazione dell' Episcopale giurisdizione

VI. 255. *e seg*; e intorno alla giurisdizione ordinaria del Papa su tutta la Chiesa . 304. *e seg.*

Costantino donò alla Chiesa Romana qualche temporal giurisdizione in alcune parti d' Italia . V. 201. *e seg.*

Critica dei fatti dev' esser moderata . I. 67. *e seg.* II. 295. *e seg.*

D

Decisioni dommatiche della Chiesa non esigono per la loro validità e infallibilità la totalità fisica del consenso di tutti i Pastori , ma al più una totalità morale III. 258. *e seg.* la decisione di S. Stefano Papa nella quistion del Battesimo degli eretici ebbe contro di se non poca parte dei Vescovi . 261. *e seg.*

Decretali spurie raccolte da Isidoro non hanno cangiato la disciplina della Chiesa . III. 73. *e seg.*

Dialogo di Zaccheo Cristiano , e di Appollonio Filosofo ; Opera Apologetica e antica molto utile , benchè non molto adoperata dagli Apologisti . IX. 275. *e seg.*

Dichiarazione del Clero Gallicano dell' anno 1682. ritrattata da varii Prelati , che l' avevano sottoscritta . IV. 318.

Difesa della Dichiarazione del Clero Gallicano del 1682. insufficiente a provare il suo assunto . I. 41. *e seg.*

Diocesi ; la loro divisione nel regime spirituale spetta alla Chiesa , e al Romano Pontefice . II. 40. *e seg.*

Disciplina ecclesiastica . II. 3. *e seg.* sua diffinizione 5. *e seg*; sua necessità 6. *e seg*; è meno variabile di quello , che si dice 12. *e seg*; il regolarla spetta totalmente alla Chiesa 18. *e seg.* Costantino non si arrogò l' Episcopato esteriore della Chiesa in quel senso , in cui interpretano i suoi detti alcuni moderni scrittori 29. *e seg*; innovazioni nella disciplina ecclesiastica a che debbansi attribuire III. 148. *e seg.*

Dispute , e oscuramenti nella Chiesa erroneamente spiegati dai Novatori per usurpare a se stessi l' insegnamento della sana dottrina III. 265. *e seg.*

Distinzione tra la Sede e il Sedente adoperata a indebolire le testimonianze dell' antichità favorevoli alla Pontificia inerranza è un abuso di vocaboli irragionevole e inetto I. 268. *e seg.* IV. 309. *e seg.* riprovata da alcuni dottissimi Prelati del Clero Gallicano 316. *e seg.*

Dissimulazione e silenzio , che gli eretici pretendono dalla Chiesa per ispargere impunemente la loro zizania IX. 206. *e seg*; danni , che ne verrebbero alla Chiesa; e sentimento contrario ad essi della venerabile antichità . ivi III. 8. *e seg*; 198. *e seg.* X. 188. *e seg.*

Division nelle Chiese degli Uomini dalle Donne praticata anticamente quanto sia commendevole VIII. 276. *e seg.*

Dominio *alto o eminente* del Principato con maggior proprietà vien chiamato *diritto d' impero* VI. 174.

Dominio temporale se sia inconveniente alla persona del Romano Pontefice V. 181. *e seg*; la giurisdizion civile è antichissima nella Chiesa 186. *e seg*; Costantino ed altri Imperatori concessero ai Papi una podestà civile in varii territorii, e provincie 202., se il dominio temporale del Papa sia utile o dannoso alla Chiesa 213; *e seg*; I Papi hanno esercitata una qualche temporale podestà e in Roma, e altrove, più secoli innazi alla donazion di Pippino 191. *e seg*. 109. *e seg*.

E

Eduardo IV. confessa, che le calamità del Regno d' Inghilterra erano un castigo della violazione delle libertà ecclesiastiche V. 74.

Elezione del popolo Ebreo non fu in Dio un' effetto di parzialità e d' ingiustizia VII. 263., non conteneva una positiva riprovazione delle altre nazioni; anzi fu vantaggiosa a tutte 265. *e seg*.

Eresia dei due Capi della Chiesa ritorta contro i suoi Sostenitori VI. 191. *e seg*., breve istoria di questa eresia 192. *e seg*.

Eretici, deve fuggirsi la loro famigliarità III. 12. *e seg*. sono stati nominati con titoli di esecrazione dai Padri della Chiesa 51. *e seg*. II. 119. *e seg*; loro punizion corporale se sia contraria allo spirito del Vangelo V. 93. *e seg*.

Esempii dell' intrepidezza appostolica necessaria negli affari della Chiesa II. 165. *e seg*. X. 186. *e seg*. 242. *e seg*.

Esistenza ed attributi di Dio V. 23. *e seg*; sua providenza 241. *e seg.*

Eternità delle pene dell' Inferno messa in dubbio da Carlo Bonnet VII. 10. *e seg.*

F

Fatti Dommatici se possano essere oggetto di Fede teologica. VII. 164. *e seg.*, si possono chiamare da Dio in qualche maniera rivelati. 192. *e seg.*

Fede divina non può mai mancar nella Chiesa, e in qual senso debba intendersi questa proposizione, di cui abusano i Novatori per concentrare l' insegnanza della Fede nel loro Piccol Numero III. 245. *e seg.*

Fede esplicita in Gesù Cristo se sia necessaria a tutti dopo la sua venuta. VII. 277. *e seg.*

Fisica di Mosè deve servire di fondamento, e di regola per le ricerche di un giudizioso filosofo. II. 205. *e seg.*

Fleury Claudio, storico inesatto, e debole ragionatore, dove parla dei Romani Pontefici. III. 63. *e seg.*, quanto a torto accusa S. Gregorio VII. di precipitosa imprudenza nell' uso delle Censure. IX. 175. *e seg.*

San Francesco di Sales; suoi sentimenti intorno alla libertà di coscienza. II. 165. *e seg.*, e intorno all' opinione dell' autorità del Papa sul temporale de' Principi. IX. 265. *e seg.*

G

Genovesi debole metafisico nella sua Diceosina . II. 233. *e seg.*

Giurisdizione esterna e legislativa della Chiesa VI. 160. *e seg.*, è ordinata a un fine soprannaturale , e spirituale . 161. , ad essa sono soggetti tutti i Fedeli . 162. , la materia prossima delle sue leggi sono le azioni umane dei di lei sudditi in ordine al fine spirituale . 163. *e seg.* , la giurisdizion della Chiesa nel foro interno si distingue da quella del foro esterno . 169. *e seg.*

Grazia divina ; sua divisione , e necessità . I sistemi trovati per conciliarla col libero arbitrio non appartengono alla dottrina della Chiesa cattolica . V. *pag.* 318. *e seg.* , fu riconosciuta in qualche modo l'assistenza di una grazia superiore anche da alcuni filosofi pagani . II. 203. *e seg.*

Grazie attuali e sufficienti per resistere alle tentazioni non mancano nè pure agl'Infedeli . VII. 285. *e seg.*

San Gregorio Magno esercitava in molti luoghi e città una giurisdizione temporale e civile . V. 192. *e seg.* 109. *e seg.*

San Gregorio VII. calunniosamente accusato d' imprudenza , e di fanatismo . IX. 174. *e seg.* , III. 46. *e seg.*

I

Idee innate non possono rifiutarsi del tutto da un sensato ragionatore. II. 178. *e seg.*

Immagini sù gli Altari, se siano da disapprovarsi; e in qual modo furono in uso anche anticamente. VIII. 209. *e seg.*

Immunità ecclesiastica Reale. VI. 3. *e seg.*, questo diritto è analogo alla natura de' Beni ecclesiastici. *ivi*; è appoggiato alla Scrittura, ai Padri, e ai Concilii. 52. *e seg.*, non pregiudica alla sussistenza dello Stato politico. 89. *e seg.*, Immunità personale del Clero è fondata sul dettame della ragione, e della fede. 122. *e seg.*, si potè stabilire e determinare dalla Podestà della Chiesa senza il concorso della Autorità politica. 159. *e seg.*, l' esimere i Beni ecclesiastici dalle imposte è un' azion religiosa, suggerita dal lume naturale, e che perciò può essere comandata dalla Chiesa. 178. *e seg.*

Incarnazione di Gesù Cristo non può spiegarsi colla fisica predeterminazione di Carlo Bonnet. VII. 38. *e seg.*

Incombustibilità: in quali circostanze possa dichiararsi miracolosa, e in quali effetto di umano artificio. IX. 291. *e seg.*

Increduli; Iddio non permette, che stiano a lungo mescolati coi Cattolici. IX. 314. *e seg.*

Indefettibilità nella fede promessa alla serie e successione dei Romani Pontefici, nella supposizione, che le singole Persone dei Pontefici Romani possano mancare, ed errare nella pubblica, e solenne insegnanza della Fede, è un sistema cavilloso, ed illusorio. I. 275. *e seg.*, frivola distinzione

della Indefettibilità dalla Infallibilità promossa per eludere il privilegio della inerranza del Romano Pontefice . IV. 320. *e seg.*

Indulgenze ; che cosa sieno , e come debbano concedersi . III. 211. *e seg.* , è falso , che ad esse debba ascriversi il decadimento delle Penitenze canoniche . 216. *e seg.* , il Concilio di Laterano riprovò come indiscrete e superflue alcune Indulgenze non per la qualità , ma per la quantità concessa senza ragione da alcuni Pastori contro il costume del Romano Pontefice . 221. *e seg.* , le Indulgenze hanno rinvigorito le pratiche salutari di pietà e di mortificazione . 228. *e seg.* Indulgenze plenarie per le Crociate determinate dai Concilii della Chiesa , ed encomiate da S. Bernardo . 233. *e seg.* , la Confessione e la Contrizione richiesta per guadagnare una Indulgenza Plenaria può supplire alle lunghe penitenze canoniche per ottenere la remissione delle pene temporali dovute alla divina giustizia . 236. *e seg.* , le Indulgenze delle Crociate produssero gran vantaggi spirituali nei peccatori . 240. *e seg.*

Indulgenze rimettono anche la pena temporale del foro interno IX. 1. *e seg.* , fondamento di questa verità nel Vangelo . 8. *e seg.* i meriti di Gesù Cristo , e dei Santi sono quel tesoro , che la Chiesa dispensa a favore dei fedeli nell' accordar le Indulgenze . 29. *e seg.* Storia delle Indulgenze . 63. *e seg.* , dottrina del Tesoro confermata da S. Carlo Borromeo , dallo Scrittore antico dell' istoria della Dedicazione della Chiesa

addetta al Monistero di Cava, da Gelasio II., da Clemente VI., da Leone X., dal Concilio di Trento, dal Cardinale Stanislao Osio, che intervenne a detto Concilio. Valore delle Indulgenze per il foro interno comprovato coll' autorità de' migliori Dottori, e Teologi. 139. *e seg.*

Ipotesi, che si oppongono ai fatti insegnati dalla Rivelazione, sono una maschera dell' errore, e perciò devono riprovarsi. VII. 7. *e seg.*

L

Legazione ministeriale di S. Pietro, e de' suoi Successori, quanto mal intesa, e male spiegata nel linguaggio dei Novatori. IV. 255. *e seg.*, contradetta dai Padri, e vittoriosamente da S. Giovanni Grisostomo in molti luoghi, e dai Concilii ecumenici. 270. *e seg.*, col sistema della ministerial Legazione inventato dagli eretici si riduce a un bel *nulla* la giurisdizion del Papa, e in seguito anche quella dei Vescovi. 279. *e seg.*

Legge di natura imbarazzata dalle diverse opinioni dei filosofi. II. 187., suoi veri principii fissati dalla rivelazione divina. *ivi e seg.*

Libero arbitrio dell' uomo al male non si oppone alla divina Bontà. V. 243. *e seg.*, anzi esalta gli attributi divini. *ivi.*

Libero arbitrio non può spiegarsi con chiarezza e persuasione nello stato presente della natura corrotta senza la cognizione degli ajuti della Grazia divina. II. 197. *e seg.*

Libertà morale predicata altamente da Gian Jacopo Rousseau . VII. 307. *e seg.* X. 14. , difficoltà maggiore proposta dagl' increduli intorno alla Libertà si scioglie con una nuova risposta . X. 65. *e* 75. *e seg.*

M

Matrimonio ; la materia del Matrimonio in quanto Sacramento non è il contratto civile , ma il contratto di gius Divino ed Ecclesiastico . II. 57. *e seg.* , VIII. 280. *e seg.*

Matrimonii fatti dai figli di famiglia senza il consenso dei genitori in qual senso siano stati giudicati invalidi dal Governo civile in Francia , e nelle Fiandre . VIII. 316. *e seg.*

Mediocrità di Beni temporali ; la più utile al Clero , ma non assegnabile , nè eseguibile in pratica . V. 63. *e seg.*

Metafisica ; deve avere la Religione per centro e per confine . II. 171. *e seg.*

Miracolo è un fatto superiore alle forze della natura ; ma per esser tale non è necessario , che sia superiore ad esse assolutamente , e in ogni circostanza ; basta , che lo sia nelle circostanze attuali o per l' ordine , o per il tempo , o per la combinazione naturalmente impossibile di tutte le sue parti , o per altre simili cause II. 295. *e seg.* IX. 273. *e seg.*

Miracoli di Mosè sono innegabili V. 253. *e seg*; così pure quelli di Gesù Cristo 263. *e seg.*

Miracoli ; loro numero , e qualità nella Chiesa Cattolica II. 239. *e seg;* anticamente furono più frequenti 240. *e seg;* gli autori , che gli raccontano , sono ordinariamente più degni di fede di quel che si crede 249. *e seg;* non si deve decidere senza grave fondamento della falsità , o inverosomiglianza d' un miracolo 263. *e seg.* Cesario , il Bellovacense , e il Cantipratense non sono Scrittori da disprezzarsi 290. *e seg;* abuso delle scienze naturali nel riprovare un miracolo 295. *e seg;* sentimento del Padre Bollando su questo argomento 312. *e seg;* pregiudizio , che arreca alla Religione il disprezzo di questi fatti 318. *e seg.*

Miracoli ; fisica preordinazion dei miracoli secondo il sistema di Carlo Bonnet esaminata ne' suoi fondamenti , e colla scorta della divina Rivelazione VII. *pag.* 3. 16. 30. *e seg.*

Misterii della Fede ; non sono in contraddizione colla retta ragione V. 274. *e seg.*

Morte ; falsa idea , che da della morte il filosofo Bonnet VII. 79. *e seg.*

Motivo formale della fede è l' autorità infallibile di Dio non solo rivelante , ma anche dirigente , inspirante , o suggerente VII. 176. *e seg.*

N

Noachiti , cioè osservatori della legge di Noè poteano salvarsi per sentimento degli Ebrei medesimi VII. 276. *e seg.*

Necessità della rivelazione divina nello stato della natura corrotta V. 245. *e seg.*

O

Obbligazione di contribuire il necessario al divin culto è inerente ai beni dei particolari, ed è anteriore di natura e di tempo a qualunque altra obbligazione VI. 175. *e seg*; alla Chiesa appartiene il determinare la quantità di questa obbligazione 176.

Obblighi dei Pastori nelle Tribolazioni della Chiesa X. 176. *e seg.*

Onorio Papa non ha fatta decision veruna contraria alla Fede I. 213. *e seg.*

Opere penali fatte dal Cristiano in grazia hanno due relazioni, una di merito, e l' altra di soddisfazione IX. 43. *e seg.*

Origene; suoi errori intorno alla resurrezione della Carne VII. 136. *e seg.*

Origine della idolatria II. 192. *e seg.*

Origine della Giurisdizione dei Vescovi su le particolari Diocesi VI. 232. *e seg.*

Oscuramento del Sole accaduto alla Morte di Gesù Cristo come debba esaminarsi per rilevarne il miracolo IX. 277. *e seg.*

P

S. Paolo non è stato *ex æquo* Vescovo di Roma con San Pietro . VI. 197. *e seg* . doni conferiti a San Paolo in particolare. 205. *e seg*; e perchè chiamisi con S. Pietro Principe degli Apostoli . *ivi* .

Peccato originale è un dogma, che fa conoscere più intimamente i divini attributi, e che forma la soluzione di molti dubbii altrimenti insolubili V. 280.

Peccato originale non è una pura privazione dei doni indebiti alla natura umana, ma è vera colpa, e perciò in un qualche vero senso volontario VII. 206. *e seg.*

Pellegrinaggi divoti ai Luoghi Santi non sono riprovabili in se stessi, nè sono stati disapprovati dalla saggia Antichità. VIII. 255. *e seg.*

Penitenza pubblica, e sua origine III. 155. *e seg;* motivi della diminuzione delle pubbliche e Canoniche penitenze 159. *e seg;* Penitenze forzate se fossero un' abuso introdotto dalla Chiesa 184. *e seg;* non può provarsi, che i Cristiani fossero migliori al tempo, in cui erano in uso le Canoniche penitenze, di quel che siano stati posteriormente 226. *e seg.*

Penitenze canoniche, altre pubbliche e solenni, altre private e Sacramentali, e loro diversità nella sostanza, e negli effetti. IX. 67. *e seg.*

Personalità dell' Uomo; false nozioni, che si danno di essa dal filosofo Bonnet. VII. 70. *e seg.*

Perversità del cuore umano VII. 259. *e seg.* 304. *e seg;* e quanto a torto se ne rifonde in Dio la causa dai miscredenti *ivi*.

S. Pio V. suoi sentimenti intorno alla indifferenza dei Principi negli affari di Religione II. 149. *e seg.*

Primato di giurisdizione ordinaria, e immediata, che gli appartiene di jus divino su la Chiesa Universale I. 126. *e seg*; si conosce, che la di lui giurisdizione dev'essere Monarchica esaminando colla ragione qual sia il governo più vantaggioso alla Chiesa. 127. *e seg.* per tale la riconobbe Carlo VII. Re di Francia coi migliori Prelati del Regno VI. 316. *e seg.* per tale si prova coll' autorità del Vangelo I. 146. *e seg*; con quella dei Padri 166. *e seg.* II. 78. *e seg.* IV. 270. *e seg.*, e dei Concilii Generali. 274. *e seg.*

Soluzione delle obbjezioni. E' falso, che la massima, e l'esercizio della Suprema Autorità del Papa siano nati colle false Decretali I. 178. *e seg.* è falso, che il Papa in virtù del suo Primato sia un semplice Inspettore della Chiesa II. 71. *e seg*; falso, che sia un Rappresentante Ministeriale della Chiesa, un mero Esecutore dei Canoni, un Delegato della Chiesa IV. 251. *e seg.*

Conseguenze delle Suprema Autorità del Papa. A lui spetta il regolamento di tutta l' Ecclesiastica Disciplina II. 71. *e seg*; la conferma e approvazione di tutti i Concilii. III. 76. *e seg.* i Giudizii supremi di tutti i Vescovi. 88. *e seg*; le appellazioni da tutto il mondo cattolico, e di tutti i Fedeli 104. *e seg*; la Giurisdizione ordinaria e immediata su tutti i Vescovi VI. 232. *e seg.*, e la Podestà di dispensare le Indulgenze in tutta la loro pienezza IX. 18. *e seg.*

Infallibilità del Romano Pontefice. Si prova coll' autorità e colla ragione. I. 191. *e seg*; i Padri del Concilio di Firenze nella loro deffinizione intesero di attribuire al Papa il privilegio della inerranza nella Fede come conferitogli da Gesù Cristo. 200. *e seg*; appartiene al Papa l' infallibilità anche come ad Erede degli Apostoli, e dell' Apostolato. VI. 219. *e seg*. Onorio non ha fatta alcuna decisione eretica. I. 213. *e seg*; nel quinto secolo i fatti dimostrano, che si ricorreva al Papa come giudice infallibile nelle cause di fede. 231. *e seg*; i Concilii di Costanza e di Basilea non sono di alcuna autorità contro la Pontificia inerranza. 241. *e seg*; sentimento su questo particolare del Clero Gallicano. 249; VI. 221. *e seg*; IV. 316. *e seg*; la distinzione rilevata negli ultimi tempi tra la Sede e il Sedente per eludere la infallibilità del Papa è in se stessa insussistente, e fu sconosciuta ai Padri e ai Concilii, quando attribuirono l' infallibilità alla Sede Romana. I. 268. *e seg*; IV. 309. *e seg*; così pure la distinzione tra la Indeffettibilità e l'Infallibilità della Sede Romana inventata per lo stesso fine. 320. *e seg*.

Il Romano Pontefice è l'Erede degli Apostoli, e dell'Apostolato. In qual senso debba spiegarsi questa espressione. VI. 210. *e seg*; questa eredità porta nel Romano Pontefice un nuovo titolo di diritto alla giurisdizione ordinaria e immediata su tutte le Chiese, e una nuova derivazione in lui del privilegio della Infallibilità 214; *e seg*; 306.

e seg; per questa eredità la Chiesa Romana è stata innalzata al colmo dell' Autorità, e della Gloria . 211. *e seg*;

Povertà del Clero, sorgente in esso di gravi disordini V. 37. *e seg*; è impedimento di grandissimi beni, e vantaggi del Cristianesimo . 54. *e seg*; apologo notabile a questo proposito . 60; *e seg*.

Preti del second'ordine innalzati dai Novatori ad essere congiudici ordinarii insieme coi Vescovi nelle cause di fede e di disciplina, e falsità di questo rovinoso sistema . IV. 288. *e seg*.

Probabile; non se ne conosce da tutti la giusta deffinizione . I. 54. *e seg*.

Processioni; se fossero in uso negli antichi secoli, e se sia da disapprovarsi, che si porti in esse qualche sacra Statua, o Immagine . VIII. 236. *e seg*.

Profezie dell' antico Testamento si sono verificate V. 256. così pure quelle del Vangelo . 267. *e seg*.

Profezia singolare registrata nel Vangelo, e suo avveramento anche ai nostri giorni . V. 267. *e seg*.

Profezie; sistema di Carlo Bonnet su le profezie esaminato e confutato . VII. 53. *e seg*.

Provvidenza divina intorno alle alternazioni, e cangiamenti delle ricchezze e povertà del Clero . V. 78. *e seg*.

Purgatorio; prove della sua esistenza, e vantaggi, che risultano alla società dalla sua credenza . V. 312. *e seg*.

Rappresentante della Chiesa vien chiamato il Papa dai Novatori ; e in quanti significati possa spiegarsi questa espressione. IV. 251. *e seg.*

Regole da osservarsi nella interpretazione del sentimento degli antichi Padri su varii punti controversi I. 174. *e seg.*

Riconciliazione solenne dell' Inghilterra colla Chiesa, e tuttavia non durevole X. 155. *e seg.*

Ricchezze del Clero . V. 3. *e seg.* se sieno ad essi convenienti o nò . *ivi* ; non sono state a lui vietate da Gesù Cristo . 7. *e seg*; sono utili al ben commune della società . 14. *e seg*; antichità delle ricchezze del Clero , e sentimento dei Santi su questo particolare . 22. *e seg*; 76. *e seg*; in realtà le ricchezze dette del Clero non sono sue , ma del Patrimonio di Gesù Cristo , e il Clero è soltanto di esse l' Amministratore ; si cerca , se tale amministrazione sia ben affidata . ed utile allo Stato . 80. *e seg.*

Riforma della Disciplina Ecclesiastica disegnata dal Concilio di Trento , e dettagliata dai Concilii Provinciali di Milano , applicabile anche ai tempi presenti I. 116. *e seg*; Riforma dei Regolari come può effettuarsi utilmente IV. 54. *e seg.* Riforma del Clero quanto necessaria , e come eseguibile . X. 167. *e seg.*

Rimproveri degli eretici devono servire di stimolo ai Cattolici per emendarsi . I. 121. *e seg.*

Risurrezione sarà nella stessa carne e nello stesso corpo, che portiamo al presente, contro il sistema del germe interno preformato per uno stato futuro, e promosso con altri filosofi antichi e moderni da Carlo Bonnet. VII. 64. *e seg.* sino alla pagina 143.

Rivelazione divina presa nel rigoroso significato a quali oggetti si stenda VII. *e seg.*

Rousseau Gian Jacopo confessa, che la Chiesa Cattolica mette un freno salutare agli errori della ragione umana I. 14. riconosce nell' Uomo il senso morale, e la coscienza del bene e del male. VII. 283. *e seg.*, e così pure la libertà morale dell' Uomo. 307. *e seg.*, X. 14., Accusa i pretesi filosofi del suo secolo. 30. *e seg.* discordia e guerra di religione fra voltaire, e Rousseau. 32. rivela i progetti filosofici. 38. *e seg.* suoi sentimenti intorno all' indole e vantaggi dei diversi Governi. 26. *e seg.*, sue continue contraddizioni. 10. *e seg.* 18. *e seg.*, si mostra contrario alle rivoluzioni. 25.

S

Salute dei Pagani; in qual modo Dio abbia provveduto ciascuno di loro dei mezzi necessarii alla salute eterna. VII. 257. *e seg.*, i Pagani poterono salvarsi senza abbracciare la giudaica religione nella intera sua totalità. 272. *e seg.*, come possano disporsi a ricever da Dio la grazia della vocazione alla Fede. 281. *e seg.*,

Scienze umane servono di ajuto, e di lu-

stro alla Religione . II. 308. *e seg.* VII. 161.

Scisma dell' Inghilterra irragionevolmente attribuito dagli idioti all' imprudenza dei Papi . III. 54. *e seg.* , X. 145. *e seg.*

Scolastici meritano molto rispetto , benchè non sieno sgombri da alcuni difetti . I. 76. *e seg.* , sono stati sempre odiati dagli eretici . 310. *e seg.* ,

Scomunica III. 3. *e seg.* , è una pena ragionevole , giusta , proporzionata alla colpa , medicinale , preservativa , e necessaria . 6. *e seg.* , abuso delle Scomuniche irragionevolmente rimproverato alla Chiesa . 39. *e seg.* , 191. *e seg.* , utilità della Scomunica fulminata da San Nicolò primo contro Fozio . 201. *e seg.* , Dottrina pratica sull' uso necessario delle Censure insegnata da San Raimondo di Peniafort. 203. *e seg.* , e dal Provinciale Concilio di Acquisgrana dell'Anno 816. nel secolo stesso di San Nicolò I. 206. *e seg.* , San Gregorio VII. difeso nell' uso delle scomuniche . IX. 175. *e seg.*

Sepolture nelle Chiese sono state in uso anche anticamente , e non è da disapprovarsi questo costume , purchè sia regolato con prudenza e discrezione . VIII. 112. *e seg.*

Sette degli eretici si sono composte da principio della feccia dei viziosi , che sovrabbondavano nella Chiesa Cattolica , e così hanno purificata la Chiesa colla loro separazione . IX. 317. *e seg.*

Saggi provvedimenti a questo fine stabiliti da San Carlo Borromeo , e dai Concilii Provinciali di Milano . 179. *e seg.*

Silenzio dei Pastori pernicioso alla Chiesa . IX. 206. *e seg.* X. 188. *e seg.*

Sinedrio Ebraico ; quanto incerta sia la sua vera origine e autorità ; e quali Scrittori si possano consultare su questo argomento . VIII. 289. *e seg.*

Sovvertimento della Pentapoli considerato nella totalità delle sue circostanze non può attribuirsi a cause fisiche e contigenti . IX. 271. *e seg.*

Spiriti Puri ; loro possibilità ed esistenza provata contro gli assurdi di alcuni antichi e moderni Filosofi . VII. 144. *e seg.* , se lo Spirito possa aver percezioni degli oggetti materiali senza esser provveduto degli organi corporei . VII. 154. *e seg.*

T

Teologia ; è vera scienza . I. 288. *e seg.* , è utile e necessaria più delle altre scienze . 290. *e seg.* , non è scienza di parole inutili . 293. *e seg.* , vien commendata dalla guerra , che le han fatto gli eretici . 310. *e* 77. *e seg.*

Tolleranza . II. 91. *e seg.* , la Tolleranza teologica è irragionevole . *ivi* ; la Tolleranza civile in alcuni casi , e dentro alcuni confini è permessa , in altre circostanze è illecita . 95. *e seg.* , la legge di Mosè e quella del Vangelo si oppone alla Tolleranza civile adoperata fuori dei casi di necessità . 114. *e seg.* , i Principi Religiosi , e i Padri della Chiesa sono stati di sentimento contrario a una tal tolleranza . 126. *e seg.* , Instruzione

rimarcabile sù questo argomento mandata in Spagna al suo Nunzio da S. Pio V. 149. *e seg.*, Detto notabile ancora di S. Francesco di Sales. 165. *e seg.*, Fatto singolare di Vcangio Arcivescovo di Gnesna. 166. *e seg.*

S. Tommaso di Cantuaria Difensore delle libertà ecclesiastiche. VI. 145. X. 150. *e seg.*

Tribunale della Inquisizione. V. 87. *e seg.* si cerca, se sia conforme ai principii della Religione Cristiana. 89. *e seg.*, quale sia stata la mente dei Padri. 98. *e seg.*, e la pratica dell' Antichità. 127. *e seg.*, si domanda, se l' Inquisizione possa essere utile 141. *e seg.*, se vi possano essere degli abusi in questo Tribunale 165. *e seg.*, e dato che tali abusi esistano, se il sopprimerlo sia un conveniente rimedio. 173. *e seg.*

V

Il Vangelo non ha potuto essere falsificato nè alterato nella sua sostanza. V. 258. *e seg.*, è un Codice di Rivelazione divina. 261. *e seg.*

Variazioni intorno all' Immunità Ecclesiastica erano compatibili coi diritti della Chiesa prima del secolo duodecimo, perchè la Chiesa non ha stabilita l' Immunità per legge universale innanzi al detto secolo. VI. 183. *e seg.* quindi le sudette variazioni non provano nulla contro il di lei diritto *ivi*.

Variazione nell' introduzione delle Penitenze Canoniche, e delle Indulgenze, effetto d'una ammirabile provvidenza e direzio-

ne divina per il vantaggio dei Fedeli a seconda dei diversi tempi, e circostanze della Chiesa IX. 166. *e seg.*

Vera Idea della Santa Sede; libro scritto da un falso ragionatore IV. 239. *e seg.*

Virtù dei Santi della Chiesa Cattolica sconosciuta, e impraticabile da tutte le sette filosofiche, ed eretiche IX. 302. *e seg.*

Voltaire; sua guerra filosofica con Gian Jacopo Rousseau X. 32.

Ucangio Arcivescovo di Gnesna prima favorevole agli eretici, poi divenuto contrario alla tolleranza di essi in Polonia II. 166. *e seg.*

Uomo da principio non è stato costituito mortale da Dio; e oltre la fede, che ci assicura della sua primitiva immortalità, anche la ragione ci somministra da se sola dei lumi per conghietturarla con sodo fondamento VII. 299. *e seg.*

Z

Zaccaria; equivoco su la scomunica da lui data al Prete Virgilio per aver sostenuto l' esistenza degli Antipodi III. 45. *e seg.*

Laus Deo, & Beatæ Mariæ semper Virgini sine labe Conceptæ.